

PROTEZIONE CIVILE, PRESIDIO DI POLIZIA
STABILIMENTO DI POLIZIA, SEZIONE DI POLIZIA, PRESIDIO CARABINIERI
FASCIO NAZIONALE DI SOSTEGNO POLIZIA, SEZIONE
E CARABINIERI, SEZIONE DI SOSTEGNO POLIZIA, SEZIONE

Oggetti ragazzi

PERICOLO DI AGGRESSIONE

È CONSIGLIATO DI NON USCIRE DI CASA
E NON ANDARE IN LOCALI OSCURI DURANTE LA NOTTE
FUORI DA CENTRI URBANI

ATTENTION! JEUNES GENS DANGER! RISQUES D'AGRESSIONS

IL CONSIGLIO È DI NON USCIRE DI CASA
SENZA AVERE SOTTO L'OCCHIO UN COLLABORANTE

WATCH OUT, KIDS! YOU COULD BE ATTACKED!

BE CAREFUL WHEN GOING OUT TO STAY
BEFORE IN ISOLATED PLACES OUTSIDE THE CITY AT NIGHT

ATENCIÓN CHICOS Y CHICAS PELIGRO DE AGRESIÓN

SE CONSIGUE NO USCIR DE CASA Y PERMANECER DURANTE LA NOCHE
FUORI DA CENTRI URBANI

AN ALLE PÄRCHEN! VORSICHT ÜBERFALLGEFÄHR!

BEWAHREN SICH BEI DER AUSGANGSZEIT VON DER STADT
BEI TRISTEN UND ISOLIERTEN PLÄTZEN AUSSEIT DER STADT



POLIZIA/GENDARMERIE/POLICE/POLICIA/POLIZEI • TEL. 112
CARABINIERI • TEL. 112



Indice

[Mar 1 nov 1994 sentenza](#)
[Sentenza Pacciani - 1 novembre 1994](#)
[di Enrico Ognibene](#)

Fascicolo generato da *mdfdb*
Gio 26 feb 2015, 08:42:24



N. 3/94 Reg. Sent.

N. 1/94 Reg. Gen.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di 1° GRADO DI FIRENZE

Composta dei Signori:

1. DOTT. ENRICO OGNIBENE Presidente
2. DOTT. MICHELE POLVANI Giudice
3. PIERO BALLOCCI Giudice popolare
4. PIERO BOSCHI
5. SILVANO GUALTIERI
6. FIORETTA AMMANNATI
7. MARIA GRAZIA DOMINI
8. LIANA PENNACCHIONI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa¹

contro

PACCIANI PIETRO, nato a Vicchio di Mugello il 7/1/25,
attualmente detenuto nella Casa Circondariale

di Sollicciano – Firenze.

DETENUTO PRESENTE

IMPUTATO

1. del delitto continuato di omicidio aggravato previsto dagli artt. 575, 577 n. 3, 61 n. 5, C.P., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, esplodendo, in tutti gli episodi colpi di arma da fuoco con una medesima pistola Beretta cal. 22 serie 70 ed utilizzando anche, negli episodi indicati ai nn. da 2 a 8, uno strumento da punta e da taglio, agendo con premeditazione e profittando di circostanze di tempo, di luogo e di persona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, cagionava la morte di:
 1. LO BIANCO ANTONIO e LOCCI BARBARA: accertato in loc. Castelletti di Signa nella notte tra il 21 e il 22 agosto 1968;
 2. GENTILCORE PASQUALE e PETTINI STEFANIA: accertato in loc. Fontanine di Borgo San Lorenzo il 15 settembre 1974;
 3. FOGGI GIOVANNI e DE NUCCIO CARMELA: accertato in loc. Mosciano di Scandicci il 7 giugno 1981;
 4. BALDI STEFANO e CAMBI SUSANNA: accertato in loc. Bartoline di Calenzano il 23 ottobre 1981;
 5. MAINARDI PAOLO e MIGLIORINI ANTONELLA: accertato in loc. Baccaiano di Montespertoli il 19 giugno 1982;

6. MEYER HORST W. e RUSCH JENS U.: accertato in loc. Giogoli di Scandicci il 10 settembre 1983;
 7. STEFANACCI CLAUDIO e RONTINI PIA: accertato in loc. Boschette del Comune di Vicchio di Mugello il 30 luglio 1984;
 8. KRAVEICHVILI JEAN e MAURIOT NADINE: accertato in loc. Salve Regina di contrada Scopeti in Comune di S. Casciano Val di Pesa il 9 settembre 1985;
2. delitto continuato di vilipendio di cadavere previsto dagli artt. 81, 410 co. 2 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mutilava i cadaveri di De Nuccio Carmela, Cambi Susanna, Rontini Pia, Mauriot Nadine, asportando in tutti gli episodi una zona del corpo in regione pubica e negli ultimi due anche la mammella sinistra: accertato nei luoghi e nei tempi indicati al capo A);
 3. delitto continuato di porto e detenzione illegale di arma comune da sparo previsto dagli artt. 81 c.p., 61 n. 2 c.p. 2, 4, 7 legge 895/1967 e succ. modificazioni perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di commettere gli episodi di omicidio indicati al capo A) e nei tempi e luoghi ivi descritti, illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico la pistola Beretta cal. 22 L.R. serie 70;
 4. contravvenzione prevista dagli artt. 81 c.p., 61 n. 2 c.p., 4 legge n. 110/1975 perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere gli episodi indicati al capo A) nei tempi e luoghi ivi descritti portava, fuori della propria abitazione, un'arma da punta e taglio.
-

SENTENZA

in data 1/11/94

depositata il 13-4-95

Il Cancelliere

Li

fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

SVOLGIMENTO DEI FATTI

Il giorno 9 settembre 1985 nelle prime ore del pomeriggio giungeva alla stazione dei Carabinieri di S. Casciano Val di Pesa, in provincia di Firenze, la notizia che in una zona boscosa situata nelle immediate adiacenze di via degli Scopeti, tratto di strada che collegava l'abitato di S. Casciano con la via Cassia, era stato rinvenuto un cadavere. Accorsi immediatamente sul posto il maresciallo Vincenzo Lodato, comandante della stazione, con altri militari, ci si rendeva conto che il cadavere, parzialmente occultato dalla sterpaglia e da alcune scatole di vernice che gli erano state gettate addosso, era quello di un uomo di giovane età che presentava numerose ferite da arma bianca e da arma da fuoco in varie parti del corpo. Nella piazzola sovrastante il luogo ove era stato rinvenuto il corpo ed a breve distanza dallo stesso veniva localizzata un'auto Volkswagen Golf bianca con targa francese: accanto a questa era situata una tenda di tipo canadese che presentava uno squarcio nel tessuto della parete posteriore. All'interno veniva rinvenuto il corpo nudo e privo di vita di una donna che presentava numerose ferite da arma da fuoco: il cadavere mostrava inoltre due vistose mutilazioni e cioè l'escissione del pube e del seno sinistro.

Ancor prima che gli esami autoptici e balistici ne dessero la certezza ci si rendeva immediatamente conto, per la particolarità delle lesioni che il corpo della donna presentava e per gli strumenti usati per realizzare l'azione criminosa, che il fatto era, in ordine di tempo, l'ultimo episodio della serie di duplici omicidi commessi da un misterioso criminale che la voce e la fantasia popolare

avevano denominato ‘mostro di Firenze’ o ‘mostro delle Coppiette’, per gli specifici bersagli della sua azione delittuosa e che l’arma da fuoco usata era ancora una volta la pistola Beretta calibro 22 Long Rifle serie 70, che, a quel punto, aveva apposto il suo tragico sigillo su ben sedici omicidi.

La lunga scia di sangue legata alla suddetta arma aveva avuto inizio il lontano 21 agosto 1968 quando nelle prime ore del mattino in Lastra a Signa località Castelletti, all’interno di un’auto Alfa Romeo Giulietta, erano stati rinvenuti i cadaveri di Barbara Locci e Antonio Lo Bianco, entrambi residenti in Lastra a Signa, attinti da numerosi colpi di arma da fuoco. Le indagini svolte all’epoca avevano portato all’incriminazione del marito della donna, Stefano Mele, che aveva in un primo momento confessato di essere stato lui l’autore del crimine, ritrattando successivamente ed accusando della commissione del delitto altri soggetti, tra i quali gli asseriti amanti della moglie, Vinci Francesco, Vinci Salvatore e Cutrona Carmelo. La vicenda aveva trovato una soluzione apparentemente definitiva con la affermazione di colpevolezza del Mele, consacrata nella sentenza 25 marzo 1970 della Corte di Assise di I grado di Firenze, sostanzialmente confermata in grado di appello e passata in cosa giudicata, con la quale il prevenuto era stato ritenuto unico responsabile del duplice omicidio, oltretutto di calunnia aggravata continuata in danno dei due Vinci e del Cutrona.

Particolare rilievo aveva avuto il fatto che, al momento della commissione del duplice delitto, all’interno dell’auto, addormentato sul sedile posteriore, vi fosse il figlio della donna, Mele Natalino di anni sei, il quale quella stessa notte verso le ore due, aveva suonato il campanello

dell'abitazione di tale De Felice Francesco, sita ad alcuni chilometri di distanza dal luogo del delitto, dicendo che suo padre era ammalato a letto e che "la mamma e lo zio" erano "morti in macchina".

Quanto all'arma del delitto essa era stata genericamente individuata dal perito nominato nel corso della sommaria istruttoria, il colonnello di artiglieria Innocenzo Zuntini, in una pistola automatica calibro 22 L.R., forse una vecchia pistola da tiro a segno a canna lunga, molto usurata nel percussore, nell'estrattore, nell'espulsore e nella camera di scoppio.

Trascorrono poco più di sei anni e nella notte di sabato 14 settembre 1974, in Borgo S. Lorenzo località Sagginale, viene uccisa una giovane coppia di fidanzati, Pasquale Gentilcore, residente a Pontassieve e Stefania Pettini, residente a Vicchio di Mugello frazione Pesciola. Al momento dell'intervento dei Carabinieri, avvertiti da alcuni passanti, il corpo seminudo del ragazzo giaceva riverso al posto di guida di un'auto Fiat 127, di proprietà del padre di lui, mentre quello della ragazza, completamente nudo, era collocato all'esterno, dietro la parte posteriore dell'auto. La ragazza giaceva supina con gli arti superiori ed inferiori divaricati ed un tralcio di vite infilato nella vagina. In un primo momento si era pensato che il decesso di entrambi fosse dovuto a colpi inferti con un'arma bianca, tipo cacciavite o punteruolo, successivamente gli esami necroscopici avevano permesso di accertare che le vittime erano state attinte da una duplicità di strumenti lesivi: proiettili di pistola cal. 22 L.R. e colpi di arma bianca, presumibilmente un coltello. L'uomo era stato raggiunto da almeno cinque colpi di arma da fuoco, che ne avevano

determinato la morte immediata, e presentava anche alcune ferite da arma bianca inferte post mortem. La ragazza invece era stata attinta da tre colpi di arma da fuoco nell'arto superiore destro, che l'avevano solo ferita, ed era stata poi uccisa e letteralmente crivellata a colpi di arma bianca: sul corpo la perizia individuerà ben 96 ferite specifiche, alcune inferte in vita, la maggior parte post mortem, sparse per tutto il tronco ma raggruppate a livello addominale nella regione pubica.

Il colonnello Zuntini, al quale il G.I. aveva affidato l'incarico di espletare la perizia tecnico-balistica, indicava il tipo di arma da fuoco impiegata dallo sparatore come una pistola automatica Beretta cal. 22 L.R. modello 73 o 74, con munizionamento Winchester serie H, dotato di proiettili di piombo a ramatura esterna, e nell'arma bianca un coltello a punta con lama di cm. 10/12, larga circa cm. 1,5 ed affilato da un solo lato: superfluo aggiungere che a quel momento nessuno aveva pensato ad una possibile identità dell'arma usata nei due diversi episodi criminosi, mentre poi le particolari modalità di commissione dell'ultimo di questi, in particolare l'oltraggio portato al corpo della donna, indicavano che l'autore o gli autori erano evidentemente maniaci con deviazioni sadico-sessuali.

Trascorre ancora un lungo periodo di tempo e, quando ormai l'episodio del 1974 sembrava quasi dimenticato, essendo risultate comunque infruttuose tutte le indagini espletate, sabato 6 giugno 1981 alle ore 23,45 circa, in Scandicci via dell'Arrigo, viene trovata uccisa un'altra giovane coppia di fidanzati, Giovanni Foggi e Carmela De Nuccio. I corpi erano stati scoperti per caso dal brigadiere della P.S. Sifone Antonio il quale, la mattina del giorno

successivo verso le ore 9, era andato a fare una passeggiata nei boschi della campagna di Roveta in compagnia del figlioletto. Ad un certo punto, in una strada sterrata laterale rispetto a via dell'Arrigo, egli aveva visto ferma una Fiat Ritmo color rosso scuro con gli sportelli chiusi ed una borsa da donna di piccole dimensioni per terra accanto allo sportello lato guida, con vari oggetti sparsi attorno. Avvicinatosi aveva potuto constatare che il finestrino lato guida era infranto e che, seduto al posto di guida con la testa rivolta verso l'interno dell'auto, vi era il cadavere di un giovane con la barba che presentava evidenti ferite alla gola.

Dato immediatamente l'allarme era giunta sul posto una volante della polizia e solo allora ci si era resi conto che a breve distanza dall'auto, subito al di sotto della scarpata sottostante la strada, vi era anche il cadavere di una giovane donna stesa supina con le gambe divaricate. La camicetta e i pantaloni tagliati e strappati lasciavano intravedere la cruenta escissione del pube che la vittima aveva subito. Sul terreno non venivano notate tracce di trascinarsi del cadavere della ragazza che si trovava ad almeno una dozzina di metri dall'auto.

Le due vittime erano state poi identificate per Giovanni Foggi, residente a Pontassieve e per la fidanzata di questi Carmela De Nuccio, residente a Scandicci. La perizia necroscopica evidenziava come le vittime fossero state uccise con colpi di arma da fuoco mentre si trovavano entrambe all'interno dell'auto; successivamente l'uomo era stato raggiunto da tre colpi di arma bianca, due, superficiali, al collo, il terzo, più profondo, al torace. L'escissione del pube alla ragazza era stata effettuata con uno strumento tagliente a lama notevolmente affilata: il taglio degli

indumenti, in particolare dei pantaloni, della cintura e dello slip, era stato eseguito con decisione e precisione, senza minimamente provocare alcuna lesione della cute sottostante e mettendo a nudo, contemporaneamente, la zona da escindere. Ciò, secondo i periti medico-legali (prof. Mauro Maurri, dott. Aurelio Bonelli, dott. Giovanni Marelli), stava a significare un uso rapido, efficiente e preciso del tagliente adoperato, quindi una manualità sicura e sperimentata. Ancor più, poi, a giudizio degli stessi periti, le caratteristiche dell'ampia escissione pilo-cutanea a livello del pube, e quindi l'assoluta nettezza dei margini per quasi tutta la circonferenza della lesione e l'uniformità del piano muscolo-adiposo messo allo scoperto dall'asportazione dell'ampio frammento di cute e di muscoli, indicavano nell'autore una persona di abilità assolutamente eccezionale per quanto riguardava l'uso del tagliente e per la maestria con cui aveva agito per mettere a nudo la regione pubica ed attuarvi le riscontrate mutilazioni, il che, insistevano i periti, costituiva a loro giudizio, un particolare forse di decisiva importanza.

Per ciò che riguardava l'arma da fuoco usata, la perizia tecnico-balistica, affidata dal G.I. ai periti dr. Nunzio Castiglione, Gen. Innocenzo Zuntini e Col. Ignazio Spampinato, concludeva affermando che i due ragazzi erano stati uccisi con sette o più colpi di arma da fuoco esplosi da una pistola semiautomatica Beretta cal. 22 L.R. della serie 70, la stessa con cui erano stati compiuti gli omicidi di Pettini Stefania e Gentilcore Pasquale, mentre anche il munizionamento era identico, cartucce Winchester della serie H, salvo i proiettili che erano a piombo nudo e non ramato come in occasione del precedente duplice delitto.

Passano solo alcuni mesi dall'ultimo tragico fatto e

nuovamente la mano assassina colpisce un'altra giovane coppia di fidanzati: nella notte di giovedì 22 ottobre 1981 in località Travalle comune di Calenzano, in una zona denominata "Campo le Bartoline", vengono trovati uccisi Stefano Baldi, residente a Prato, e Susanna Cambi, residente a Firenze. Entrambi i cadaveri sono rinvenuti fuori dell'auto, una VW Golf di proprietà del Baldi, parcheggiata su una stradina sterrata senza sfondo a circa 50 metri da via dei Prati, con la parte anteriore rivolta verso i campi. Il corpo dell'uomo, seminudo e crivellato da numerose ferite di arma da fuoco e di arma bianca, viene trovato a circa 3 metri sul lato sinistro della parte anteriore dell'auto, in un piccolo avvallamento sottostante alla strada. Il corpo della ragazza viene rinvenuto invece sul lato opposto, a circa 5 metri dalla parte anteriore destra dell'auto, sul ciglio di un canale di scolo delle acque che fiancheggiava la strada: è in posizione supina e presenta identici segni di violenza e, in più, l'escissione del pube.

La perizia necroscopica, affidata alla dott.ssa Maria Grazia Cucurnia, al dott. Giovanni Marellò ed al prof. Mauro Maurri, concludeva affermando che la morte dei due ragazzi era stata causata da colpi di arma da fuoco esplosi attraverso il vetro della portiera anteriore destra dell'auto, mentre poi le vittime erano state attinte anche da colpi di arma bianca, quattro per l'uomo e due per la donna, parte inferti in limine vitae, parte post mortem. L'arma era da punta e taglio, monotagliante, con lama molto affilata e costola sottile, larga almeno 3 cm, lunga non meno di 5-7 cm.; entrambi i corpi presentavano tracce di trascinamento, evidenti soprattutto sul corpo della donna.

L'escissione pubica era stata compiuta, secondo i periti,

con un'unica arma, assai probabilmente la stessa usata per trafiggere i corpi delle vittime, ma con minore precisione e maggiore estensione rispetto al duplice delitto precedente, tanto che, oltre alla regione pubica e sovrapubica, era stata asportata anche la sottostante parete addominale in tutti i suoi strati, così da lasciare scoperta una zona discretamente ampia della cavità addominale, con diretta esposizione di alcune anse intestinali, una delle quali era risultata perforata in un punto, evidentemente durante le manovre di asportazione del pezzo.

La perizia tecnico-balistica, affidata ai medesimi periti Castiglione-Zuntini-Spampinato, evidenziava come l'arma da fuoco ed il relativo munizionamento fossero gli stessi con cui erano stati commessi il precedente delitto e quello del 1974.

La tragica catena dei delitti prosegue nella notte di sabato 19 giugno 1982 quando, verso le ore 23,45, in agro del comune di Montespertoli, via Virginio Nuova, località Baccaiano, vengono fatti segno al fuoco della micidiale Beretta serie 70 cal. 22 L.R. due giovani fidanzati, Paolo Mainardi e Antonella Migliorini, entrambi residenti a Montespertoli, che si erano appartati in una piazzola sterrata lungo il torrente Virginio, a breve distanza dalla strada provinciale. Durante l'esecuzione del crimine si era verificato però un imprevisto, perché il ragazzo, forse già ferito, ma non mortalmente, dai colpi di arma da fuoco, era riuscito a rimettere in moto l'auto e ad inserire la retromarcia, abbandonando la piazzola sterrata, cercando di immettersi sulla strada provinciale. Non vi era purtroppo riuscito perché l'omicida lo aveva inseguito esplodendo contro lui e la ragazza una serie di colpi che avevano ucciso

quest'ultima, trovata seduta nella parte posteriore dell'auto, e ferito mortalmente lui. A macchina ferma l'omicida aveva sparato due colpi contro i fari anteriori; aveva poi danneggiato con un oggetto metallico e a punta i fanalini di posizione anteriori, sfilando anche le chiavi dal cruscotto. Il ragazzo, trasportato all'ospedale di Empoli, era deceduto alle ore 8 della mattina successiva senza aver ripreso conoscenza. Sul luogo furono ritrovati 9 bossoli di cartuccia cal. 22 LR, di cui uno all'interno dell'auto e gli altri divisi in tre raggruppamenti, di cui il primo, rappresentato da tre bossoli, era situato in corrispondenza della piazzola, assieme a frammenti di cristallo del finestrino anteriore sinistro, il secondo, costituito da due bossoli, in prossimità del margine della carreggiata sul lato prospiciente la piazzola, il terzo, costituito da tre bossoli, venne rilevato sul piano stradale, in prossimità del lato opposto della strada. Tutto ciò spiegava, secondo la perizia necroscopica (Maurri-Cagliesi-Parrini) e quella balistica (Castiglione-Spampinato), la dinamica dell'omicidio secondo le modalità sopra indicate: al riscontro peritale si evidenziava poi che, senza dubbio alcuno, sia l'arma che le munizioni usate erano quelle dei precedenti omicidi attribuiti al maniaco delle coppie.

Poco più di un anno dopo, nella notte di venerdì 9 settembre 1983, in una piazzola erbosa situata lungo la via di Giogoli in località Galluzzo del comune di Scandicci, all'interno di un furgone Volkswagen con targa tedesca, adibito a camper, vengono uccisi due giovani ragazzi tedeschi: Horst Meyer e Uwe Rusch. L'arma del delitto è sempre la stessa, la pistola semiautomatica Beretta mod. 70 cal. 22 L.R., ed identiche sono anche le munizioni usate, le già ricordate Winchester della serie H. Nel caso specifico

l'omicida non aveva infierito sulle vittime, forse per essersi accorto troppo tardi che una di queste, Uwe Rusch, dai lunghi capelli biondi, da lui evidentemente scambiato per una donna, era in realtà un uomo.

Secondo la perizia necroscopica (Prof. Maurri, prof. Graev, dott.ssa Cucurnia) il Meyer era stato raggiunto da tre colpi di arma da fuoco, il Rusch da quattro, esplosi in rapidissima successione tutti dall'esterno del pulmino, ad una distanza di 80/100 cm dalle fiancate destra e sinistra, che recavano entrambe i fori di cinque proiettili, mentre due colpi erano stati probabilmente sparati attraverso lo sportello anteriore destro aperto, colpendo mortalmente al volto il giovane Rusch che aveva cercato istintivamente rifugio sul fondo del mezzo.

Va precisato anche che, alla data di quest'ultimo omicidio, era già emersa l'identità tra l'arma usata per commettere il duplice omicidio Locci-Lo Bianco del 1968 e quella usata per commettere gli altri omicidi: identità che aveva trovato piena conferma nella perizia che l'allora Giudice Istruttore dott. Mario Rotella, che stava indagando sulla c.d. "pista sarda", aveva affidato ai periti m.llo Antonio Arcese e dr. Giovanni Iadevito. Anche il munizionamento di piombo ramato usato nel primo delitto era risultato identico a quello usato per commettere il duplice omicidio Gentilcore-Pettini del 1974, mentre uno dei proiettili usati per uccidere i ragazzi tedeschi era anch'esso di piombo ramato (seconda perizia Arcese-Iadevito, G.I. Rotella).

Mentre le indagini proseguivano in varie direzioni, costellate purtroppo da non pochi errori e lacune, nella tarda serata di domenica 29 luglio 1984 in via Sagginalese, località Boschetta, in comune di Vicchio di Mugello,

venivano uccisi due giovani fidanzati, Pia Gilda Rontini e Claudio Stefanacci, entrambi residenti a Vicchio. Le caratteristiche dell'omicidio erano del tutto simili a quelle della precedente serie: notte di luna nuova; l'auto, una Fiat Panda, posteggiata in una stradina sterrata ed in zona cespugliosa; all'interno, sul pianale posteriore, il corpo del ragazzo ucciso, che indossava ancora slip e maglietta; a breve distanza dall'auto, dietro un cespuglio, il corpo completamente nudo della ragazza, steso supino con le gambe divaricate, il pube e la mammella sinistra completamente asportati. La perizia necroscopica (prof. Maurri, dr. Marellò, dr. Marini) evidenziava come le vittime fossero state uccise a colpi di arma da fuoco, esplosi attraverso il vetro della portiera destra dell'auto (due per la ragazza, tre per il ragazzo su un totale di sei colpi sparati); che, successivamente, entrambe le vittime erano state colpite con numerose coltellate, almeno dieci per il ragazzo e due per la ragazza, inferte "in limine vitae" o "post mortem"; che il corpo della ragazza, la quale al momento in cui venne colpita si era già tolta i blu jeans, era stato poi afferrato per le caviglie e trascinato fuori dell'auto per circa 7 metri; l'omicida aveva quindi rimosso il reggipetto e la camicetta, strappato e tagliato lo slip, iniziando poi l'opera di cruenta mutilazione che, per la prima volta, aveva interessato, oltre al pube, anche la mammella sinistra: lo strumento usato era una lama monotagliante le cui caratteristiche potevano essere analoghe a quella usata nei precedenti delitti.

La perizia balistica (perito dr. Giovanni Iadevito) evidenziava come il munizionamento usato per commettere gli omicidi fosse pertinente a cartucce Winchester cal. 22 L.R., con proiettile in piombo a palla nuda; che i bossoli, sia

pure con qualche lieve dismorfia, erano identici tra loro, nel senso che la H sul fondello era stata impressa, in epoche diverse, dallo stesso punzone; che per tutti gli altri omicidi erano stati usati bossoli recanti la H impressa dallo stesso punzone, salvo che per un bossolo relativo all'omicidio Locci-Lo Bianco, per il quale era stato usato un punzone diverso; che l'arma era la stessa pistola semiautomatica Beretta cal. 22 L.R. della serie 70 che aveva sparato in tutti i precedenti omicidi.

La lunga catena di sangue si concludeva infine nel settembre 1985 quando, come si è già visto (supra pag. 4), nelle prime ore del pomeriggio di lunedì 9 settembre 1985 erano stati trovati i corpi di una coppia di giovani francesi, Nadine Mauriot e Michel Kraveichvili, che si trovavano in giro turistico in Italia, assassinati in una piazzola sita lungo via degli Scopeti in comune di S. Casciano, dove si erano accampati.

La perizia necroscopica (periti prof. Mauro Maurri, dr. Aurelio Bonelli e dr. Antonio Cafaro) svolta sulla donna, il cui cadavere era stato rinvenuto all'interno della tenda, aveva accertato che la vittima era stata raggiunta da quattro proiettili, di cui tre al cranio ed uno all'emitorace sinistro, mentre l'uomo era stato raggiunto da quattro colpi, di cui uno alla bocca, due all'arto superiore sinistro, uno al gomito destro: tutti i colpi erano stati esplosi da distanza ravvicinata, dell'ordine di poche decine di centimetri, ma non a bruciapelo, parte fuori e parte all'interno della tenda, con direzione dall'esterno verso l'interno e dal lato anteriore della tenda verso quello posteriore, mentre, con ogni probabilità l'uomo era disteso supino a terra e la donna era stesa bocconi sopra di lui. La ragazza era stata uccisa dentro

la tenda, mentre l'uomo, che era stato soltanto ferito e non gravemente, aveva cercato scampo nella fuga: era riuscito però solo ad uscire dalla tenda ed a percorrere circa 15/20 metri in direzione del bosco, poi era stato raggiunto dall'omicida che gli aveva inferto a più riprese, ma in brevissima successione di tempo, numerosi colpi di arma bianca che lo avevano fatto stramazzone al suolo, determinandone rapidamente la morte. Il suo corpo era stato poi sollevato e gettato nel sottostante ciglio cespuglioso, là dove era stato poi rinvenuto.

A giudizio dei periti nella fase successiva l'omicida aveva trascinato parzialmente il corpo della donna, completamente nudo, fuori della tenda, afferrandola per i piedi e, con l'ausilio di una sorgente di luce artificiale, aveva praticato un'ampia e decisa escissione del pube, passando poi all'asportazione della mammella sinistra, con tagli simili a quelli riscontrati sul cadavere della Pia Rontini. Infine il cadavere della donna era stato ricollocato all'interno della tenda, mentre quello dell'uomo era stato gettato nei cespugli sottostanti: i periti ritenevano che l'intero episodio potesse essersi svolto nell'arco di tempo di non più di nove minuti o in un tempo anche inferiore.

La perizia balistica affidata al perito dr. Giovanni Iadevito prendeva in esame un campione di circa 450 pistole Beretta cal. 22 LR sequestrate ai legittimi detentori nel territorio della provincia di Firenze (in pratica tutte quelle regolarmente denunciate) al fine di individuare, con la minore approssimazione possibile, attraverso l'esame, in particolare, del tipo di percussione, a quale modello, tipo e periodo di produzione potesse farsi risalire la pistola Beretta cal. 22 L.R. usata sia nell'ultimo duplice omicidio che in

quelli precedenti. La risposta del perito era che, eseguite le prove di sparo e tutti i necessari raffronti, le caratteristiche di percussione dell'arma omicida erano tali da poter escludere che essa fosse stata fabbricata oltre il 1964 e comunque non oltre il 1966: però le caratteristiche di percussione di una delle Beretta campione, modello 71 immatricolata nel settembre 1964, erano quelle che più di tutte assomigliavano alle pari caratteristiche presenti nei reperti.

L'assassinio dei giovani turisti francesi aveva un seguito sinistro nella lettera anonima che il 10 settembre 1985 perveniva alla Procura della Repubblica di Firenze, indirizzata al Sost. Proc. della Repubblica dott.ssa Silvia Della Monica. Nella busta, il cui indirizzo risultava dall'accoppiamento di lettere dell'alfabeto ritagliate da riviste, e dove la parola "Repubblica" era scritta con una "B" sola, vi era un foglio di carta ripiegato su se stesso ed incollato lungo i margini con all'interno un sacchetto di polietilene contenente un frammento di tessuto mammario. Questo, sottoposto a perizia, era risultato, per caratteristiche organiche e genetiche riscontrate, del tutto identico a quello prelevato dal cadavere della Nadine Mauriot (perizia prof. R. Cagliesi Cingolani – prof. F. Bartoloni Saint Omer e dr. F. Marini).

I rilievi del Gabinetto di Polizia Scientifica di Firenze sulla busta e sul suo contenuto evidenziavano come i caratteri a stampa ritagliati provenissero non da un quotidiano ma da periodici di tipo corrente, la cui carta aveva un grado minore di lucentezza rispetto a quelli più quotati. A sua volta anche la busta era di tipo corrente e di vasta distribuzione: per incollarla era stata usata colla tipo

UHU in aggiunta a quella esistente, mentre per incollare il francobollo e le lettere sulla busta era stata usata colla a base di destrina. Il foglio di carta piegato contenuto all'interno era stato incollato lungo i margini con colla tipo UHU. La busta recava il timbro di spedizione dell'Ufficio postale di S. Piero a Sieve e la data di lunedì 9 settembre 1985: su detti elementi venivano svolti accertamenti di polizia giudiziaria sui quali si avrà agio di tornare nel corso del presente elaborato.

All'indomani del delitto in danno dei giovani francesi, mentre le indagini, pur non trascurando altre strade, si concentravano soprattutto sulla c.d. "pista sarda", la Procura della Repubblica di Firenze affidava ad uno scelto gruppo di cattedratici dell'Università di Modena (prof. Francesco De Fazio, direttore dell'istituto di Medicina Legale e della Scuola di Specializzazione in Criminologia Clinica; prof. Salvatore Luberto, psichiatra, associato di Medicina Legale; prof. Ivan Galliani, psicologo, associato di Antropologia Criminale; prof. Giovanni Pierini, associato di Tossicologia Forense; dott. Giovanni Beduschi, anatomo patologo, ricercatore presso l'istituto di Medicina Legale) l'incarico di esperire una indagine medico-legale e criminologica in ordine alla valutazione della dinamica materiale e psicologica del duplice omicidio in oggetto ed alle caratteristiche comuni e/o differenziali che esso presentava rispetto ai precedenti delitti.

Tale perizia era il logico svolgimento di analogo incarico che nel settembre 1984, all'indomani del duplice omicidio Rontini-Stefanacci, era stato affidato dagli stessi magistrati ai professori De Fazio, Luberto e Galliani, in relazione a tutti gli omicidi commessi dal 1968 in poi con la nota Beretta cal.

22 L.R. e con le consuete modalità, al fine di individuare se e quali caratteristiche comuni potessero riscontrarsi nei delitti in esame, in relazione alla dinamica materiale e psicologica sottesa alle azioni poste in atto dall'aggressore o dagli aggressori e se, nel caso, gli aggressori potessero essere anche più di uno: illustrando ed interpretando poi modalità e significato delle azioni lesive e correlando ad esse il corrispettivo "tipo d'autore", con riferimento ad eventuali caratteristiche psicopatologiche del medesimo.

La conclusione dei periti, ribadite poi anche nel secondo elaborato, indicavano nell'artefice dei delitti un tipo criminale con alcune caratteristiche proprie dell'autore di 'lustmord': inteso come un soggetto che agiva scegliendo i luoghi e le situazioni ma non le vittime, che gli erano in genere sconosciute, sotto la spinta di un impulso sessuale abnorme nel quale confluivano cariche aggressive profonde, sessualizzate (sadismo sessuale) ed un desiderio sessuale (ad orientamento quasi sempre eterosessuale) che in genere non trovava altre vie di appagamento se non quelle dell'azione sadica e delle fantasie sadiche masturbatorie, nell'ambito delle quali spesso si esauriva la sua sessualità extradelittuosa. Affermavano i periti che nella vicenda in esame era tuttavia possibile che l'omicida conoscesse precedentemente le vittime, quantomeno quelle di sesso femminile, almeno per quel che riguardava il secondo delitto. Si trattava certamente di un soggetto di sesso maschile, che agiva da solo, con tutta probabilità destrimane, con una destrezza semi-professionale nell'uso dell'arma da taglio ed una conoscenza quanto meno dilettantistica dell'arma da fuoco. Il "modus operandi" del soggetto aveva subito, nel succedersi dei delitti, un progressivo

perfezionamento, sia per quanto atteneva all'uso dell'arma da fuoco che dello strumento tagliente, sia per la destrezza e la sicurezza nell'azione. La metodicità, sistematicità, la cautela, l'astuzia e la capacità nel non lasciare tracce di sé, denotavano una personalità sufficientemente organizzata, probabilmente capace di buona integrazione nel contesto ambientale di appartenenza.

I periti precisavano che il soggetto presentava sicure connotazioni psicopatologiche della personalità, ma ciò non significava affatto la presenza di una patologia mentale grave già diagnosticata. Infatti le turbe della sfera sessuale possono accompagnarsi a screzi nevrotici, o essere il sintomo occulto di una patologia più grave, di per sé altrimenti non macroscopicamente evidenti. Comunque, a giudizio dei periti, le modalità dell'azione deponevano più per una iposessualità che non per una ipersessualità, se non addirittura per una tipologia d'autore che raramente era in grado di avere rapporti sessuali: da ciò la conclusione che le maggiori probabilità erano per l'ipotesi che l'omicida fosse un uomo non perfettamente integrato sul piano affettivo ed emotivo con una figura femminile. Il senso comune avrebbe potuto suggerire riduttivamente trattarsi di uno scapolo, ma le connotazioni psicologiche non corrispondevano necessariamente ad una condizione di stato civile, potendo rispecchiare invece situazioni di convivenza e di rapporti con figure femminili le più diverse.

La perizia medico-legale e criminologica, espletata con notevolissimo impegno e alto livello professionale dai periti, rappresentava comunque nulla di più di un doveroso e serio tentativo di dare un indirizzo più concreto al corso delle indagini, a quel momento accentrate sulla c.d. "pista sarda"

che prendeva le mosse dallo specifico ambiente in cui si riteneva fosse maturato il duplice omicidio Locci-Lo Bianco del 1968, visto come il primo della serie di quelli commessi dal maniaco. La Corte deve peraltro sottolineare con molta chiarezza sino da ora che la ricerca e l'individuazione di un ipotetico "tipo di autore" dei delitti in esame, tipo di autore di cui tanto si è parlato nel corso del processo, non possono avere valenza alcuna sul piano probatorio, nel senso che non possono assolutamente servire a creare elementi indizianti a carico di un soggetto, indagato o imputato che sia, le cui caratteristiche psicologiche e psichiatriche possano risultare corrispondenti o compatibili con l'ipotetico modello. Nondimeno l'indagine peritale svolta non può dirsi oggi storicamente superata nei limiti in cui essa dimostri la sua valenza a fornire utili indicazioni o chiavi di lettura per meglio capire le dinamiche di comportamento del soggetto autore dei delitti, una volta che costui sia stato individuato sulla base di elementi desunti aliunde.

Storicamente, invece, la sentenza istruttoria 13 dicembre 1989 del G.I. dr. Mario Rotella, che proscioglieva tutti gli imputati di omicidio della pista sarda, poneva indubbiamente un punto fermo, anche se non con le caratteristiche formali della definitività, a lunghissimi e tormentati anni di indagini sui delitti del c.d. "mostro". Nel tirare le conclusioni sul Salvatore Vinci e sugli altri imputati, il G.I. affermava che non si era in presenza di indizi che potessero evolvere in una prova, e la prova, in processi aventi per oggetto eventi materiali di tale portata, non poteva essere che "reale", nel senso tecnico: "di cose". Amaro corollario di ciò, secondo il decidente, era la constatazione che l'assassino (o gli assassini) era stato sufficientemente abile da non lasciare

tracce utili per la sua sicura individuazione. L'istruttoria formale, con le centinaia e centinaia di perquisizioni effettuate, null'altro era riuscita ad ottenere se non elementi materiali e documentali di significato non univoco, mentre poi il mancato ritrovamento dell'arma da fuoco nel possesso di taluno dei coimputati non aveva consentito di acquisire prova positiva sul punto per nessuno dei duplici omicidi della serie.

Proprio l'anno 1989 segnava però una svolta importante nelle vicende oggetto del presente processo, svolta che è stata dettagliatamente descritta dal teste dott. Ruggero Perugini, chiamato a dirigere la c.d. "S.A.M." (Squadra Anti Mostro), creata già nel 1984, all'indomani dell'omicidio Rontini-Stefanacci, nell'ambito della Questura di Firenze per ovviare alle non poche disfunzioni, carenze ed errori anche gravi, che si erano verificati nel corso di anni ed anni di indagini. In rapida sintesi (vedi teste Perugini ud. 23.5.1994, fascicoli 24 e 25 dei verbali deregistrati) nel 1989 gli inquirenti constatano che l'attività dell'autore dei duplici omicidi, che aveva avuto uno spaventoso crescendo dal 1981 al 1985, con due omicidi ogni anno, quattro addirittura nel 1981, si era improvvisamente arrestata al settembre 1985, quando era stato consumato il duplice omicidio in danno dei campeggiatori francesi nella piazzola degli Scopeti: da ciò l'ipotesi che egli fosse morto o impossibilitato a commettere nuovi crimini perché malato, detenuto in carcere o ristretto in manicomio, ovvero perché la polizia gli era giunta vicino. Tali ipotesi erano peraltro temperate dalla constatazione oggettiva che varchi temporali apparentemente inspiegabili tra i vari delitti, dal 1968 al 1974 e dal 1974 al 1981, si erano già verificati, ma poi gli omicidi avevano ripreso a

verificarsi quasi con intensità crescente.

In quest'ottica comunque gli inquirenti nel 1989 avevano selezionato 82 nominativi di persone che dopo l'omicidio dei francesi avevano avuto a che fare in qualche modo con la P.G. in relazione a tali fatti e potevano dunque ragionevolmente ritenere di essere sospettati e controllati, interrompendo dunque l'attività omicidaria: tra i nominativi c'era anche quello dell'odierno imputato, il quale, il 19 settembre 1985 aveva subito una perquisizione, peraltro con esito negativo, nella sua abitazione di Mercatale piazza del Popolo 7 da parte dei Carabinieri di S. Casciano, a seguito di una lettera anonima spedita da Firenze che lo indicava come persona pericolosa, con precedenti penali a carico, tra cui un omicidio, chiedendo che si indagasse su di lui.

Sempre nell'ottica di indagine sopra accennata era stato eseguito un ulteriore accertamento disposto dalla Procura della Repubblica di Firenze sui nominativi di coloro, di età compresa tra i 30 e i 60 anni, che, essendo stati arrestati per qualsiasi motivo dopo l'omicidio di Scopeti, fossero ancora detenuti. Attraverso il computer dell'Ufficio Elaborazione Dati del Ministero di Grazia e Giustizia erano stati perciò selezionati 60 nominativi, ridotti poi a 26, perché si era ulteriormente ristretto il campo individuando solo coloro che, con riferimento temporale ad una settimana prima e ad una dopo i delitti, avessero avuto disponibilità di libertà personale, capacità di muoversi etc. in modo da avere la possibilità materiale di commetterli. Tra tali 26 nominativi figurava ancora il Pacciani Pietro, mentre non c'era nessuno degli altri 82 nominativi selezionati in precedenza, a parte ovviamente lo stesso Pacciani.

Pacciani aveva però dei dati potenzialmente escludenti,

perché nel 1978 aveva avuto un infarto miocardico, perché era sposato con prole ed inoltre, alla data dell'ultimo duplice omicidio, aveva ormai 60 anni, il che pareva incompatibile con la dinamica di quel delitto che sembrava aver richiesto una notevole "forma" fisica da parte dell'autore.

L'iniziale valutazione di improbabilità era stata però superata via via che i normali accertamenti di polizia giudiziaria sul prevenuto avevano posto in luce aspetti della sua storia passata e recente che apparivano a dir poco singolari, se non addirittura inquietanti: intanto alla data in cui venivano compiuti gli accertamenti di P.G. sopra detti il Pacciani era ristretto in carcere dal 30 maggio 1987, perché condannato dal Tribunale di Firenze, con sentenza definitiva, ad anni otto di reclusione per maltrattamenti in danno della moglie Mani Angiolina e delle figlie minori Rosanna e Graziella, in danno delle quali aveva commesso anche il delitto di violenza carnale continuata, costringendole, con la minaccia di percosse, a soggiacere alle sue insane voglie in un lungo torno di tempo collocabile tra il 1976 e il 1987.

Scavando ancora nel passato del Pacciani era poi emerso che il prevenuto era stato protagonista nel 1951, quando aveva 26 anni, di un truce episodio di sangue: la mattina dell'11 aprile di quell'anno aveva infatti ucciso con particolare efferatezza uno straccivendolo di Vicchio di Mugello, tale Bonini Severino, che aveva sorpreso mentre era in procinto di congiungersi carnalmente con la sua fidanzata di allora, Bugli Miranda. Il Pacciani, che quella mattina si era recato in località Tassinai, frazione di Villore, ad attendere la Bugli che doveva portare le pecore al pascolo, aveva scorto la ragazza arrivare in compagnia

del Bonini che le teneva una mano sulla spalla. Nascosto tra i cespugli aveva visto i due sedersi a terra ed il Bonini proporre alla ragazza di stare con lui dietro compenso di duemila lire: a quel punto, secondo il racconto del Pacciani, la Bugli si era sdraiata a terra supina con le gambe aperte, tirando fuori la mammella sinistra. Egli allora, accecato dall'ira, era uscito dai cespugli avventandosi sull'uomo, che a suo dire si era già congiunto carnalmente con la ragazza, e, incitato da costei, lo aveva colpito ripetutamente al petto e al viso con un coltello che aveva con sé, finendolo poi con due o tre colpi di coltello al petto. Si era poi rivolto contro la Bugli, minacciando di uccidere anche lei, poi si era rabbonito, si era fatto promettere dalla donna che lo avrebbe sposato e si era anche congiunto carnalmente con lei.

Il vaglio processuale, consacrato nelle sentenze 5.1.1952 della Corte di Assise di I grado e 18.12.1952 della Corte di Assise di Appello di Firenze, aveva evidenziato però alcuni dati oggettivi in dissonanza con la versione data dal Pacciani: in primo luogo il Bonini, al momento in cui era stato aggredito dal prevenuto, non aveva ancora consumato né stava consumando alcun rapporto carnale con la Bugli, tanto che aveva ancora i pantaloni abbottonati, il membro regolarmente disposto sotto le mutande che erano anch'esse chiuse e nessuna traccia di sperma vi era nell'area genitale; in secondo luogo il Bonini non era stato semplicemente attinto da una grandinata di coltellate, ma aveva anche il cranio letteralmente sfracellato da una serie di colpi inferti forse con una pietra, o, con maggiori probabilità, con un bastone o randello, che gli avevano provocato tra l'altro la lacerazione delle meningi, lo spappolamento della sostanza nervosa, lo scollamento parziale del bulbo oculare sinistro.

Altro elemento significativo era dato dal fatto che il Pacciani dopo l'omicidio, tornato a notte sul luogo del delitto per nascondere il corpo della vittima, si era impossessato del portafoglio di questa che conteneva svariate migliaia di lire; aveva poi trasportato a spalla il cadavere dell'ucciso per circa 200 metri e lo aveva nascosto in un cespuglio, dopo averlo trascinato per gli ultimi metri con una corda legata intorno al collo.

I dati raccolti dagli inquirenti della S.A.M. sul Pacciani consigliavano, a questo punto, ulteriori approfondimenti investigativi che evidenziavano come costui fosse individuo dotato di complessione fisica e forza eccezionali, nonché di carattere irascibile e violento, tanto che era generalmente temuto da tutti, mentre poi moglie e figlie erano tenute in totale soggezione e quasi segregate, sì che il tessuto familiare gli lasciava la più totale libertà di movimenti. Egli inoltre aveva avuto a che fare con armi ed all'epoca del delitto del 1951 era stato condannato per detenzione illegittima di due pistole, una delle quali, un revolver, non era stata mai trovata. Poco dopo l'arresto, il 2 giugno 1987, per i reati in danno dei familiari, era stata fatta una perquisizione nella sua abitazione da parte dei C.C. di S. Casciano alla ricerca di armi: era stata peraltro rinvenuta, a bordo della sua auto Fiesta tg. FI D26185 solo una pistola scaccia cani, marca Mari 320, priva del prescritto tappo rosso, in relazione alla quale il Pacciani era stato poi assolto con sentenza 15.3.1988 del Tribunale di Firenze perché l'arma non era efficiente. Risultava anche che il Pacciani avesse avuto un vecchio fucile ad avancarica che aveva peraltro ceduto regolarmente ad un parente, mentre poi alcuni testimoni riferivano di un fucile da caccia a retrocarica con cui il

prevenuto sparava ai fagiani, fucile peraltro non rinvenuto in sede di perquisizione.

Altro elemento che portava ad accentuare l'interesse degli investigatori sul Pacciani era il fatto che il prevenuto non solo era nato in Mugello (precisamente a Vicchio il 7.1.1925), ma aveva risieduto in varie località del territorio mugellano fino al 22 dicembre 1970, data in cui era emigrato per Rufina località Casini, andando a lavorare per un certo Lotti, il quale aveva anche un podere in località Cintoia: tutto ciò era di un qualche interesse poiché due dei duplici omicidi, quello del 1974 e quello del 1984, erano stati commessi per l'appunto in Mugello, a Borgo S. Lorenzo ed a Vicchio, in località non lontane da quelle dove il Pacciani aveva di volta in volta abitato. Gli inquirenti avevano infatti notato che nell'agire dell'omicida vi era un elemento di territorialità, nel senso che non solo i delitti erano stati commessi tutti nell'ambito territoriale della provincia di Firenze, ma che, anche, il colpevole mostrava in quel territorio di sentirsi a suo agio, per averci forse vissuto o lavorato, così da avere comunque anche una valida giustificazione per spiegare le sue mosse in caso di occasionale controllo di P.G.

Il 6 giugno 1990 viene notificata al Pacciani una informazione di garanzia in relazione al porto ed alla detenzione illegali di armi comuni da sparo e, a partire dall'11 giugno 1990, iniziano pertanto le perquisizioni a carico di costui, sia all'interno della cella ove si trovava detenuto, sia in Mercatale Val di Pesa, ove risiedeva, nelle abitazioni di sua proprietà site in via Sonnino 28/30 e piazza del Popolo 7: nella cella vengono sequestrati in fotocopia lettere varie, ritagli di giornali, agenda contenente disegni

fatti dal Pacciani, raffiguranti animali e soggetti diversi.

Nelle abitazioni vengono invece sequestrati arnesi da caccia come strozzino, cartuccera, borsa porta cartucce, lettera datata 3.6.1990 del Pacciani alla moglie in cui questi parlava di cartucce da caccia che aveva rinvenuto per caso in campagna, avendole perse i cacciatori e poi ancora, tra l'altro, una foto giovanile dell'imputato che portava a tracolla una "Machine-Pistole", ritagli di giornali raffiguranti un seno di donna ed una donna nuda, una cartina autostradale Agip con tratti di penna blu indicanti le località di Signa e S. Casciano Val di Pesa, un binocolo bianco in buona efficienza rinvenuto sull'auto. Tra i vari documenti sequestrati erano state trovate anche una lettera recante il timbro postale di Calenzano, datato 12.3.1979, a firma di tale Faggi Giovanni, via del Lago 11A Calenzano, Firenze, rappresentante di maioliche, che risultava essere amico del Pacciani, nonché una cartolina illustrata indirizzata a quest'ultimo dallo stesso Faggi. Ancora veniva rinvenuto un appunto riguardante la distanza chilometrica tra Mercatale e Vicchio, ottenuta per sottrazione di due cifre (8682-8548), ed un foglietto riguardante ricette di magia nera (vedi quest'ultimo in C.R. n. 55747, gli altri in C.R. n. 55104).

L'attività investigativa proseguiva approfondendo non solo lati della personalità del Pacciani che apparivano apparentemente in contrasto con la sua figura di semplice bracciante agricolo dedito ai lavori della terra, ma anche il giro delle sue amicizie e frequentazioni, popolato da personaggi non sempre limpidi se non talvolta addirittura equivoci. I risultati erano tali da indurre gli inquirenti, nell'ottobre 1991, a notificare al Pacciani una seconda informazione di garanzia, stavolta in relazione ai delitti

commessi dal c.d. “mostro”. In sintonia logica con tali premesse, e nel timore che il Pacciani, il quale doveva essere scarcerato per fine pena il 6 dicembre 1991, potesse disfarsi di cose compromettenti, il 3.12.1991 veniva disposta ed eseguita nuova perquisizione domiciliare negli alloggi di piazza del Popolo e di via Sonnino, nonché sulla Ford Fiesta di proprietà dell'imputato. In particolare nel portabagagli dell'auto venne rinvenuto un numero della rivista “Oggi”, pubblicata il primo agosto 1968, aperta ad un articolo intitolato “Le inquietudini dei fidanzati”; dentro l'abitacolo vi era poi un piccolo block notes giallo, con stampigliato in copertina la figurina di una bimba e la dicitura “Holly Hobbie”, nell'ultima pagina del quale vi era poi annotata la distanza chilometrica (Km 132) di andata e ritorno tra Vicchio di Mugello e Mercatale, misurata anch'essa per sottrazione dei dati rilevati evidentemente dal contachilometri di un'auto (2220-2088).

Sempre all'interno della medesima auto era stata poi sequestrata una torcia elettrica cromata marca Superpila ed un panno bianco cosperso di macchie varie, mentre nel magazzino vicino alla legnaia di via Sonnino era stato rinvenuto e sequestrato un secondo binocolo nero marca “Optimatic”, perfettamente funzionante.

Nel cassettono del comò della camera da letto di piazza del Popolo 7 era stato poi sequestrato un cartoncino con dorso nero ed interno bianco sul quale vi era disegnato a biro blu il percorso “Gabbiano Cantine – Ferrone – Strada – La Mantellina – Ugolino – Grassina – Ponte a Niccheri – Ospedale Annunziata – Antella”; sempre nel cassettono della camera da letto era stato poi rinvenuto il portafogli del Pacciani al cui interno vi erano, tra l'altro, un foglietto con

l'indirizzo e il numero di telefono del Faggi Giovanni ed un assegno pubblicitario emesso dalla Euronova con stampata la data di emissione del 1 ottobre 1985, sul cui retro lo stesso Pacciani aveva annotato con biro blu la dicitura "coppia FI F73759".

Il 6 dicembre successivo, mentre il Pacciani stava per essere scarcerato e aveva lasciato la cella vuota di ogni suo effetto, era stato controllato e perquisito dal dott. Perugini e da personale del R.O.S. e gli era stato sequestrato numeroso materiale cartaceo, per la maggior parte costituito da ritagli di giornali relativi alle indagini sul conto del mostro, lettere e memoriali scritti dal Pacciani stesso (tra cui una lettera scritta all'allora Presidente della Repubblica Cossiga); un libro di tale H. A. Maxwell Whyte intitolato "Dominio sui demoni", un album intitolato "I miei disegni Pacciani Pietro", contenente i più svariati soggetti, anche erotici, uomini e donne, animali, armi etc; la foto ritagliata da una rivista di una donna in vestito rosso alla quale erano stati evidenziati con la biro blu i seni e la vagina; un ritaglio del giornale La Nazione del 8.9.1991 contenente un articolo sottolineato a biro rossa "Il lituano che mangiò la moglie in cucina"; altro ritaglio dello stesso giornale in data 7.11.1991 contenente un articolo intitolato "La famiglia come inferno"; un cartoncino recante da un lato incollate due immagini sacre e sull'altro varie annotazioni, tra cui anche alcune relative alla data del duplice omicidio dei francesi e a tali Fantoni e Giani, sui quali si dirà infra.

L'intensificarsi delle indagini sul Pacciani sfocia infine nella maxi-perquisizione effettuata dal 27 aprile all'otto maggio 1992 nelle abitazioni del prevenuto in Mercatale e nelle relative pertinenze, tra cui l'orto esistente nella corte

interna della casa di via Sonnino 28/30 che viene completamente sterrato, mentre tutto il complesso degli edifici e del terreno viene controllato con apparecchiature speciali alla ricerca di oggetti metallici ed eventuali nascondigli. I risultati non sembrano evidenziare nulla di particolare fino a quando, nel tardo pomeriggio del giorno 29 aprile, verso le 17,45, all'interno del foro di un paletto di cemento da vigna che il Pacciani aveva usato assieme ad altri a mo' di cordonatura di un vialetto che passava per il centro dell'orto, viene ritrovata, infilata nella terra compatta che colmava il foro, una cartuccia cal. 22 L.R. Sottoposta ad esame da parte del Gabinetto di Polizia Scientifica questo, con relazione del 2 maggio 1992 a firma del suo dirigente dr. Donato evidenziava che:

1. il reperto esaminato consisteva in una cartuccia cal. 22 LR a piombo nudo, marca Winchester, tipo Standard, serie H;
2. la lettera H impressa dal punzone sul fondello del bossolo pur non trovando esatta corrispondenza con quelle riprodotte nei rilievi fotografici della perizia Iadevito, poteva, comunque considerarsi compatibile con le stesse;
3. il fondello del bossolo della cartuccia era interessato da una netta e definita "impronta di spallamento", utile per eventuali successivi confronti balistici;
4. la presenza di detta impronta provava che il reperto era stato caricato in un'arma;
5. le impronte di spallamento sono tipiche per ogni arma e possono essere confrontate sia tra cartucce non sparate sia tra cartucce sparate, sicché poteva essere utile eseguire un raffronto tra il reperto in esame e i vari

bossoli repertati sui luoghi degli omicidi.

Il 25 maggio 1992, accompagnata da un biglietto anonimo, giungeva per posta, alla Stazione Carabinieri di S. Casciano una piccola asta metallica avvolta in due strisce di tessuto di cotone con motivi floreali verdi. Sottoposta ad accertamenti da parte della Polizia Scientifica presso i laboratori della fabbrica di armi Beretta di Gardone Val Trompia, risultava essere una parte di arma semiautomatica di fabbricazione Beretta e precisamente un'asta portamolla (o guidamolla) di recupero, montata su pistole semiautomatiche: in particolare su due modelli di pistola cal. 7,65, su alcuni modelli della pistola semiautomatica Beretta cal. 22 L.R. e, fra questi, sul modello 74 della serie 70.

Il 2 giugno 1992 dalle ore 5 alle ore 13 viene nuovamente eseguita perquisizione nei luoghi di pertinenza del Pacciani. Tra le altre cose in via Sonnino 30, su un ripiano del mobile libreria del salotto, viene sequestrato un portasapone di plastica recante la stampigliatura "DEIS", contenente anellini e collanine, e, sempre nello stesso mobile, un blocco da disegno con copertina rossa e la dicitura "SKIZZEN BRUNNEN", con annotazioni all'interno di mano dello stesso Pacciani, datate 10 luglio 1980 e 13 luglio 1981. Vengono inoltre rinvenuti e sequestrati un dizionario tascabile italiano-tedesco e cartoline illustrate della Germania con scritte in tedesco. Il 13 giugno 1992 viene eseguita una perquisizione in piazza del Popolo 7 e, nella stanza adibita a salotto, vengono rinvenuti e sequestrati matite, pastelli da disegno, penne biro, una taglierina di marca tedesca, una serie di 10 foto a colori della città di Amsterdam, un foglio staccato dal blocco da disegno Skizzen Brunnen, con due annotazioni di pugno del Pacciani in data

15.7.80 e 13.7.1981.

La presenza di oggetti di provenienza tedesca, in particolare il blocco e il materiale da disegno, in possesso del Pacciani aumentava i sospetti a carico del prevenuto: si notava poi che sul foglio del blocco contenente le annotazioni del Pacciani vi erano delle tracce di scritture latenti, lasciate da chi aveva vergato una qualche scrittura sul foglio o sui fogli sovrastanti, mentre sul cartoncino posto sul retro figurava scritta a matita una doppia cifra "424/4,60" che sembrava riferirsi a dati, come il prezzo, o altro, apposti da chi aveva venduto il blocco. Poiché era risultato dalle indagini svolte che il Meyer Horst aveva frequentato una scuola di disegno e grafica ad Osnabrück e che, come era emerso dalle dichiarazioni dei congiunti, sentiti per rogatoria internazionale, in particolare da quelle della sorella Heidemarie, la giovane vittima era solita usare blocchi da disegno uguali a quello in sequestro, da lui acquistati nel negozio Prelle Shop di Osnabrück, veniva affidato al Gabinetto di Polizia Scientifica l'incarico di eseguire analisi grafiche comparative con le scritture dei due ragazzi uccisi e con quelle del personale del negozio Prelle.

Il 4 luglio 1992 il dirigente del Gabinetto dr. Donato depositava la relazione tecnica dalla quale emergeva che, mentre per i caratteri grafici evidenziati sul foglio da disegno, pur riscontrandosi analogie di tracciato e similitudini morfologiche, non poteva essere emesso un vero e proprio giudizio di attribuibilità al Meyer dei caratteri impressi per decalco su detto foglio, diversamente, per ciò che atteneva ai caratteri numerici impressi sul retro del blocco, si era riscontrata un'identità grafica degli elementi di scrittura che rapportavano dette cifre all'autografismo di due

commesse del negozio Prella Shop, precisamente la cifra 424 a Klenner Lohmann Mariane e la cifra 4,60 a Etgeton Stellmacher Annegret Magda. Il dato è importante per quanto poi si vedrà infra in ordine agli ulteriori accertamenti disposti sul blocco.

In questa sede importa ancora notare che nel corso delle perquisizioni (l'ultima delle quali avvenuta in data 30 aprile 1993) venivano ulteriormente sequestrati l'auto Ford Fiesta ed il motorino Cimatti Minarelli del Pacciani, nonché numerosi occhiali da vista e da sole rinvenuti nella casa di via Sonnino 30.

Nel corso delle indagini preliminari venivano sentiti numerosi testimoni ed interrogato a varie riprese l'imputato (6 luglio e 27 novembre 1990, 31 ottobre 1991, 15 luglio 1992, 29 gennaio e 22 febbraio 1993), al quale in data 16.1.1993 veniva notificato dal GIP, su richiesta del PM, ordine di custodia cautelare per i delitti di omicidio volontario continuato ed aggravato, vilipendio di cadavere continuato, porto e detenzione illegale di arma da sparo e arma da punta e taglio. Col rito dell'incidente probatorio venivano anche esperite perizie balistiche, merceologiche, medico legali, chimiche, grafotecniche e grafoscopiche sui reperti acquisiti nel corso delle lunghe indagini: sui risultati di dette perizie, per la massima parte collegiali, si avrà agio di tornare più oltre.

In esito all'udienza preliminare, ed in accoglimento delle conformi richieste del PM, il G.I.P. con decreto in data 15 gennaio 1994 disponeva il rinvio a giudizio di Pacciani Pietro davanti a questa Corte di Assise per rispondere dei reati in epigrafe trascritti.

Nel pubblico dibattimento, svoltosi nell'arco di 31 udienze, dall'aprile all'ottobre 1994, venivano sentiti numerosi testi ammessi a richiesta delle parti, acquisita varia documentazione ed effettuata un'ispezione dei luoghi. L'imputato, sempre presente alle pubbliche udienze, rifiutava di sottoporsi all'esame richiesto dal P.M. ma rendeva a più riprese, autorizzato dal Presidente, dichiarazioni spontanee a sensi dell'art. 494 CPP.

All'udienza del 29 ottobre 1994 la Corte, esaurita la discussione, si ritirava in camera di consiglio per deliberare.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il vastissimo materiale processuale raccolto nel corso di un dibattito in cui ognuna delle parti ha goduto di amplissimi margini di manovra, tanto da sconfinare, talvolta anche non di poco, al di là dei limiti attinenti agli stretti temi probatori, è indubbiamente la miglior conferma che nella sede dibattimentale lo sforzo di ricerca della verità, che, come la Corte Costituzionale ha anche di recente ribadito, deve rappresentare il fine ultimo del processo penale, è stato massimo da parte di tutti, giudici, pubblico ministero e difensori.

Fatta questa doverosa premessa e dato altresì atto dell'assoluta lealtà processuale dei rappresentanti delle parti, sia private che pubblica, al di là di occasionali ed inevitabili asprezze dialettiche, occorre altresì premettere un dato di carattere puramente lessicale: ogni volta che nel presente elaborato si è usato o si userà il termine "mostro" per indicare l'autore degli efferati delitti, lo si è fatto e lo si farà unicamente per designare in modo pratico ed immediato, scevro assolutamente da qualsivoglia valutazione di ordine morale, tanto meno spregiativa, quel soggetto, al quale i media e la fantasia popolare hanno nel tempo attribuito tale denominazione, ovviamente con ben diversa e severa intenzionalità.

Ma il processo ha anche fornito la riprova, ove mai ne fosse esistita la necessità, del tramonto della c.d. "pista sarda", intesa come collocazione degli omicidi seriali in una oscura e contraddittoria faida tra soggetti e clan rivali, su uno sfondo di perversioni e deviazioni sessuali per molti versi quasi da antologia. Del resto la ricordata sentenza

istruttoria del G.I. dott. Rotella con la acuta, puntigliosa ed assolutamente approfondita disamina di fatti, soggetti e circostanze relativi alle vicende del Mele Stefano, del Vinci Francesco, del Vinci Salvatore e degli altri imputati dell'epoca, aveva dimostrato con argomentazioni assolutamente ineccepibili la sostanziale improduttività della strada fino ad allora battuta e la contraddittorietà e l'evanescenza degli elementi probatori via via acquisiti nei confronti di questo o di quel soggetto.

Registrare il sostanziale fallimento della pista sarda non vuol dire peraltro consegnare definitivamente agli archivi, secondo la ricostruzione che ne fa la sentenza Corte Assise Firenze 25.3.1970, passata in giudicato (con una lieve riduzione di pena in appello), la penale responsabilità del Mele Stefano in ordine all'assassinio della moglie Barbara Locci e dell'amante di costei Antonio Lo Bianco. Sotto tale profilo, al contrario, il processo ha dimostrato, al di là di ogni possibile dubbio, che i fatti non si sono svolti come la sentenza li aveva descritti ed in particolare, come si vedrà infra, il Mele non avrebbe potuto commettere l'omicidio nel modo da lui confessato, anche se all'epoca tale versione era stata accettata e presa per buona, perché collegata ad un movente formalmente attendibile e supportata da una serie di circostanze indiziarie apparentemente del tutto tranquillanti. Si può dire fin d'ora che, con tutta probabilità, quella notte non era il Mele, o, comunque, non era lui soltanto, ad aggirarsi per le stradine solitarie accanto al cimitero nella campagna di Signa dove Barbara Locci e Antonio Lo Bianco stavano andando incontro al loro tragico destino.

Rimandando ad un momento successivo una più approfondita trattazione in merito, ritiene la Corte che

occorra soffermarsi sull'imputato Pietro Pacciani, la cui figura, come si è visto, ha acquistato rilievo e consistenza man mano che le indagini andavano progredendo in razionalità, serietà e precisione. Quello della conduzione delle indagini è un capitolo dolente che tuttavia non può essere taciuto, non solo perché nel corso del processo è emerso in tutta la sua cruda evidenza, ma anche perché ha pesantemente condizionato e ritardato la ricerca della verità e la individuazione dei colpevoli. Lo scarsissimo coordinamento tra gli inquirenti, quando non anche l'agire slegato o, peggio, dissociato ed in contrasto tra loro, l'assoluta mancanza di un programma di intervento sui luoghi dei delitti, con la inevitabile invasione degli stessi da parte di sempre più numerose schiere di intrusi (sfaccendati, curiosi, cercatori di souvenirs etc.) e la conseguente dispersione di eventuali prove, per non dire poi anche dei gravi errori, non solo di valutazione, commessi, trovano nella incredibile confusione presente sul luogo dove da poco erano stati rinvenuti uccisi i due ragazzi tedeschi, il punto della loro massima espressione ma, fortunatamente, anche quello di una non più eludibile e radicale inversione di rotta.

Troppo facile ed anche ingiusto sarebbe, naturalmente, gettare oggi la croce addosso a chi allora, certo con impegno, dedizione e fatica degni di miglior sorte, ebbe a dedicarsi con varietà di ruoli alle indagini sui delitti del c.d. "mostro", mentre è poi doveroso ricordare che la lunga catena di omicidi ebbe la ventura di iscriversi in un periodo in cui gran parte delle forze erano in campo per difendere la vita civile e democratica del paese gravemente minacciata dalla folle aggressione terroristica, che proprio in Toscana

aveva trovato terreno fertile e, purtroppo, occasioni di azioni sanguinose, culminate nell'efferato assassinio, il 10 febbraio 1986, dell'ex sindaco di Firenze Lando Conti da parte di un nucleo armato dell'organizzazione criminale denominata Brigate Rosse.

Ma, detto questo, per doverosa puntualizzazione della verità storica, non può tuttavia sottacersi che l'improvvisazione e spesso l'insufficienza di parte delle indagini, almeno fino all'assassinio dei due ragazzi tedeschi, hanno generato dal loro interno una ulteriore indiretta conseguenza che poi non poco ha pesato e condizionato il corso delle indagini stesse: ed invero l'efferatezza, la reiterazione dei delitti, l'apparente mancanza di qualunque traccia lasciata dal o dai colpevoli, il terribile crescendo degli omicidi in spregio alla rete di controlli messa in opera da polizia e carabinieri, aveva contribuito non poco ad alimentare nella fantasia popolare il mito del "mostro" quale individuo freddo, impredicabile, crudelmente ma raffinatamente sadico, di estrazione sociale borghese, comunque superiore alla media, in possesso di cognizioni anatomo-chirurgiche che gli consentivano di praticare quasi al buio escissioni ed ablazioni di rara perfezione. Nasce così la leggenda del medico o del chirurgo folle il quale sfoga in quel modo sulle coppie di giovani amanti le proprie inconfessate aberrazioni sessuali: e l'argomento è tale che su di esso si gettano a corpo morto non solo giornali, radio e televisioni, ma anche scrittori più o meno improvvisati, individui in cerca di notorietà, investigatori dilettanti, soggetti privi di scrupoli che spesso si prendono gioco anche dei parenti delle vittime.

Il risultato è soltanto quello, inevitabile, di accrescere la

confusione sul caso, alimentare sospetti insensati, accrescere il dolore dei congiunti delle vittime, mentre la folle catena dei delitti continua a ripetersi puntualmente ed ossessivamente. Il grave è, però, che tale particolare clima ebbe a pesare in un certo qual modo anche sugli inquirenti e su coloro che ebbero ad ausiliarli. È probabile che il tentativo di assegnare qualità, capacità e cultura superiori ad un omicida che appariva tanto feroce quanto puntuale ed inafferrabile, capace di sfidare in ogni momento a piacer suo gli inquirenti, sparendo poi senza lasciare apparentemente alcuna traccia, nasceva forse non solo dall'intimo senso di frustrazione, ma anche dall'inconscio desiderio di giustificare a se stessi ed agli altri l'assoluta inconcludenza delle indagini e le cocenti delusioni dei risultati delle stesse. Sotto tale profilo, più che il "tipo di autore" di cui parla la perizia criminologica commissionata al collegio dei periti di Modena, è emblematica la perizia medico-legale esperita all'indomani del duplice omicidio Foggi-De Nuccio del 6 giugno 1981, in occasione del quale l'omicida aveva praticato per la prima volta l'escissione del pube alla ragazza, là ove si parlava (vedi supra pag. 9) dell'autore come persona di abilità assolutamente eccezionale per quanto riguardava l'uso del tagliente e per la maestria con cui aveva agito per mettere a nudo la regione pubica della vittima ed attuarvi le riscontrate mutilazioni. Il netto ridimensionamento concettuale operato poi in dibattimento (vedi in particolare deposizione prof. Maurri ud. 27.4.94, fasc. 11 verbali deregistrati, pag. 76 e segg.), anche alla luce delle successive cruenti mutilazioni, nulla toglie però all'evidente travisamento dei fatti che un'atmosfera carica di suggestioni aveva all'epoca provocato, anche in persone di

riconosciuto valore scientifico: tanto più che l'asserita abilità assolutamente eccezionale dell'autore nell'uso del tagliente veniva indicata e sottolineata con espressa insistenza (vedi pag. 123 perizia necroscopica) come un particolare "forse di decisiva importanza". Si spiega allora come orrendi sbrani, che nulla hanno a che fare con supposte tecniche o conoscenze anatomo chirurgiche, siano stati scambiati per esercitazioni o virtuosismi quasi da sala operatoria. Ma che si trattasse invece di operazioni di bassa macelleria lo hanno confermato in dibattimento non solo le più meditate deposizioni dei periti medico-legali, ma anche, durante l'audizione degli stessi, la visione diretta delle foto delle povere vittime operata dalla Corte: basti considerare che proprio sul cadavere della De Nuccio si vede chiaramente in alto a sinistra (ad ore 10), sul bordo dell'escissione pubica, il segno netto della infissione della lama, che diverge nettamente dall'andamento dell'escissione stessa, mentre poi in basso, all'attaccatura della coscia sinistra, vi è addirittura il segno di un brandello di carne strappato. Ancor più devastanti sono poi le mutilazioni successive, laddove la sventurata Cambi Susanna presentava lo scopercchiamento delle anse intestinali e la perforazione di una di queste (vedi foto nn. 30, 31, 32 album fotografico polizia scientifica), mentre un grosso frammento di grasso sottocutaneo era rimasto all'interno della gonna (foto n. 35). I periti sottolineavano poi che alla regolarità dell'uso della lama nella parte alta del pube, quella ove era più agevole tagliare, aveva corrisposto invece un uso meno regolare, meno sicuro e preciso della stessa nella parte bassa, dove, per la conformazione stessa dei tessuti da asportare, occorreva invece perizia e precisione (vedi perizia

necroscopica pag. 141 e segg.). La visione diretta delle foto è poi più eloquente di ogni considerazione: si veda, tra le altre, la foto n. 42, che mostra gli esiti dell'amputazione pubica, visti dalla parte posteriore, ed evidenzia un cruento squarcio, un vero e proprio sbrano, che taglia quasi in due l'attaccatura della coscia destra all'altezza della natica. Considerazioni analoghe possono farsi per la povera Pia Rontini sul corpo della quale l'asportazione del pube era stata eseguita in modo irregolare e discontinuo, con scoprimiento, nella parte superiore, della cavità addominale, mentre sulla faccia interna della coscia destra le irregolarità della superficie cruentata si presentavano ancora maggiori, talché il piano muscolare risultava scoperto per tutta l'estensione, con scoprimiento dei legamenti e discontinuazione parziale, ma non di uniforme profondità, dei muscoli superficiali nella loggia degli adduttori (vedi perizia necroscopica pag. 29 e segg. e album fotografico). Valutazioni non dissimili possono farsi per la sventurata Nadine Mauriot, con l'avvertenza che, se in questo caso la cruentazione era avvenuta in maniera apparentemente più uniforme, i margini dell'escissione evidenziavano anche in questo caso, come anche nei precedenti, varie incisure collocate lungo la sua circonferenza, denunziando quindi varie riprese del taglio, talora anche rozze, come in corrispondenza della parte inferiore della coscia destra dove era rimasto sporgente verso il centro dell'escissione un brandello di tessuto cutaneo.

La conclusione che da tutto ciò può trarsene non può che essere univoca: l'autore delle mutilazioni aveva solo una buona pratica nell'uso del coltello o di analogo strumento tagliente, ed una conoscenza approssimativa dell'anatomia

del corpo umano, sul quale egli aveva operato in maniera approssimativa e cruenta, senza regolarità e uniformità da caso a caso, ma denunciando le difficoltà operative che di volta in volta si doveva essere trovato ad affrontare, il che corrisponde poi a quanto più meditatamente hanno affermato in dibattito i periti medico-legali del tempo.

Alla luce di tutto ciò, mentre appare evidente il danno subito all'epoca dalle indagini indirizzate su piste false e fantasiose, riprendere oggi in chiave difensiva ipotesi suggestive e devianti non è soltanto inammissibile ed arbitrario, perché contrario alla realtà accertata, ma anche, puramente e semplicemente, un fuor d'opera.

Tutto quanto finora detto porta ad una prima importante conclusione e cioè che nel lungo arco di tempo in cui si sono svolti i delitti del c.d. mostro, si è verificata una singolare coincidenza di fattori negativi, solo in parte dovuti ad errori ed approssimazione nelle indagini, per altro verso legati al perseguimento di linee investigative in apparenza fondate, ma rivelatesi poi improduttive, come ad es. quella della c.d. "pista sarda", o alla ricerca di fantomatici chirurghi folli, per non dire poi di guardoni, maniaci e simili. A tutto ciò si sono aggiunti i fattori storico politici già ricordati, col pesante retaggio della lotta al terrorismo, che in termini pratici hanno impedito un impegno costante ed esclusivo nella ricerca e nella individuazione del responsabile o dei responsabili degli efferati delitti. Ma ancora deve essere sottolineata la circostanza che in almeno un paio di occasioni la sorte ha giocato un ruolo decisivo, purtroppo entrambe le volte a favore del o degli assassini: è il caso di ricordare infatti che la notte del 19 giugno 1982 il Paolo Mainardi era riuscito quasi a salvarsi, rimettendo in moto l'auto e raggiungendo a

marcia indietro il bordo della strada asfaltata. Purtroppo però, come si è visto, l'omicida lo aveva raggiunto e ferito mortalmente, tanto che il ragazzo, trasportato in stato di coma all'ospedale, era morto poche ore dopo senza mai riprendere conoscenza. Ugualmente nel settembre 1985 il Kraveichvili Michel, benché gravemente ferito ad un braccio, era riuscito ad uscire dalla tenda e ad abbozzare un tentativo di fuga: difficile dire se nelle precarie condizioni fisiche e psichiche in cui il ragazzo si era trovato in quel tragico frangente, sarebbe potuta sussistere per lui un'effettiva via di scampo. Certo è che la direzione da lui presa, verso il folto del bosco anziché verso la strada asfaltata, forse anche perché l'omicida gli sbarrava il passo, lo aveva posto inevitabilmente alla mercé del o degli assassini. È di tutta evidenza il decisivo contributo che sarebbe potuto venire dalla deposizione di un eventuale superstite: ma in tutti e due i casi la sorte era stata purtroppo sfavorevole alle vittime.

Le conclusioni di cui sopra ne postulano allora una ulteriore ed importante che di queste è l'evidente e diretta conseguenza: la constatazione, cioè, di quanto gravemente la sopravvalutazione dell'assassino o degli assassini da parte degli inquirenti abbia inciso nello sviare le indagini e indirizzarle su false piste. Troppo tardi ci si è resi conto che colui o coloro che avevano ucciso nel lungo arco di tempo in cui erano stati commessi i delitti del mostro non necessariamente dovevano essere primule rosse o possedere particolari capacità o facoltà, al di là di quelle comuni di chi, ben conoscendo luoghi, ambienti, situazioni, ed essendo animato da insani propositi, avesse sfruttato la conoscenza di quegli ambienti, di quei territori, e la rete di omertà che li sovrastava, per cogliere il momento opportuno, colpire,

sfogare sulle povere vittime, sorprese ed inermi, la rabbia omicida, e poi dileguarsi nella notte con sicurezza di impunità, pronto ad uccidere di nuovo non appena il clamore della vicenda si fosse placato, allentati i controlli, le indagini vaganti su sentieri fumosi e incerti.

Solo quando, ormai, si ripete, troppo tardi, all'improvvisazione veniva a sostituirsi la precisione e la razionalità, solo quando si era cominciato seriamente a riflettere sugli errori commessi e si iniziavano ad adottare criteri di indagine finalmente non più legati ad ipotesi criminalistiche più o meno fantasiose, ma a dati e fatti oggettivi obiettivamente riscontrabili, solo allora poteva dirsi imboccata, finalmente, la strada maestra produttiva di risultati stavolta non più effimeri.

Ed è proprio in questo contesto che, come si è visto, emerge via via sempre più nettamente la figura del Pietro Pacciani, sul quale lentamente ma inesorabilmente convergono le indagini i cui risultati hanno portato l'odierno imputato davanti alla Corte di Assise.

La critica di fondo che la difesa dell'imputato muove all'impostazione accusatoria è quella che, una volta individuato anche attraverso l'uso di tecnologie informatiche, un soggetto il quale, per i suoi trascorsi penali e familiari, per certe sue singolari caratteristiche negative di comportamento e di abitudini, poteva essere considerato compatibile in astratto con la figura del mostro, quale emergeva dagli elaborati criminalistici e dalle particolari modalità di commissione dei fatti criminosi, gli inquirenti avevano costruito attorno a costui, in concreto, un castello di elementi accusatori i quali, ancorché privi in se stessi di oggettività probatoria, trovavano tuttavia proprio nella loro

equivocità, nel loro numero e nella molteplicità delle fonti di provenienza, una apparenza di verosimiglianza e quindi di validità sul piano processuale. È lo stesso Pacciani poi ad esprimere questa per lui radicata convinzione proclamando, fin dalla fase delle indagini preliminari, che sarebbero stati fatti in suo danno dei “trucchi” perché, come dice con una frase tipica del suo linguaggio, sempre colorito: “Qui si vuol prendere un agnelluccio e tagliargli il collo” (vedi interr. 15.7.92 avanti al P.M., pag. 8).

Le censure mosse sul punto dall'imputato e dai suoi difensori sono peraltro del tutto infondate. Un primo dato su cui si cerca inutilmente di fondare un possibile equivoco è l'essere gli inquirenti giunti all'individuazione del Pacciani attraverso l'uso di archivi informatici e di tecniche computerizzate, come se la scoperta dell'assassino fosse stato il risultato finale di un appassionante videogame. La realtà dei fatti è invece del tutto diversa e nulla ha a che fare con la realtà quasi virtuale di cui parla la difesa: invero il computer non è una intelligenza artificiale capace di autodeterminazione, come si afferma, ma semplicemente una memoria in grado di contenere una serie elevatissima di dati e quindi di gestirli nel modo che l'operatore richiede. Non è dunque la macchina, ma sempre e soltanto l'uomo che decide come procedere e quali risultati si debba cercare di ottenere. Il computer è solo lo strumento che velocizza la ricerca di dati, li controlla in base a parametri prefissati, li incrocia tra loro, li riscontra, il tutto in frazioni di tempo brevissime: ma è poi sempre e soltanto l'operatore, dunque l'uomo, che deve interpretare i risultati, apprezzarne la valenza, decidere gli ulteriori passi da compiere.

Tutto ciò è poi puntualmente avvenuto nel caso in esame

laddove, come si è avuto agio di illustrare nella parte espositiva (supra pag. 23 e segg.), il Pacciani è stato individuato non come un possibile colpevole ma, ben diversamente, come uno dei soggetti sui quali poteva essere opportuno indagare, perché rispondenti a quei parametri di ricerca (persone che avessero avuto a che fare con la P.G. dopo l'assassinio dei francesi, persone tra i 30 e i 60 anni che dopo tale omicidio fossero ancora detenuti etc.) che gli inquirenti avevano fissato quando nel 1989 il tramonto della pista sarda aveva imposto un ripensamento di tutte le strategie di indagine.

Il fatto che, successivamente, a carico del Pacciani siano emersi elementi che sono stati ritenuti sufficienti a giustificare il suo rinvio a giudizio davanti a questa Corte, non è evidentemente dovuto ad un capriccio della elaborazione informatica, ma è, molto più semplicemente, come ha ripetuto più volte il teste dott. Perugini, il risultato di lunghe e pazienti indagini condotte col metodo tradizionale sui dati e sui personaggi selezionati con l'ausilio del computer. In parole molto più semplici, oggetti come il blocco Skizzen Brunnen o il portasapone Deis, come il proiettile cal. 22 L.R. rinvenuto all'interno del paletto di cemento nell'orto di via Sonnino, tanto per indicare soltanto alcuni degli elementi ritenuti significativamente indizianti, potranno essere discussi e contrastati liberamente sul piano della loro valenza probatoria, ma un fatto è certo: essi non sono stati creati dai circuiti elettronici del computer, ma trovati dopo che lo strumento informatico, debitamente programmato ed interrogato dall'uomo, aveva fornito l'indicazione di soggetti sui quali poteva essere utile

indagare, e tra questi il Pacciani.

È un fatto poi che le indagini effettivamente compiute, e non solo sull'imputato ma anche su numerosi altri soggetti, come il teste dr. Perugini ha più volte precisato in dibattimento, solo per il Pacciani ebbero a fornire riscontri ritenuti così significativamente utili sul piano probatorio da giustificare l'apertura di un procedimento penale, approfonditi accertamenti, poi la cattura del prevenuto e, infine, il suo rinvio a giudizio davanti a questa Corte di Assise: ma di ciò l'ultimo a dolersene può essere proprio l'odierno imputato il quale, notazione su cui si avrà agio di ritornare anche in prosieguo, ha improntato fin dall'inizio il proprio comportamento processuale ai canoni della più totale menzogna, della più assoluta mistificazione, della più inveterata frode. Egli è giunto persino a negare fatti di assoluta e palese evidenza: le violenze ed i maltrattamenti alle figlie, protrattisi per un lungo numero di anni, consacrati in, per lui, durissime sentenze penali passate in giudicato; le sue morbose abitudini sessuali; la sua indole facinorosa e violenta di cui erano molti, a parte il Bonini Severino, a portare i segni. Egli ha negato contro verità di aver mai posseduto ed usato armi; ha incolpato altri di menzogne che invece erano sue e sue soltanto; ha mostrato anche in aula, durante l'esame dei testimoni, di saper essere, ad un tempo e secondo la necessità, scaltro e spavaldo, lamentoso ed implorante, patetico ed autocommiserante, ma poi anche deciso, aggressivo, intemperante, minaccioso, quando le cose che venivano dette non corrispondevano ai suoi desideri o quando la situazione processuale volgeva per lui al peggio.

Ma, premesso questo, vi è un'altra importante anzi

fondamentale considerazione che occorre svolgere: nel giudicare se sussista o meno penale responsabilità dell'odierno imputato in ordine ai reati a lui contestati, in nessun caso la Corte potrà attribuire valenza di prova al "personaggio" Pacciani ed alle sue peculiari caratteristiche: nel senso che, come il Presidente della Corte ha espressamente avvertito nel corso del dibattimento, richiamando le parti ad una più puntuale osservanza dei temi probatori, quand'anche si giungesse a costruire, indizio dopo indizio, elemento probatorio dopo elemento probatorio, una figura di imputato perfettamente compatibile e sovrapponibile con quella, vera o supposta, dell'autore degli omicidi, si sarebbe ancora anni luce lontani da una possibile affermazione di colpevolezza a carico del Pietro Pacciani. Poiché, ammesso e non concesso che il prevenuto possa essere considerato il miglior candidato ad assumere le vesti del feroce assassino delle coppie, è necessario accertare se in realtà egli lo sia davvero, il che significa allora individuare in concreto quegli elementi di prova che lo possano legare indissolubilmente ai delitti per cui è processo: tutto ciò ha imposto alla Corte un rigoroso ed accuratissimo riscontro, scevro da qualsivoglia suggestione, dell'intero materiale processuale accumulato nel corso di un dibattimento in cui ogni parte ha potuto, nei limiti che il codice di rito consentiva, svolgere e supportare con ampiezza le proprie ragioni.

Per altro verso, tuttavia, il riscontro delle peculiari caratteristiche del personaggio Pacciani si impone sotto un duplice ordine di profili. Sotto un primo aspetto, senza voler qui tirare nuovamente in ballo le ipotesi criminalistiche sul

“tipo di autore”, è ovvio tuttavia che il soggetto che, da solo o con l’aiuto di complici, ha commesso la serie di delitti, non può non avere alcune connotazioni minimali che la dinamica dei delitti pone in chiara evidenza: così egli non può che essere un individuo che non solo conosce bene il territorio dove si muove, ma conosce soprattutto i luoghi dove le coppie sono solite appartarsi, dunque è un individuo radicato sul territorio, per motivi di abitazione, di lavoro o altro, ed è persona che, evidentemente, è abituato a spiare le coppie in attesa di porre in essere la feroce aggressione. Ma se la coppia è il suo centro di interesse, all’interno di questa il vero obiettivo appare essere la donna, verso la quale l’omicida si rivolge con ferocia e rabbia che trovano nella mutilazione del pube e della mammella la loro cupa e pur significativa espressione: perché nel privare la donna di quegli organi che sono, per definizione, le zone erogene per eccellenza, l’omicida esprime con chiarezza il suo intimo desiderio di vendicarsi non tanto per qualcosa che a lui manca quanto, evidentemente, per un torto che dalla donna e dalla sua sessualità egli ha subito.

Egli è poi, evidentemente, un personaggio dotato di forza, ferocia, crudeltà e di una sessualità comunque sconvolta e aberrante.

È allora necessario esaminare se, al di là di una più o meno precisa aderenza a queste connotazioni, il personaggio Pacciani sia tale da far comunque escludere “a priori” ogni sua possibile compatibilità con la figura dell’omicida e con le caratteristiche minimali di costui: perché se ciò fosse, se cioè il Pacciani risultasse un buon padre di famiglia, dedito al lavoro, alla moglie e ai figli, sessualmente normale, dal

carattere solo un po' collerico, è evidente che ogni ulteriore approfondimento su di lui sarebbe inutile, perché verrebbe meno il presupposto stesso dell'incolpazione.

Più che controllo di compatibilità sarebbe quindi più corretto parlare di un controllo preventivo di non incompatibilità tra il Pacciani e la figura dell'omicida: ciò è tanto più necessario proprio perché l'odierno imputato ha pervicacemente negato, sia in sede di indagini preliminari che in dibattimento, circostanze e fatti che, invece, hanno trovato integrale conferma dall'escussione dei testi.

Ed una delle circostanze che il Pacciani ha sempre pertinacemente negato è di aver mai frequentato zone che fossero ritrovo abituale di coppiette e di guardoni e di essere stato un guardone lui stesso. La sua negativa è pronta e recisa fin dal primo interrogatorio davanti al PM (6 luglio 1990) accompagnata da considerazioni moralistiche: *“Io non sono stato mai a guardare coppiette che facevano all'amore perché sono cose che mi fanno schifo ed urlavo quando vedevo delle coppiette che facevano all'amore nei giardini di Mercatale proprio davanti a casa mia... non potevo sopportare che in un luogo pubblico dove tutti passano le coppie si facessero delle effusioni, per di più davanti alla porta di casa mia.”* Ed ancora nell'interrogatorio del 15 luglio 1992, alla contestazione fattagli dal PM di essere stato riconosciuto da una donna, mentre in ora notturna e nei pressi della piazzola dove erano stati uccisi i francesi, guardava lei e il suo compagno mentre facevano all'amore, il Pacciani insorge: *“Io vado a vedere quello che fanno in macchina? Questa donna bisognerebbe sapere il nome per denunciarla per calunnia.”* ed ancora più in là, all'esplicita domanda se egli sia un guardone: *“È impensabile che un padre di*

famiglia con moglie e figli vada a guardare quello che fanno gli altri”, tema perbenistico questo che il prevenuto riprenderà nell’ultimo interrogatorio (29.1.1993): *“Quelli che dicono che sono un guardone dicono cose inventate, io ho solo fatto l’amore come tutti con mia moglie e non sono un guardone”*, e poi ancora a più riprese in dibattimento: *“Che male gli hanno fatto questi poeri ragazzi? Icché facevan loro noi si faceva con le nostre mogli. Che si va a vedere icché fa un altro?”* (dichiarazioni spontanee ud. 18.10.94, fasc. 78, pag. 18), *“Io sono un ’omo perfetto, come tutti gli altri... Allora io avrei andato a vedere i’ che fa gli altri? Io non sono né un pazzo né un malato. Quello che facevano loro lo facevo a casa, io.”* (ibidem p. 73).

Netta, totale, implacabile è stata peraltro la smentita che delle spavalde affermazioni del Pacciani ha operato la verifica dibattimentale. È la stessa figlia maggiore, Rosanna, nel descrivere le violenze sessuali inflitte a lei e alla sorella dal padre, a raccontare (ud. 25.5.94, fasc. 29 pag. 64 e segg.) che talvolta il prevenuto, quando le portava fuori di casa per consumare i turpi congressi carnali, si metteva a guardare le coppie di ragazzini che facevano all’amore in macchina.

Ancora, la teste Sperduto Maria Antonia, che col Pacciani aveva avuto una relazione durata qualche anno, ha raccontato di essersi recata parecchie volte a far l’amore con una persona di S. Casciano nella piazzola lungo via degli Scopeti dove poi nel 1985 sarebbero stati uccisi i due giovani francesi e che, in quelle occasioni, spesse volte erano stati costretti a scappare per la presenza di un guardone con la pila che li spiava, spuntando improvvisamente dal buio: in quattro o cinque occasioni lei aveva riconosciuto nella figura del guardone con la pila il Pacciani, il quale poi la aspettava

alla fermata dell'autobus nei giorni successivi rinfacciandole di fare all'amore con gli altri e non con lui. In altre occasioni quando, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, lei era assieme al Pacciani, costui, dopo aver fatto l'amore con lei, scendeva dalla macchina e andava a spiare le altre coppie che erano in auto lì vicino, tornando poi arrabbiato contro le stesse (vedi ud. 24.5.94 fasc. 27 verbali deregistrati, pag. 32 e segg. e 41 e segg., s.i.t. 6.11.1991 e 21.10.1992).

Ulteriore conferma degli usi e costumi dell'imputato viene poi da Pucci Giuliano, guardone dichiarato, residente a Mercatale, il quale ha narrato che il Pacciani gli raccontava di andare a vedere le donne nude al lago, per lago intendendosi quello Antinori o quello di Chiesanuova. Gli faceva vedere anche riviste e giornali pornografici con foto di donne nude in varie posizioni e gli diceva che a lui piaceva far l'amore in prima persona, ma, quando guardava le coppiette che lo facevano, provava un sentimento di schifo e nel raccontare questo sembrava che si agitasse (vedi s.i.t. 13.8.1992 e ud. 5.7.94, fasc. 61 verbali deregistrati p. 41 e segg.).

Ma l'attività di guardone del Pacciani trova ulteriori diretti riscontri nelle deposizioni di altri testi che in varie epoche hanno avuto la ventura di imbattersi nel prevenuto in occasioni ed attitudini ben diverse da quelle che egli cerca di accreditarsi: tra queste significative sono le deposizioni fatte in dibattimento da Pierini Romano e da Bandinelli Daniela (vedi ud. 25.5.1994, fasc. 30 verbali deregistrati, pag. 1 e segg.). Narra il Pierini di conoscere di vista il Pacciani da una ventina d'anni, dato che abitava come lui a Montefiridolfi (Pacciani vi aveva abitato dal 1973 al 1982) e che, in un'epoca collocabile all'incirca negli anni

1978/1979, una sera d'estate dopo cena tardi, si era appartato con l'attuale moglie, allora fidanzata, Bandinelli Daniela nella piazzola degli Scopeti destinata poi a divenire tristemente famosa per l'assassinio dei francesi. Dopo circa mezz'ora, mentre già stavano facendo all'amore, una luce era penetrata dall'esterno nell'abitacolo: aveva alzato la testa e guardato attraverso il finestrino lato passeggero, da dove proveniva la luce, scorgendo la sagoma di un individuo con la pila in mano, che egli riconobbe essere Pacciani. Avevano allora interrotto bruscamente quello che stavano facendo e, rimessa in moto l'auto, se ne erano andati via.

Dichiarazioni sostanzialmente analoghe rendeva la Bandinelli Daniela, la quale peraltro affermava di non aver visto il Pacciani per la posizione in cui ella in quel momento si trovava, cioè supina, stesa sul sedile anteriore lato guida, ma che ad un certo punto si era vista illuminare dal finestrino l'interno dell'auto. Quando il Pierini aveva rimesso in moto la macchina per andarsene, le era venuto di girarsi e aveva visto un'ombra, che non le sembrava tanto alta, che stava andando via. Arrivati poi a casa il fidanzato le aveva chiesto: *“lo sai chi era... l'hai riconosciuto chi gli era quello lì?”* E le aveva detto che si trattava del Pacciani.

La difesa dell'imputato ha contestato l'attendibilità del riconoscimento fatto dai due testimoni, in particolare il Pierini, sostenendo che sarebbe stato praticamente impossibile ravvisare il Pacciani, o qualsiasi altra persona, nelle circostanze riferite dal teste, sia per la particolare posizione che egli doveva avere in quel momento, essendo disteso prono sopra la fidanzata, sia perché la lampada a pila gli veniva puntata negli occhi dall'intruso, con implicito effetto di abbagliamento che impedisce di vedere a chi è

illuminato, consentendo invece di non essere visto a chi impugna la torcia. Le censure difensive non hanno in realtà sostanziale pregio, basate come sono sul presupposto che i fatti di quella notte si siano svolti in maniera elementare: che, cioè, il Pierini, abbia visto una luce puntata nella sua direzione, che questa sia stata costantemente indirizzata verso il suo volto, che dunque egli, abbacinato da essa, non abbia potuto distinguere chiaramente di chi si trattasse. Le cose invece non stanno evidentemente così perché un fatto è oggettivamente certo: pur nelle precarie condizioni in cui era venuto a trovarsi, il Pierini ha riconosciuto senza incertezze il Pacciani. Che egli abbia riconosciuto proprio l'odierno imputato lo prova poi indirettamente anche il suo comportamento successivo, che è di timore, anzi di paura, e che lo porta a lasciare il luogo dove si trovava con la fidanzata il più rapidamente possibile, fornendo di ciò una spiegazione più che convincente con l'affermare di aver pensato che era meglio scappare perché a Montefiridolfi la voce di popolo parlava del Pacciani come autore di un omicidio commesso in Mugello. Ancora deve essere sottolineato che del riconoscimento del Pacciani il teste ebbe a parlarne alla Bandinelli quella sera stessa, appena arrivati a casa, nella quasi flagranza, se così si può dire, del fatto, e quindi con la percezione viva ed immediata di ciò che aveva appena visto. Ciò non può che togliere qualunque pregio anche alle illazioni e ai dubbi, totalmente privi di significato e di oggettivo riscontro, che la difesa dell'imputato ha cercato di far balenare, in questo come in altri casi, circa l'individuazione del teste da parte della polizia giudiziaria.

Se si ha dunque riguardo in concreto a ciò che poteva essere avvenuto quella notte appare logico ritenere che, non

appena il Pierini, accortosi della luce, ebbe a rialzare la testa guardando fuori dal finestrino di destra, anche il comportamento del guardone, il cui piano di avvicinarsi senza essere visto era stato sventato, non poteva che modificarsi di conseguenza: mentre poi va ricordato che la torcia elettrica che costui teneva in mano, anche se diretta sempre in quella direzione, non poteva essere indirizzata sempre nello stesso punto, proprio perché non collocata su un supporto fisso ma tenuta in mano da un uomo che comunque si muoveva. Vi è poi una circostanza che occorre tenere presente: assieme ad una possibile luminosità ambientale (secondo i testi c'era la luna e non lontano quasi sulla strada vi erano dei lampioni di una villetta), la fiancata dell'auto illuminata dalla lampada ha senza dubbio funzionato da superficie riflettente la luce che si è riverberata verso la sua sorgente. Tale effetto, ben noto nelle foto di studio e di ambiente per le quali vengono usati appositi riflettori a ombrello, è stato sicuramente tanto maggiore quanto più forte era l'intensità della sorgente di luce e quanto più chiara era la superficie riflettente, ossia la fiancata destra dell'auto. Orbene con riferimento al primo elemento il Pierini parla di una luce piuttosto forte (*“una luce abbastanza picchiante”*), mentre la Bandinelli, specificamente interrogata dal Presidente sul punto (ivi pag. 57) ricorda che si trattava di una grossa torcia dalla parabola circolare commentando: *“si illuminò tutta la macchina dentro!”*.

Con riferimento al secondo elemento i testi non hanno ricordi sicuri poiché il Pierini non rammenta se si trovavano sulla sua Fiat 127, di colore bianco, o sulla Fiat 127 di colore giallo della fidanzata. Un dato però è certo: si trattava

di colori chiari, in grado perciò di riflettere la luce nella direzione di provenienza e, quindi, di illuminare chi teneva in mano la torcia. Non possono dunque esservi dubbi sulla effettiva possibilità di riconoscimento del Pacciani da parte del Pierini, tanto più che questi già ben lo conosceva, abitando come lui da molti anni a Montefiridolfi.

Nell'ambito degli avvistamenti del Pacciani-guardone si colloca poi la deposizione del teste Acomanni Benito: costui ha riferito (fasc. 33 verbali deregistrati, pag. 55 e segg.) che in un'epoca antecedente al febbraio 1981 mentre, assieme ad un'amica, si trovava su un furgone Ford Transit in un bosco nella zona di Crespello, aveva visto improvvisamente un uomo emergere dalla vegetazione. Costui aveva il volto roseo, il collo taurino, indossava un soprabito beige, pantaloni color sabbia, scarpe da lavoro, un berretto del tipo di quelli in dotazione alle guardie forestali con la visiera rialzata e, sotto la visiera, degli occhiali con montatura marrone scuro che sembravano del tutto sprovvisti di lenti. L'uomo cercava di aggirare il furgone dalla parte anteriore in modo da portarsi verso lo sportello dal lato dove si trovava la donna. L'Acomanni aveva allora rimesso in moto il mezzo allontanandosi di alcuni chilometri in direzione di Panzano, fermandosi poi più in alto su una stradella sterrata laterale alla strada. Poco tempo dopo però aveva sentito arrivare un ciclomotore e, guardando dallo specchio retrovisore, aveva visto lo stesso individuo, alla guida di un motorino di colore rosso con le ruote raggiate, il quale, dopo essersi fermato posteggiando il motomezzo sulla strada asphaltata, sul lato opposto rispetto all'imbocco della stradella dove l'Acomanni era in sosta col furgone, aveva poi traversato la carreggiata in direzione di questo. Il teste ha riferito di

essersi a quel punto allarmato, poiché aveva potuto notare che l'uomo, oltre l'abbigliamento già descritto, calzava anche guanti neri, forse di gomma o di plastica, non giustificati dal clima, visto che era un pomeriggio di sole e non faceva freddo. Inoltre, non appena raggiunto il bosco, lo sconosciuto sembrava diventato un'altra persona: aveva aumentato l'andatura, procedeva rapidamente verso il furgone, con il ventre proteso verso terra, quasi come un gatto. Rendendosi conto del potenziale pericolo, visto che il guardone doveva conoscere bene la zona se era stato in grado di rintracciare in breve tempo il furgone, l'Acomanni era disceso dall'automezzo e, raccolti alcuni sassi, li aveva scagliati all'indirizzo dell'individuo: questi, sorpreso, si era rialzato ed era poi tornato sui suoi passi, riprendendo il motorino e ripartendo verso Mercatale.

L'Acomanni ha spiegato poi che il collegamento tra il guardone incontrato nel bosco ed il Pacciani egli lo aveva fatto solo molti anni dopo quando nel 1992 aveva visto un servizio televisivo su costui e la di lui immagine riprodotta su giornali. In particolare poi a sollecitare la sua memoria erano state quelle foto dove il Pacciani compariva portando un berretto con visiera rialzata, come il guardone visto nel bosco di Crespello. Ancora si era accorto che la figura di quell'uomo egli l'aveva già vista e corrispondeva ad una persona incontrata per caso a Mercatale Val di Pesa in casa della vedova Assunta Ricci: tale persona lo aveva portato a vedere una casa in piazza del Popolo che diceva di avere acquistato per le figlie. Ciò era avvenuto in un periodo successivo a quello in cui si era verificato l'episodio del guardone, ma egli non aveva riconosciuto all'epoca il Pacciani, mentre il collegamento era avvenuto invece anni

dopo quando aveva visto le immagini di costui col berretto a visiera rialzata.

Ritiene la Corte che la deposizione dell'Acomanni sia certamente attendibile. Il teste è indubbiamente un personaggio per alcuni versi singolare, compiaciuto, forse anche troppo, delle sue capacità percettive e valutative, nel mentre non ha mancato di sottolineare la sua cultura poliedrica ed estesa a vari campi dello scibile (con un certo compiacimento ha ricordato il soprannome "Pico della Mirandola" datogli a scuola). Ma, al di là di tali ingenue sottolineature, che lo hanno esposto a facili ironie da parte dei difensori dell'imputato, l'Acomanni ha pur sempre dimostrato di avere prontezza di intuito, precisione descrittiva, capacità di cogliere i dettagli ed anche assoluta sincerità: ciò che è dimostrato proprio dalla sua affermazione di non aver riconosciuto in un primo momento nel Pacciani il guardone visto tempo prima nel bosco di Crespello. D'altro canto va tenuto conto del fatto che il guardone, indossando un berretto con la visiera rialzata, si presentava ovviamente alterato, e non di poco, nella fisionomia, mentre poi, con riferimento al momento in cui era avvenuto l'episodio descritto dal teste (prima del febbraio 1981) e quello in cui il Pacciani ebbe a portarlo a vedere la casa di piazza del Popolo (in cui l'imputato ebbe a trasferirsi il 17.3.1982), era trascorso un certo lasso di tempo, sicché la vivezza della percezione di certi particolari poteva essersi attenuata. È invece ben comprensibile come il vedere il Pacciani con in testa un berretto con visiera rialzata, atteggiata nello stesso modo del guardone di quel giorno, abbia richiamato alla memoria dell'Acomanni la fisionomia di quella persona. La Corte non ignora che un tale

riconoscimento potrebbe essere inficiato da elementi di autosuggestione e di assimilazione, ma ritiene che tali ipotesi debbano fondatamente essere scartate per alcuni precisi motivi. Vi è innanzitutto un riconoscimento pieno, reiterato, senza incertezze, del Pacciani che il teste ha fatto all'odierna udienza, scaturito quindi dalla diretta visione dell'imputato. Vi sono poi caratteristiche fisionomiche, quali il colorito roseo ed il collo taurino, che sono pienamente riferibili a costui. È un fatto poi che il Pacciani fosse, all'epoca dei fatti, in possesso di un motorino, certamente con le ruote raggiate, il cui colore ben poteva essere rosso, visto che in effetti di tale colore era originariamente il ciclomotore del prevenuto, il quale ebbe poi a sovrapporvi verniciature di diverso colore (sul punto, oltre i riscontri del Gabinetto di Polizia Scientifica – foto n. 24 e segg. fasc. fotografico relativo a perquisizione 13.6.92, vedi anche le ammissioni del Pacciani nell'interrogatorio 15.7.1992), mentre poi lo stesso Acomanni nel s.i.t. del 10.2.1993 ha dichiarato che, a parte il colore, il motorino in possesso del guardone era con certezza dello stesso tipo di quello del Pacciani. Ancora va rammentato che tra le numerose paia di occhiali, da vista e da sole, sequestrati al Pacciani ve ne era anche uno, con montatura marrone scuro, privo di lenti (vedi C.R. n. 56136, decreto di sequestro del PM in data 15.3.1993, notificato il 17.3 successivo), che il teste ebbe a dichiarare essere “...*molto molto simile*” a quello visto sul volto dell'uomo (s.i.t. 18.3.93 davanti al PM, cit.).

Va infine debitamente sottolineato che la zona ove si era verificato l'episodio del guardone era poi quella, non lontana da Montefiridolfi, residenza del Pacciani all'epoca, dove costui si recava con la famiglia e dove era stato anche

visto assieme alla moglie da due ragazze che praticavano jogging (testi Battoli Tiziana e Fantappiè Nicoletta, udienza 1 giugno 1994, fasc. 39, pag. 1, 5 e segg).

Ulteriore conferma dei particolari passatempi notturni del Pacciani viene dalla articolata deposizione in dibattimento della teste Lapini Paola (ud. 30.5.94, fasc. 33, pag. 26 e segg. e verbali s.i.t. 21 e 26.5.92). Costei, che in qualità di presidente del gruppo assistenza anziani della Misericordia di Mercatale si era occupata delle figlie e della moglie del Pacciani, in considerazione del loro evidente stato di emarginazione ed isolamento, ha riferito che in una data attorno al 20 maggio 1982, verso le 21,30-22 circa, si trovava all'interno di una Renault 5 di proprietà del suo ragazzo di allora, tale Lotti Marcello, intenti a scambiarsi intime effusioni amorose in una piazzola posta dopo la seconda curva sulla destra, appena imboccata la via degli Scopeti dal ponte sulla Cassia. Ad un certo punto, mentre stava supina sui sedili anteriori reclinati, aveva sentito un rumore ed aveva visto il volto del Pacciani accostato al vetro del portellone posteriore: aveva allora avvertito il Lotti e, rivestitisi sommariamente, erano scesi entrambi dalla macchina: era stato così che ella aveva avuto modo di riconoscere con certezza il Pacciani che aveva visto in volto e che si era poi allontanato a piedi in direzione del bosco alle loro spalle. A domanda la Lapini riferiva di non ricordare come costui fosse abbigliato nell'occasione e se calzasse stivali: escludeva comunque che indossasse alcun copricapo.

La deposizione della teste deve ritenersi, a giudizio della Corte, attendibile e veritiera: sia perché la Lapini conosceva il Pacciani, che era andato a vivere a Mercatale, dove ella

abitava già dal 1974, e del quale ella descriveva anche la caratteristica andatura mentre si allontanava (“scimmiesca, da gorilla”); sia perché ella riferiva di averlo visto bene, in particolare quando era scesa dall’auto e ha sempre dichiarato di averlo riconosciuto con assoluta sicurezza. Non va poi dimenticato che, pur essendo la località sprovvista di illuminazione e quale che fosse la situazione della luna quella sera, deve tenersi conto di una certa luminosità ambientale, trattandosi di una notte del mese di maggio inoltrato, mentre è poi ben noto che, in una situazione di piena oscurità, l’occhio riesce a poco a poco ad adattarsi e a percepire particolari anche dettagliati delle cose: in nessun momento, poi, del suo esame dibattimentale la teste ha manifestato incertezze particolari o è caduta in sostanziali contraddizioni, né ha manifestato acredine o sentimenti consimili verso l’imputato, anzi, al contrario, il suo comportamento è stato assolutamente lineare e corretto, confermandosi anche per tale via la attendibilità e veridicità dei fatti riferiti.

Ma che quanto riferiscono i testimoni sul punto sia assolutamente vero è lo stesso Pacciani a confermarlo fornendo di ciò un’inoppugnabile prova documentale: l’annotazione a biro blu “coppia FI F73759” che figurava sul retro dell’assegno pubblicitario Euronova trovato all’interno del portafogli dell’imputato, assieme a varie altre carte, tra cui l’indirizzo ed il numero telefonico del Faggi Giovanni, nel corso della perquisizione domiciliare del 3 dicembre 1991 ([vedi pag. 32](#)).

In realtà la targa della macchina corrispondeva ad una Fiat 131 che tale Pitocchi Claudio, residente in Tavarnelle Val di Pesa, aveva acquistato alla Chianticar di Certaldo nel 1985

ed aveva dato via nel 1987. Il Pitocchi, nel confermare tali circostanze (vedi ud. 30.5.94, fasc. n. 34, pag. 1 e segg. e pag. 19 e segg.) precisava che con tale auto più volte si era appartato, sia con una ragazza di Mercatale, tale Lapini Scilla, alla quale era stato legato per due anni, sia con altre ragazze, nelle campagne di S. Casciano e anche nella zona degli Scopeti ma, a quel che ricordava, non aveva mai avuto a che fare con guardoni.

Lapini Scilla (ibidem pag. 13 e segg.) confermava di aver avuto col Pitocchi nel 1987 una relazione sentimentale durata due anni; che con la Fiat 131 bianca di costui qualche volta la sera erano soliti fermarsi in luoghi non molto illuminati, anche a Mercatale, vicino al campo sportivo, o anche a Tavarnelle; che era possibile che qualche volta si fossero fermati a parlare sotto casa una diecina di minuti quando il ragazzo la riaccompagnava.

A fronte della contestazione di un elemento di indubbia gravità, la reazione del Pacciani è stata quella a lui consueta: negare tutto, anche l'evidenza. Così al PM che lo interroga il 15.7.1992, egli risponde seccamente: *“Io non ho mai preso numeri di targhe”*. Ed ancora a pag. 7 del memoriale datato 30.1.1993, indirizzato al Tribunale della Libertà (vedilo allegato al verbale di udienza 30.5.1994), torna sul concetto affermando che occorre prima di tutto vedere se quel biglietto sia stato davvero trovato a casa sua, visto che a lui non era stato fatto vedere nulla, ma adombra un'altra possibile giustificazione: *“...se l'avessi scritto io era a scopo benefico, e avendo saputo chi erano, era per avvertirli dei pericoli che rischiavano appartandosi in luoghi solitari, e avevano messo cartelli in vari locali, di avvertimento il nostro comune e io avvertivo pure le mie*

figlie tante volte, se si fosse trattato a scopo malefico, non avrei certo tenuto un indizio in casa, e inoltre se si fosse trattato di questo marvagio sarebbe intervenuto su di loro, come è successo prima, il male, e non lo hanno subito, segno era a scopo di bene...”

Ma poco dopo nell'interrogatorio 22 febbraio 1993 davanti al PM offre addirittura due versioni alternative: la prima, del tutto nuova, affermando che, poiché di notte macchine con coppiette sostavano ad amoreggiare in piazza del Popolo sotto le sue finestre, lui qualche volta aveva preso il numero di targa e aveva buttato anche dell'acqua per mandarle via, perché si preoccupava della moralità delle sue figliole. La seconda, che riecheggia la versione del memoriale, e che il Pacciani riassume così: *“Sì, c'è anche un'altra versione e cioè può darsi che io, passando dopo cena, per andare all'orto fuori Mercatale, vedessi qualche macchina con delle coppiette e allora prendevo i numeri di targa perché poi, conoscendo chi erano, gli avrei avvertiti dei pericoli che rischiavano appartandosi in luoghi solitari”*.

Infine in dibattimento nel corso delle lunghe dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 18.10.1994 (fasc. 78 pag. 73) dopo aver ripetuto che lui non voleva le coppiette sotto casa sua perché davano scandalo ed egli doveva proteggere la moralità delle figliole, aggiunge particolari assolutamente inediti circa la genesi dell'annotazione 'coppia', affermando che quella da lui annotata era la targa di una macchina con una coppia di ragazzi a bordo che si erano fermati sotto casa sua: *“...E allora io presi un catino d'acqua, dalla rabbia gliene tirai sopra il tetto di questa macchina. Questo che gli era dentro, un tangano, un ragazzaccio, venne fora, me*

ne disse di tutti i colori. Allora io gli dissi le mie ragioni e poi gli presi il numero di targa. Ora, dico, con questo numero di targa, se ci ritorna, lo fo cercare, perché con la targa e si fa presto a vedere chi è e chi non è e compagnia bella. Ecco e allora presi un biglietto, un foglio di un giornale, un mi ricordo, lì, che gli era sulla tavola e scrissi: coppia... matricola tot di questa macchina; e gli presi il numero di macchina”.

Osserva la Corte come la falsità, la pretestuosità, il totale mendacio delle sopra riportate affermazioni del prevenuto non abbiano certo bisogno di troppi commenti. Il Pacciani che si atteggia a “bonus paterfamilias”, a protettore della morale delle figlie, è quello stesso indegno individuo che non ha esitato per lunghissimi anni ad usare nei loro confronti le violenze più turpi e scellerate. Ma ancora più risibile e pretestuosa è l’ulteriore versione che vedrebbe il Pacciani intento ad assecondare la campagna di prevenzione antimostro, un vero e proprio ausiliario della pubblica autorità, se non addirittura un buon boy-scout. Come se egli fosse abituato a trascorrere le notti ad annotare targhe di auto, per tali asseriti scopi, e non invece nella maniera molto più squallida che è emersa dalle deposizioni dei testimoni fin qui esaminati. Ma la giustificazione è ancor più intrinsecamente assurda sol che si pensi che, se fosse vero ciò che egli afferma, non una ma molte di più sarebbero state le targhe che egli avrebbe dovuto annotare. Ed ancora egli avrebbe dovuto non annotare la targa, ma avvertire subito i ragazzi del pericolo: il Pacciani afferma che non voleva disturbare la coppia ma che, annotata la targa dell’auto, se l’avesse rivista in giro per Mercatale avrebbe avvisato il conducente dei rischi che correva.

Il che equivale a dire che la sua opera di prevenzione era praticamente inutile, perché poteva riguardare solo le auto di coloro che abitavano a Mercatale e solo coloro nella cui auto egli poteva imbattersi andando per il paese.

È evidente allora che, a fronte di un tal cumulo di assurdità, il Pacciani cerchi scampo nell'ultimissima versione fornita in dibattimento, inventando di sana pianta la storia del litigio col ragazzo e della conseguente annotazione della targa: basterà dire che di tale supposto litigio non v'è la minima traccia in atti e che il Pacciani, così sollecito ad interloquire e a controbattere i testi ogni qual volta gli faceva comodo, si è ben guardato dal contestare alcunché durante l'esame dibattimentale del Pitocchi e della Lapini.

Circa poi il periodo nel quale il Pacciani ebbe a prendere l'appunto in questione, il Pitocchi non ha, sul punto, ricordi precisissimi, ma è un dato di fatto che egli ebbe ad assicurare l'auto il 2.11.1985 presso l'agenzia RAS di Tavarnelle Val di Pesa, mentre la stessa risulterebbe poi immatricolata con nuova targa il 17.6.1987 e radiata il 30.9.88 (vedi ud. 30.5.94, affermazioni avv. Bevacqua, fasc. 34, pag. 8). Il periodo potrebbe dunque individuarsi tra la fine del 1985 e il maggio 1987, poiché il 30 di quel mese il Pacciani venne arrestato per le violenze alle figlie. In quel contesto temporale va poi ricordato che il Pitocchi ha precisato di avere avuto altre ragazze prima della Scilla Lapini, con le quali si recava negli stessi luoghi e con la stessa macchina a fare le stesse cose.

Un ulteriore episodio che è stato sottoposto ad un attento e prolungato vaglio dibattimentale è poi quello avvenuto nello spiazzo antistante il cimitero di S. Casciano Val di Pesa che

vide protagonisti tali Iandelli Luca, residente a S. Casciano, e Salvadori Antonella, residente a Mercatale. Il racconto di costoro è sostanzialmente concorde nella descrizione dei fatti: una notte essi stavano intrattenendosi intimamente sul sedile anteriore lato guida della Volkswagen Passat familiare del ragazzo, quando si erano accorti che all'esterno dell'auto abbarbicato al parabrezza vi era un individuo il quale, con le braccia allargate, quasi abbracciava l'auto. Costui impugnava nella mano destra una pistola, tanto che lo Iandelli aveva udito il rumore di un urto metallico su un finestrino ed aveva riconosciuto, assieme all'uomo, la canna dell'arma, che descriveva simile nella forma a quella in dotazione ai CC, ma di dimensioni più piccole. L'uomo era rimasto in quella posizione per 30/40 secondi, incurante dei pugni che lo Iandelli tirava dall'interno contro il vetro del parabrezza per cercare di farlo staccare. Alla fine lo Iandelli, sia pure con qualche difficoltà, era riuscito a rimettere in moto: ma, privo com'era dell'appoggio dello schienale, essendo i sedili abbassati, aveva perso l'equilibrio e l'auto era andata sottosterzo facendo dei giri su se stessa, mentre l'uomo si era staccato dalla macchina. Mentre la Salvadori, per la posizione che aveva in quel momento, essendo stesa supina sotto allo Iandelli, non aveva potuto vedere l'individuo, il ragazzo riferiva invece di averlo visto in faccia da vicino, col volto schiacciato contro il vetro del parabrezza, che era appannato, ma che proprio il contatto del viso aveva in quel punto sbrinato. L'individuo aveva capelli bianchi brizzolati, faccia un po' massiccia, la mano che impugnava la pistola grande e robusta come la corporatura, le dita piuttosto massicce. Egli sul momento, anche per la grande paura provata, non era stato in grado di

riconoscerlo.

La Salvadori Antonella (fasc. 35, pag. 36 e segg.), nel confermare sostanzialmente i fatti narrati dallo Iandelli, aveva però aggiunto che qualche tempo dopo il ragazzo le aveva raccontato di aver visto a Mercatale il Pacciani che aveva un braccio fasciato di bianco e che egli pensava potesse essere stato lui il guardone di quella notte. A tali affermazioni lo Iandelli ha opposto dapprima un atteggiamento reticente, affermando in dibattimento (fasc. 36 pagg. 8 e 9) che non gli sembrava di aver detto quelle cose alla ragazza, pur ammettendo di avere, nei giorni successivi, guardato in giro per individuare se vi fosse qualcuno col braccio fasciato che potesse corrispondere al guardone di quella notte (ivi pag. 6). Ma l'atteggiamento reticente dello Iandelli diviene palesemente mendace quando gli vengono contestate le affermazioni fatte da Caioli Luigi, residente a S. Casciano, il quale ha dichiarato in dibattimento (fasc. 35, pag. 1 e segg.) che nel maggio-giugno 1992, mentre erano in corso le perquisizioni in casa Pacciani, lo Iandelli gli aveva raccontato l'episodio del guardone col braccio fasciato e la pistola occorsogli nel piazzale del cimitero. Lo Iandelli gli aveva detto che lì per lì non aveva riconosciuto molto bene costui e che lo aveva forse scambiato con una persona di Mercatale. Il giorno dopo si era recato in paese per verificare se fosse proprio quella persona, ma non l'aveva trovata ed aveva invece incontrato il Pacciani col braccio fasciato o ingessato come l'individuo della sera prima.

La versione dei fatti data dal Caioli trova poi riscontro in quella del teste Lotti Franco (fasc. 35, pag. 14 e segg.) che è stato, tra l'altro, per un certo periodo medico curante del Pacciani. Costui ha riferito che, in epoca immediatamente

successiva alla scarcerazione del Pacciani nel dicembre 1991, lo zio dello Iandelli Luca, Iandelli Guido, abitante a Mercatale, gli aveva raccontato la paurosa avventura notturna occorsa al nipote e alla sua fidanzata qualche anno prima nel piazzale del cimitero, e di come fossero riusciti a scappare terrorizzati. A distanza di qualche giorno il nipote aveva rivisto lo sconosciuto col braccio fasciato a Mercatale e lo aveva riconosciuto per il Pacciani Pietro.

Dal contesto delle dichiarazioni della Salvadori, del Caioli e del Lotti Franco emerge dunque un dato di evidente significato sul piano probatorio: a brevissima distanza temporale dal fatto, addirittura il giorno dopo secondo il Caioli, lo Iandelli Luca aveva incontrato a Mercatale il Pacciani col braccio sinistro fasciato. La circostanza, a prescindere dal fatto se fosse o meno l'imputato il guardone con la pistola di quella notte, non può essere seriamente negata dallo Iandelli Luca, perché proviene da tre testimoni diversi, che non hanno rapporti tra loro, che sono stati sentiti separatamente e che la riportano in modo sostanzialmente concorde. È evidente allora la reticenza e la menzogna di costui quando tenta di accreditare una diversa versione ed assume, infondatamente, che il nome del Pacciani gli era stato messo in bocca dai Carabinieri. Al contrario quando ebbe a dichiarare (vedi s.i.t. del 28.10.1992): *“Dopo essermi allontanato, quindi al sicuro, ricordo di aver fatto mente locale a quello che mi era capitato. E posso affermare che la considerazione che feci era quella che il guardone con la pistola poteva, a mio avviso, ma non posso giurarlo, essere o il Pucci o il Pacciani”*, egli altro non fa che riecheggiare nella sostanza la versione dei fatti ripetuta poi dal Caioli: che, cioè, lui aveva creduto di trovarsi di

fronte a una certa persona di Mercatale, ma che il giorno dopo si era accorto che non era quella persona ma un'altra che lui aveva incontrato a Mercatale, col braccio fasciato, cioè il Pacciani. Vi è anche un elemento che conferma ed avvalorata questa ipotesi, perché proprio una delle figlie del Pacciani, la Graziella, afferma che quando il padre tornava a casa con tagli e ferite alle mani e alle braccia, che si era prodotto nel lavorare, obbligava le figlie a medicarlo ed a fasciarlo.

Si comprende poi quale sia stato il vero motivo per cui lo Iandelli ha tenuto un comportamento apparentemente assurdo: all'inizio la sua condotta reticente più che a salvaguardare la tranquillità e l'onorabilità della Salvadori Antonella, che si era sposata nel frattempo con altro uomo, era chiaramente diretta ad evitare, come poi è puntualmente avvenuto, che la stessa, una volta individuata, potesse raccontare non solo quanto era avvenuto quella notte, ma soprattutto il fatto che egli aveva, in un secondo momento, riconosciuto il Pacciani.

Ma vi è un altro e ben più grave motivo che giustifica la condotta mendace e reticente tenuta in dibattimento dallo Iandelli Luca: ed è che i fatti da lui riferiti si sono svolti nel 1984, in un periodo dell'anno che il teste dice peraltro di non ricordare con esattezza. La collocazione temporale scaturisce dai verbali di s.i.t. dello Iandelli, prodotti a seguito delle contestazioni, e dalla documentazione allegata relativa all'acquisto e al passaggio di proprietà dell'auto Passat che il teste ebbe a consegnare ai C.C. di S. Casciano: in effetti l'auto in questione fu acquistata dallo Iandelli nel dicembre 1983 e venne rivenduta a tale Mazzucconi Luciano in data 8 luglio 1985, dopo che aveva subito un incidente.

È evidente allora che i fatti occorsi si collocano

temporalmente se non prima del duplice omicidio Rontini-Stefanacci del 29 luglio 1984 (anche se la Salvadori Antonella, ricordando in dibattito che poteva essere estate, vedi fasc. 35 pag. 47, non lo fa escludere del tutto a livello di ipotesi), sicuramente prima dell'assassinio dei giovani francesi (settembre 1985). Viene allora da chiedersi quali effetti avrebbe avuto all'epoca un comportamento dello Iandelli consono ai più elementari doveri civici. La risposta è agevole: se il prevenuto avesse avvisato subito i Carabinieri di S. Casciano di quanto occorsogli quella notte e del successivo incontro col Pacciani col braccio sinistro fasciato in giro per Mercatale, tempestivi controlli su costui avrebbero certamente spezzato la catena sanguinosa, salvando almeno la vita dei francesi, permettendo forse anche di acquisire elementi di prova decisivi sull'imputato e sugli eventuali complici. Nulla di tutto ciò ha fatto lo Iandelli il quale, scampato il pericolo, si è ben guardato dal dare l'allarme, pur comprendendo bene da quali proterve intenzioni dovesse essere animato il guardone con la pistola e come, fallita una preda, costui ne avrebbe cercata subito dopo un'altra. Oggi, dopo che il truce assassinio dei due ragazzi francesi ne ha fornito purtroppo la chiara dimostrazione, lo Iandelli cerca di mascherare il proprio agire incivile ed irresponsabile di allora con una versione dei fatti vergognosamente reticente che si è infranta contro la netta, concorde, inequivocabile smentita proveniente dalle deposizioni del Caioli, del Lotti e della Salvadori.

Per esaurire l'argomento non sarà inutile poi ricordare che in possesso del Pacciani sono stati trovati due binocoli: il prevenuto afferma che erano roba da teatro e che li tenevano le figlie per guardare in piazza (interr. P.M., 15.7.92).

Trattasi anche in questo caso di una giustificazione pretestuosa, sia perché trattasi di binocoli da campo e non da teatro, sia perché uno di questi è stato rinvenuto e sequestrato proprio sulla Ford Fiesta dell'imputato, dove, a suo dire lo avevano lasciato le figlie: è invece proprio la figlia Rosanna ad affermare che era lui stesso a portare in auto il binocolo (che la ragazza chiama impropriamente "cannocchiale", vedi fasc. 29 pag. 65), mentre è noto che proprio il binocolo è uno degli strumenti prediletti dai guardoni che se ne servono per osservare senza essere visti i luoghi di convegno delle coppie, in attesa del momento giusto per potersi avvicinare agli obbiettivi.

I passatempi notturni del Pacciani, ma non solo quelli, evidenziano dunque un altro aspetto della personalità del prevenuto che rientra a buon diritto in una positiva valutazione di non-incompatibilità di costui con la figura del criminale omicida.

A tale dato di fatto deve poi aggiungersi la lunga catena di ignobili sevizie alle quali nell'arco di circa dieci anni il prevenuto ha sottoposto le figlie minori: la Corte non può che richiamare sul punto e la già ricordata sentenza 12.2.1988 del Tribunale di Firenze, passata in giudicato, in cui è riassunta la "via crucis" di violenze e maltrattamenti subite per opera del padre dalle due figlie Graziella e Rosanna, e la drammatica deposizione di queste ultime all'udienza del 25 maggio 1994. Entrambe le ragazze, apparse psicologicamente bloccate, intimorite, se non addirittura ancora terrorizzate dalla presenza dello scellerato genitore, hanno narrato le loro terribili esperienze: di come il prevenuto avesse cominciato ad abusare di loro fin dalla più tenera età, di come fosse uso ad approfittare di loro in casa e

fuori, di come fosse abituato a decidere chi dovesse dormire con lui la notte, di come a volte si portasse a letto una o anche entrambe le figlie, di come la madre in quelle occasioni venisse estromessa dalla camera matrimoniale e costretta a dormire in un'altra stanza. È la Graziella Pacciani a raccontare che il padre le portava anche fuori casa di notte nei boschi, per consumare i turpi congressi carnali, ed obbligava una di loro a stare di guardia fuori della macchina mentre lui, all'interno dell'auto, usava violenza all'altra. Ed ancora entrambe le ragazze hanno narrato che il padre usava su di loro vibratori, che adoperava anche su se stesso, ed anche infilava loro nella vagina zucchini e cetrioli, costringendole poi a rapporti orali sia in casa che fuori, mentre poi la Graziella ha raccontato che costui faceva loro vedere delle riviste pornografiche ed a volte pretendeva che lei e la sorella facessero con lui le cose che vedevano effigiate (vedi ud. 25.5.1994, fasc. 28 pag. 7 e segg., fasc. 29 pag. 2 e segg.). In questa storia di aberrante depravazione non è poi fuor di luogo ricordare che, come risulta da certificazione medica in atti, il 28 giugno 1976 il Pacciani si era presentato all'ospedale di S. Giovanni di Dio a Firenze con un vibratore infilato nell'ampolla rettale, mentre poi vibratori di varia foggia, materiali e misure erano in possesso del Faggi Giovanni e del Vanni Mario, che si vedrà essere a lui legati da stretti vincoli di frequentazione e di vizio.

Tutto quanto sopra esposto offre dunque un quadro che può essere, almeno per il momento, genericamente definito di anormalità sessuale, il che rende la figura del Pacciani sicuramente non incompatibile con quella dell'autore dei delitti, la cui devianza sessuale non ha certo necessità di

particolari esplicazioni. Sul punto peraltro la difesa dell'imputato ha a più riprese obiettato che, per quanto ignobile e turpe possa essere stata la condotta del Pacciani, essa tuttavia, proprio per le caratteristiche che la connotano, non può che considerarsi agli antipodi di quella del c.d. "mostro". Ed invero costui, forse perché inibito e impotente, odia la donna, non potendola possedere, e sfoga perciò su di lei tutta la rabbia repressa, uccidendola, trafiggendola, mutilandola di quelle parti rappresentative dell'eros a lui negato.

Il Pacciani invece, secondo i suoi difensori, sia pure nell'ambito di un sentimento stravolto e portato alle estreme conseguenze, ama la donna, la possiede ripetutamente, violentemente, anche promiscuamente, non si accontenta della moglie né della Sperduto, ma rivolge le sue brame e i suoi appetiti anche verso le figlie: dunque sotto il profilo sessuale il Pacciani potrebbe essere considerato un amorale o un immorale ma non certo un anormale come il mostro.

Rileva la Corte che, salvo tornare più approfonditamente sull'argomento, considerare normale, anche se in un'ottica di paradosso, un comportamento come quello tenuto dall'imputato nei confronti delle figlie, appare certamente azzardato, se non anche grottesco. Ma, sotto un diverso profilo, un contributo di chiarezza sul punto viene dagli autorevoli pareri scientifici espressi dal collegio dei periti di Modena. Costoro (vedi elaborato peritale e verbale udienza 15.7.1994, fasc. 74 e 75) affermano che, mentre non si può discutere la sessualità di una persona se non attraverso uno specifico studio clinico sulla stessa, è comunque errato parlare di iposessualità e di ipersessualità facendo valutazioni quantitative della sessualità. In realtà

l'individuo che, nell'averne un rapporto sessuale con una persona di sesso diverso, anziché andare alla ricerca di un rapporto simmetrico, cioè di una persona alla pari con la quale confrontarsi direttamente, cerca un rapporto asimmetrico, cioè con una persona meno dotata e sulla quale può avere un certo ascendente, manifesta con tale difficoltà di confrontarsi, di cercare un partner, una situazione non di iper ma di iposessualità: in via generale dunque l'averne il padre rapporti con le figlie non è espressione di ipersessualità, anzi è la riprova del contrario, il che smentisce in pieno, anche sotto il profilo scientifico, la tesi della difesa.

Altro momento dell'esame preventivo di non incompatibilità tra la figura del Pacciani e quella dell'omicida delle coppie attiene al possesso o la disponibilità che il prevenuto poteva avere avuto di armi, sia quelle da punta e da taglio, sia quelle da fuoco, in particolare fucili e pistole ed alla pratica nel loro maneggio.

Orbene, per ciò che riguarda le armi da punta e da taglio, ogni disquisizione non potrebbe che apparire del tutto superflua, visto che l'uso di tali strumenti è funzionale all'attività di contadino e bracciante agricolo da sempre svolta dall'imputato: il quale dunque, in tale qualità, era evidentemente solito possedere ed usare falci, forbici, coltelli e strumenti consimili per i motivi più vari, ivi compresa l'uccisione e la preparazione di animali da cortile (polli, conigli etc.) destinati all'alimentazione familiare. Il Pacciani aveva poi anche una particolare abilità nell'uso di tali strumenti dato che, come lui stesso afferma, era in grado di effettuare anche piccoli lavori di calzoleria e tra le cose sequestrategli vi sono anche lame e trincetti da calzolaio.

Si è visto poi che l'imputato aveva dimostrato anche una ben diversa capacità e disposizione nell'uso offensivo di tali strumenti: la selvaggia serie di coltellate inferte nel lontano 1951 al malcapitato Bonini Severino ne è un inequivocabile esempio.

Ma non v'è dubbio che il Pacciani abbia posseduto ed usato anche armi da fuoco, fucili e pistole in particolare. Sul punto il prevenuto si è attestato, "more solito", sulla più ostinata negativa: solo ammettendo la detenzione della pistola giocattolo MARI ("*una pistoluccia*") che gli era stata sequestrata il 2 giugno 1987 dai C.C. di S. Casciano in sede di perquisizione. I militari l'avevano rinvenuta nel cassetto porta oggetti della Ford Fiesta ed il Pacciani aveva detto che l'arma era di proprietà dei figli del suo antico datore di lavoro, Gazziero Afro, presso la cui fattoria, in località Sorripa di S. Casciano, aveva lavorato per periodi saltuari dal 1981 al 1983, e che gliela aveva a suo tempo regalata.

Ancora l'imputato ammette il possesso di un vecchio fucile ad avancarica del quale ebbe a sbarazzarsi regalandolo al nipote Valerio, circostanza vera e documentalmente comprovata; nega invece di avere avuto mai fucili da caccia o di essere mai andato a caccia con fucili prestati da altri (vedi interr. PM 6.7.1990 pag. 2): circostanza questa che le emergenze processuali hanno dimostrato essere assolutamente falsa.

Proprio dalle figlie dell'imputato, infatti, viene la smentita più secca alle affermazioni fatte sul punto da costui. Sia la Graziella che la Rosanna hanno infatti affermato (vedi fasc. 28, pagg. 21 e 31; fasc. 29, pagg. 65 e segg.) che il padre aveva due fucili, di cui uno a due canne; che certe volte usciva col fucile, anche dopo cena, di notte, e tornava

portando dei fagiani, che metteva in certe buste o balle che portava con sé. Entrambe le figlie del Pacciani ricordano poi che, quando stavano a Montefiridolfi, il padre aveva minacciato la madre puntandole addosso un fucile e dicendole che l'avrebbe ammazzata (fasc. 18 pag. 18 e segg.; fasc. 29, pag. 66 e segg.).

Anche la teste Sperduto Maria Antonia (ud. 24.5.94, fasc. 27, pag. 21 e segg.) ha riferito di aver conosciuto il Pacciani proprio perché costui veniva a caccia nella zona dove lei abitava, lungo la via Chiantigiana, e talvolta lo aveva visto col fucile a spalla (ivi pag. 60). Ma ancor più della testimonianza della Sperduto è lo specifico materiale trovato in possesso del prevenuto ad indicare come egli fosse dedito all'attività venatoria con l'uso del fucile da caccia. Si è visto infatti che nel corso di una perquisizione (in data 11 giugno 1990), nelle case del Pacciani vennero rinvenuti e sequestrati una cartuccera vuota per cartucce cal. 12, una borsa di cuoio portacartucce, uno strozzino portaselvaggina, la lettera datata 3.6.90 del Pacciani alla moglie nella quale egli parlava di cartucce da caccia da lui rinvenute per caso in campagna avendole perdute i cacciatori: ed è questa poi la tesi difensiva che il prevenuto ha adottato fin dal primo momento (vedi interrogatorio 6.7.90 davanti al PM) anche relativamente agli altri oggetti da caccia trovati in suo possesso. Ma, a parte che non si capirebbe il motivo per cui il Pacciani avrebbe tenuto con sé oggetti la cui destinazione specifica era l'ausilio per il cacciatore, la smentita delle giustificazioni da lui fornite è documentale e proviene direttamente dallo stesso imputato il quale, in un paio di foglietti repertati durante le perquisizioni, ha trascritto due diverse dosi di polvere e piombo per caricare da sé cartucce

cal. 12, cosa che non avrebbe mai fatto se non per poi usarle concretamente.

Ulteriore esplicita conferma di ciò si trae poi dalla deposizione in data 6.11.1991 davanti al PM di tale Petroni Nello, il quale viveva nella zona di Badia Bovino-Particchi nel periodo in cui vi abitava anche il Pacciani (1965-1970). Il Petroni, la cui deposizione davanti al PM è stata acquisita a sensi dell'art. 512 CPP, essendo egli nel frattempo deceduto, ebbe a dichiarare che il Pacciani, che abitava a breve distanza da lui, aveva un fucile da caccia, una doppietta a retrocarica che teneva in casa. Gli aveva anche raccontato che andava a caccia di frodo la sera ed aveva invitato anche lui ad andarci, ma egli aveva rifiutato: le loro case infatti erano all'interno di una riserva di caccia.

Ulteriore conferma dello stretto rapporto che il Pacciani aveva con fucili e materiali da caccia la si trae dal numeroso materiale sequestrato, nel corso delle indagini, presso l'abitazione della sorella dell'imputato, Pacciani Rina e del cognato di costui, Caminati Donato: a parte l'incastellatura di un vecchio fucile ad avancarica, venne rinvenuta una attrezzatura completa per caricare le cartucce da caccia cal. 12, nonché scatole di polvere da sparo, pallini di piombo, cartuccera e strozzini e simili che il Caminati Donato affermò essergli stati consegnati anni prima dall'imputato. A riprova dell'attendibilità di questa circostanza vi è, tra le cose sequestrate, un foglietto in cui il Pacciani, con la sua inconfondibile grafia, ha annotato il dosaggio delle varie polveri e del piombo: "*metà a scaglie* (con riferimento alla polvere a scaglie conservata sfusa), *metà cappina* (leggi: Acapnia) *pari pari piombo e polvere* (cioè un misurino di polvere e uno uguale di piombo)" e poi ancora: "*Dose della*

Superbalistite – polvere grammi 1.20 – piombo grammi 31”
(vedi i verbali di perquisizione e sequestro 4.12.90, 25.2.91, documenti e foto allegati, nonché C.R. n. 55750).

Per ciò che riguarda poi il possesso e l’uso di pistole, va intanto ricordato che l’imputato, come si è già accennato (vedi supra pag. 28), all’epoca del delitto del 1951, era stato condannato per detenzione illegale di due pistole, una delle quali, un revolver, non era stata mai trovata, mentre il prevenuto ebbe allora a riferire ai C.C. che lo interrogavano di averlo nascosto in un cespuglio e di non averlo poi più ritrovato (vedi interr. PM 6.7.90 cit. pag. 2).

Ulteriori elementi emergono ancora dalla citata deposizione del Petroni Nello il quale narra che nel periodo riferito, essendosi fermato un giorno nella piazza di Vicchio presso l’officina di un meccanico di biciclette, certo Paoli, aveva visto sul banco una pistola a tamburo e il Paoli gli aveva detto che a portargliela era stato il Pacciani per far allargare i fori del tamburo, in modo da poter utilizzare delle cartucce da guerra che aveva e che non entravano nei fori. Va ancora aggiunto che il Petroni racconta che una volta era stato affrontato e quasi malmenato dal Pacciani, il quale lo accusava di aver sedotto sua moglie ed aveva poi costretto la Manni Angiolina, picchiandola selvaggiamente con pugni e calci, a confessare di essere andata a letto con lui. Poi aveva ingiunto al Petroni, sotto minaccia di morte, di portargli sua moglie, perché egli si potesse divertire a sua volta. Il Petroni aveva in seguito fatto intervenire un comune conoscente, certo Baroni Alfredo, per cercare di convincere il Pacciani a desistere dai suoi propositi, ma il Pacciani gli aveva risposto che se il Petroni non gli avesse portato sua moglie lo avrebbe ammazzato con una pistola a tamburo ed uno

stiletto che faceva vedere al Baroni. Costui confermava la sostanza dei fatti per i quali il Petroni aveva nel frattempo sporto denuncia ai C.C. di Vicchio, pur precisando che il Pacciani non gli aveva menzionato né fatto vedere stiletti o pistole a tamburo, ma dando in escandescenze gli aveva detto tra l'altro: *“Diglielo pure (al Petroni) che, se lo piglio, lo ammazzo col fucile, e se non basta il fucile ho anche qualcos'altro!”*.

Orbene dalle deposizioni del Petroni e del Baroni emerge con evidenza non solo l'indole crudele e violenta dell'imputato, ma anche l'effettivo possesso di armi (fucile da caccia, pistola a tamburo) da parte di costui: ci si potrebbe chiedere, semmai, a cosa alludesse il Pacciani nel dire al Baroni *“...se non basta il fucile ho anche qualcos'altro!”*. È evidente, dal tono del discorso, che quel “qualcos'altro” doveva essere qualcosa di potenzialità offensiva pari o addirittura superiore al fucile: dunque un'arma da fuoco, forse quella pistola a tamburo i cui fori il prevenuto aveva fatto rettificare dal meccanico Paoli per poter utilizzare cartucce da guerra, o forse invece un altro tipo di pistola di tipo e marca ben precisati che, come si vedrà avanti, qualcuno aveva detto di aver visto in possesso dell'imputato.

Dunque già verso la fine degli anni 60, in un'epoca in cui neppure si parlava di indagini sul mostro, e men che meno del Pacciani in relazione a queste, da una denuncia presentata per motivi tutto sommato banali, emerge, da parole minacciose profferite dallo stesso imputato, la disponibilità che costui aveva di un fucile e di “qualcos'altro”. E quel “qualcos'altro” non può certo essere la pistola “Mari” di cui parla la difesa del Pacciani, per il semplice fatto che, come

lui stesso ha dichiarato, essa pervenne in suo possesso oltre dieci anni dopo, cioè nel 1981/83 quando aveva lavorato per il Gazziero Afro.

Ancora di caccia e di pistole il Pacciani ebbe a parlare, quando ancora abitava a Montefiridolfi, a Nesi Lorenzo, che aveva un negozio di maglieria a S. Casciano e che aveva conosciuto per il tramite del Vanni Mario. Il Nesi ha confermato in dibattimento (vedi ud. 23.5.94, fasc. 25, pag. 98 e segg.) quanto già aveva dichiarato al PM davanti al quale si era presentato spontaneamente l'8.11.1991 (vedi verbale in quella data e il successivo in data 18.3.1993): che, cioè, passando un giorno da casa del Pacciani, come talvolta gli capitava, costui, parlando di caccia, gli aveva detto che lui la sera tardi andava nella vicina riserva a sparare con una pistola ai fagiani appollaiati sugli alberi. Alle osservazioni del Nesi, al quale sembrava impossibile che si riuscisse a colpire i fagiani con la pistola, il Pacciani aveva replicato che invece era possibilissimo e che *“venivano giù come sassi”*.

Il Nesi ha confermato in dibattimento le dichiarazioni già rese, precisando che, comunque, il Pacciani non gli aveva fatto vedere nessuna pistola. La deposizione del Nesi è significativa per più di un aspetto: non solo perché evidenzia ancora che il Pacciani era abituato ad andare a caccia di frodo, ma anche perché, sotto il profilo che qui attualmente interessa, è un'ulteriore conferma che negli anni 70 il prevenuto era in possesso di un'arma da fuoco, una pistola, un'arma efficiente, tanto che egli la usava per uccidere la selvaggina. Che non si trattasse di una semplice vanteria lo dimostra la stessa descrizione, riportata dal Nesi, che

l'imputato fornisce della sua illecita pratica venatoria: egli spara di notte (o la sera tardi, o al tramonto, come ha precisato il teste in dibattimento) ai fagiani sugli alberi. È ben noto infatti che il fagiano non dorme a terra tra i cespugli, ma si "imbrocca", si mette "a pollaio" sui rami alti degli alberi per difendersi dai predatori. In tale situazione ed in condizioni di luce crepuscolare, ma anche di notti serene e con la luna, l'animale è ben visibile in controluce da chi sta a terra, mentre con un minimo di cautela è possibile avvicinarsi senza che esso si spaventi: è noto poi che l'arma a palla, preferibilmente di piccolo calibro, è la preferita dai bracconieri, proprio per il limitato rumore dello sparo. Addirittura icastica è poi la descrizione degli animali colpiti, che piombavano a terra "come sassi".

Ma la riprova che la deposizione del Nesi sia non soltanto verosimile ma anche vera, è lo stesso comportamento del Pacciani a fornirla. Costui, che davanti al PM aveva negato assolutamente di aver mai detto cose del genere a chicchessia, ed all'epoca essendogli stati contestati i fatti come riferiti da persona di cui al momento si taceva il nome (vedi interr. PM 22.2.93), alla pubblica udienza, fin dal primo momento della deposizione del Nesi, ha dato inspiegabili segni di nervosismo, cercando di disturbare il teste con commenti fatti a voce ben udibile anche quando questi riferiva su circostanze (che egli conosceva Pacciani e dove e quando lo aveva conosciuto) apparentemente di nessun interesse per lui. Quando poi il Nesi ha riferito il discorso dei fagiani che cadevano giù come sassi, il Pacciani ha aumentato il tono dei suoi commenti fino a livelli chiaramente offensivi, tanto da provocare la reazione del teste ("*io grullo non sono, Pacciani!*") e il primo richiamo

del Presidente. La cosa appare tanto più significativa in quanto il Pacciani non ha tenuto analogo comportamento in occasione di deposizioni di testi che riferivano circostanze molto più gravi e specifiche, per di più constatate direttamente da loro e dunque per lui processualmente molto più pesanti (ad. es. la Sperduto che aveva detto di averlo visto varie volte passare da casa sua col fucile a spalla, vedi supra pag. 84): viene allora da chiedersi come mai quella che potrebbe essere apparsa al Pacciani una delazione inaspettata (il Nesi si era presentato spontaneamente ai magistrati del PM) ma su una circostanza appresa, tutto sommato, de relato, possa aver giustificato per l'imputato una animosità così accentuata fin dal momento in cui il Nesi ha fatto il suo ingresso in aula. La sproporzione è evidente ma solo il prosieguito del dibattimento ne ha fornito, come si vedrà, una compiuta spiegazione: già dal suo apparire Pacciani sa che il Nesi è a conoscenza di qualcosa di molto più specifico e grave di quello che è venuto a dire in aula; sa anche che ha paura di lui, come il teste ha detto esplicitamente ai magistrati, rifiutandosi di firmare il verbale 18 marzo 1993 (*"...sono venuto fin dalla prima volta per dire la verità e la verità l'ho detta, però voglio che questa rimanga riservata, perché ho paura. Sono disposto a fare confronti con il Vanni, ma del Pacciani ho paura..."*). Ed allora il comportamento volutamente disturbatore, provocatorio ed anche offensivo del prevenuto nei confronti del teste, di cui i numerosi richiami del Presidente fanno fede, non solo conferma la veridicità di quanto il Nesi ha affermato, ma indica chiaramente come l'imputato abbia deliberatamente cercato di rinnovare e rafforzare nel Nesi quel sentimento di paura che costui già nutriva nei suoi

confronti, ad uno scopo preciso: dissuaderlo dal riferire oltre su circostanze a sua conoscenza ben diverse e ben più gravi di una semplice caccia di frodo ai fagiani.

Un elemento di grande importanza sul piano probatorio è stato poi introdotto nel processo dalle deposizioni dei testi Cairoli Giampaolo e Consigli Emanuela (vedi verbale udienza 1.6.1994, fasc. 38, pag. 11 e segg.). Costoro, residenti in comune di Vicchio di Mugello, in una zona denominata Uliveta, ricompresa all'interno di una riserva di caccia, il 27 maggio 1994 nel corso del processo, dopo essersi consultati con un legale, si sono presentati al PM, il quale ne ha ottenuto dalla Corte la ammissione (vedi ordinanza dibattimentale udienza 1 giugno 1994).

Riferisce il Cairoli Giampaolo, convivente della Consigli, che, abitando in quella zona fino dal 1973, conosceva bene il guardiacaccia della riserva, tale Bruni Gino. Spesso tornando verso casa passava davanti ad una baracca che il Bruni aveva lì vicino e si fermava a parlare con lui. Circa un anno e mezzo o due anni prima (dunque nel 1993 o nel 1992) si era fermato presso la baracca dove già il Bruni stava parlando con una terza persona della quale egli non riusciva a ricordare l'identità: i due stavano parlando del Pacciani, perché era il momento in cui il nome dell'imputato era su tutti i giornali nell'ambito delle indagini sui delitti del mostro. Il Bruni diceva di conoscere molto bene il Pacciani e di avere appreso da lui i particolari del delitto commesso nel 1951; aveva aggiunto di essere a conoscenza che il Pacciani era in possesso di una pistola Beretta cal. 22 L.R., perché aveva visto detta arma, che era uguale a quella che lui aveva in dotazione. Narrava anche che la polizia a lui aveva ritirato l'arma per fare un esame balistico comparativo e

commentava che alla pistola che aveva visto in possesso del Pacciani tale esame sicuramente non glielo avevano potuto fare. Il senso del discorso era: “Se Pacciani fosse veramente il mostro, figuriamoci se avrebbe consegnato la pistola”.

Dichiarazioni analoghe rendeva la Consigli Emanuela, alla quale il Cairoli, lo stesso giorno, aveva riferito il racconto del Bruni. Costei confermava in particolare che il Bruni aveva detto che la pistola che aveva visto nel possesso del Pacciani era una Beretta cal. 22 L.R. uguale alla sua e che proprio per questo l’aveva riconosciuta. Aggiungeva poi che sia lei che il Cairoli erano convinti che i magistrati fossero a conoscenza di tale circostanza e perciò essi non avevano pensato che essa fosse importante. Guardando invece la televisione era stata proprio lei ad avere l’impressione che i giudici forse non ne sapessero nulla; si era allora consultata col proprio avvocato e poi, d’accordo col Cairoli, si erano presentati al PM. Entrambi i testi affermavano poi che il Bruni era persona corretta e attendibile, valida sia nel fisico che nella mente, e di non aver assolutamente dubbi che quel che aveva detto fosse la pura verità.

A fronte di circostanze di tale oggettiva importanza riferite dai due testimoni suddetti, veniva ammessa, su richiesta del PM, la testimonianza del Bruni Gino, il quale il giorno successivo alla deposizione del Cairoli e della Consigli, si era presentato spontaneamente alla Stazione Carabinieri di Dicomano rendendo una lunga deposizione. Sentito all’udienza dell’8 giugno 1994 (vedi fasc. 45, pag. 2 e segg.), il Bruni confermava di aver lavorato fino al 1994 nella riserva della fattoria di Riconi di proprietà di tale Masiero Masieri, prima come guardiacaccia salariato alle dipendenze di costui e poi come volontario per conto della

sezione cacciatori di Vicchio. Nello svolgimento del servizio era armato di una pistola, prima una Beretta cal. 7.65 che aveva riconsegnato quando si era licenziato dal Masieri, poi una Beretta della serie 70 cal. 22 L.R. che aveva comprato nel 1969 quando era andato a fare la guardia volontaria. A domanda il Bruni confermava che detta pistola, che, come risultava da documentazione esibita dal PM, risultava denunciata in data 13.10.1969 ai C.C. di Dicomano, nel 1982 era stata consegnata a detta stazione per essere sottoposta a controlli balistici disposti dalla Procura della Repubblica di Firenze nell'ambito delle indagini sui delitti del mostro. Il Bruni dichiarava anche di aver conosciuto il Pacciani quando costui lavorava come contadino nella zona di Badia a Bovino, attorno agli anni 1969/70, e di aver avuto con lui un litigio per futili motivi, nel corso del quale il Pacciani lo aveva colpito al capo con un forcone ed al fianco sinistro con una pedata. Lo aveva poi lasciato andar via pesto e sanguinante, minacciando di ammazzarlo se lo avesse denunciato. Lui, intimorito, aveva raccontato di essere caduto accidentalmente e non aveva detto la verità neppure ai familiari che l'avevano appresa solo da pochi giorni, quando il suo nome era stato fatto nel corso del processo. Negava comunque che il motivo del litigio fosse dovuto all'aver egli insidiato la moglie del Pacciani, come invece costui sosteneva in un memoriale mandato al GIP.

Confermava di conoscere bene sia la Consigli Emanuela che il Cairoli Giampaolo: per quest'ultimo aveva fatto anche piccoli lavoretti agricoli e di vigilanza in due vigneti di sua proprietà. Il Cairoli ogni tanto si fermava a fare due chiacchiere con lui in una baracchina che egli aveva lungo la strada, dove si fermavano anche altre persone, soprattutto

cacciatori. Alla domanda se avesse mai parlato del Pacciani, un anno o due prima, quando il nome di questi era su tutti i giornali per le vicende del mostro, il Bruni negava recisamente ed ostinatamente, ancora mantenendo lo stesso atteggiamento quando gli venivano contestate le dichiarazioni del Cairoli e della Consigli relativamente alla Beretta cal. 22 L.R. che lui aveva detto essere stata in possesso del Pacciani. Affermava anche che tutto ciò era un'invenzione del Cairoli, pur non riuscendone a spiegare le ragioni, negando poi che le circostanze che questi aveva riferito fossero motivate dal malanimo e dal risentimento che esso Bruni poteva avere avuto verso il Pacciani per il male che gli aveva fatto patire a suo tempo.

In un tempestoso confronto col Cairoli Giampaolo, che ripeteva fedelmente la versione dei fatti data in precedenza (vedi fasc. 45, pag. 84 e segg.), il Bruni, nonostante le reiterate ammonizioni, le diffide e le contestazioni del Presidente, non mutava versione trincerandosi dietro un'ostinata negativa, dichiarando che il Cairoli voleva fargli del male, pur non sapendone spiegare il perché e che lui non aveva mai visto alcuna pistola in possesso del Pacciani.

Osserva la Corte come l'atteggiamento reticente e mendace tenuto dal Bruni in dibattimento sia stato così macroscopicamente evidente da aver veramente bisogno di ben pochi commenti: ed invero che il discorso del Bruni, riferito dal Cairoli, stesse proprio negli esatti termini riferiti da quest'ultimo lo prova "per tabulas" il fatto che la pistola del Bruni risulta essere stata effettivamente prelevata e periziata nell'ambito del controllo a suo tempo disposto dalla Procura della Repubblica sulle pistole Beretta serie 70 cal. 22 L.R. la cui detenzione era stata regolarmente

denunciata nell'ambito della provincia di Firenze (vedi perizia Castiglione-Spampinato pag. 11 e documentazione prodotta dal PM). Lo stesso Bruni ha affermato poi in dibattimento che di tale controllo egli non aveva fatto parola con alcuno, sicché, come è stato ripetutamente contestato al teste, da nessun altro il Cairoli avrebbe potuto apprendere detta circostanza se non da lui. Se dunque il Cairoli ha riferito la pura verità sul controllo effettuato sulla Beretta cal. 22 del Bruni, non si vede perché mai egli avrebbe dovuto poi mentire sulla ulteriore circostanza che il Bruni avrebbe riferito, e cioè sul possesso da parte del Pacciani di una pistola del tutto identica alla sua, ma che costui si era ben guardato dal denunciare: ciò tanto più in quanto il Cairoli non aveva motivo alcuno di riferire circostanze così specifiche se non le avesse apprese direttamente dal Bruni, mentre poi la sua deposizione in dibattimento, come anche quella della teste Consigli Emanuela, è apparsa quanto mai lineare, scevra da qualunque intento esibizionistico e mai polemica, neppure durante il serrato confronto col Bruni. Tanto meno vi si può poi ricercare una qualunque prava intenzione di nuocere al Pacciani, anzi la decisione di presentarsi spontaneamente davanti al PM era stata presa dopo la consultazione di un legale, a riprova della doverosa cautela adottata nella fattispecie. Ma è proprio il Bruni a rimanere prigioniero delle proprie contraddizioni e del proprio mendacio quando da una parte afferma che il Cairoli era una bravissima e degnissima persona (fasc. 45 pag. 43) e dall'altra proclama di essere stato da lui calunniato (ivi pag. 51), che si tratta di circostanze inventate (pag. 52), che gli vogliono fare del male (pag. 85).

Appare allora del tutto evidente che fatti così dettagliati,

specifici e riscontrati il Cairoli e la Consigli non possono certo esserseli inventati e che dunque essi corrispondono a quanto il Bruni ebbe a narrare al Cairoli nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra si è detto.

Ma se il Cairoli e la Consigli, in adempimento di un preciso dovere civico, ben diversamente dallo Iandelli Luca, sono venuti in dibattimento per raccontare i fatti di cui erano a conoscenza, resta però l'ulteriore problema di accertare se i fatti riferiti dal Bruni, in particolare la circostanza della pistola Beretta cal. 22 L.R. serie 70 posseduta dal Pacciani, corrispondessero alla effettiva verità delle cose o non fossero invece una millanteria ed una falsa affermazione fatta dal Bruni in danno del Pacciani contro il quale, come è comprensibile e come lo stesso Bruni ha riconosciuto, questi aveva più che validi motivi di risentimento e di avversione per le gravi lesioni subite nella lite di tanti anni prima.

La Corte ritiene che, pur non potendosi al momento dare a tale problema una risposta definitiva, dovendosi ancora esaminare una nutrita serie di dati probatori suscettibili di valutazione e di confronto e dunque di possibile integrazione e comparazione con quelli fin qui acquisiti, non ci si può peraltro sin da ora esimere dall'osservare che il dato riferito dal Bruni non è un dato generico qualsiasi. Il Bruni infatti riferisce che il Pacciani aveva non una semplice arma, ma una pistola. E non una pistola qualunque, ma una pistola calibro 22 L.R., ed ancor più una Beretta della serie 70, del tutto simile a quella che aveva lui: dunque un'arma che egli ben conosceva sin nei minimi particolari e sulle cui caratteristiche non poteva nutrire dubbio alcuno, un'arma quindi che, una volta vista, non poteva aver certo dimenticato. Ancora poi dal tenore del discorso del Bruni

riferito dal Cairoli non emerge affatto la volontà di incolpare il Pacciani della commissione dei delitti del mostro, ma solo il dispetto per aver dovuto lui sottostare ad un controllo di polizia al quale invece il Pacciani, non avendo denunciato l'arma, si era bellamente sottratto: dispetto che dunque è verso il Pacciani "furbo" che ancora una volta, come già per l'episodio delle botte date a lui, era riuscito a farla franca in barba a tutti.

Ma è poi sintomatico, oggi, anche il singolare ed incredibile comportamento totalmente reticente e mendace del Bruni. Comportamento che tuttavia trova un preciso riscontro nel tempo, all'epoca in cui egli ebbe a subire il violento pestaggio e le gravi lesioni ad opera del Pacciani: anche allora egli mentì a tutti, familiari compresi, mistificando la realtà dei fatti per la paura che il Pacciani gli incuteva. La certificazione medica che la Corte ha acquisito agli atti su richiesta del PM (vedila in allegato al verbale di udienza 8 giugno 1994) testimonia il ricovero di urgenza del Bruni Gino in data 9 luglio 1970 presso la casa di cura Val di Sieve con la diagnosi: "Trauma cranico, ferita lacera cuoio capelluto, contusione fianco sinistro con lesione renale, stato di shock". In seguito era stata accertata la frattura del rene sinistro, che residuerà come postumo invalidante dell'organo, ed il Bruni uscirà dall'ospedale solo il 1° agosto 1970 con la prescrizione di ulteriori 30 giorni di riposo e cure, il che è estremamente indicativo per capire a qual grado di violenza da parte del Pacciani il Bruni avesse dovuto sottostare.

Oggi con tutta probabilità non è stata solo l'antica paura a condizionare il vecchio guardiacaccia, ma forse pesava su di lui anche un interno rimorso per non aver detto a tempo

quello che sapeva sull'imputato, o forse, più semplicemente, la preoccupazione, anche solo sotto il profilo morale, di poter essere chiamato a rispondere, lui che aveva rivestito onorevolmente per tanti anni la divisa di guardia venatoria, di un comportamento omissivo in relazione a quella pistola illegalmente detenuta di cui egli non aveva segnalato, come avrebbe dovuto, la presenza e il nome del possessore, con tutte le tragiche vicende che ne erano poi seguite.

Il vaglio di non incompatibilità della figura del Pacciani con quella dell'assassino delle coppie richiede l'esame di ulteriori elementi sotto tale profilo senza dubbio rilevanti.

Uno di questi ha carattere assolutamente oggettivo, vertendo sull'effettivo "status libertatis" del prevenuto alle date di commissione dei singoli delitti: è questo un dato indiscutibile ed indiscusso, positivamente accertato, come emerge dalla posizione giuridica dell'imputato acquisita agli atti. Ad esso fa da complemento un ulteriore dato anch'esso di valenza oggettiva: nessuno dei delitti per cui è processo è stato commesso nei periodi in cui il Pacciani era detenuto. Si tratta, ovviamente, di elementi che non hanno, di per sé, alcun peso probatorio autonomo, ma che, proprio per la loro caratteristica di indiscutibilità storica, possono iscriversi a pieno titolo nell'ambito del concetto di non incompatibilità sopra richiamato.

Altro aspetto di questa non incompatibilità può essere colto nella collocazione territoriale dei delitti: come si è avuto occasione di osservare gli episodi criminosi sono avvenuti in due zone territoriali ben precise, il Mugello e la zona a sud est di Firenze. In Mugello, precisamente in comune di Borgo S. Lorenzo, furono assassinati, nella notte del 14 settembre 1974, Pasquale Gentilcore e Stefania

Pettini, mentre il penultimo delitto, quello consumato in danno di Claudio Stefanacci e di Stefania Rontini, si era verificato in Vicchio di Mugello nella notte del 29 luglio 1984.

È il caso di soffermarsi un attimo su questi primi dati per constatare che nessuno più del Pacciani poteva conoscere meglio le zone teatro degli omicidi. Basta considerare che il prevenuto è nato proprio a Vicchio di Mugello e nel Mugello per oltre cinquanta anni ha vissuto e lavorato come contadino e bracciante agricolo in varie località: Ampinana Fornace, Paterno, Rossoio Chiesa, Mulinuccio Pontecellatico, Bovino Particchi. Orbene il delitto del 1974 fu commesso in località Sagginale, a neppure tre chilometri da Vicchio, andando verso Borgo S. Lorenzo, mentre quello del 1984 fu consumato in località Boschetta sulla via Sagginalese, a circa sei chilometri da Vicchio andando in direzione di Dicomano, ed a meno di due chilometri dalla località Bovino Particchi dove, dal 1965 al 1970 aveva abitato e lavorato il Pacciani. Se si osservano sulla carta topografica i luoghi di residenza e di lavoro del prevenuto nel territorio mugellano è agevole constatare come essi siano tutti collocati in ambito territoriale finitimo, se non addirittura coincidente, con quello ove furono commessi gli omicidi. Ma ancora, anche solo per ricordare il puro dato storico, occorre ricordare che proprio in Mugello, in località Tassinaia di Villore, comune di Vicchio, il Pacciani aveva ucciso nel 1951 il Bonini Severino, con le modalità già ricordate.

Più articolata invece è la distribuzione sul territorio della seconda “tranche” di delitti, quelli commessi in una zona che può collocarsi approssimativamente a sud, sud-est di Firenze. Tuttavia, se si esclude l’uccisione di Stefano Baldi e

Cambi Susanna, avvenuta il 22.10.1981 in località Travalle di Calenzano, gli altri delitti possono collocarsi, con molta approssimazione, quasi lungo i lati di un triangolo isoscele avente il lato di base di circa 10 Km. e i lati più lunghi di circa 15 Km., che ha come vertice la località Castelletti di Signa, dove venne commesso il 21.8.1968 il primo delitto in danno di Locci Barbara e Lo Bianco Antonio, e come angoli di base la località Baccaiano di Montespertoli, dove il 19.6.1982 vennero uccisi Mainardi Paolo e Migliorini Antonella, e la località di Giogoli del Galluzzo, dove il 9.9.1983 erano stati assassinati i due ragazzi tedeschi.

È agevole osservare come il Pacciani, che dal 1973 si era trasferito a Montefiridolfi e poi, dal 1982, a Mercatale, e ha vissuto e lavorato per anni ed anni a ridosso dell'anzidetto triangolo, poteva agevolmente raggiungere in breve tempo con i mezzi di locomozione di cui era dotato (auto e ciclomotore) tutte le località dove sono stati commessi i delitti: ciò tanto più in quanto, per sua stessa ammissione, egli era uso a frequentare le feste e le sagre di paese nei dintorni durante i fine settimana, mentre poi la sua invano smentita attività di guardone lo portava indubbiamente a muoversi sul territorio per soddisfare i suoi particolarissimi desideri. Sotto questo profilo va ancora una volta ricordato che, come è pacificamente risultato in dibattito dalle deposizioni dei verbalizzanti, tutti i luoghi ove erano avvenuti gli omicidi erano collocati fuori dell'area di normale viabilità, tutti erano appartati, meta di Coppiette e dunque anche di guardoni che delle prime sono il naturale complemento.

Obietta la difesa che, almeno per alcuni delitti, il criterio di riferimento territoriale non avrebbe alcun punto di

collegamento col Pacciani, non essendovi prova che costui abbia abitato, lavorato, o anche solo frequentato le località ove si verificarono gli eventi criminosi. Così dicasi per il primo delitto, quello del 1968, di cui furono vittime Barbara Locci e Antonio Lo Bianco, commesso in località Castelletti di Lastra a Signa, ed altrettanto per quelli commessi nel 1981, uno in Scandicci via dell'Arrigo (assassinio di Foggi Giovanni e di De Nuccio Carmela), l'altro in Calenzano, località Travalle Campo Le Bartoline (uccisione di Baldi Stefano e di Cambi Susanna).

Rileva la Corte che, per l'omicidio Foggi-De Nuccio, una semplice occhiata alla carta topografica è sufficiente a mostrare come il luogo del delitto sia a meno di tre Km. da Giogoli e a circa cinque Km. da via degli Scopeti, quindi a breve distanza da S. Casciano, nel cui territorio il Pacciani abitava già da tempo, e che tutte le suddette località siano poi collegate tra loro da una fitta rete di strade tutte comodamente carrozzabili, considerazioni che valgono evidentemente anche per l'omicidio Mainardi-Migliorini del 19.6.1982, commesso in Baccaiano di Montespertoli.

Uguali considerazioni potrebbero farsi anche per l'omicidio Locci-Lo Bianco del 1968, considerato che la località Castelletti di Lastra a Signa non è certo lontanissima dal territorio mugellano, ove a quell'epoca il Pacciani abitava e sempre ricordando che costui in quel periodo, oltre al ciclomotore, possedeva anche un'auto, una Fiat 600. Ma vi è, sul punto, un dato di grande importanza da ricordare, ed è il fatto che proprio in Lastra a Signa, prima in via del Prato e poi in via Matteotti, si era trasferita con tutta la famiglia, fin dal 2 marzo 1962, la Bugli Miranda, la quale era lì ancora all'epoca del delitto, essendo emigrata per Londa

solo in data 11 settembre 1969. Senza voler anticipare argomenti di un tema che la Corte si riserva di trattare più approfonditamente in seguito, è un fatto però che nella vita del Pacciani la figura della Bugli Miranda è certamente rimasta impressa con un ruolo dominante: è lei la donna che gli si era promessa e lo stava tradendo quando l'imputato ebbe ad uccidere con selvaggia ferocia il Bonini Severino, col quale ella aveva appena accennato l'approccio; è lei la donna che egli possedette con le mani ancor sporche del sangue del Bonini ed accanto al cadavere martoriato ed ancor caldo di lui; è lei la donna per la quale egli aveva scontato lunghi ed ininterrotti anni di carcere; è lei la donna della quale l'imputato parlava alle figlie come quella che avrebbe dovuto sposare e per la quale aveva invece ucciso un uomo. Racconta la Rosanna (fasc. 29 pag. 73 e segg.) che una volta il padre le aveva portate con sé a trovarla e che erano state a casa di lei in una località che non ricordava e che la donna si chiamava Miranda. La deposizione della Bugli non conferma quella della Rosanna (fasc. 43 pagg. 46 e segg.), perché costei afferma di aver ricevuto una sola visita da parte del Pacciani, quando ella già si era trasferita a Rincine in comune di Londa, tra il 1969 e il 1970. In quella occasione però il Pacciani era solo ed ella non lo aveva più visto, almeno dal giorno del delitto. Al momento non è necessario verificare se esista davvero un contrasto tra le due deposizioni: nulla esclude che il Pacciani abbia condotto le figlie non dalla Bugli ma da altra persona, facendo loro credere che si trattasse di lei. È questa d'altronde una condotta simile a quella tenuta dall'imputato quando aveva mostrato alle figlie una foto formato tessera di una ragazza, che non era la Bugli, ed una o due foto in cui era visibile il

primo piano di un rapporto orale: in entrambi i casi il Pacciani aveva loro detto che quella era la sua donna, la Miranda, fotografata mentre faceva l'amore con lui in quel modo.

Quello che importa notare è che, in una maniera o nell'altra, il Pacciani segue la Bugli, la segue col pensiero ed evidentemente con tale desiderio e brama da giungere fino al punto di mistificarne l'immagine davanti alle figlie. Ma, notazione assai importante, il prevenuto negli interrogatori davanti al PM ha prima negato la visita alla Bugli, dicendo di non ricordarsene (vedi interr. 27.11.1990), poi la ha ammessa (interr. 15.7.1992), affermando però di essersi trovato per caso a passare per Londa assieme ad un mediatore, certo Ciucchi Torello, essendovisi recato per comprare del bestiame. L'incontro con la Bugli era stato del tutto casuale, perché l'avevano vista per caso su un'aia e lei li aveva salutati ed invitati a passare in casa: avevano scambiato due chiacchiere e poi loro se ne erano andati.

Ben diversa è invece sul punto la versione della Bugli, che smentisce nettamente l'imputato narrando come il Pacciani fosse comparso improvvisamente una mattina, da solo, a Rincine, un gruppo di case in comune di Londa dove ella era andata a stare, dicendole che era andato ad una fiera e, avendo chiesto di suo marito, gli era stato detto che stava lì (vedi fasc. 43 cit. pag. 52 e segg.). Dalle affermazioni della Bugli si rende palese allora come il Pacciani si fosse recato a Rincine da solo e non in compagnia come aveva affermato, e non per caso, ma proprio per incontrarla e parlare con lei. Ma anche un altro dato balza in piena evidenza: per giungere fino alla Bugli, a Rincine, un ciuffo di case sopra Dicomano, un luogo praticamente sconosciuto, il Pacciani doveva aver

seguito precise indicazioni, tanto più che la donna e la sua famiglia si erano trattenuti in quella località per poco più di un anno, dal settembre 1969 al novembre 1970. Ed allora le uniche indicazioni che il Pacciani poteva aver seguito non potevano essere altro che quelle assunte nel luogo di ultima residenza della donna: cioè Lastra a Signa, luogo nel quale, come si è visto, ella si era trasferita nel 1961, rimanendovi fino al settembre 1969. È evidente allora come l'imputato abbia sempre seguito in qualche modo la Bugli, anche non visto, se si vuole credere totalmente alla attendibilità di costei (che potrebbe forse avere oggi ragionevoli motivi per nascondere incontri anche solo sporadici col prevenuto) e che, avuta notizia in loco del suo trasferimento, si sia messo sulle tracce di lei con l'intenzione di rivederla.

Del resto anche in epoca successiva a quella dell'incontro di cui parla la Bugli, il Pacciani è alla ricerca della donna. Il teste Metafonti Palmiero, parente per parte di moglie della Bugli, racconta (vedi ud. 6.6.94, fasc. 41 pagg. 39 e segg. e verbale s.i.t. 4.3.1992) che ancora nella primavera del 1986, forse per S. Giuseppe, l'imputato era andato a trovarli nella loro abitazione nella zona dell'Impruneta: era su una Ford Fiesta accompagnato dalle figlie. Dopo aver parlato del più e del meno, aveva chiesto loro dove abitasse attualmente la Miranda, e sua moglie, Martelli Iris, aveva risposto di non saperlo ma che doveva abitare nella zona di Montelupo Fiorentino. I testi, che si sono contraddetti in dibattimento, poiché la donna ha detto che il Pacciani non le aveva chiesto nulla del genere (ma è patentemente smentita proprio dalla Bugli, vedi fasc. 43 cit. pagg. 56 e segg.), mentre il Metafonti, dietro contestazione, ha riconfermato la circostanza, dicono poi una cosa importante: che essi,

avendo conosciuto il Pacciani a Vicchio di Mugello quando erano ragazzini, e non avendo più avuto rapporto alcuno con lui da decine di anni, neppure quando erano andati a stare nella zona dell'Impruneta ad alcuni chilometri di distanza dalla sua abitazione, se lo erano visti capitare davanti all'improvviso, senza che ci fosse un qualunque motivo e senza preavviso alcuno, neppure telefonico, nonostante il numero del telefono del Metafonti sia stato rinvenuto tra gli appunti sequestrati al Pacciani, permettendo così agli inquirenti di risalire ai testi. Appare allora palese che il vero motivo della inaspettata visita del Pacciani altro non potesse essere se non quello di sapere qualcosa dell'attuale domicilio della Bugli, della quale egli aveva, evidentemente, perso le tracce. Non va dimenticato, a tal proposito, che la Bugli, dopo aver lasciato Londa per Scandicci il 3.11.1970, il 26.6.1984 era nuovamente emigrata da Scandicci per Montelupo Fiorentino. Se il prevenuto, che in tutto questo periodo, non si dimentichi, aveva ben presente l'immagine della Miranda, tanto da portare le figlie a visitare quella che asseriva essere lei e ad esibire sue supposte particolarissime foto, ne aveva perso le tracce, come la precisa domanda rivolta al Metafonti ed alla Martelli lasciava intendere, si spiega allora il perché egli, dopo decine di anni di silenzio, abbia all'improvviso deciso di andare alla ricerca di persone che praticamente neppure più conosceva, intrattenendosi con loro come un vecchio amico. Egli aveva evidentemente saputo che i coniugi Metafonti si erano imparentati alla lontana con la Bugli (la sorella della Martelli Iris era cognata della Bugli) e, avendo rilevato il preciso indirizzo dall'elenco telefonico dell'Impruneta, nella cui zona egli aveva probabilmente saputo che abitavano, se

lo era annotato e poi era andato a trovarli, parlando del più e del meno, per giungere poi alla domanda che era il vero ed unico motivo della inaspettata visita: sapere dove si trovasse attualmente il suo antico e non dimenticato amore.

Ed allora questo ricordo insistente, questa ricerca palese e continua della donna evidenziano come il tradimento di costei e gli eventi che ne erano seguiti abbiano pesato come un macigno nella vita del Pacciani: ma, ai fini più limitati che qui interessano, dimostrano anche che egli era presente nelle località e nelle zone dove ella si era trasferita e, se ne aveva per poco perse le tracce, subito cercava in qualche modo di ritrovarle. Dunque egli ben doveva conoscere Lastra a Signa ed il suo comprensorio, dove la Bugli aveva abitato per circa sette anni: solo frequentando quella zona infatti egli può avere appreso, come si è visto, il nuovo domicilio della donna nella sperduta frazioncina di Rincine di Londa.

Neppure la collocazione territoriale del duplice delitto in danno di Baldi Stefano e di Cambi Susanna, commesso il 22.10.1981 in Calenzano località Travalle Campo Le Bartoline, può dirsi estranea o comunque non compatibile con il raggio d'azione del Pacciani. Basta considerare che, se si osserva il tracciato autostradale da Firenze sud a Barberino, Calenzano è una località situata in posizione quasi mediana tra la Val di Pesa, dove il prevenuto all'epoca risiedeva da tempo, ed il Mugello, dove il Pacciani era nato ed aveva trascorso gran parte della sua vita e dove nel 1974 e nel 1984 erano stati commessi due dei duplici delitti della serie.

Ma, ancor più, in Calenzano via del Lago 11 viveva e risiedeva da tempo un ottimo amico del Pacciani, quel tal

Faggi Giovanni, che all'udienza del 26 maggio 1984 (vedi fasc. 32, pagg. 59 e segg.) ha cercato di dissimulare e negare anche le verità più evidenti, finendo poi con l'ammetterle sotto l'incalzare delle contestazioni del P.M.. Il Faggi inizia a mentire da subito, affermando di aver conosciuto il Pacciani a Scarperia nel 1980, quando invece una sua cartolina inviata a costui, sequestrata nel corso delle perquisizioni, porta la data del 10.3.1979. Ma, ancor più, il Faggi mente sul tipo di rapporto, torbido, equivoco, circondato da un altissimo alone di sospetto, che lo lega da tempo all'odierno imputato. Basti pensare che, a dire del teste, l'origine di tale rapporto avrebbe visto il Pacciani interessato, per conto di un non meglio identificato amico, ad una partita di piastrelle da pavimento e rivestimento, delle quali il Faggi aveva una rappresentanza, e per le quali, nonostante il minimo guadagno (sulle 15.000 lire come afferma lui stesso), egli, dopo un mese o poco più dal loro primo incontro, scrive una lettera al Pacciani ma, non avendo ricevuto risposta, non soprassiede, come chiunque avrebbe fatto, ma si reca appositamente a Montefiridolfi, dove abitava all'epoca l'imputato, si ferma ad aspettare che costui torni dal lavoro e, quando il Pacciani arriva, sporco e male in arnese, afferma di aver deciso di non farne più di nulla e chiude il breve rapporto regalandogli una tuta ed un oggettino pubblicitario.

La menzogna del Faggi è patente: infatti nella busta da lettera datata 12.3.1979 sono contenuti un biglietto e la cartolina già ricordata datata 10.3.1979: in quest'ultima egli si rivolge al Pacciani chiamandolo "caro Pietro", e terminando con un "Ti saluto tanto dal tuo amico", sottintendendo una confidenza ed un'amicizia che fanno a

pugni con l'occasionale conoscenza da lui accreditata. Ma ancor più grave è la menzogna del Faggi quando egli nega di aver iniziato e chiuso ogni rapporto col Pacciani all'epoca del mancato affare delle piastrelle. Tale assunto è smentito "per tabulas" proprio dal biglietto contenuto assieme alla cartolina nella sopracitata busta che recita testualmente: *"Fammi sapere quando devo venire – Dimmi se ti è andata bene la tuta che ti portai. Nuovamente ti saluto tanto"*. Sono frasi che ripetono i concetti espressi nella cartolina (*"...ti ricordo sempre con tanto piacere, fammi sapere se posso venire a trovarti per quel tuo amico che aveva bisogno di (pavimenti e rivestimenti) Scrivimi dimmi quando devo venire, il giorno e l'ora pressapoco e dove..."*) ma che evidenziano come il regalo della tuta fosse precedente e quindi avulso dall'affare della partita di piastrelle, mentre balza agli occhi l'insistito interesse che il Faggi annetteva all'incontro con il Pacciani e i rapporti più che amichevoli tra i due, segno di una consuetudine che datava certo da parecchio tempo.

Del resto in sede di s.i.t. in data 30.6.1990, alla contestazione che in un calendario del 1977, precisamente alla data del 3 ottobre, era scritto e sottolineato il nome di "Pacciani – San Casciano", il Faggi ha ammesso che poteva darsi che col Pacciani si conoscessero già a quella data e che si vedessero ogni tanto amichevolmente; poi, interrogato dal P.M. il 12.12.1991, ha dichiarato, in flagrante contraddizione con il testo e la data della cartolina di cui sopra, che quella annotazione si riferiva al giorno in cui egli si era ripromesso, come poi aveva fatto, di andare a trovare il Pacciani.

Va ricordato poi che la frequentazione del Faggi con

l'imputato, e non solo con lui, è attestata anche dal Vanni Mario, il quale lo indica in foto come una persona che aveva visto assieme al Pacciani bere alla Cantinetta di S. Casciano, salvo poi tentare, sfacciatamente ma significativamente, una improbabile ritrattazione, abbozzata ma subito abortita, davanti alle precise contestazioni del P.M. ed agli ammonimenti del Presidente (vedi fasc. 32, pagg. 22 e segg.). Ma il mendacio del Faggi (e del Vanni) è ancor più evidenziato dalla deposizione della teste Cencin Gina, la quale, avendo abitato con i genitori ed il fratello fino al 1969, anno del suo matrimonio, a S. Casciano sulla via Chiantigiana accanto alla Sperduto ed avendo continuato a frequentare anche successivamente con assiduità, almeno fino a dopo il 1980, la casa paterna, ha confermato senza incertezze in aula di aver riconosciuto nella foto del Faggi Giovanni quella di una persona che aveva visto più volte a S. Casciano in compagnia del Pacciani e del Vanni, e qualche volta anche della Sperduto (vedi fasc. 31 pagg. 10 e segg. e verbale s.i.t. 15.11.1991). Alla precisa indicazione della teste il Faggi reagisce in maniera secca: quel che ha detto la Cencin Gina è assolutamente falso, anche perché lui non era mai stato a S. Casciano e non conosceva il Vanni e il Simonetti (fasc. 32 pagg. 82, 83). Ma in questo caso la smentita viene, e giusto dalla stessa bocca del Faggi, il quale poco prima (ivi pag. 68) aveva affermato di essere andato a cercare il Pacciani proprio nella zona di S. Casciano, mentre poi ancor precedentemente (ivi pag. 60) aveva dichiarato di esercitare l'attività di rappresentante di commercio in tutta la Toscana: ed ancora dallo stesso Pacciani il quale, nell'interrogatorio 15.7.1992 davanti al PM, afferma di aver conosciuto il Faggi tanti anni prima a Scarperia in un bar

dove si trovava assieme al Simonetti ed al Vanni.

Il comportamento reticente e dissimulatorio del Faggi raggiunge poi il livello massimo quando il prevenuto cerca senza successo (ibidem pag. 78 e segg.) di far credere non solo di non sapere quasi nulla dell'omicidio Baldi/Cambi, ma anche di non conoscere con precisione dove fosse avvenuto (*"...mah, avevan detto alla Marina, ma io poi, siccome vo via tutti i giorni la mattina e torno la sera, e qualche volta son stato anche in Liguria a settimane..."*), facendo poi finta di aver poco presente la località "le Bartoline", salvo poi ammettere di aver visto le croci sul luogo dell'omicidio, cercando poi di collocare il ridetto luogo ben distante da casa sua, quando invece ne dista in linea d'aria poche centinaia di metri e non poteva che essere a lui ben noto visto che abitava a Calenzano da lungo tempo: messo con le spalle al muro il Faggi alla fine è stato costretto ad ammettere di conoscere la località Travalle, dove è situato il Campo Le Bartoline, e dove risiedeva anche una sua zia (ivi pag. 80).

Appare allora evidente da tutto ciò che i rapporti tra il Faggi e il Pacciani (il "caro Pietro" della nota cartolina), con l'inserimento forse non occasionale del Vanni, datavano da molto più tempo ed erano molto più stretti di quanto il prevenuto volesse far intendere. E di che tipo fossero questi rapporti lo lascia chiaramente intendere la qualità delle cose che vennero trovate in suo possesso in sede di perquisizione: varie riviste a luci rosse, nonché falli di gomma e di legno, materiale del tutto simile a quello trovato in possesso anche del Vanni e del Pacciani.

Ed allora il vano tentativo del Faggi di sminuire, mistificare e nascondere i suoi rapporti col Pacciani ha

evidentemente un solo scopo: cercare di mascherare un possibile collegamento, non solo ideale, con l'imputato, con l'ambito territoriale in cui costui viveva ed operava e, eventualmente, con il tipo di azioni da costui poste in essere. Tutto ciò potrebbe rispondere, ovviamente, ad una più che fondata preoccupazione difensiva di un soggetto che, essendo operativamente estraneo agli eventuali delitti commessi dal Pacciani, abbia cercato in tutti i modi di allontanare da sé un possibile coinvolgimento. La posizione del Faggi, personaggio ambiguo, sfuggente e a livello di sospetto elevato, non interessa peraltro a questi fini la Corte, la quale però non può mancare di notare che il particolare legame di costui col "caro Pietro", comportava anche, evidentemente, la reciproca frequentazione nelle zone di pertinenza, dunque S. Casciano e la Val di Pesa per il Faggi, Calenzano e le zone finitime per il Pacciani: e non sarà male ricordare a questo punto che sia il Faggi che l'imputato disponevano entrambi di adeguati mezzi di locomozione in grado di consentir loro facili spostamenti tra le, comunque non lontane, località di residenza.

Come si vede allora, anche sotto il profilo della collocazione territoriale, nessuno dei delitti presi in esame nel corso del presente processo presenta elementi di oggettiva incompatibilità con la persona e l'agire dell'imputato.

La mobilità dell'imputato sul territorio interessato ai delitti dell'omicida delle coppie è un dato collegato anche, come si è detto, ai mezzi di locomozione di cui egli poteva disporre. Orbene sotto tale specifico aspetto il Pacciani non sembra aver mai avuto particolari problemi: le carte del processo dicono infatti che egli guida l'auto da lunghissimi

anni, avendo posseduto una Fiat 600 fin dai tempi in cui risiedeva in Mugello, poi una Fiat 500, alla quale aveva affiancato nel 1982 la Ford Fiesta color grigio chiaro comprata dal concessionario Giani di S. Casciano. Insieme alle auto egli era proprietario di mezzi a due ruote, dalla bicicletta fotografata all'interno del magazzino di via Sonnino, alla vecchia lambretta in disuso, al motorino Cimatti Minarelli in sequestro, che l'imputato ha dichiarato di avere da molto tempo, forse dal 1966.

Relativamente alle auto il Pacciani in sede di dichiarazioni spontanee rese in dibattimento (udienza 18.10.1994, fasc. 78 pagg. 60 e segg.), ha testualmente dichiarato: *“Io ci avevo quella 500, andeo a lavorà con quella 500 e compagnia... Poi ci avevo comprato quell'altra per andare in giro a il paese. Anche la macchina nova l'ho comprata diversi anni fa, ma non avea fatto... l'adoprao solo a andare a i' mercato una volta la settimana, quando s'è quando no, e poi l'adoprao per andà a qualche festa locale di paese, lì. E la fanno una vorta l'anno. Per esempio una corsa dei somari a coso, come si chiama su? alla festa dell'Impruneta della mongolfiera, la festa de' ciuchi su a S. Donato in Poggio, così. E poi la festa... Insomma, tutte queste feste locali e le fanno una vorta l'anno, e non l'avevo più riadoprata. Io l'adoprao solo a qualche festa e poi l'adoprai solo quando si andette laggiù alla Sambuca, insomma, alla festa e si guastò. E un'altra volta l'aveo adoprata quando andeo a lavora' da i' mi' padrone, non mi voleva partì quella. Degli anni la gli ha, però come chilometri n'ho fatti pochi.*

Iché gli hanno fatto? Hanno preso, gli enno andati su, gli hanno preso, spiombato il sigillo di' contachilometri,

hanno fatto girare i' contachilometri avanti. Da 700 chilometri che avevo fatto, eh? l'hanno portati a 7000. Hai capito? Quando si compra le macchine, il sigillo gli è... La Ford l'è sigillata co'i'piombino, e lì gli è stato rotto e compagnia bella.

C'è poi, se uno si verifica, gli è tutto novo. Le gomme nove, c'è le spazzole nove, tutto l'affare. Sicché si vede subito se l'è stata adoprata. E io, come ho detto, l'ho adoprata solamente a andare a qualche festa, a andare a far qualche interesse.”

I concetti espressi con la consueta vivezza lessicale e con le altrettanto consuete ripetizioni dall'imputato sono dunque pochi ma assolutamente precisi e comprensibili, delineando, in particolare, un uso negli anni della Ford Fiesta assolutamente saltuario se non addirittura occasionale. Senonché tali affermazioni urtano contro un dato oggettivo che inesorabilmente le smentisce: il dato costituito dal chilometraggio complessivo dell'auto, il cui contachilometri al momento del sequestro, come la Corte ha potuto constatare personalmente in sede di ispezione dei luoghi, era fermo sulla cifra di Km. 8.877 (vedi verbale udienza 23.6.1994, fasc. 55, pag. 104).

Per far fronte alla negatività, per lui, di tale dato il Pacciani si affida ad un sistema difensivo ricorrente: gli è stato fatto un “trucco”, egli è stato vittima di una macchinazione, qualcuno ha spiombato il contachilometri e ha alterato i dati numerici relativi al chilometraggio complessivo. Osserva la Corte che la tesi dell'imputato appare improponibile per una svariata serie di ragioni. In primo luogo tanto poco l'imputato ha dimostrato di credere alla verità delle sue asserzioni, che neppure ha chiesto una

perizia sullo strumento contachilometri dell'auto che egli assume essere stato alterato.

In secondo luogo che il chilometraggio complessivamente percorso dalla Fiesta nel periodo in cui il Pacciani la ebbe in uso, dunque dal 1982 al 1987, fosse quello effettivamente segnato dal contachilometri e non quello irrisorio che pretende l'imputato, risulta oggettivamente da inoppugnabili dati di fatto. Ed invero si è visto come nel corso della perquisizione domiciliare nelle abitazioni del Pacciani in data 11 giugno 1990 sia stato sequestrato, tra l'altro, anche un appunto scritto di pugno dell'imputato riguardante la distanza tra Mercatale e Vicchio di Mugello (Km. 134), ottenuta per sottrazione di due cifre (8682-8548) che, al di fuori di ogni dubbio, rappresentano i dati del contachilometri di un'auto. Basta considerare il tenore letterale delle diciture: "Mercatale a Km. 8548" "Vicchio a Km. 8682". È evidente allora che il Pacciani ha effettuato il viaggio di andata e ritorno tra le due località rilevando il dato segnato dal contachilometri alla partenza e poi quello che risultava al ritorno, ottenendo per sottrazione dai dati la distanza chilometrica complessiva. È palese poi come tali dati si riferiscano al contachilometri della Ford Fiesta, visto che, per ammissione dello stesso Pacciani, egli usava la 500 solo per andare al lavoro: ciò conferma allora inoppugnabilmente che in un certo momento storico la Ford Fiesta aveva percorso quel chilometraggio, che è poi molto prossimo a quello totale rilevato sull'auto sequestrata (8877). Non è possibile datare con certezza il momento in cui il Pacciani ebbe ad effettuare le suddette annotazioni: al riguardo non si può fare assegnamento alcuno sulle scritture che compaiono sul rovescio del foglietto, relative, tra l'altro, ad una causa

di lavoro intentata dal prevenuto al Rosselli Del Turco, poiché è nota l'abitudine del Pacciani di segnare sullo stesso foglio dati relativi ad epoche completamente diverse, certo è che il raffronto delle cifre appuntate con i dati finali del contachilometri, porterebbero a collocare la rilevazione, e dunque l'effettuazione del viaggio di andata e ritorno Mercatale-Vicchio, più verso il 1987 che verso il 1982.

Ma sul punto corre l'obbligo di rammentare che esiste una diversa versione dell'imputato il quale, intervenendo spontaneamente nel corso della deposizione del teste dott. Ruggero Perugini (fasc. 48 pag. 99), ha dichiarato che il biglietto con l'annotazione del chilometraggio Mercatale-Vicchio si riferiva al viaggio che aveva fatto col maresciallo Simonetti e con la Fiat 500 di proprietà di costui. Era stato proprio il Simonetti, a detta del Pacciani, a dirgli di annotare il chilometraggio, una volta che erano andati a Vicchio ad una festa di compleanno in casa della sorella del Pacciani, Rina, perché temeva che non gli bastasse la benzina (“... *Quanti chilometri sono a andare là? Ho paura che non mi basti la benzina... Annota il contachilometri...*”). Lui aveva ottemperato segnando 148 Km, andata e ritorno, poi al termine del viaggio avevano trovato aperto il distributore.

La versione dell'imputato altro non è, “ictu oculi”, che una delle tante menzogne con cui il prevenuto cerca di nascondere elementi che egli sa essere di palese valore indiziante nei suoi confronti. Essa è infatti intrinsecamente assurda, illogica, contraddittoria: intanto non si capisce perché il Pacciani e il Simonetti si siano messi in viaggio non solo con poca benzina ma anche senza speranza di trovarne, visto che in un percorso stradale non breve ed articolato, come quello che essi avevano intenzione di

percorrere, i distributori di benzina certamente non mancavano, anzi dovevano essere più che numerosi. Ma, di più e di peggio, il controllo del chilometraggio complessivo in rapporto alla benzina disponibile, avrebbe potuto avere un senso se esso fosse stato effettuato prima di intraprendere il viaggio, valendosi di una qualunque carta stradale. Invece, in modo totalmente inverosimile ed illogico, il Pacciani per ordine del Simonetti (“*Annota il contachilometri!*”) procede alla rilevazione, trascrivendo i dati iniziali e finali del contachilometri, cioè prima di partire e a viaggio avvenuto, dimodoché la valutazione della sufficienza della benzina per l’itinerario da compiere sarebbe stata fatta “ex post” e non “ex ante”!

Ma vi è anche un altro dato processuale che evidenzia come quella del Pacciani non sia altro che una pura e semplice menzogna: ed è il dato rappresentato dal piccolo block notes giallo, con stampigliata in copertina la figura di una bambina e la dicitura “Holly Hobbie”, che venne sequestrato nell’abitacolo della Ford Fiesta nel corso della perquisizione in data 3.12.1991. Si è visto (supra pag. 32) che nell’ultima pagina del blocchetto il Pacciani ha scritto di suo pugno “Vicchio 2220” “Mercatale 2088” “= 132” “andata e ritorno” “Km 132”. Appare allora chiaro come l’annotazione in questione sia del tutto identica a quella contenuta nel foglietto sequestrato nella perquisizione dell’11 giugno 1990. La differenza sta invece nelle cifre che vengono sottratte l’una dall’altra e che corrispondono al chilometraggio segnato dal contachilometri. Ed allora, per questo verso, da una parte emerge l’intrinseca inverosimiglianza della versione data dall’imputato, poiché egli aveva ripetuto la misurazione della distanza Mercatale-

Vicchio, andata e ritorno, ben più dell'unica volta in cui egli racconta di aver viaggiato sulla 500 del Simonetti; dall'altra risulta "per tabulas" che in un certo momento storico, collocabile tra la fine del 1982, epoca dell'acquisto della Fiesta, ed il 1987, anno dell'arresto dell'imputato per i reati in danno delle figlie e della moglie, la Ford Fiesta aveva compiuto oltre 2000 chilometri, moltissimi più di quelle poche centinaia che il prevenuto assume di aver totalizzato con detta auto. In terzo luogo la differenza tra i dati chilometrici segnati dal Pacciani nei documenti sequestrati, oltre 2000 e oltre 8500 Km, prova che la Ford Fiesta veniva adoperata in modo certamente non occasionale e saltuario e, poiché non risulta che il Pacciani abbia mai fatto lunghi viaggi, anche costante: a mero titolo indicativo la media dei chilometri percorsi nei cinque anni in cui il prevenuto ha avuto la disponibilità dell'auto (8877:5) si aggira sui 1775 annui.

Viene allora da chiedersi perché l'imputato non solo abbia, in tempi diversi, ripetuto l'annotazione della distanza Mercatale-Vicchio, ma anche abbia cercato di giustificare tale fatto con motivi del tutto inverosimili. Ancor più, poi, l'annotazione sul blocchetto Holly Hobbie non è stata fatta, come sarebbe stato logico e lecito attendersi, nelle pagine iniziali dello stesso: il primo foglietto contiene invece indicazioni scritte di pugno del Pacciani, ma di genere diverso. I fogli successivi sono tutti bianchi, tranne l'ultimo, quello a contatto con la copertina di fondo, che contiene i dati chilometrici sopra evidenziati, talché si ha la netta sensazione che il Pacciani abbia cercato in qualche modo di nascondere detta annotazione, dando l'impressione a chi avesse preso in mano il blocchetto che, dopo la prima

pagina, non vi fossero altre pagine scritte. La verità è che il Pacciani sa bene che la misurazione della distanza chilometrica andata-ritorno Mercatale-Vicchio non aveva riguardo al presumibile ma fantomatico maggiore o minore consumo di benzina, ma al tempo che presumibilmente un guidatore delle sue capacità poteva impiegare per coprire quella distanza, in certe particolari condizioni: condizioni che egli ha, oggi, tutto l'interesse a nascondere.

Parlando delle capacità di guida del Pacciani va rilevato che nel corso della deposizione del Vanni Mario la difesa ha sollevato qualche dubbio in merito, prendendo lo spunto da un incidente provocato dall'imputato il quale una volta, essendo alla guida della 500 assieme al Vanni, al ritorno da una festa paesana a S. Donato in Poggio, era uscito di strada in curva sì da essere stati costretti a rimettere l'auto in carreggiata a braccia (vedi deposizione Vanni, fasc. 32 pagg. 42, 43 e 54). In realtà il Vanni ha spiegato che l'incidente fu dovuto al troppo vino bevuto in quella occasione, mentre poi non va dimenticato che in occasione del s.i.t. a cui il predetto fu sottoposto il 10.7.1991 (quello in cui parla anche del Faggi), egli ebbe ad affermare che il Pacciani era un buon guidatore e guidava con disinvoltura anche fuori dei percorsi quotidiani.

Sul punto la Corte si limita ad osservare che, come risulta dalla documentazione in atti, il Pacciani è proprietario fin dal 1967 di una Lambretta, acquista poi nel 1969 una Fiat 600, nel 1977 una Fiat 500 alla quale affianca nel 1982 una Ford Fiesta, per non dire poi del motorino acquistato, come egli stesso afferma, nel 1966: al momento del suo arresto nel 1987 l'imputato circola dunque da almeno venti anni su

strada con auto e moto e non si ha notizia di alcun significativo incidente da lui provocato, mentre è certo che il totale dei chilometri da lui percorsi, tenendo conto anche di quelli fatti con la 500 per andare e tornare dal lavoro, è sicuramente di tutto rispetto. Per cui se ne può trarre serenamente la conclusione che il Pacciani, pur non essendo certamente un Nuvolari, poteva comunque essere considerato un guidatore assolutamente normale in grado di circolare senza particolari difficoltà con auto ed altri mezzi di tipo corrente nel traffico ordinario.

Vi è poi, riguardo alla persona del Pacciani ed alla sua storia criminale, un altro aspetto che deve essere esaminato in relazione ad alcune peculiari caratteristiche che l'indagine dibattimentale ha permesso di individuare nella condotta del c.d. "mostro delle Coppiette". Si è visto infatti (supra pag. 28 e segg.) che, dopo l'omicidio dell'11 aprile 1951, il Pacciani, tornando a notte sul luogo del delitto per occultare il corpo del Bonini Severino, si era impossessato del portafoglio della vittima, contenente svariate migliaia di lire. Secondo un comportamento evidentemente abituale, anche allora il Pacciani aveva dato versioni discordanti in relazione al modo in cui era venuto in possesso del denaro del Bonini (11.000 lire, ma forse una somma ancora maggiore), ora affermando di aver raccolto sul luogo del delitto il portafoglio, caduto nell'atto di spostare il cadavere, ora asserendo invece di averlo trovato per terra mentre ripercorreva il cammino già fatto per occultare il cadavere della vittima. Altro elemento non irrilevante è dato dal fatto che, come risulta dalla ricordata sentenza 18.12.1952 della Corte di Assise di Appello di Firenze, passata in giudicato, il Pacciani ebbe a nascondere il portafoglio dentro una siepe

a breve distanza da casa sua ed il denaro sotto una mattonella nell'ingresso di casa. Ancora va ricordato che, in relazione a ciò il prevenuto, al quale nel corso del dibattimento di primo grado erano state contestate anche le aggravanti della premeditazione e dell'aver agito a scopo di rapina in concorso con la Bugli, aggravanti poi correttamente escluse con la sentenza, era stato condannato ad anni due di reclusione e £ 10.000 di multa per il delitto di furto aggravato a sensi dell'art. 61 n. 5 C.P..

Orbene l'attento esame di tutti gli elementi presenti sulla scena dei duplici delitti ha permesso di riscontrare che anche l'autore degli stessi in più di una occasione, se non addirittura abitualmente, ha frugato all'interno delle auto e tra gli effetti personali delle vittime, e non si è accontentato solo di frugare ma in più di una occasione si è impossessato di cose, di oggetti di proprietà di queste.

Il PM ha fatto rilevare che traccia di ciò si rinviene anche in occasione del primo duplice delitto, Locci-Lo Bianco, laddove, come risulta dalla deposizione del teste col. Dell'Amico (fasc. 5 pag. 23) e dalle foto in atti (vedi foto n. 6 e 10 album fotografico relativo ai rilievi sul luogo dell'omicidio) sul pavimento dell'Alfa Romeo Giulietta, a lato del sedile anteriore destro, vi è una borsetta da donna aperta che lascia intravedere il suo contenuto. Osserva peraltro la Corte che il dato in sé è equivoco per vari motivi: intanto, a quel che appare dalle foto, la borsetta, appartenente indubbiamente alla Locci, appare aperta, ma non sembra rovistata. Essa potrebbe poi trovarsi in quella posizione perché appoggiata ivi dalla stessa donna, mentre poi il fatto che fosse aperta potrebbe essere dipeso anche da un elemento casuale (difetto delle mollette di chiusura), o da

un comportamento volontario da parte della Locci (che avrebbe potuto aver preso o riposto qualcosa all'interno prima di essere uccisa). Ancora essa potrebbe essere caduta durante lo spostamento del cadavere della donna dal sedile anteriore destro a quello lato guida, operato dal Mele, secondo la versione data da costui.

Solo in un caso il dato in questione potrebbe forse essere significativo: quando cioè si giungesse a stabilire che il duplice omicidio in questione fosse da ascrivere non al Mele Stefano, come invece affermato con autorità di giudicato dalla Corte di Assise di Firenze il 25.3.1970, ma ad altro soggetto a lui estraneo. È l'ipotesi, sulla quale si avrà agio di tornare in seguito, che vede lo sconosciuto, al momento, individuo, il quale, dopo aver esplosi i colpi mortali contro la coppia, mentre inizia a rovistare all'interno dell'auto (e dunque pone mano anche alla borsetta della Locci), si accorge dell'inopinata presenza del bambino sul sedile posteriore dell'auto e preferisce abbandonare la partita scomparendo nella notte, prima dell'arrivo del Mele. Al momento si tratta però di una mera ipotesi, priva di riscontri oggettivi, che introduce comunque un problema su cui la Corte dovrà tornare più innanzi in maniera molto più approfondita.

Con chiarezza invece il furto di cose appartenenti alle vittime si configura nel secondo episodio delittuoso, quello avvenuto nella notte del 14.9.1974 in località Sagginale di Borgo S. Lorenzo, di cui furono vittime Gentilcore Pasquale e Pettini Stefania. Tralasciando gli altri aspetti, peraltro già rilevati (vedi supra pag. 6) di tale delitto, dai primi riscontri sul luogo del fatto emerse subito che tra le varie cose repertate, tra cui il portafoglio di Pasquale Gentilcore

contenente £ 33.800, mancava invece la borsetta della ragazza che pure ella, come testimoniavano i familiari, aveva con sé la sera dell'omicidio quando era uscita di casa. La borsa era stata poi trovata a 300 metri dal luogo del fatto in un campo di granturco sulla destra della strada che da Rabatta conduce a Sagginale, alle ore 18,30 del 15 settembre 1994, su segnalazione telefonica anonima fatta alla Stazione C.C. di Borgo S. Lorenzo. All'epoca la cosa non aveva avuto l'approfondimento che invece avrebbe meritato: infatti il teste Brig. Mario Sciarra (fasc. 9 pagg. 3 e segg.) ha riferito di aver trovato la borsa a circa 5 metri all'interno del campo di granturco, che rispetto alla strada era ad un livello inferiore di 2/3 metri, di averla portata in caserma e di aver ivi, più tardi, riscontrato il contenuto della stessa con i familiari della ragazza, sembrandogli di ricordare che non mancasse nulla. Sul punto è stato sentito anche il maresciallo Falcone, all'epoca comandante la Stazione C.C. di Borgo S. Lorenzo, il quale intervenne per primo sul luogo del delitto e ricorda di aver visto oggetti alla rinfusa sparsi all'interno dell'auto, mentre invece i vestiti dei ragazzi erano fuori della stessa, piegati in perfetto ordine. Il teste rammenta anche il ritrovamento della borsa nel campo di granturco sottostante alla strada, ed afferma che ivi doveva averla gettata l'autore del delitto che nell'andar via aveva preso la strada di Sagginale. Anch'egli conferma che, come i vestiti, così anche la borsetta della ragazza non presentava tracce di sangue e che, per quanto lui ricordava, sembrava non mancasse nulla.

Circostanze analoghe vengono poi riferite dal maresciallo Domenico Trigliozi, all'epoca in servizio presso il nucleo investigativo CC Firenze, il quale intervenne sul luogo del delitto la mattina stessa della scoperta dei cadaveri:

anch'egli ricorda che del contenuto della borsa egli ebbe a parlare con i genitori della Pettini e sembrava non mancare nulla.

Senonché, mentre dagli atti di P.G. acquisiti al fascicolo del dibattimento non risulta verbalizzato alcun riscontro del contenuto della borsa con quello che avrebbe dovuto verosimilmente contenere, le deposizioni dei verbalizzanti sono state in parte smentite dalla madre della ragazza, Bonini Bruna (vedi fasc. 9 pag. 13 e segg.), la quale ha affermato che ella non fu affatto chiamata per verificare il contenuto della borsa e, per quanto ricordava, neppure altri familiari. La borsa, con quanto conteneva, le era stata poi restituita dopo molti anni assieme alle altre cose di proprietà della figlia, tra cui i documenti, ed ella aveva rilevato la mancanza del portafoglio che la ragazza aveva con sé e che poteva contenere poche decine di migliaia di lire; così pure mancavano piccoli oggetti preziosi che la ragazza aveva normalmente indosso: una catenina d'argento, qualche piccolo anellino in argento a fascetta ed un orologio di acciaio.

Come può osservarsi dall'esame dei verbali di ispezione e sequestro redatti dalla P.G. in occasione del duplice delitto, nonché dalle foto della ragazza scattate sul luogo del crimine, nessuna di tali cose era stata rinvenuta, né addosso alla vittima, né nella zona circostante: esse dunque erano state evidentemente sottratte assieme alla borsa dall'assassino, che poi si era sbarazzato di quest'ultima gettandola nel campo di granturco, dopo aver prelevato il denaro. Non può sorprendere che l'omicida si sia impossessato del portafoglio della ragazza ed abbia invece tralasciato quello del Gentilcore Pasquale: si è già avuto

occasione di notare che una costante di tutti i delitti è il disinteresse che l'assassino mostra verso l'uomo, che dopo essere stato eliminato, quasi sempre per primo, viene abbandonato a se stesso, mentre l'attenzione del criminale si concentra esclusivamente sulla donna e su tutto ciò che la concerne.

Né il quadro probatorio, che vede l'omicida appropriarsi della borsa, dell'orologio e dei piccoli monili della ragazza, per poi sbarazzarsi della borsa, può subire mutamento alcuno dalla circostanza che quest'ultima venne ritrovata, come si è visto, dietro segnalazione anonima fatta alla Stazione C.C. di Borgo S. Lorenzo alle ore 18,30 del 15.9.1974. È evidente infatti che chi ha fatto la segnalazione non aveva nulla a che fare né con il delitto, né con la borsa stessa. L'ipotesi che la borsa sia stata sottratta e gettata nel campo di granturco da qualcuno di passaggio, prima dell'intervento dei C.C., non regge: non si vede qual mai interesse, in tal caso, l'autore del furto avrebbe avuto a far ritrovare la borsa, tanto meno poi se costui fosse stato l'assassino. Appare logico invece ritenere che essa possa essere stata individuata casualmente e poi segnalata ai C.C. da uno dei moltissimi curiosi che, come testimoniano concordemente i verbalizzanti, erano sopraggiunti a frotte sul luogo del delitto e nella zona circostante.

Ancora poi non appare significativo il fatto che né la borsa né il suo contenuto, tra cui un pullover bianco della ragazza, presentassero tracce di sangue: un dato costante di tutti i delitti è l'assenza di impronte palmari e digitali lasciate dall'omicida, segno che costui era convenientemente dotato di adeguata protezione, probabilmente guanti in gomma, per operare durante la manipolazione dei cadaveri. Ciò è

confermato anche dal fatto che nessuna traccia di sangue è stata ugualmente ritrovata sulle tre paia di pantaloni trovati a breve distanza dall'auto. Come riferisce il teste maresciallo Trigliozi (fasc. 8, pag. 1 e segg.), due paia erano i pantaloni rispettivamente del Gentilcore e della Pettini, uno era un paio di pantaloni che si accertò essere stato comprato quella mattina dal ragazzo. Ove non si ritenga che a collocarli in quel luogo siano state le due vittime per un qualunque motivo (per es. per avere più spazio in auto) prima di essere uccise, l'ipotesi alternativa, ed assai più verosimile, è che anche questa particolare azione sia da ascrivere all'autore del duplice delitto, per un motivo probabilmente occasionale. Va ricordato (vedi deposizione teste citato e fascicolo fotografico) che fuori dell'auto, accanto allo sportello sinistro venne ritrovato il giubbotto del Gentilcore, sulla destra a 3/4 metri una camicetta e un paio di mutandine della ragazza ed ancora fazzolettini di carta. Insomma un quadro che dà la chiara idea di come chi aveva ucciso avesse rovistato poi tra gli effetti personali delle vittime contenuti all'interno dell'auto, impossessandosi poi della borsa e delle altre cose appartenenti alla ragazza.

Con ancora maggiore evidenza il rovistamento tra le cose delle vittime si rileva nel duplice omicidio in danno di Foggi Giovanni e De Nuccio Carmela, assassinati nella notte del 6 giugno 1981 in via dell'Arrigo a Scandicci. Anche in questo caso l'omicida accentra il suo interesse sulla donna: infatti ad esser presa di mira è la borsetta della ragazza, il cui contenuto, come può riscontrarsi dal fascicolo fotografico (vedi foto n. 3 e 7) è sparso a terra nello spazio antistante lo sportello anteriore sinistro, dal lato ove l'assassino aveva sparato, come provano i bossoli sparsi a terra da quella

parte. I verbalizzanti sentiti come testi (sovrint. Sifone Antonio, fasc. 10, pag. 3 e segg.; isp. Autorino Giovanni, ivi pag. 26 e segg.; sovr. Libertino Giovanni, fasc. 11, pag. 1 e segg.) hanno confermato la circostanza, pur manifestando incertezza sul punto se la borsa si trovasse a terra aperta ovvero chiusa: al riguardo il teste Sifone rammenta che la borsa era chiusa mentre il teste Libertino presume che fosse aperta, deducendolo però dal fatto che il suo contenuto era sparso per terra. Il teste Autorino dice di non ricordare con esattezza la cosa. A chiarire il punto senza possibilità di equivoci è la citata foto n. 7 che evidenzia la borsa perfettamente chiusa, con i due piolini di fermo anch'essi in posizione di chiusura: se si pone mente al fatto che il contenuto della borsa stessa è sparso tutto attorno, si giunge agevolmente alla conclusione che l'omicida, prima o dopo aver estratto la ragazza dall'auto, doveva essersi impadronito della borsetta di lei mettendosi a rovistare al suo interno e via via gettando a terra gli oggetti che conteneva e, da ultimo, la borsa stessa che, forse macchinalmente, aveva richiuso.

È certo poi che la borsa non poteva trovarsi in quel punto, sotto lo sportello anteriore sinistro, perché caduta accidentalmente. Infatti l'assassino ha estratto il corpo della ragazza dal lato opposto, mentre poi del tutto fantasiosa ed infondata appare l'ipotesi avanzata dal teste Sifone (fasc. 10 pag. 12) il quale ritiene che la ragazza, in un istintivo quanto inutile tentativo di difesa, abbia scagliato la borsa contro l'omicida che sparava attraverso il vetro dello sportello lato guida. Ciò è patentemente contraddetto dalla perizia necroscopica la quale ha evidenziato (vedi pag. 83 e segg.) che la ragazza era stata raggiunta da numerosi proiettili che

avevano interessato organi vitalissimi come il polmone ed il cuore, determinandone estese e gravi lesioni, tali da lasciarle un periodo brevissimo di sopravvivenza, periodo nel quale ella non solo non aveva avuto alcuna possibilità di difesa, ma nemmeno di compiere gesti e movimenti coordinati e finalistici, se non il cercare, come provano le lesioni da arma da fuoco agli avambracci, di ripararsi in qualche modo portando le braccia a protezione del viso.

È evidente allora che anche in questo caso l'omicida ha frugato nella borsa della ragazza, forse ha portato anche via qualcosa che non è dato sapere (non vi è traccia anche in questo caso del portafoglio che probabilmente la ragazza aveva con sé) ed ancora una volta la sua attenzione si è concentrata sulla donna e sulle cose di sua pertinenza, mentre ha tralasciato del tutto l'uomo, addosso al quale fu ritrovato il portafoglio contenente 83.000 lire.

Meno chiara, sotto il particolare profilo che qui si esamina, è la situazione relativa al duplice omicidio commesso in danno di Baldi Stefano e di Cambi Susanna la notte del 22.10.1981 in località Travalle Campo le Bartoline del comune di Calenzano. È ben vero che, come risulta dal verbale di sopralluogo e dalle deposizioni dei verbalizzanti (M.llo Dino Salvini e Ten. Vittorio Trapani, fasc. 12, pag. 1 e pag. 74), nonché dai rilievi fotografici in atti, per terra accanto allo sportello sinistro dell'auto furono rinvenuti l'orologio della ragazza, ancora funzionante, e parte di un orecchino appartenente alla stessa: è dubbio però se sia stato l'assassino ad asportare detti oggetti dal corpo della vittima o se essi non si siano invece sfilati durante il trascinamento del corpo all'esterno, rimanendo poi al suolo. Qualche perplessità desta invece la presenza sul sedile posteriore

della borsetta della ragazza, che non si sa se fosse aperta o chiusa, poiché nulla dice al riguardo il verbale di sopralluogo: i testi sul punto si contraddicono, mentre essa viene descritta col suo contenuto ma, in linea col taglio approssimativo che fino ad allora avevano avuto le indagini, non è stata neppure fotografata. Le perplessità nascono dal fatto che nella descrizione del contenuto della borsa è elencata anche la presenza di un'agenda contenente, tra le pagine, la carta di circolazione e la polizza di assicurazione dell'autovettura che era intestata al Baldi Stefano, mentre poi vi era un borsello portamonete da donna in pelle nera, completamente vuoto: il che potrebbe far ritenere che l'assassino abbia sottratto il contante dall'interno del borsello, sembrando poco probabile che la Cambi fosse uscita priva totalmente di denaro. Ancora poi è da rilevare la mancanza di un portafoglio con i documenti personali della ragazza, al contrario di quelli del Baldi Stefano che furono rinvenuti nelle tasche dei pantaloni di costui.

Una notazione particolare necessita poi per quel che riguarda l'omicidio dei due ragazzi tedeschi, Horst Meyer e Uwe Rusch, caduti sotto i colpi della Beretta dell'omicida nella notte del 9 settembre 1983. Il vaglio dibattimentale ha impietosamente messo a nudo quella che, per impreparazione, superficialità, sovrapposizione di competenze e di interventi, incredibile assenza di collaborazione tra inquirenti e gravi errori decisionali, è stata senza dubbio la pagina più nera delle non poche che la vicenda in esame annovera, almeno fino alla data sopraindicata. Ma, riservandosi di tornare sull'argomento, per i riflessi che l'incrociarsi di tali condotte ha avuto sul piano processuale, val la pena di notare che dall'insieme di

foto scattate risulta evidente come l'interno del camper dove giacevano i cadaveri dei due sventurati ragazzi fosse in grande disordine, se non addirittura a soqquadro. La notazione ha ovviamente un valore del tutto relativo poiché, come osserva lo stesso PM, la cosa era perfettamente compatibile con il carattere sportivo dei due ragazzi, tanto vero che, come è agevolmente rilevabile da alcune foto scattate in precedenza dagli stessi (trattasi delle diapositive riprodotte a mezzo stampa su carta positiva bianco-nera, allegate ai fascicoli fotografici), anche prima l'interno del camper si presentava in evidente disordine.

Tutto ciò, peraltro, non esclude affatto che l'omicida si sia introdotto all'interno del furgone e vi abbia rovistato. Che vi si sia introdotto non v'è dubbio alcuno: non altrimenti egli avrebbe potuto rendersi conto con certezza dell'errore commesso e cioè che il Rusch Uwe, dalla lunga capigliatura bionda, quello che in un vano tentativo di ripararsi si era rincantucciato sul fondo del furgone, non era una donna come da lui creduto, ma un uomo.

Ancor più, lo si vedrà in seguito, dall'interno del camper mancano alcune cose che i familiari non sono stati in grado di specificare, perché ovviamente nessuno di loro aveva preso visione di tutto ciò che i ragazzi avevano caricato sul mezzo prima della partenza per l'Italia, ma tra queste cose mancanti ve ne sono almeno due che possono essere fin d'ora indicate: sono il blocco da disegno Skizzen Brunnen e il portasapone Deis trovati in possesso del Pacciani Pietro nel corso delle ricordate perquisizioni domiciliari. La dimostrazione di ciò è data da una serie inequivocabile di elementi probatori sui quali si tornerà ampiamente in prosieguo, dovendosi rilevare al momento che l'asportazione

del blocco e del portasapone, salvo se altro, dimostra anche in questo caso l'inclinazione dell'assassino all'impossessamento di oggetti di pertinenza delle vittime.

È necessario a questo punto, sia pure in via del tutto interlocutoria, trarre una prima conclusione: il Pacciani, individuo che con le sue caratteristiche di marcata perversione sessuale, aduso ad aggirarsi per boschi e luoghi appartati, di giorno e di notte, per spiare le coppie; il Pacciani che ha sottoposto le figlie ad una serie innumerevole di violenze sessuali particolarmente turpi e aberranti; il Pacciani che ha dimestichezza con l'uso delle armi da fuoco e da taglio, con fucili, pistole, coltelli di vario genere; il Pacciani che è in grado di sviluppare un grado di ferocia e di violenza tale da uccidere, ferire, intimidire chi gli si oppone; il Pacciani la cui collocazione sul territorio è radicata sia sotto il profilo abitativo che lavorativo, sia sotto quello delle amicizie coltivate; il Pacciani in grado di muoversi agevolmente sul detto territorio con i più svariati mezzi di locomozione; il Pacciani che è sempre libero quando i delitti del mostro vengono consumati e sempre detenuto quando il mostro è inattivo; il Pacciani che deruba il Bonini dopo averlo ucciso, così come si è visto comportarsi in più di un caso l'autore dei delitti nei confronti delle vittime, ebbene: il Pacciani possiede oggettivamente tutte quelle caratteristiche peculiari certamente non incompatibili con quelle che si è visto dover costituire il patrimonio minimale dell'autore della serie di duplici delitti.

Tutto ciò peraltro, come si è avuto occasione di precisare, non avrebbe di per sé significato alcuno se non esistessero concreti elementi che portano ad individuare nell'imputato

non “un” possibile assassino, ma “l’assassino” delle coppie: tali elementi, a giudizio della Corte, emergono con chiarezza dal processo ed indicano in Pietro Pacciani, in eventuale concorso con altri soggetti, l’autore della serie di duplici delitti dal 1974 in poi.

Come risulta dal verbale di ispezione dei luoghi redatto il giorno lunedì 9 settembre 1985 dal Comando Compagnia Carabinieri Firenze e dalla deposizione del teste verbalizzante Maresciallo Vincenzo Lodato, comandante della Stazione Carabinieri di S. Casciano, la prima notizia relativa all’omicidio dei giovani francesi era stata data verso le ore 14,30 del sopraindicato giorno, mediante comunicazione telefonica, da tale Santucci Luca, residente a S. Casciano, che si era recato a cercar funghi nei boschi adiacenti alla nota piazzola lungo la strada degli Scopeti. Costui aveva informato telefonicamente la locale Stazione Carabinieri del rinvenimento del cadavere di un uomo riverso in mezzo ai cespugli, cadavere che sarebbe stato poi identificato per quello di Kraveichvili Michel. Successivamente i militari intervenuti scoprivano all’interno della tenda il cadavere mutilato della Nadine Mauriot: mentre il corpo del ragazzo era in buone condizioni di conservazione, quello della ragazza mostrava già segni di putrefazione ed era sede di numerose uova e larve di mosca carnaria.

Questi ultimi dati sono importanti perché ad essi fanno preciso riferimento i medici legali (prof. Mauro Maurri, dott. Aurelio Bonelli, dott. Antonio Cafaro) nello stabilire il momento presumibile della morte dei due sventurati giovani. Ed ancor più l’accertamento di tali dati è rilevante in quanto

ad esso è connesso sia il riscontro dell'alibi fornito dal Pacciani per la serata di domenica 8 settembre 1985 (nel contesto della quale, in un ambito temporale collocabile, secondo i periti, nettamente prima della mezzanotte, le vittime sarebbero cadute sotto i colpi dell'omicida), sia la verifica di altri dati probatori di notevole importanza per l'accertamento della verità.

Sul punto il collegio dei periti ha compiuto una dettagliatissima disamina, con ampia citazione della letteratura specialistica esistente in materia, illustrando tutti i parametri teorici (rigor mortis, ipostasi, contenuto gastrico) che hanno consentito loro in concreto di pervenire a stabilire con sufficiente esattezza tale imprescindibile elemento, passando poi all'esame dei dati tanatologici rilevati sui due cadaveri. In relazione a ciò i periti hanno rilevato come i fenomeni cadaverici avessero avuto nella donna un'evoluzione sicuramente più rapida di quanto normalmente accade per una precisa serie di ragioni:

1. il cadavere era rimasto chiuso nell'angusta tenda, la quale era collocata allo scoperto e battuta dal sole in una giornata descritta come eccezionalmente calda e preceduta da una notte molto tiepida;
2. l'ambiente non ventilato e surriscaldato nel quale il cadavere giaceva aveva agito con effetto serra sia per i processi putrefattivi, sia per l'intervento della piccola fauna cadaverica (uova di mosca carnaria);
3. la donna aveva sanguinato abbondantemente dalle ferite cranio-facciali e il sangue, che aveva intriso i guanciali e il lenzuolo, se da una parte aveva rallentato la formazione delle ipostasi, evaporando con il caldo aveva favorito la putrefazione, costituendo poi un

pabulum ideale per la deposizione di uova di mosca;

4. anche l'ampia esposizione del sottocute a livello delle mutilazioni aveva favorito l'impianto locale di germi e quindi la rapida evoluzione della putrefazione.

Per ciò che riguardava invece il cadavere dell'uomo, in condizioni di conservazione nettamente migliori di quello della donna, i motivi per cui l'instaurarsi e la progressione dei fenomeni tanatologici era stata più lenta di quanto si è soliti osservare in casi del genere erano i seguenti:

1. il cadavere era all'aperto e per di più in luogo riparato naturalmente dal calore solare durante le ore diurne;
2. le ferite avevano determinato una cospicua emorragia esterna, ma il cadavere dell'uomo, essendo stato spostato, non era rimasto a contatto con il sangue, tanto che sulla sua cute non si era infatti osservata la deposizione di uova di mosca;
3. il cadavere non poggiava completamente a terra e ciò aveva reso più difficile l'intervento della fauna cadaverica, tanto che sulla cute di esso non si erano riconosciuti né segni dovuti a formiche e simili, né ai piccoli roditori che sono ospiti abituali dei boschi. Il mancato intervento della fauna cadaverica indicava poi che il corpo dell'uomo non poteva essere rimasto troppo a lungo esposto nel bosco, perché, posto che il duplice omicidio non poteva che essere avvenuto in ora notturna, se il cadavere fosse rimasto esposto per due notti ed un giorno e mezzo, la fauna sarebbe sicuramente intervenuta ed altrettanto sicuramente avrebbe lasciato tracce di tale intervento.

Osservavano dunque i periti che l'andamento cronologico che più si avvicinava all'andamento medio era quello della

tanatologia sul cadavere del maschio, mentre la rapidissima evoluzione dei fenomeni cadaverici sulla donna deviava così ampiamente dalla media, da dover essere considerata con cautela e riserve maggiori di quelle costantemente imposte dalla tanatologia forense.

Era quindi sui dati relativi all'esame del cadavere del giovane, sia pure condizionatamente affiancati da quelli rilevati sulla donna, che ci si poteva basare per affermare che la morte di entrambi era da collocarsi nella notte tra la domenica ed il lunedì, a relativamente breve distanza (due ore), in base all'analisi del contenuto gastrico, dal termine dell'ultimo pasto. Supponendo che il pasto fosse stato consumato nella frangia oraria abituale per una cena estiva e tenendo conto, anche solo ed unicamente per motivi analogici, di quanto stabilito a proposito della cronologia della morte in alcuni casi di omicidio di coppie precedenti, i periti affermavano che, con ogni probabilità, il decesso dei francesi era da collocarsi nettamente prima della mezzanotte fra domenica e lunedì, sicché al momento del primo sopralluogo medico-legale potevano essere passate 16/18 ore dalla morte di entrambe le persone, mentre poi il decesso di entrambi era avvenuto quasi contemporaneamente o a brevissima distanza temporale l'uno dall'altro (vedi anche dep. Maurri ud. 3.5.1994, fasc. 23 pag. 3 e segg.).

Le valutazioni del collegio dei periti sul punto hanno trovato poi ampio conforto nel corso del dibattimento dalle deposizioni dei testi Borsi Igino, Bonciani Paolo e Buonaguidi Mauro, indotti dal PM. Il Borsi (vedi verbale ud. 6.6.1994, fasc. 42 pag. 98 e verbale s.i.t. 12.9.1985) ha narrato di essersi trovato la mattina della domenica 8 settembre 1985 nella pensione "Ponte agli Scopeti", sita

nell'omonima località, di proprietà del genero Bonciani Paolo, e di aver ravvisato nella foto pubblicata sul giornale La Nazione la ragazza francese, poi uccisa, che verso le ore 11 aveva fatto una consumazione nel bar del locale. La circostanza è stata poi confermata dal Bonciani Paolo (ibidem, pag. 101 e segg. e verbale s.i.t. 12.9.85), il quale ha anche precisato di aver visto in sosta, alla stessa ora, all'esterno della pensione un'autovettura Golf di colore bianco con targa straniera, priva di persone a bordo, che era del tutto simile a quella trovata poi sul luogo del delitto.

Ulteriore conferma all'esistenza in vita dei francesi nella giornata di domenica viene dal teste Mauro Buonaguidi (ud. 29.6.94, fasc. 56, pag. 23 e segg.), presentatosi spontaneamente al P.M., il quale ha narrato come, essendo egli appassionato di moto, quella domenica 8 settembre 1985, come tutte le altre, era andato a fare una girata che lo aveva portato, poco oltre le ore 15 di quel giorno, a raggiungere la via degli Scopeti, partendo da casa sua a Scandicci. Mentre saliva in direzione di S. Andrea in Percussina, aveva visto un'auto VW Golf bianca con una targa francese parcheggiata senza nessuno a bordo una diecina di metri all'interno di una stradella sterrata esistente sulla destra che scendeva verso il bosco.

Il Buonaguidi dichiarava che la cosa lo aveva incuriosito ed aveva immaginato che forse gli occupanti dell'auto erano dentro il bosco a cercare funghi. Nei giorni successivi aveva appreso dalla stampa la notizia del delitto e aveva pensato che la macchina dei francesi da lui vista potesse essere proprio quella, anche perché l'aveva vista in molte fotografie pubblicate sui giornali che davano la notizia del fatto. Spinto dalla curiosità la domenica successiva era

tornato, sempre in motocicletta, sulla via degli Scopeti ed aveva notato che la piazzola dove erano stati uccisi i francesi, e dove aveva visto radunati ancora parecchi curiosi, era posta più in alto rispetto all'imbocco della stradella dove aveva visto la Golf bianca, stradella che collocava in un punto mediano tra Ponte degli Scopeti e il luogo del delitto. A domanda il teste precisava che l'auto da lui vista era una Golf primo tipo, dalla carrozzeria più spigolosa rispetto al tipo successivo più arrotondato, e che egli era perfettamente in grado di riconoscere le targhe francesi (che presentavano lettere color argento metallizzato su fondo nero) perché, avendo esercitato per lungo tempo il mestiere di agente di commercio, aveva girato in continuazione per tantissimi anni e conosceva bene i tipi di auto e le targhe, anche quelle estere. Aggiungeva ulteriormente di non aver visto la domenica 8 settembre la tenda dei francesi collocata sulla piazzola dove poi era avvenuto il delitto, ma di non poter escludere che essa vi fosse e che non fosse visibile dalla strada ovvero che non avesse, comunque, attratto la sua attenzione, diversamente da quanto si era verificato per l'auto Golf.

È agevole osservare come le suddette deposizioni, che si integrano e si supportano reciprocamente, provino senza dubbio alcuno che Kraveichvili Michel e Nadine Mauriot erano ancora in vita la mattina e nel primo pomeriggio del giorno di domenica 8 settembre 1985. Infatti la stessa auto, la Golf bianca primo tipo con targa francese, le cui caratteristiche balzavano immediatamente agli occhi, viene vista da due testimoni diversi (Bonciani e Buonaguidi) ed in due luoghi diversi, ma collocati entrambi nella zona degli Scopeti, nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio di quel

giorno. Il teste Borsi, che non vede l'auto, vede e riconosce però la ragazza francese che è presente nel locale alla stessa ora in cui il genero di lui, Bonciani Paolo, affacciandosi casualmente alla finestra, vede posteggiata vicino alla sua pensione l'auto Golf bianca con targa francese del tutto simile a quella rinvenuta sul luogo del delitto; a sua volta il teste Buonaguidi vede la stessa auto poche ore dopo posteggiata nella stradella sterrata di via degli Scopeti.

Non si tratta quindi e non può trattarsi di mere coincidenze o di casualità, a meno di non voler affermare che nella stessa zona ed in quello stesso giorno vi fosse un'altra auto del tutto uguale a quella, dalle caratteristiche inconfondibili, dei francesi e vi fosse, contemporaneamente, un'altra ragazza straniera (il Borsi dice che parlava un italiano un po' sforzato) dalle caratteristiche somatiche simili a quelle della povera Nadine Mauriot: il che appare assurdo e comunque è assolutamente indimostrato. Il fatto poi che i giovani francesi, che avevano montato la tenda in posizione più elevata, avessero fermato l'auto nella stradella più in basso, non può offrire motivo di perplessità alcuno: risulta infatti che i due già da parecchi giorni si trovavano nella zona degli Scopeti. Il teste Bevilacqua Giuseppe, di cui si dirà più diffusamente in seguito, all'incirca il mercoledì di quella stessa settimana precedente all'omicidio, aveva visto la ragazza accanto all'auto Golf bianca con targa francese, vicino alla quale era montata la tenda di tipo canadese, in una stradella laterale posta sulla destra salendo, circa 500 metri prima della piazzola ove era avvenuto il delitto. Alcune ore dopo era ripassato ed aveva rivisto la tenda chiusa, ma non aveva più visto né persone né macchina. Uno o due giorni dopo, ripercorrendo la stessa strada, aveva

notato che la tenda non era più nel luogo di prima ma si trovava 200/300 metri più avanti su uno spiazzo sterrato poco al di sopra del piano stradale, dove aveva rivisto la stessa giovane donna e il ragazzo: il Bevilacqua riconoscerà poi quest'ultimo luogo come la parte della piazzola del delitto prospiciente e quasi sovrastante la strada degli Scopeti, diversa da quella, più interna e vicina al bosco, dove venne rinvenuta la tenda col cadavere della Mauriot.

È evidente allora che in quella settimana che aveva preceduto la tragedia i due sfortunati giovani avevano eletto il territorio boscoso adiacente a via degli Scopeti quale zona di campeggio e soggiorno e, dunque, non può affatto meravigliare la presenza della loro auto parcheggiata nella stradina sterrata laterale il pomeriggio della domenica: il motivo di ciò può essere stato il più svariato e banale, tanto che gli esempi si sprecherebbero. Il fatto importante però è che essi, quel pomeriggio di domenica 8 settembre, erano ben vivi mentre la loro tenda era stata spostata all'interno della piazzola, nel luogo ove poi fu consumato l'omicidio, dove era certamente più riparata da luci e rumori del traffico e dove era anche meno visibile dalla strada, tanto vero che il Buonaguidi non l'aveva notata salendo con la moto.

Nessun pregio ha poi l'argomentazione difensiva secondo cui la sorella della Mauriot, sentita in sede di rogatoria internazionale, avrebbe affermato che la Nadine non avrebbe mai potuto trattenersi in Italia anche la domenica 8 settembre 1985, poiché il giorno 9 settembre era il primo giorno di scuola ed ella non avrebbe certo mancato di essere presente a casa per portare a scuola i due figli o, se non avesse potuto farlo, quanto meno avrebbe telefonato per avvertire. A parte la circostanza che non è dato sapere, dagli atti di causa,

nessuna delle parti avendo dedotto specifici mezzi di prova al riguardo, quale fosse l'esatta situazione familiare dei due figli della Mauriot, che viveva da tempo separata dal marito, sta di fatto che la prospettazione difensiva, non scevra in sé da ragionevoli profili logici, è frutto di un evidente errore materiale che ne inficia irrimediabilmente la attendibilità.

Infatti la persona alla quale la difesa fa riferimento non è la sorella della Nadine Mauriot, ma del Kraveichvili Michel. Costei infatti, Kraveichvili Irene Michele, venne sentita in data 14.11.1992 a sensi dell'art. 392 C.P.P. dal PM, davanti al quale si era presentata spontaneamente trovandosi di passaggio a Firenze per motivi turistici. La teste riferiva in effetti le circostanze sopra riportate dalla difesa dell'imputato e le sue perplessità circa il fatto che la Nadine e suo fratello si fossero trattenuti in Italia anche la domenica, giornata che avrebbero invece dovuto dedicare al viaggio di ritorno. Aggiungeva poi che il fratello, quando era fuori in viaggio, non aveva l'abitudine di telefonare ed affermava che avrebbe fatto sapere, interpellando i parenti suoi e di Nadine, quale avrebbe dovuto essere il giorno esatto della loro partenza e se qualcuno di loro avesse ricevuto telefonate dai due e quando fosse stata l'ultima di queste.

Ebbene, sentita il 20 gennaio 1993 in sede di rogatoria internazionale, la stessa teste, dopo aver esaminato con esito negativo le foto di oggetti e capi di vestiario sequestrati nell'ambito dell'inchiesta, ebbe ad aggiungere espressamente di non essere in grado di fornire agli inquirenti elementi utili per il prosieguo delle indagini. Ciò stava evidentemente a significare che nulla di preciso la teste aveva potuto sapere su quanto si era ripromessa di accertare, tanto vero che nessuna informazione sul punto ella ebbe poi a trasmettere al

PM italiano, nonostante la precisa intenzione manifestata (“...*Farò sapere...*”): segno che con le parole dette in chiusura della deposizione in sede di rogatoria internazionale ella intendeva trasmettere una risposta definitivamente negativa. Questa essendo la situazione, non poteva in alcun modo essere accolta la richiesta di parziale rinnovazione del dibattimento presentata dalla difesa poiché, sia che si esaminasse tale richiesta sotto il profilo dell’art. 507 CPP, sia, più correttamente, sotto quello dell’art. 523 VI° comma CPP, era evidente la carenza della assoluta necessità di assumere il mezzo di prova richiesto.

Alla luce di tutto quanto sopra si deve dunque concludere che la consumazione del delitto deve correttamente collocarsi, così come stabilito dal collegio dei periti medico legali, nella notte della domenica, in un’ora che essi hanno indicato, con tutte le approssimazioni del caso, nettamente prima della mezzanotte fra domenica e lunedì.

Il dato è certamente assai importante perché quella stessa sera ed in un ambito temporale che, anch’esso con le approssimazioni che si vedranno, si iscrive sostanzialmente in quello presumibile dell’assassinio dei francesi, l’imputato Pietro Pacciani, alla guida della sua Ford Fiesta, avendo accanto sul sedile anteriore altra persona allo stato non identificata, stava percorrendo la via di Faltignano, strada che da Chiesanuova conduce a S. Casciano, ed era stato visto transitare per l’incrocio con via degli Scopeti dal teste Nesi Lorenzo. Ma il dato è vieppiù importante ove si pensi che, come la Corte ha potuto personalmente constatare nel corso dell’ispezione dei luoghi eseguita il 23 giugno 1994 alla presenza di tutte le parti, e come è del resto perfettamente percepibile dalle carte topografiche e dalle foto in atti, la

strada proveniente da Chiesanuova, nella zona in cui il teste Nesi ebbe a vedere il Pacciani quella sera, costeggia e sovrasta lo spazio della sottostante valle delimitato, sul versante opposto, dalla via che sale dagli Scopeti e lungo la quale, a poche centinaia di metri in linea d'aria ed al vertice di un vasto bosco, è situata la piazzola teatro del duplice omicidio in danno dei francesi.

Ulteriore importante notazione è che per scendere a piedi dalla via di Faltignano verso il vicino vasto bosco sottostante la via degli Scopeti è sufficiente traversare una limitata area coltivata perfettamente percorribile in ogni suo punto: al margine del bosco suddetto esiste poi un largo sentiero sterrato, battuto e privo di ostacoli, che lo traversa a circa un terzo della sua altezza in senso pressappoco parallelo alla via degli Scopeti. Da tale sentiero si dipartono dei sentieri minori, anch'essi battuti, che salgono verso l'alto in direzione della via degli Scopeti e verso la piazzola che può essere raggiunta, secondo quanto riferito sul posto dal brigadiere comandante la locale stazione di Polizia Forestale, in circa un'ora, un'ora e un quarto di cammino. Il bosco, come la Corte ha potuto constatare, è un bosco chiaro, cioè con molta vegetazione di alto fusto, ma senza un sottobosco fitto, sì che la visibilità all'interno è piuttosto buona sia di giorno, sia, con le opportune cautele, anche di notte (vedi fasc. 55, pag. 73 e segg.).

Esiste poi un'altissima probabilità se non addirittura l'assoluta certezza che l'assassino, o gli assassini, quella sera abbiano percorso proprio quei sentieri attraverso il bosco per giungere, non visti, fin sotto la piazzola ove erano attendati i francesi. Il motivo di ciò è abbastanza intuitivo:

posto che chi aveva intenzione di commettere il crimine non poteva che usufruire di un mezzo motorizzato, per raggiungere e per allontanarsi più facilmente dalla zona operativa, ben difficilmente egli avrebbe percorso quella sera la via degli Scopeti. Questa infatti, pur avendo un accesso diretto alla piazzola, era strada di notevole traffico di giorno e di notte, in quanto unica arteria di collegamento, in alternativa alla Autopalio, tra la via Cassia e S. Casciano, come dire quindi tra quest'ultima importante località ed il comprensorio fiorentino, per di più poi la domenica sera quando vi era il rientro dalle gite in città. In tali condizioni sarebbe stato quanto mai arrischiato transitare con un mezzo motorizzato, meno che mai con un'auto, che avrebbe dovuto poi essere posteggiata in qualche punto lungo la strada, ed avrebbe potuto facilmente essere avvistata o comunque dare nell'occhio a più di una persona. Molto più sicuro sarebbe stato invece lasciare il mezzo, e dunque anche l'eventuale auto, a congrua distanza lungo la via di Faltignano, in una zona solo apparentemente distante dall'obbiettivo e di lì scendere agevolmente a piedi verso il vasto bosco: percorrerlo a piedi, per le caratteristiche sopra ricordate dei sentieri, non costituiva poi un problema, tanto più che la notte era serena ed illuminata dalla luna la quale mostrava metà della sua faccia. È poi palese che colui o coloro che erano intenzionati a compiere la criminale impresa non solo erano certamente a perfetta conoscenza della zona da traversare, ma altrettanto sicuramente erano in possesso di una o più lampadine tascabili: quella stessa o quelle stesse usate più tardi per rischiarare l'interno della tenda al momento dell'aggressione ed agevolare poi la feroce opera di mutilazione sul corpo della povera Nadine Mauriot.

Il teste Nesi Lorenzo ha descritto con molta precisione il momento e il modo in cui egli, la sera di domenica 8 settembre 1985, ebbe a vedere il Pacciani e lo sconosciuto passeggero transitare con la Ford Fiesta all'incrocio con via degli Scopeti. Egli ha narrato che quella sera, alla guida della propria auto e con a bordo la moglie, una coppia di amici ed il bambino di questi, stava salendo per via degli Scopeti per far ritorno a casa a S. Casciano. Tornavano tutti da una gita fatta assieme ad altra coppia di amici di Firenze in una casa di campagna di proprietà di conoscenti nella zona di Roncobilaccio, dove avevano trascorso la giornata. Erano venuti via la sera all'imbrunire fermandosi in un paese nei dintorni a mangiare una pizza ed avevano poi ripreso l'autostrada uscendo a Firenze-Certosa. Per andare a S. Casciano non avevano preso la superstrada Firenze-Siena, perché la corsia di marcia era chiusa fino all'uscita di S. Casciano, ed avevano quindi imboccato la strada degli Scopeti, che percorrevano d'altronde usualmente. Il Nesi precisava che, giunto all'incrocio con la strada proveniente da Chiesanuova, si era soffermato per dare la precedenza ad un'auto che proveniva da destra da quella direzione: alla luce dei fari che si incrociavano aveva visto sfilare davanti a sé un'auto Ford Fiesta nel cui guidatore egli aveva riconosciuto il Pietro Pacciani, mentre non aveva riconosciuto il passeggero che gli sedeva accanto. Lì per lì non aveva dato importanza alcuna al fatto, pensando che il Pacciani fosse andato a trovare la Sperduto, che ricordava abitare poco distante sulla via di Faltignano. Poco dopo, in un tratto rettilineo esistente, aveva raggiunto e superato la Fiesta, raggiungendo infine S. Casciano.

Ritiene la Corte, alla luce di quanto emerso dal dibattimento, che il teste Nesi Lorenzo sia sicuramente attendibile e che quanto da lui riferito corrisponda alla effettiva realtà dei fatti. Va detto intanto che il comportamento del teste non è stato affatto contraddittorio, come assume invece la difesa dell'imputato: un conto, infatti, è la notazione del carattere originale, talora anche bizzarro, del Nesi, il quale a suo tempo si era presentato spontaneamente al P.M. per riferire in merito alla pistola con cui, come gli aveva raccontato il Pacciani, questi tirava la sera ai fagiani che "venivan giù come sassi" (supra pag. 88 e segg.) e poi, risentito il 18.3.1993 dallo stesso P.M., aveva rifiutato di firmare il verbale. Ma, come si è visto, il Nesi aveva dato in quella sede una spiegazione più che logica del suo comportamento: *"...io sono venuto fin dalla prima volta per dire la verità e la verità l'ho detta, però voglio che questa rimanga riservata perché ho paura. Sono disposto a fare confronti con il Vanni, ma del Pacciani ho paura. Fin dalla prima volta in cui io mi presentai spontaneamente volevo dare il mio contributo per fare conoscere quello che sapevo perché lo ritenevo un dovere civile, però volli l'assicurazione che l'atto sarebbe rimasto segreto. Mia moglie mi aveva detto di contare fino a dieci prima di presentarmi a voi, ma io ho contato fino a sette. Voi fate i magistrati, ma io faccio l'artigiano."*

La paura che il Nesi ha del Pacciani, paura che si colloca in parallelo con la crescente animosità del Pacciani nei confronti di lui, manifestatasi nel corso della prima e soprattutto della seconda deposizione del Nesi con ripetute invettive ed insulti all'indirizzo del teste, fino all'espulsione

dall'aula, è la migliore dimostrazione della attendibilità di questi. Perché il Nesi, che dopo l'omicidio ha fissato indelebilmente dentro di sé i fatti e le immagini di quella notte, sa bene che il Pacciani indagato nel processo per i delitti del mostro è la stessa persona che ha visto transitare sulla via degli Scopeti proprio in quella notte che, secondo le notizie apparse sui giornali, veniva indicata come quella in cui si era consumato il duplice omicidio. Questo spiega la sua titubanza nel dire tutta la verità, titubanza non puramente giustificata dalla naturale omertà dell'ambiente paesano, ma da qualcosa di ben più oggettivo e stringente: Nesi sa che la persona che ha visto quella sera e che è indagato per quei delitti può in effetti esserne l'autore. Il teste ha spiegato in modo succinto ma con molta chiarezza quale fosse stato il processo logico che lo aveva portato a collegare vari fatti quando dall'indagine era venuto fuori il Pacciani come sospettato dei delitti. Egli aveva infatti ricollegato la storia, raccontatagli dall'imputato, relativa alla pistola con cui sparava ai fagiani la notte, ad un fatto verificatosi quando il Pacciani era in carcere per le violenze alle figlie: un giorno il Vanni era venuto da lui con grande precipitazione e agitazione per farsi accompagnare a Mercatale dalla Manni Angiolina alla quale doveva consegnare una lettera da parte del marito. Infine aveva ricollegato a tutto ciò la presenza del Pacciani sulla Ford Fiesta quella sera all'incrocio sulla via di Faltignano, in cui vi era stato, come dice il teste, "un vis a vis" tra i due, perché, alla luce dei fari, ed essendo un incrocio ad Y, come lui aveva visto il Pacciani, così, riteneva il teste, il Pacciani poteva aver visto lui. Si noti che la definitiva conferma di quest'ultima circostanza il Nesi la riceve proprio in dibattimento, quando, nel corso della sua

prima audizione, il Pacciani aveva finto di non conoscerlo e, secondo la spiegazione, d'altronde logica, del Nesi, lo aveva fatto perché credeva che il teste fosse venuto in aula per riferire di averlo visto quella notte (*"Pacciani Pietro non mi ha riconosciuto perché credeva che gli dicessi questa cosa"*, vedi fasc. 46 pag. 26): si comprende bene allora e si spiega come il comportamento via via sempre più tracotante ed intimidatorio che il Pacciani aveva tenuto fin dall'ingresso in aula del Nesi, perda ogni controllo proprio in concomitanza con quest'ultima affermazione del teste che mette il dito sulla piaga; ed il Pacciani scoppia in un'invettiva (*"Buffone! Buffone!"*) che provoca il suo immediato allontanamento dall'aula.

Sul fatto poi che il Nesi quella sera abbia visto proprio il Pacciani e non una persona diversa non possono esistere dubbi. Sul punto il teste è stato chiarissimo ripetendo con assoluta certezza di aver visto proprio l'imputato e nessun altro: *"...a questo incrocio, mentre io torno, quella domenica, vedo lì, vedo Pacciani. A questo incrocio c'è un "vis a vis": vedo Pacciani. Vedo Pacciani..."* (fasc. 46 pag. 24). Vero è che il teste si è poi dilungato in una disquisizione sul grado di certezza delle cose da lui dette in relazione alla sede in cui si trovava, formulando anche delle percentuali: *"Perché ero sicuro, per un Tribunale – per me personale, sicuro al massimo – però per un Tribunale gli davo un 20% o anche 30% di scarto, perché in un Tribunale va detto cose vere, precise, inequivocabili"* (ivi pag. 26), percentuale che nel prosieguo ha indicato poi nel 10%, ma ciò corrisponde non tanto ad una qualche oggettiva incertezza del Nesi sul punto, ma alla cultura paesana del soggetto intesa come naturalmente diffidente verso i terzi, tanto più verso la

legge e i giudici, e quindi portata, altrettanto naturalmente, a porre comunque una riserva che potesse in ogni caso tutelarla, ma la verità è quella che lui ha detto senza incertezze fino dal primo momento e che ha sempre ribadito: *“Personalmente io, personale, Nesi Lorenzo, sono convinto che era Pacciani Pietro.”* (ibidem).

Nessun dubbio poi che quella sera nelle condizioni descritte dal teste esistesse la materiale possibilità di reciproco avvistamento tra Pacciani e Nesi. La Corte, anche per fugare i dubbi sollevati dalla difesa dell'imputato, ha eseguito una ispezione dei luoghi, documentata dal verbale di udienza, dalle foto e dalle riprese filmate eseguite dalla polizia scientifica e versate in atti, che ha permesso di constatare come, data la conformazione dei luoghi (la via di Scopeti si immette in quella proveniente da Chiesanuova con un incrocio ad Y, il punto di immissione è alla sommità di uno scollino in discesa verso quest'ultima strada), sia perfettamente possibile il reciproco avvistamento tra due veicoli che provengano uno dalla strada degli Scopeti ed uno da Chiesanuova. Ciò è tanto più vero se si tiene poi conto che, come verificato dalla Corte sul posto, mentre la luce dell'incrocio per chi proveniva, come il Nesi, da via degli Scopeti, doveva essere identica all'attuale (i muri a retta che fiancheggiano la carreggiata sono visibilmente molto vecchi), la via di Faltignano doveva essere molto più ristretta, come evidenziato dallo sbancamento e dalla cordonatura piuttosto recente operato sulla corsia di destra per chi proviene da Chiesanuova: ed infatti è ancora visibile tuttora una vecchia linea di STOP sulla via degli Scopeti arretrata di circa quattro metri rispetto all'attuale. Senza necessità di ulteriori specifici accertamenti, che la difesa

dell'imputato ha adombrato ma non richiesto, e che appaiono superflui alla luce di quanto la Corte ha potuto percepire direttamente, si può agevolmente dedurre che nel settembre 1985 l'intera area dell'incrocio, nulla essendo mutato nella geometria, era però certamente più ristretta dell'attuale e, dunque, lo scambio doveva essere ancor più ravvicinato e più ravvicinato, quindi più agevole, doveva essere, di conseguenza, anche il reciproco avvistamento: come dire che, nelle condizioni descritte, all'epoca dei fatti la possibilità per il Nesi di vedere Pacciani e di Pacciani di vedere il Nesi erano se non identiche a quelle attuali, probabilmente anche superiori.

Non si dimentichi, poi, che il Nesi ha anche dichiarato di aver successivamente raggiunto e superato l'auto del Pacciani, avendo così ulteriore modo di riscontrare l'identità del guidatore ma, per converso, esponendosi anche alla possibilità di essere a sua volta riconosciuto da questi.

Una possibile incertezza nella deposizione del Nesi Lorenzo potrebbe essere individuata nel dato relativo al colore della Ford Fiesta a bordo della quale il teste ebbe a vedere quella sera il Pacciani, colore che il Nesi ha detto in un primo momento essere sul rosso (*"un amarantino"*) più sul chiaro che sullo scuro (*"...un rossiccio"*), quando invece la Fiesta dell'imputato è di colore bianco ghiaccio (vedi le foto in atti). In realtà fin dal primo momento il Nesi ha detto di non ricordare il colore dell'auto: *"Non gli posso dire il colore preciso perché non guardai il colore"*, (fasc. 46 pag. 50), ed ancora: *"Io vidi Pacciani, non vidi la Fiesta. Non posso quantificare il colore della Fiesta..."* (ivi pag. 59). Sul punto basta ricordare che se il Nesi avesse voluto rendere una testimonianza infedele nulla di più facile sarebbe

stato per lui acquisire nozione precisa del colore della Fiesta del Pacciani, che qualche volta aveva anche visto, sicché la mancata certezza sul punto non indebolisce ma anzi suffraga e conforta l'attendibilità del teste. Per completezza va ancora detto che la fiancata della Ford Fiesta del Pacciani, come risulta dal verbale di ispezione (fasc. 55 pag. 102 e segg.) e dalle foto in atti, è traversata da una sottile striscia rossa, sovrastante ad una più alta color blu, mentre poi nella zona sottostante alla serratura degli sportelli vi è un grosso catarinfrangente rosso lungo 12 centimetri e largo 5: non si può escludere a priori l'ipotesi che quel qualcosa di rossiccio che il Nesi sembra ricordare possa essere dovuto al riflesso del catarinfrangente o della striscia rossa illuminati dai fari. Tra questi, poi, la striscia rossa (come pure quella blu), è sicuramente coeva alla macchina, rappresentando un elemento estetico originale della stessa.

Ulteriore conforto all'attendibilità del Nesi viene dal riscontro della sua deposizione con quella dei testi Nesi Rolando, Marretti Carla, Massoli Pasquale e Rossi Carla, tutti sentiti all'udienza del 15 giugno 1994 quali testi di riferimento ammessi sulla base delle indicazioni fornite nel corso della deposizione del Nesi Lorenzo (vedi fasc. 50 pag. 4 e segg.). Tutti i testi hanno confermato concordemente e con assoluta sicurezza la versione data dal Nesi Lorenzo circa la gita fatta il giorno di domenica 8 settembre 1985 nella casa di campagna di proprietà del Massoli Pasquale e della moglie di questi Rossi Carla sita in località Madonna dei Fornelli: la sola Rossi, pur ricordando il fatto, ha detto di non saperlo collocare esattamente nel tempo, ma che quella era l'unica volta che il Nesi Lorenzo era venuto a trovarli. Nesi Rolando (semplice omonimo ma non parente

del Nesi Lorenzo) e la di lui moglie Marretti Carla hanno confermato anche di aver viaggiato, con il loro bambino di quattro anni, nella Ritmo bianca del Nesi Lorenzo che aveva a bordo anche la moglie, e di essere passati in effetti dalla strada degli Scopeti, dopo essere usciti a Firenze Certosa, pur non avendo fatto particolare caso al percorso, perché era il Nesi Lorenzo che guidava. Mentre il Massoli Pasquale ha affermato di non ricordare nulla di preciso, ma che di solito prima di partire la sera o facevano una merenda, o mangiavano a casa sua o si fermavano lì nella zona in qualche pizzeria, e la Rossi ha detto che qualche volta era capitato di fare uno spuntino prima di andare via; il Nesi Rolando ha invece escluso che essi fossero restati a cena dall'ospite, sembrandogli ricordare di essersi fermati ad un ristorante della zona per mangiare qualcosa.

Val la pena poi di sottolineare che, in relazione all'affermazione del Nesi Lorenzo circa la chiusura della corsia Certosa-San Casciano della superstrada Firenze-Siena la sera dell'8 settembre 1985, l'ordinanza n. 35 del 16.9.1985 del Compartimento ANAS di Firenze, prodotta dalla difesa (vedila in allegato a verbale udienza 15 giugno 1994), è solo in apparente contrasto con quanto riferito dal teste. È ben vero che tale provvedimento disponeva la chiusura al traffico per giorni 15 della corsia suddetta a far data dalle ore 8 del 17.9.1985, dunque parecchi giorni dopo la data indicata dal Nesi, per l'esecuzione di lavori che non potevano essere eseguiti in presenza di circolazione di veicoli, ma, come è risultato dalla documentazione che lo stesso Compartimento Anas ed il Comando Polizia Stradale di Firenze hanno fatto pervenire, in ottemperanza all'ordinanza 13 giugno 1994 della Corte (vedi quest'ultima

in allegato al relativo verbale e la documentazione allegata al verbale di udienza 22.6.1994), pur non potendosi più avere risposte in termini di certezza, dato il lungo tempo trascorso e la messa al macero dei documenti relativi, non è affatto escluso che nei giorni 8/9 settembre 1985 la corsia Certosa-San Casciano dell'Autopalio fosse effettivamente chiusa, come riferito dal Nesi Lorenzo. Infatti in caso di interventi non programmabili e comunque di modesta entità, cioè in tutti quei casi che rientrano nell'attività di ordinaria manutenzione, che comportano limitazioni di traffico non rilevanti e di breve durata, l'ente proprietario può omettere l'emissione di formale provvedimento, che pertanto non può risultare agli atti. L'ordinanza n. 35 del 16.9.1985 concerneva invece lavori programmati e di consistente durata (la chiusura della corsia di marcia è disposta per un minimo di 15 giorni) che avevano riguardo alla costruzione di un muro di controripa in località "Le Terme". La mancanza agli atti di un'ordinanza limitativa del traffico per i giorni 8 e 9 settembre 1985 non esclude dunque affatto, secondo il Compartimento Anas e la Polizia Stradale di Firenze, che nei giorni suddetti potesse essere stata posta in essere segnalazione di interruzione del traffico per interventi di manutenzione che avevano poi richiesto gli interventi massicci iniziati il 17.9.1985 e di cui alla ricordata ordinanza.

Altro dato importante riferito dal Nesi Lorenzo che ha trovato conforto nelle deposizioni dei testi è quello relativo al presumibile orario dell'incontro tra l'auto del teste e la Fiesta del Pacciani all'incrocio tra la via degli Scopeti e la via di Faltignano. Il Nesi ha collocato il fatto in un orario compreso tra le nove e mezza e le dieci e mezza di sera (vedi

pag. 35 fasc. 46 cit.), sia pur dicendo di non ricordare il dato con esattezza, ma comunque nella tarda serata della domenica.

Il teste Nesi Rolando ha affermato che la comitiva era partita da Madonna dei Fornelli tra le otto e mezzo e le nove e di essere rientrato a casa in un orario compreso tra le dieci e le dieci e mezzo, mentre la Marretti Carla ha dichiarato che quando erano tornati a casa potevano essere le nove e mezzo-dieci, ma che comunque da Madonna dei Fornelli erano partiti che era già abbastanza buio. Aggiungeva che il figlio di quattro anni, che normalmente andava a dormire alle 22, quella sera si era addormentato in macchina. Il Massoli Pasquale ha detto di non ricordare con esattezza la circostanza ma che l'orario in cui erano abituati ad andare via si collocava tra le sette e le nove e mezzo di sera, mentre la distanza tra Madonna dei Fornelli e Firenze era circa di 55/60 chilometri di Autostrada.

Sempre tenendo conto che gli orari sopraindicati hanno chiaramente riferimento all'orario legale già vigente all'epoca ed in quel periodo di tempo, deve concludersi come, alla luce di tutte le circostanze riferite dai testi, appaia evidente che l'ora dell'incrocio tra l'auto del Nesi e quella del Pacciani debba collocarsi nella tarda serata della domenica 8 settembre 1985. Se infatti, come afferma la Marretti, la partenza da Madonna dei Fornelli era avvenuta quando già era buio; se, come ha affermato il Nesi Lorenzo e confermato il Nesi Rolando, la comitiva si era fermata a mangiare in pizzeria; se si tien conto della distanza e del traffico autostradale tra Roncobilaccio e Firenze, arteria notoriamente assai gravata; se si pone ulteriormente attenzione al fatto poi che l'auto del Nesi Lorenzo doveva

proseguire ancora per diversi chilometri, uscire a Firenze Certosa, immettersi sulla Cassia a Tavarnuzze, percorrere oltre tre chilometri fino ad imboccare la via degli Scopeti, percorrere poi tre chilometri e mezzo di salita fino all'incrocio con la via di Faltignano, se ne trae agevolmente la conclusione che l'ora doveva essere necessariamente abbastanza tarda, assai vicina, se non addirittura oltre, le dieci e mezzo indicate approssimativamente come termine massimo dai testi.

Se allora si riflette che, sia pure con la dovuta approssimazione, il collegio dei periti medico-legali ha collocato la morte dei francesi in un orario nettamente prima della mezzanotte tra domenica e lunedì 8/9 settembre 1985, la presenza del Pacciani e del suo sconosciuto passeggero all'incrocio tra via di Faltignano e via degli Scopeti non solo è perfettamente compatibile, ma è anche perfettamente sovrapponibile con quella di colui il quale, dopo aver commesso, da solo o in compagnia di altri, l'omicidio ai danni dei giovani francesi, avesse riattraversato il bosco a lui ben noto sottostante alla piazzola e, camminando sugli stessi sentieri percorsi all'andata, fosse approdato alla via di Faltignano dove era in attesa l'auto (forse lasciata in sosta in un punto preciso, forse tenuta pronta da un complice in attesa). A quel punto non restava altro che tornare a casa o in altro luogo riparato per mettere al sicuro il cruento bottino e racchiudere nella busta da lettera già in precedenza preparata il macabro messaggio indirizzato al sostituto Procuratore della Repubblica di Firenze dott.ssa Silvia Della Monica, provvedendo poi ad imbucare il tutto nella cassetta postale di S. Piero a Sieve in Mugello. Ebbene il Pacciani Pietro proprio nell'ora e nel luogo ove ebbe a vederlo il Nesi

Lorenzo, ora e luogo, si ripete, perfettamente compatibili con la dinamica dell'omicidio dei francesi, stava per l'appunto transitando in direzione di S. Casciano e dunque di Mercatale, dove all'epoca risiedeva ed aveva l'abitazione ed altri immobili di proprietà e, dunque, anche possibilità di nascondigli e di punti di appoggio.

È allora necessario, a questo punto, parlare dell'alibi fornito dal Pacciani che dovrebbe, a suo giudizio, scagionarlo completamente da ogni possibilità di coinvolgimento nell'assassinio dei giovani francesi.

Interrogato una prima volta dal PM (vedi verbale interr. 27.11.1990) l'imputato ebbe ad affermare che la sera di domenica 8 settembre 1985 era andato assieme alla moglie e alle figlie con l'auto Ford Fiesta alla festa dell'Unità a Cerbaia: avevano poi cenato sul posto dove avevano fatto da mangiare all'aperto. Era già tardi e si era fatto buio quando avevano deciso di tornare a casa, ma la Ford Fiesta non riusciva ad andare in moto. Il Pacciani affermava che, essendo lì presente il suo meccanico, certo Fantoni Marcello, che cenava nel tavolo accanto assieme alla moglie, lui lo aveva chiamato perché guardasse la macchina. Questi, dopo averla esaminata, gli aveva detto che si era bruciato l'interruttore di minima e, con il loro aiuto, era riuscito a far ripartire a spinta la vettura consentendo loro di ritornare a casa a Mercatale. Siccome era tardi erano poi andati tutti a dormire.

La versione data al PM coincide solo parzialmente con quella che il Pacciani, allora sentito come semplice testimone, ebbe a rendere ai C.C. di S. Casciano il 19.9.1985 in relazione alla ricordata missiva che alcuni giorni prima un anonimo aveva inviato sul suo conto; versione quest'ultima

che, è bene ricordarlo, l'imputato ha più volte richiamato e confermato in sede di dichiarazioni spontanee rese al dibattimento. Egli aveva detto in quella sede di essersi recato la domenica dopo le ore 16 alla festa dell'Unità a Cerbaia, dove era rimasto fino alle 19, affermando poi che la Ford Fiesta non partiva e che il meccanico Fantoni Marcello, che era presente, gli aveva detto che la batteria era scarica ed era perciò ripartito a spinta. Era tornato a casa in tempo per cenare ed era poi uscito verso le ore 21 per andare alla Casa del Popolo, dove era rimasto fino alle ore 22, tornando poi definitivamente a casa.

Senonché l'alibi del Pacciani è integralmente smentito e contraddetto dalla deposizione del Fantoni Marcello sentito come teste del PM in dibattimento (vedi fasc. 34, pag. 30 e segg., ud. 30.5.1994). Costui ha riferito di aver riparato in una sola occasione non la Ford Fiesta ma la Fiat 500 del Pacciani. Riferiva che, abitando a Mercatale in piazza del Popolo vicino al Pacciani, una sera tornando a casa dal lavoro aveva saputo dalla moglie che costui aveva lasciato detto di essere rimasto fermo con la 500 davanti all'officina meccanica nel paese, chiedendogli di andare a ripararla. Dopo cena egli era allora andato sul posto assieme all'imputato ed aveva individuato il guasto nei fili dell'accensione invertiti, forse dallo stesso Pacciani che aveva tentato di far ripartire l'auto: aveva provveduto a rimetterli al posto giusto e l'auto era ripartita regolarmente. A domanda il Fantoni escludeva recisamente di essersi mai trovato a cena alla festa dell'Unità a Cerbaia assieme al Pacciani, di aver mai fatto riparazioni di qualunque tipo, tanto meno di quello descritto da costui e nell'occasione da lui indicata, alla Ford Fiesta dell'imputato. Aggiungeva

anche che in una data di un'epoca che non ricordava il Pacciani gli era venuto incontro mentre lui stava tornando a casa dal lavoro e gli aveva raccontato che la domenica prima, trovandosi ad una festa a Cerbaia, era rimasto fermo per noie all'accensione; aggiungeva di aver dovuto quindi riportare la macchina a chi gliela aveva venduta e che gli era stato sostituito l'alternatore. Il Fantoni confermava poi di essere stato sentito dai Carabinieri di S. Casciano e che il Pacciani si era "incavolato" con lui perché non aveva detto quello che lui avrebbe voluto (cioè di aver riparato lui il guasto alla Ford alla festa di Cerbaia), ma che egli aveva detto la verità non essendosi mai trovato alla festa dell'Unità a Cerbaia nell'occasione ricordata dal prevenuto.

Come si vede la smentita del Fantoni è totale, assoluta, inesorabile per l'imputato, e ad essa si aggiunge quella di una delle figlie del Pacciani, Pacciani Graziella (fasc. 29, pag. 38 e segg.), la quale ha confermato che il padre portava lei e la sorella con la Ford Fiesta alle feste paesane, tra cui anche la festa dell'Unità a Cerbaia, ma non le sembrava che ciò fosse avvenuto nella data in questione. Escludeva comunque che, a differenza di quel che avveniva per la Fiat 500, la Fiesta si fosse mai guastata, men che meno poi che il Fantoni Marcello, che ella ben conosceva, si fosse trovato a cena alla festa di Cerbaia.

Né, in un simile quadro di totale smentita all'alibi fornito dal Pacciani può giovare più di tanto la deposizione dell'altra figlia, Pacciani Rosanna, la quale ha sì confermato (fasc. cit. pag. 89 e segg.) che il padre le aveva portate alla festa dell'Unità a Cerbaia la sera di quella domenica 8 settembre 1985, che erano rimasti lì a cenare e che poi la Ford non voleva ripartire, ma non ha confermato che fosse

stato il Fantoni Marcello ad aiutarli e ha detto di non ricordare che vicino a loro di tavola ci fosse anche la moglie di costui.

Ma la versione del Pacciani è risultata falsa anche al riscontro di altre circostanze di fatto da lui riferite per rendere credibile o comunque meno fantasioso l'assunto. Così il teste maresciallo Minoliti (vedi fasc. 73, pag. 29 e segg., ud. 15.7.1994) ha accertato presso il Giani Roberto, titolare di un'autofficina e concessionario Ford in Mercatale, dal quale il Pacciani aveva comprato la Fiesta nel novembre 1982, che nessuna delle fatture del periodo in questione, tuttora regolarmente conservate, si riferiva all'odierno imputato ed ai presunti lavori fatti alla Fiesta.

Vi è poi un dato critico che smentisce ulteriormente l'assunto del Pacciani: egli era solito, come risulta da tutto il carteggio sequestrato, annotare ogni genere di fatti e soprattutto di spese, anche piccole ed occasionali, in quaderni, agendine, fogli di appunti. Ebbene in nessuna delle carte sequestrate, che pure contengono anche riferimenti vari alle auto, vi è menzionato né tampoco annotato il fantomatico guasto della Fiesta e la successiva lamentata onerosa riparazione presso il concessionario (centomila lire per un "cincilluccio", come narra l'imputato in dibattimento, fasc. 78, pag. 42).

Incurante dell'esito disastroso dell'alibi difensivo il Pacciani, in sede di dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 18.10.1994 (vedi fasc. 78 cit., pag. 3 e segg.), ha ripetuto con scarse variazioni le linee fondamentali della sua versione dei fatti, prendendosela ancora una volta col Fantoni Marcello reo, a suo dire, di aver taciuto la verità circa la sua presenza quella sera alla festa dell'Unità a

Cerbaia e l'intervento sulla Fiesta. Fantoni Marcello che lui ripeteva di aver pesantemente contestato, incontrandolo, dopo aver saputo che il predetto, sentito dai C.C., aveva recisamente escluso la veridicità delle circostanze riferite da esso Pacciani.

La falsità e pretestuosità delle tesi difensive del Pacciani sono peraltro palesi. A dimostrarlo sarebbe sufficiente una semplice riflessione sui fatti riferiti dal teste Fantoni, della cui attendibilità non v'è il più piccolo motivo di dubitare, anche perché il Pacciani non adduce alcuna ragione appena plausibile al riguardo: tale non può essere la circostanza che il teste, riferendo le cose nel modo indicato, lo avrebbe fatto per ripicca verso di lui, reo di averlo tirato dentro l'inchiesta e di averlo fatto convocare dai C.C. Se così avesse fatto, il Fantoni si sarebbe comportato nel modo più autolesionista possibile, perché sarebbe diventato, come in effetti è avvenuto, uno dei principali testimoni di accusa, costretto dunque ad essere sentito e risentito in varie fasi e sedi del procedimento penale, per di più rischiando, come era facile preventivare e come si è puntualmente verificato, le reazioni irose ed aggressive dell'imputato col quale, data la vicinanza delle abitazioni, neanche volendo avrebbe potuto evitare di avere contiguità fisica quotidiana.

Ma il riscontro processuale evidenzia anche il modo subdolo ed ipocrita con cui il Pacciani ha cercato a suo tempo di insinuare nell'animo del Fantoni Marcello l'idea che la riparazione da lui eseguita fosse stata fatta non a Mercatale e sulla Fiat 500, ma a Cerbaia e sulla Ford Fiesta. Il teste infatti, secondo quanto da lui esposto al PM (vedi verbale 6.11.1991) e confermato in dibattimento, dietro precisa contestazione della difesa dell'imputato, ebbe ad

incontrare un giorno il Pacciani il quale gli aveva detto che *“la domenica era rimasto fermo in qualche posto”* con la Fiesta e che poi aveva portato la macchina dove l’aveva presa e gli avevano cambiato l’alternatore. È chiaro che il Pacciani parlando de *“la domenica”* e non di una domenica, intendeva riferirsi ovviamente alla domenica precedente e non ad una domenica qualunque. Orbene poiché la domenica in cui la Ford ebbe a guastarsi, secondo il racconto del Pacciani, è la domenica 8 settembre 1985, è evidente che l’incontro col Fantoni e la conversazione nei termini da costui riferiti sono avvenuti nella successiva settimana, dunque dall’8 al 15 settembre. Si noti che a quella data il Pacciani non aveva subito ancora la perquisizione, eseguita il successivo 19.9.1985 con contestuale s.i.t., essendo poi totalmente falsa, come si vedrà infra, la circostanza della perquisizione che i C.C. di S. Casciano gli avrebbero fatto il lunedì 9 settembre, poco dopo la scoperta del duplice delitto.

Ed allora il motivo per cui il Pacciani aveva raccontato al Fantoni la storia del guasto subito dalla Fiesta *“in un qualche posto”*, storia che poi cerca di riciclare riferendole i particolari del guasto subito dalla Fiat 500 e dell’effettivo intervento del Fantoni, è trasparente: in primo luogo egli aveva assoluta necessità di crearsi un alibi che indicasse la Ford Fiesta non solo come presente in un luogo ed in un’ora tali da renderla incompatibile con quelli che egli ben sapeva essere stati i tempi e i luoghi dell’assassinio dei giovani francesi, ma anche impossibilitata temporaneamente a marciare, sì da aver costretto lui e la famiglia a trattenersi a Cerbaia per un tempo maggiore del consueto.

In secondo luogo egli aveva necessità di supportare tale

alibi con la testimonianza di un terzo che potesse servirgli eventualmente da riscontro a fronte di una possibile contestazione. Costui ben poteva essere il Fantoni Marcello, meccanico, suo vicino di casa e quindi da lui ben conosciuto, che gli aveva poi già riparato il guasto all'impianto elettrico della Fiat 500. Nella mente scaltra dell'imputato la possibilità di mescolare le carte tra il guasto vero della 500 e quello inventato della Ford Fiesta, attribuendo a quest'ultimo l'effettivo intervento del Fantoni, deve essere sembrato un espediente più che astuto per cavarsi dai guai in caso di pericolo, fidando sul possibile errore del Fantoni, suggestionato dal suo racconto. Ed occorre dire che i calcoli dell'imputato potevano sembrare quasi esatti poiché di lì a pochi giorni la sorte lo avrebbe, come molte altre volte, aiutato: infatti, nella settimana ancora successiva al colloquio riferito dal Fantoni, il Pacciani ebbe a subire la nota ed inattesa perquisizione del 19.9.1985 ad opera dei C.C. di S. Casciano e in sede di s.i.t. ebbe a fare succinta menzione del guasto subito dalla Fiesta e della presenza del Fantoni (*"In località Cerbaia mi si scaricò la batteria dell'auto e un meccanico, certo Fantoni Marcello, che lavora presso l'officina meccanica Bellini di S. Casciano, al quale chiesi il parere del guasto, il quale mi rispose che c'era la batteria scarica, e con una spinta la misi in moto"*). Sarebbe stato sufficiente un rapido riscontro dei fatti riferiti dal Pacciani per evidenziarne la inveridicità e, forse, per dare alle indagini un ben diverso indirizzo. Invece ci si contentò di un sommario interrogatorio del prevenuto e di una più che sommaria perquisizione, senza approfondimento alcuno né sull'uno né sull'altro versante, consentendo così al Pacciani di passare fortunatamente indenne attraverso le

maglie troppo allentate di una rete che, con maggiore intuito investigativo, avrebbe potuto serrarsi fin da allora e fruttuosamente addosso all'imputato. Unica scusante è indubbiamente quella della sostanziale genericità dell'anonimo che era stato all'origine degli accertamenti su Pacciani e, soprattutto, del fatto che esso rappresentava una delle centinaia di segnalazioni, denunce anonime etc., che in quel torno di tempo si rovesciavano con cadenza quotidiana sul tavolo degli investigatori: certo è, comunque, che il Fantoni venne sentito dai C.C. di S. Casciano, quale persona informata sui fatti, solo in data 4.10.1990, quando già per altre vie le indagini si erano indirizzate sul Pietro Pacciani.

Da tutte le considerazioni fin qui espresse emerge un dato inequivocabile: preoccupazione vivissima dell'imputato nell'immediatezza dell'omicidio dei francesi, prima ancora di essere sia pur solo marginalmente attinto da accertamenti di P.G., era quella di accreditare la tesi di un'auto Ford Fiesta che non marciava, che rimaneva ferma lontana da Mercatale, che aveva bisogno dell'intervento di un meccanico per riportare lui e la famiglia a casa. La spiegazione di tutto ciò non può essere che una: il Pacciani sapeva che quella sera quella macchina con a bordo lui e il suo sconosciuto passeggero era stata vista e probabilmente riconosciuta da una persona che anche lui quella stessa sera aveva visto e riconosciuto, nonostante l'atteggiamento dissimulatorio inizialmente tenuto in udienza: quella persona era colui il quale ha provocato, venendo a testimoniare la prima e la seconda volta, la sua iracunda e oltraggiosa reazione, è quello che lui ancora chiama "*questo buffone*", quello del quale egli ben conosce non solo il nome ma anche il soprannome, "*la ciuca*": è, in una parola, il teste Nesi

Lorenzo.

Quella sera all'incrocio tra via degli Scopeti e via di Faltignano, in un punto ravvicinato, solitario, con visibilità del tutto aperta, in quella macchina che si era fermata affacciandosi all'incrocio per dargli la precedenza, il Pacciani aveva avvistato e sicuramente riconosciuto, alla luce dei fari, il Nesi Lorenzo, così come quest'ultimo aveva avvistato e riconosciuto lui. Ciò tanto più era probabile in quanto l'auto del Nesi aveva poco dopo raggiunto e superato la sua, offrendosi un'altra volta alla sua vista e dandogli un'altra occasione di osservare quel veicolo e quel guidatore che poco prima avevano inopinatamente interferito con la sua solitaria presenza sulla strada quella fosca sera.

Certo è che, a quel punto, il Nesi rappresentava per l'odierno imputato un pericolo gravissimo, perché era da lui ben conosciuto, perché era un paesano, perché era uno che poteva parlare, diffondere la notizia, provocare indagini. Nell'immediato dunque si imponeva per il Pacciani la necessità assoluta e imprescindibile di "neutralizzare" in qualche modo la Ford Fiesta, di collocarla in un contesto di tempi, di luoghi, di situazioni che potessero allontanarla mille miglia da un possibile aggancio con l'omicidio dei francesi: questo spiega come mai egli si sia dato subito da fare raccontando al Fantoni la storia suggestiva del fantomatico guasto occorso a detta auto alla festa di Cerbaia nella domenica 8 settembre, storia poi ripetuta dall'imputato ai C.C. nel s.i.t. del successivo 19 settembre ed infine, con opportuni adattamenti, nelle varie fasi delle indagini preliminari ed in dibattimento.

Nell'immediato la Corte non può che limitarsi a constatare che l'alibi del Pacciani non solo non ha trovato alcuna

attendibile conferma, ma, al contrario, è stato nettamente, inesorabilmente, inequivocabilmente smentito: è dunque un alibi non semplicemente fallito, ma un alibi falso, travolto da una serie di elementi di riscontro concordemente, compattamente, disastrosamente contrari.

Ma le menzogne dell'imputato riguardanti e i suoi movimenti e quelli della Ford Fiesta la sera di domenica 8 settembre 1985 non sono che una piccola parte di quelle che il prevenuto ha diffuso a piene mani in questa e in altre parti del processo nel tentativo di alzare una cortina fumogena intesa a nascondere la realtà della sua condotta in quel contesto di tempo.

In questa particolare ottica si colloca il tentativo del Pacciani di accreditare la tesi di aver subito una perquisizione domiciliare ed una sorta di interrogatorio informale da parte dei C.C. di S. Casciano già dal primo pomeriggio di lunedì 9 settembre 1985.

Il tentativo è già esplicito nel corso dell'interrogatorio davanti al PM in data 22.2.1993, quando il Pacciani, alla contestazione degli appunti fatti sul retro di una busta da lettere sequestratagli in cella durante l'ultima detenzione, appunti analoghi a quelli che si rinvennero anche sulla copertina di un album da disegno (vedi i relativi fascicoli fotografici con i rilievi del Gabinetto di Polizia Scientifica), affermava trattarsi di annotazioni da lui fatte in aiuto della memoria ed in relazione alle notizie pubblicate dalla stampa sull'omicidio del 1985. Ciò perché, sempre a dire del Pacciani, la sera di lunedì 9 settembre egli era stato interrogato dai Carabinieri di S. Casciano per sapere dove fosse stato la sera prima e gli era stata fatta anche una piccola perquisizione nella casa di piazza del Popolo. In

sede dibattimentale il tema è poi ripreso dal prevenuto e con maggior ricchezza di particolari nel corso dell'udienza 3 maggio 1994 durante l'esame del teste maresciallo Vincenzo Lodato, all'epoca comandante la stazione C.C. di S. Casciano (vedi fasc. 21 pag. 59 e segg.).

Affermava in quest'ultima sede il Pacciani, inserendosi con dichiarazioni spontanee nel corso dell'esame del teste, che il maresciallo Lodato era venuto nel pomeriggio del giorno 9 settembre alle ore 15,30 assieme ad altri due carabinieri in servizio a S. Casciano, domandandogli cosa avesse fatto la sera prima dopo cena ed eseguendo, col suo consenso, una piccola perquisizione nell'abitazione di piazza del Popolo. Alla osservazione del Presidente che i fatti da lui riferiti si erano svolti invece in data 19 settembre 1985, come documentato dai più volte richiamati atti di P.G. dei Carabinieri di S. Casciano in tale data, il Pacciani precisava che tali atti (s.i.t. e verbale di perquisizione domiciliare) si riferivano appunto alla faccenda della lettera anonima pervenuta dopo l'omicidio che chiedeva di indagare su di lui, mentre l'interrogatorio e la perquisizione di cui lui parlava, anche se non formalmente documentati da alcun atto, erano in effetti avvenuti nella data, nell'ora, nei luoghi e nei modi da lui indicati.

La versione del prevenuto, chiaramente intesa a precostituirsi un sicuro baluardo difensivo (come avrebbe potuto una perquisizione domiciliare, anche se durata solo 50 minuti, avere esito negativo a così breve distanza di tempo dal delitto? come avrebbe potuto, in altre parole, il Pacciani cancellare in così breve tempo le tracce che un misfatto commesso solo poche ore prima non avrebbe potuto non lasciare?), è invece un'ennesima, ulteriore sfacciata

menzogna.

Il primo rilievo è di ordine eminentemente logico: è pacifico (vedi il verbale di sommaria ispezione dei luoghi redatto dai C.C. di Firenze e la deposizione dello stesso teste Lodato) che la prima notizia del duplice omicidio, comunicata dal Santucci Luca, giunse alla stazione dei Carabinieri di S. Casciano verso le ore 14,30 circa di domenica 8 settembre 1985. Alle 15,30/15,40 dello stesso giorno, a detta dell'imputato, il quale sul punto ha interrotto vivacemente anche il PM (*"...Ma chi è che l'ha detto alle 14? Non andiamo a cercare le frottole, io ho detto alle tre... io ho detto alle 3.30, non alle 14... Ma che si cerca di imbrogliare le acque qui? Diciamo la verità, Dio bono!"*, vedi fasc. 21 cit., pag. 20 e segg.), egli avrebbe dunque ricevuto la visita dei C.C., con annessa perquisizione ed interrogatorio non formale. Orbene se ciò fosse stato vero se ne dovrebbe dedurre che il maresciallo Lodato e due suoi carabinieri, non appena giunti sul luogo del delitto e dopo aver constatato quanto era avvenuto e date le prime disposizioni, si sarebbero immediatamente precipitati a casa del Pacciani per compiere gli urgenti atti di P.G. da questi descritti, il tutto nel giro di un'ora o poco più dal momento in cui avevano ricevuto la notizia del fatto. Se davvero ciò fosse avvenuto unica giustificazione di un comportamento, che altrimenti sarebbe potuto parere completamente dissennato, altra non avrebbe potuto essere se non un'indicazione confidenziale a carico del Pacciani di tale serietà e concludenza da giustificare l'abbandono del campo operativo e l'immediato accorrere presso il domicilio dell'imputato. Ma, conseguenza inevitabile di tutto ciò sul piano logico, se l'indicazione a carico del Pacciani fosse

stata di gravità tale da giustificare un intervento così immediato, avrebbe dovuto essere il tipo di controllo da parte dei C.C.: non certo il controllo superficiale, frettoloso, quasi in punta di piedi, descritto dallo stesso imputato, due domande e una piccola perquisizione, poi due parole di scusa e via. Al contrario esso avrebbe dovuto essere accurato, non limitato alla sola casa di piazza del Popolo, ma esteso anche alle altre abitazioni in disponibilità del Pacciani e ai luoghi di pertinenza, senza dimenticare poi, particolare importantissimo, le auto e gli altri mezzi di trasporto di cui disponeva il prevenuto.

Invece nulla di tutto questo avvenne e, come afferma lo stesso imputato, i Carabinieri se ne erano andati con la stessa velocità con cui erano apparsi: tesi evidentemente assolutamente assurda ed illogica per i motivi che si sono qui esposti.

Ma il flagrante mendacio del Pacciani è scolpito non solo dalla deposizione del già ricordato teste maresciallo Lodato, il quale ha affermato che, intervenuto subito dopo la segnalazione del delitto con altri militari dipendenti, non si era più mosso di lì fino a tarda ora, provvedendo a bloccare il traffico, a recintare la zona per evitare l'accesso ad estranei, a sorvegliare che nessuno si avvicinasse nel mentre arrivavano i magistrati e gli altri organi preposti alle indagini e alle ispezioni del caso, ma anche dalla deposizione del teste ispettore Autorino Vincenzo (fasc. 22, pag. 1 e segg.) intervenuto sul luogo per eseguire i rilievi di polizia scientifica.

Il teste ha riferito di essere arrivato sul luogo del delitto verso le ore 15/15,30 del lunedì 9 settembre rimanendovi fino alle 22, confermando poi di aver trovato sul posto i

carabinieri arrivati per primi i quali, in rispetto del protocollo operativo che era stato predisposto, si erano preoccupati di recintare l'area interessata in attesa del loro successivo intervento, collaborando poi con loro durante il lungo sopralluogo durato ininterrottamente fino alle ore 22 di quella sera.

Anche per questo verso il mendacio del Pacciani appare dunque flagrante, totale, assoluto. Ancor più lo è ove si consideri che, secondo la versione dei fatti fornita dall'imputato, appena una decina di giorni dopo il fantomatico accesso alla casa di piazza del Popolo del prevenuto, il 19 settembre gli stessi C.C. di S. Casciano si sarebbero ripresentati nello stesso luogo per eseguire né più né meno le stesse operazioni, per di più con le stesse modalità: alcune brevi domande su come il Pacciani avesse trascorso la sera della domenica 8 settembre, una rapida perquisizione con esito negativo, e poi via con tante scuse. Tutto ciò appare assolutamente assurdo sol che si pensi che se davvero i C.C. si fossero ripresentati per la seconda volta nella casa di piazza del Popolo, essi non avrebbero potuto mancare, visto che a tal punto le segnalazioni sull'imputato avrebbero dovuto essere ripetute ed insistenti, di eseguire, almeno questa volta, quell'accurata, approfondita, prolungata perquisizione non solo della casa di piazza del Popolo ma anche di tutti gli ambienti e cose di proprietà o pertinenza del Pacciani Pietro che incredibilmente ed inconcepibilmente essi non avrebbero invece fatto nell'immediatezza della scoperta del delitto.

Mette solo conto ricordare che il Pacciani, nonostante l'evidenza della pretestuosità e della fraudolenza della tesi difensiva messa in campo, è ritornato sulla stessa al termine

del processo nel corso delle già ricordate dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 18.10.1994 (vedi pag. 45 e segg., fasc. 78 cit.). In tale sede ha avuto cura di cercare di emendare la versione dei fatti dagli errori ed omissioni che rendevano evidentemente incredibile quelle rese in precedenza. Ed allora ecco che il maresciallo Lodato, fino allora così bene individuato nominativamente e fisicamente (a parte la storpiatura del nome che il prevenuto trasforma in Delodato...), come colui che aveva diretto ed eseguito la doppia perquisizione, comincia a perdere consistenza e identità, perché insomma, come dice il Pacciani, lui non poteva affermare che fosse proprio il maresciallo Lodato: certo sì, poteva essere lui, perché all'epoca comandava la stazione di S. Casciano, ma lui non ne era poi così tanto sicuro, era un graduato questo sì, ma vestiti in divisa in fondo i carabinieri sono tutti uguali... Ancora poi il Pacciani, richiamando le dichiarazioni rese nel s.i.t. del 19.9.1985, precisa di aver indicato ai C.C. a riscontro del suo alibi il Fantoni Marcello, mostrando addirittura loro la casa dove questi abitava, racconta di aver loro fatto vedere il garage dove non c'era la Fiesta; precisa infine che i militi erano andati poi dal Giani Roberto dove lui aveva detto loro che si trovava la macchina, che in effetti avevano rinvenuto ivi guasta.

Le tesi dell'ultima ora del Pacciani, il quale, con la nota scaltrezza, riteneva evidentemente, essendo stato l'ultimo a parlare ad istruttoria dibattimentale conclusa, di sottrarsi così ad eventuali smentite da parte dei testi ormai già sentiti, non hanno il minimo pregio, sol che si osservi che non solo nel verbale di perquisizione non si fa il minimo accenno alle circostanze riferite dal Pacciani a proposito della Ford

Fiesta, ma dal citato s.i.t. del 19.9.85 risulta che egli ebbe a parlare sì del guasto alla macchina con la quale era andato alla festa dell'Unità a Cerbaia assieme alle figlie, ma non ebbe affatto a specificare di quale auto si trattasse. L'intervento del Fantoni veniva poi limitato ad un parere, ricevuto il quale sarebbe stato lo stesso Pacciani a rimettere in moto l'auto a spinta (*"...In località Cerbaia mi si scaricò la batteria dell'auto e un meccanico, certo Fantoni Marcello... al quale chiesi un parere del guasto, il quale mi rispose che c'era la batteria scarica, e con una spinta la misi in moto."*).

Ancor più poi l'ambiguità del prevenuto rifulge quando, rispondendo evidentemente ad una specifica domanda rivoltagli dai C.C. in sede di s.i.t., egli ebbe a dichiarare di possedere una Ford Fiesta bianca ed una Fiat 500 anch'essa bianca, guardandosi però bene dal precisare che era proprio la Ford Fiesta l'auto che aveva subito l'asserito guasto quella sera a Cerbaia. Ancor meno poi il Pacciani ebbe a fare, in quella occasione, il più piccolo accenno all'officina del Giani ed al fatto che l'auto era stata ricoverata lì per le riparazioni: il che è in totale ed irrimediabile contrasto con quanto poi il prevenuto ha raccontato in dibattimento, a riprova che per l'ennesima volta e con ennesime menzogne egli ha cercato di prendersi gioco della verità e della giustizia.

Molto significativi sono poi al riguardo gli appunti che l'imputato segna su varie carte sequestrate e che concernono dati temporali salienti in relazione alla morte dei ragazzi francesi: essi si rinvennero sul rovescio di una busta indirizzata al prevenuto durante la sua carcerazione; su un biglietto contenente anche altre indicazioni; sulla copertina

colorata di un album da disegno raffigurante il fondo del mare con pesci e conchiglie anch'esso sequestrato durante la perquisizione nella cella.

Nella busta che porta il timbro postale del 10.10.1990 è appuntato:

"S. 85 7 SAB ARIV TEND
8 DOMEN DI SERA OMIC FEST CERB
SERA INT 9 LUNEDI ORE 13 TROV CASA
IO INTEROG
10 MARTedì AR.Let. A Dellam
MAR. CA MAG."

Nel biglietto, ove è segnato anche il nome di don Cubattoli, è appuntato invece:

"85.8.sett om. sco io Festa CERB.
INT 9 . LU E FANTONI (BRUCIT INTERT
RAC. IL 10 GIANI ROBERTOMINIMO"

Sulla copertina dell'album da disegno il Pacciani ha appuntato:

"ARIVAT. SAB 7
8 Sera Domenic
9 Sett lunedì
10 MARTe
LETT"

Come si può vedere negli appunti suddetti il Pacciani ha condensato gli avvenimenti che vanno dal sabato 7 settembre, giorno in cui i due francesi si sarebbero attendati nella piazzola del delitto, al successivo martedì 10 giorno dell'arrivo al sostituto procuratore della Repubblica di Firenze dott.ssa Della Monica della lettera contenente il

lembo di seno della ragazza, intercalandoli con i dati salienti della sua tesi difensiva: la sua presenza alla festa a Cerbaia, il Fantoni, l'interruttore di minima bruciato, il Giani Roberto, l'interrogatorio subito il lunedì 9. Nell'interrogatorio in data 22.2.1993 davanti al PM il Pacciani ha spiegato che tali appunti lui li aveva presi sulla base di quello che era scritto sui giornali ed anche perché era stato sentito dai Carabinieri in merito a quei fatti.

In realtà, almeno al momento in cui il Pacciani ebbe a segnare le annotazioni sul retro della busta datata 10.10.1990, egli era già stato sentito una volta dal PM il 6.7.1990 in relazione ai fatti riguardanti le armi, ma non gli era stata fatta alcuna specifica domanda relativamente agli omicidi, cosa che invece si era verificata nel corso del successivo interrogatorio del 27 novembre 1990, quando gli era stato chiesto, come si è visto, come avesse trascorso la sera della domenica 8 settembre 1985.

Orbene alla luce di tutto ciò il fatto che il Pacciani abbia potuto appuntare i dati in oggetto potrebbe apparire non particolarmente significativo, tanto più che il prevenuto non fa altro che ripetere gli elementi cardine della sua tesi difensiva: la sua presenza alla festa di Cerbaia, il guasto alla macchina, il Fantoni, il Giani, l'interrogatorio dei carabinieri il lunedì 9 settembre. Ma la cosa assume invece un altro aspetto ove si consideri che, per tutte le considerazioni sopra esposte, trattasi di circostanze assolutamente false con cui il prevenuto ha cercato di supportare un alibi anch'esso totalmente ed irrimediabilmente falso. Sintomatico è poi il fatto non solo che tali annotazioni siano state ripetute su documenti diversi, ma siano state anche redatte in modo talmente sintetico da sembrare quasi criptico, come se

l'interessato avesse cercato in qualche modo di sottrarle alla possibile interpretazione da parte di terzi: ipotesi suffragata anche dal fatto che normalmente il Pacciani, semmai, ha sempre ecceduto in senso descrittivo nelle sue scritture ed annotazioni, in particolare poi in quelle di carattere difensivo, come provano gli innumerevoli memoriali da lui redatti. Ancora è da osservare che tali annotazioni si trovano confinate in supporti cartacei destinati ad altri usi (il rovescio della busta di carta da lettere, il bigliettino con il nominativo e il recapito di don Cubattoli) e quasi nascoste, poi, tra i pesci e gli altri animali marini effigiati nella copertina dell'album da disegno (vedi sul punto i due fascicoli fotografici del Gabinetto di Polizia Scientifica relativi alla busta e all'album).

È evidente allora che dette annotazioni, per come si presentano, per il modo stesso con cui sono redatte, sono per il Pacciani non solo dei “fogli di lumi”, non solo cioè una serie di dati, scritti in modo da renderli il meno intelligibili possibile a terzi, da tenere da parte per averli pronti in caso di necessità, ma anche e soprattutto una esercitazione ripetuta varie volte per assuefare la mente a ripetere allegazioni difensive che, per essere radicalmente false, dovevano forzatamente essere sovrammesse dal Pacciani alla ben diversa verità storica, a lui ben nota, del reale svolgimento dei fatti.

Ma a carico del prevenuto vi sono ulteriori gravi, precisi e concordanti elementi di prova che derivano da deposizioni di persone che nel corso della settimana precedente alla consumazione del duplice omicidio ebbero a vederlo aggirarsi in modo più che sospetto nel luogo in cui fu commesso il delitto e nella zona immediatamente a ridosso.

Uno di questi testi è Bevilacqua Giuseppe, cittadino americano con evidenti origini italiane, che dal 1974 fino al 1989 era stato direttore del cimitero militare USA dei Falciani. Questi ha riferito (udienza 6.6.1994, fasc. 42 pag. 1 e segg.) che, abitando all'epoca nella zona non distante dal luogo dove l'omicidio era stato commesso, due o tre giorni prima del fatto, forse il mercoledì precedente, assieme a sua moglie verso le nove e mezzo del mattino stava salendo in auto per via degli Scopeti in direzione di S. Casciano quando, dopo aver percorso un paio di curve, in corrispondenza di un piccolo slargo sulla destra da cui si dipartiva un viottolo che si inoltrava nel bosco, aveva visto una macchina di media cilindrata, tipo VW Golf o Peugeot, con targa francese, vicino alla quale era stata montata una tenda di tipo canadese, forse di colore blu. Accanto vi era una donna giovane e molto carina, in bikini nero di stoffa lucida, con i capelli corti e neri, sdraiata sopra un sacco a pelo con la testa rivolta verso il tronco di un albero e le gambe verso la strada. Il Bevilacqua precisava di non avere visto altri lì fuori se non la testa di un'altra persona che sporgeva da un sacco a pelo all'interno della tenda. L'auto era di vecchio tipo, di colore bianco o grigio chiaro, ed era posteggiata in posizione più arretrata della tenda rispetto alla strada.

Verso mezzogiorno aveva ripercorso la stessa strada per tornare a casa e aveva rivisto la tenda nello stesso luogo, notando che era chiusa e mancavano sia le persone che la macchina. Uno o due giorni dopo, quindi giovedì o venerdì, era ripassato dalla strada degli Scopeti salendo verso S. Casciano ed aveva notato che la tenda dei francesi non era più nel luogo dove l'aveva vista la prima volta ma alcune

centinaia di metri più avanti, nel posto che egli aveva poi riconosciuto essere la piazzola ove era avvenuto il delitto. La tenda era collocata peraltro non all'interno della piazzola, ma nelle vicinanze ed appena al di sopra della strada asfaltata, tanto che egli aveva riflettuto che in quella posizione gli occupanti erano completamente scoperti ed impossibilitati a dormire per il rumore delle auto che passavano la notte. Aveva visto oltre alla tenda, la stessa macchina, la stessa giovane donna con un paio di pantaloni corti e una camicetta a maniche corte ed un giovane che non aveva potuto osservare bene perché gli volgeva le spalle.

Aveva poi proseguito giungendo al segnale di Stop posto all'incrocio con via di Faltignano svoltando a destra in direzione di Chiesanuova. Percorse alcune centinaia di metri, in un punto ove vi era una curva a sinistra e delle abitazioni sulla destra, da una stradina sterrata che confluiva sulla destra aveva visto una persona venire a piedi verso la sua direzione. Il Bevilacqua descriveva l'individuo come di corporatura robusta, età sui 50 anni, incipiente calvizie, capelli pettinati all'indietro, colorito abbronzato sul roseo, come di persona abituata a stare all'aria aperta. Costui indossava un paio di pantaloni ed una camicia di colore tra il verde e il marrone, tanto da sembrare la divisa di una guardia forestale o di un dipendente Anas. Poiché nei lunghi anni di servizio nella zona aveva conosciuto molte di tali persone, aveva rallentato la marcia fino a fermarsi, guardando l'individuo che distava da lui circa una decina di metri. Questi peraltro, sentendosi osservato, aveva fatto un repentino dietro-front e si era inoltrato nel campo coltivato sottostante la strada, allontanandosi verso il bosco. Mentre l'uomo si voltava egli aveva potuto notare che aveva un naso

di forma aquilina: comunque non era persona da lui conosciuta. Due o tre giorni dopo aveva appreso la notizia dell'uccisione dei due giovani francesi.

Il Bevilacqua in dibattimento ha confermato le indicazioni fornite alla P.G. durante il sopralluogo fatto in auto (vedi verbale s.i.t. in data 14 luglio 1992), indicazioni poi riscontrate sul posto dalla Corte durante l'ispezione dei luoghi del 23.6.1994. Mentre poi, davanti alla P.G., in sede di s.i.t., aveva dichiarato di riconoscere una certa somiglianza tra l'individuo che egli aveva visto quel giorno ed una foto del Pacciani che gli era stata mostrata dai verbalizzanti (vedila in allegato al relativo verbale), in dibattimento il teste ha riconosciuto senza esitazione alcuna nell'imputato l'uomo che nell'occasione ricordata si era sottratto bruscamente alla sua vista.

La difesa, che ha sottoposto il teste ad un lungo fuoco di fila di contestazioni, ritiene che costui sia inattendibile per una svariata serie di motivi. In primo luogo la stessa attività del Bevilacqua farebbe pensare che egli sia stato assegnato a quei compiti di amministrazione mortuaria come uno di coloro che fossero stati ritenuti responsabili di avere ucciso per sbaglio commilitoni in battaglia durante la guerra del Vietnam. In secondo luogo la genuinità del teste sarebbe inficiata dal fatto che egli avrebbe ricevuto per così dire un "input" dal cognato il quale gli aveva portato a Nettuno, dove egli presta attualmente servizio come direttore del locale cimitero militare USA, una copia del giornale La Nazione di Firenze, recante articoli sui delitti del mostro ed una foto del Pacciani Pietro. In terzo luogo il Bevilacqua non sarebbe credibile perché avrebbe descritto la persona come affetta da incipiente calvizie, mentre il Pacciani non lo era

affatto; perché gli aveva attribuito un'età attorno ai 50 anni, mentre il Pacciani ne aveva all'epoca dieci di più; perché nella foto dell'imputato che la polizia gli aveva mostrato egli aveva riconosciuto solo una vaga somiglianza nella fronte e nel naso; perché, ancora, aveva dichiarato che l'uomo era circa della sua altezza, mentre il Pacciani, posto accanto a lui in aula, era risultato più basso di circa un palmo (fasc. 42, pag. 50).

Le numerose censure difensive non hanno in realtà sostanziale pregio. La prima di esse più che destituita di ogni fondamento, è addirittura gratuita ed offensiva per il teste, visto trattasi di circostanze affermate, per ammissione della stessa difesa, in difetto della minima prova dei relativi fatti. Ciò senza dire poi che non si vede bene qual mai nesso vi potrebbe essere tra l'attendibilità del teste sullo specifico punto e l'eventuale origine storica delle funzioni da lui esercitate, funzioni degne, fino a prova contraria, del massimo rispetto.

Ugualmente prive di pregio sono le censure relative all'origine della sua deposizione del 14.7.1992 ai C.C. di Firenze, dopo che sugli stessi fatti il Bevilacqua aveva conferito verbalmente con i C.C. del gruppo III° di Roma. In realtà il fatto che il teste possa aver in precedenza visto foto del Pacciani, sia quella pubblicata sulla copia della Nazione mostratagli dal cognato, sia quella mostratagli dai verbalizzanti, in tanto potrebbe, in linea puramente astratta, essere considerato un condizionamento per lui, in quanto egli in tali foto avesse riconosciuto con una certa sicurezza l'individuo visto quel giorno: il che non è invece avvenuto perché, come la stessa difesa ha osservato, il teste ha ravvisato solo una certa somiglianza, con un vago accenno ad

alcuni dati somatici (“...la fronte e il naso mi ricordano qualcosa, ma dato il tempo trascorso e la repentinità con cui l’uomo si è girato non mi è consentito di essere più preciso”). Non va poi dimenticato che in dibattimento il Bevilacqua ha precisato che la notte in cui erano stati uccisi i francesi egli, che abitava presso il cimitero dei Falciani, circa 300/400 metri in linea d’aria al di sotto del luogo del delitto, aveva dovuto legare i due cani da guardia che erano eccitati e volevano saltare la rete. Ha riferito poi che, dopo l’omicidio, egli si era messo in contatto con i Carabinieri di S. Casciano parlando con il maresciallo e si era poi recato dopo alcuni giorni al comando del Nucleo Operativo di Borgognissanti riferendo il fatto dei cani, ma la cosa non aveva avuto seguito. Solo dopo il suo trasferimento a Nettuno, quando il cognato gli aveva portato la copia della Nazione con la foto del Pacciani, aveva parlato con i carabinieri del locale comando sulle altre circostanze a sua conoscenza ed era stato invitato a presentarsi ai carabinieri del R.O.S. di Firenze, cosa che aveva puntualmente fatto.

Il comportamento del Bevilacqua appare dunque ispirato alla massima serietà e linearità; le censure da farsi non sono certo a lui ma, semmai, a quegli organi di P.G. che non seppero all’epoca, nel fioccare delle segnalazioni, cogliere lo spunto investigativo che avrebbe potuto forse orientare le indagini sulla pista giusta. È probabile che, se il Bevilacqua fosse stato sentito con meno approssimazione (non risulta tra l’altro che quanto da lui riferito verbalmente ai vari organi di P.G. nei giorni successivi al delitto sia mai stato verbalizzato), probabilmente sarebbe venuta fuori anche la storia dell’individuo da lui visto sulla via di Faltignano e sarebbe stato possibile fare un identikit ed indagini sul posto.

Così purtroppo non avvenne, ma non può farsi carico alcuno al teste di non aver ricollegato all'epoca quell'uomo a quel delitto.

Neppure la notazione dell'incipiente calvizie con cui egli ebbe a connotare l'uomo in questione nel s.i.t. del 14.7.1992 appare in contrasto con l'odierno riconoscimento: il particolare è stato richiamato e contestato al teste, il quale è stato invitato ad osservare bene la capigliatura del Pacciani. La risposta del teste è stata precisa ed inequivocabile: "*Per me sembra lui*" (fasc. 42, pag. 52). Va detto in proposito che il Bevilacqua, il quale parla e comprende con sufficiente correttezza la lingua italiana, non è apparso in grado tuttavia di coglierne tutte le sfumature ed in dibattimento la cosa è apparsa evidente: sicché anche il discorso della "incipiente calvizie" va inteso in quest'ottica, anche perché il teste ha mostrato di non aver capito bene il significato del termine, probabilmente frutto della mediazione di chi aveva steso materialmente il verbale di s.i.t.. Certo è che nella foto del Pacciani mostratagli in quella sede il Bevilacqua ebbe a notare la somiglianza di due particolari con l'uomo visto anni prima: la fronte ed il naso. Orbene val la pena di sottolineare che si tratta di due particolari che sono fortemente caratterizzati nel Pacciani, perché il naso è tozzo e aquilino, mentre la fronte è relativamente alta con accentuata stempiatura dell'attaccatura dei capelli. Così appariva il prevenuto nella foto mostrata al teste nel corso del s.i.t., ancor più poi tali particolari fisionomici si evidenziavano nelle foto scattate nel 1983 alla festa dell'uva a Mercatale, che mostrano l'immagine di un Pacciani non molto dissimile da come poteva essere due anni dopo, all'epoca dell'assassinio dei francesi. È evidente

l'accentuata stempiatura, forse sbrigativamente tradotta come incipiente calvizie, mentre poi coincidono altri particolari riferiti dal teste, non solo, come si è detto, la forma aquilina del naso, ma anche la corporatura robusta, la pettinatura all'indietro dei capelli, il colorito del viso abbronzato sul rosso come di persona abituata a stare all'aria aperta, lo stesso aspetto giovanile del prevenuto il quale dimostrava indubbiamente assai meno degli anni che effettivamente aveva.

Un'ultima notazione va dedicata alla statura, poiché il teste ha detto in dibattimento che l'altezza dell'uomo da lui visto quel giorno poteva essere uguale alla sua. In realtà, posto in aula accanto al Pacciani, questi è risultato di circa un palmo più basso del teste, ma il particolare appare di scarsa rilevanza non solo perché, comunque, non si tratterebbe di una differenza di altezza considerevole, ma anche perché va ricordato che il teste ha subito precisato: *"...ricordi che io stavo otto o dieci metri da lui. Mica tenevo un metro! Non posso essere preciso, preciso."* (fasc. 42, pag. 31).

Ancora va rilevato non solo che il Bevilacqua ebbe ad osservare per un tempo relativamente breve il citato individuo, ma anche che costui si trovava nel viottolo sterrato posto ad un livello inferiore rispetto alla strada ove si era fermato il teste (vedi in proposito il fascicolo fotografico, foto n. 8 e 9), sicché la prospettiva ne era in qualche modo falsata, a parte la distanza, circa una decina di metri, alla quale il Bevilacqua ha sempre detto di avere visto l'individuo di cui sopra.

È il concetto che il teste esprime con il suo italiano, un po' approssimativo ma non per questo meno efficace, per

rispondere ai commenti della difesa del Pacciani: “... *l’avvocato che non conosce neanche il tuo nome. E tu potevi vedere la differenza da dieci metri dell’altezza di lui e me? Tu dicevi più o meno come ho detto io.*” (ibidem pag. 50).

Dunque il riconoscimento dibattimentale operato dal Bevilacqua è serio, non suggestionato, circostanziato, dunque attendibile; ciò significa che il Pacciani due o tre giorni prima dell’omicidio si trovava a piedi in una zona che era in diretta comunicazione con il bosco alla sommità del quale si trovava la piazzola dove erano attendati i francesi: è la zona ove trovasi lo stradello sterrato posto sulla destra di via di Faltignano in direzione di Chiesanuova, a poche centinaia di metri dall’incrocio con via degli Scopeti, raffigurato nelle foto sopra indicate, che la Corte ha percorso a piedi (vedi fasc. 55, pag. 72 e segg.) durante l’ispezione dei luoghi rendendosi conto della sua immediata contiguità con il lavorato e con il bosco sopra descritto (vedi anche sul punto il rilievo aerofotogrammetrico in atti).

Quello che sorprende non è però tanto la presenza del Pacciani nella zona; in fin dei conti egli abitava a pochi chilometri di distanza e poteva avere mille validi motivi per recarsi da quelle parti, magari, ad esempio, per trovare funghi dei quali viene dipinto come esperto ricercatore: ciò che colpisce è il comportamento del Pacciani al momento in cui il Bevilacqua si ferma per guardarlo meglio, credendo di conoscerlo. È esperienza comune come chiunque, sentendosi osservato, sia portato istintivamente a guardare a sua volta chi lo osserva, per cercare di ravvisare un possibile amico o conoscente, o comunque per capire le altrui intenzioni. Ancor più questo doveva avvenire nel caso specifico, quando il

soffermarsi dell'auto alla confluenza dello stradello con la carrozzabile, mentre il Pacciani stava procedendo nella sua direzione, doveva indicare chiaramente a quest'ultimo che il guidatore si era fermato proprio per un motivo attinente a lui: fosse per chiedergli un'informazione, fosse per un'altra ragione qualsiasi.

Si pone qui il comportamento inopinato, brusco, anomalo del Pacciani: invece di continuare a camminare, avvicinandosi o almeno soffermandosi sullo stradello, egli compie un repentino dietro-front ritorna sui suoi passi, sparisce rapidamente dalla vista del Bevilacqua come colui che non desidera che la sua presenza sia notata e ricordata, che la sua identità possa essere in futuro riconosciuta da eventuali possibili testimoni in quel contesto di tempo e di luogo.

Ma il teste Bevilacqua Giuseppe non è l'unico a vedere il Pacciani aggirarsi nella zona del delitto nei giorni che precedettero la tragica sera di domenica 8 settembre 1985. Il sabato precedente infatti, Iacovacci Edoardo, agente della DIGOS di Firenze, verso le 10,30 stava percorrendo la strada degli Scopeti, provenendo dalla città e diretto verso S. Casciano, quando, avendo necessità di soddisfare un bisogno corporale, si era immesso nella piazzola dove si trovavano l'auto Golf bianca e la tenda dei giovani francesi. Dopo aver fatto inversione di marcia nei pressi della tenda, intorno alla quale non vi era nessuno, era tornato sui suoi passi fermandosi più in basso, ma sempre sulla stradina sterrata che immetteva al piazzale più interno. Soddisfatti poi i suoi bisogni si era trattenuto in macchina a leggere il giornale ed in quel mentre aveva visto un ciclomotore tipo Gilera di colore celeste procedere lentamente sulla strada

asfaltata, provenendo da S. Casciano e diretto verso Tavarnuzze. A bordo vi era un uomo dai capelli grigi, lisci, età sui 50 anni, di corporatura robusta, indossante una camicia celeste a quadretti chiari. Costui, fermatosi all'altezza dello sbocco della stradina sterrata con la strada asfaltata, aveva appoggiato il ciclomotore ad un pino e si era inoltrato nella macchia sottostante al punto in cui si trovava l'auto dello Iacovacci. Questi lo aveva sentito muoversi dentro la macchia per circa cinque minuti, dopodiché era uscito e, ripreso il motorino, se ne era andato in direzione di Tavarnuzze.

I fatti così riferiti sinteticamente risultano da una relazione di servizio stesa dallo Iacovacci in data 10 settembre 1985, diretta ai dirigenti dell'epoca della DIGOS e della Squadra Mobile, incredibilmente rimasta priva di alcun seguito ed addirittura introvabile, tanto che l'unica copia che è stato possibile acquisire era quella che lo stesso Iacovacci aveva tenuto per sé.

Sentito dal PM a sensi dell'art. 362 CPP il 10 febbraio 1994, lo Iacovacci precisava di non essersi mai occupato delle indagini sul c.d. "mostro" ed anche quando erano comparse sui giornali le prime foto del Pacciani in relazione alla serie di duplici delitti non aveva mai fatto mente locale per cercare di ricordare se la persona effigiata sui giornali potesse essere la stessa che aveva visto nella situazione descritta nel settembre 1985. Tale associazione egli non l'aveva mai fatta, in primo luogo perché sui giornali si era parlato delle più svariate persone accusate di essere il mostro e poi scagionate, in secondo luogo perché la persona che lui aveva visto quel giorno e che aveva descritto nella sua relazione, come corporatura era più snella e appariva più

alta rispetto alle foto del Pacciani pubblicate sui giornali.

Del fatto di cui era stato testimone aveva riparlato solo nell'ottobre-novembre 1993 durante un corso di aggiornamento in Questura tenuto dall'ispettore Lamperi: inutilmente però la relazione da lui stesa era stata ricercata sia presso l'archivio della SAM, sia in quello della DIGOS, ricerca resa difficile anche dal fatto che egli non sapeva sotto quale voce fosse stata archiviata: egli stesso poi, dopo aver inutilmente cercata la copia della relazione in suo possesso, l'aveva trovata casualmente in casa sua a Firenze dentro una cartelletta. A richiesta del PM lo Iacovacci ripeteva di aver visto bene l'uomo, perché aveva appoggiato il motorino ad un pino a 15/20 metri di distanza. Egli aveva avuto la sensazione che costui fosse un guardone perché lo aveva udito camminare all'interno della macchia come se cercasse qualcuno e lo aveva sentito dirigersi all'altezza del piazzale dove si trovavano la Golf e la tenda, i cui occupanti egli riteneva fossero all'interno a dormire: lo sconosciuto si era trattenuto lì un po' e poi era tornato indietro riprendendo il motorino e andandosene.

Lo Iacovacci ripeteva poi che la persona effigiata nelle foto che l'ispettore Lamperi gli aveva mostrato (erano le già ricordate immagini del Pacciani scattate in occasione della festa dell'uva del 1983 a Mercatale) assomigliava come fisionomia all'uomo che egli aveva visto quella mattina.

In dibattimento (vedi verbale udienza 6.6.1994, fasc. 42, pag. 54 e segg.) lo Iacovacci ripeteva la sua versione dei fatti, precisando che, quando l'uomo si era inoltrato nella boscaglia, gli aveva dato l'impressione non di chi avesse necessità di soddisfare un bisogno fisico, ma piuttosto di uno che fosse alla ricerca di una probabile compagna di esso

teste che si fosse appartata un attimo all'interno dei cespugli: insomma un guardone. Chiestogli di precisare le caratteristiche somatiche dell'individuo dichiarava che la fisionomia era quella di un uomo alto circa m. 1.70, capelli brizzolati, pettinati all'indietro, gambe un po' arcuate, stomaco prominente, camicia chiara a quadrettoni, pantaloni blu.

La difesa ha contestato la versione dei fatti data dallo Iacovacci, in particolare per quel che riguarda l'evidente somiglianza che il teste ha ritenuto di individuare tra l'uomo visto nelle ricordate circostanze ed il Pacciani, alla cui fisionomia bene evidenziata nelle foto scattate alla festa dell'uva e mostrategli dall'ispettore Lamperi egli si è riportato, affermando (fasc. 92, pag. 10 e segg.) che, dalla posizione in cui il teste si trovava, non avrebbe potuto vedere bene l'individuo, anche perché parte del corpo di costui era certamente nascosta alla sua vista dalla vegetazione; perché, inoltre, lo avrebbe descritto come pelato e coi capelli radi e lisci, mentre il Pacciani li aveva folti e mossi; perché, infine, solo in dibattimento aveva indicato il particolare delle gambe arcuate e della particolare sagoma del corpo.

Osserva la Corte come sia certamente indubbio che la descrizione data dal teste in dibattimento dell'individuo che egli ebbe ad osservare nelle note circostanze, riferendo la fisionomia di costui, con gli ulteriori dettagli forniti in udienza, alle foto dell'imputato scattate alla festa dell'uva, porti inequivocabilmente al Pacciani Pietro, ma l'attendibilità del teste non può minimamente essere intaccata dalle censure mosse dalla difesa.

In primo luogo lo Iacovacci ha sempre ripetuto, fin dal

primo momento, di aver avuto tutta la possibilità di osservare bene l'uomo sul motorino nel mentre questi scendeva dal mezzo per inoltrarsi nei cespugli e, successivamente, quando era uscito riprendendolo ed allontanandosi a bordo di quello: anzi si erano anche guardati reciprocamente poco prima che lo sconosciuto entrasse nella boscaglia (fasc. 42 cit. pag. 66). In secondo luogo egli era perfettamente in grado di vedere l'uomo essendosi fermato, come ha specificato in dibattimento, ad una ventina di metri circa dalla strada asfaltata, con l'auto rivolta in quella direzione: come dire che tra lui e l'uomo che aveva arrestato il motorino al limitare dell'asfalto non vi era ostacolo alcuno alla visibilità, il che risulta poi ineccepibilmente dalle precise indicazioni che il teste ha fornito in dibattimento con riferimento alle foto dei luoghi (vedi sul punto la videoregistrazione dell'udienza in relazione alle pagine 58 e segg., fasc. 92 del verbale deregistrato).

Mai e poi mai, inoltre, il teste ha parlato di un individuo pelato o coi capelli radi: nella relazione stesa il giorno stesso della scoperta dei cadaveri dei francesi egli ebbe infatti a parlare di un uomo con i capelli grigi e lisci, mentre nessun accenno alla capigliatura di costui era stato fatto nel corso del suo esame in data 10.2.94 davanti al PM. Semmai potrebbe osservarsi che proprio l'affermazione fatta in quella sede dal teste, che, cioè, l'uomo da lui visto quel giorno somigliava alla fisionomia del Pacciani raffigurato nelle foto della festa dell'uva, contiene un implicito riferimento anche al tipo di capigliatura del prevenuto, inteso come dato fisionomico saliente. Proprio per questo se il tipo di capigliatura del Pacciani evidenziato dalle foto fosse stato

marcatamente diverso da quello dello sconosciuto visto quel giorno, il teste non avrebbe certo mancato di rilevarlo.

Il punto è poi importante per chiarire, sempre in tema di capigliatura, quello che il teste intendeva parlando nella relazione di capelli lisci: alla specifica contestazione del difensore (fasc. 42 pag. 82), il teste ha replicato che per lisci egli intendeva pettinati all'indietro, così come poi, alle nuove domande del PM e del Presidente (ivi pag. 84 e segg.), e con riferimento alle foto della festa dell'uva che gli venivano nuovamente mostrate in udienza, ha risposto che per tali egli riteneva i capelli del Pacciani, nel senso di pettinati all'indietro, e, quindi, non proprio diritti, non pettinati a spazzola (ibidem pag. 87). Ora si può certo discutere sulla qualità della terminologia usata dal teste per indicare il tipo di capigliatura dell'uomo, è un fatto però, si ripete, che egli ebbe già a rapportare la fisionomia dell'individuo a quella del Pacciani fotografato alla festa dell'uva, sicché la ravvisata somiglianza non poteva evidentemente escludere la capigliatura ed il tipo di pettinatura di costui, essendo queste una delle componenti fondamentali della fisionomia della persona.

È vero poi che solo in dibattimento lo Iacovacci aveva parlato del particolare delle gambe arcuate (che descrive anche come "abbastanza torte") e dello stomaco prominente ma, senza dimenticare che nella relazione di servizio aveva comunque descritto l'uomo come di "corporatura robusta", corre l'obbligo di notare che in sede di esame davanti al PM, come è agevole constatare dall'esame del relativo verbale, le domande erano incentrate soprattutto sulla ricostruzione dell'intera vicenda, anche in relazione al modo con cui i fatti

erano emersi, al tipo e colore del motorino, mentre poi mai gli erano state mostrate foto a figura intera del Pacciani, men che meno una che mostrasse le gambe. Quindi i particolari ulteriori forniti all'udienza dal teste rappresentano un approfondimento dibattimentale ed avrebbero potuto emergere anche in sede di indagini preliminari, se si fosse condotto un esame più mirato sul punto, ma di ciò non può farsi carico alcuno allo Iacovacci, tanto più poi che dalle foto della festa dell'uva a lui mostrate è scarsamente percepibile la prominente del ventre, mentre non si vedono praticamente le gambe dell'attuale imputato. Valgono infine, per ciò che riguarda la presumibile età indicata dal teste ("sui 50 anni") le valutazioni fatte in relazione alle consimili indicazioni del Bevilacqua: è indubbio che il Pacciani, almeno all'epoca, mostrava un aspetto certamente assai più giovane di quanto in effetti fosse realmente.

Altro particolare riferito dal teste e che riconduce anch'esso alla persona del Pacciani è quello relativo al tipo di ciclomotore in possesso dello sconosciuto. Lo Iacovacci nella relazione di servizio aveva specificato che trattavasi di un ciclomotore di colore celeste che gli pareva essere un "Gilera". Interrogato sul punto dal PM aveva riferito che l'ispettore Lamperi gli aveva fatto vedere una foto del motorino sequestrato al Pacciani: in proposito egli precisava che il motorino in possesso dell'uomo era abbastanza malandato e lui aveva scritto nella relazione che gli sembrava un "Gilera" perché simile ad uno, anch'esso in sequestro, posteggiato nel cortile della Questura che gli sembrava fosse un "Gilera". Comunque il motorino da lui visto era di un colore azzurro celestino sbiadito, il serbatoio era sicuramente a goccia, posto non orizzontalmente,

parallelo alla strada, ma in posizione obliqua tra il manubrio ed i pedali. Quando l'ispettore Lamperi gli aveva mostrato le foto del motorino del Pacciani, gli era sembrato di riconoscere con sicurezza la forma del motorino dell'uomo, anche se i colori non erano quelli: le foto infatti raffiguravano un motorino giallo e celeste, mentre quello da lui visto non era sicuramente giallo ed il celeste gli era sembrato più sbiadito.

Quello del motorino e del relativo colore è un punto su cui la difesa dell'imputato ha assai insistito nel corso della discussione (vedi fasc. 92 pag. 6 e segg.) affermando che il mezzo era stato visto da vari testi e nei luoghi più disparati, ma sempre con un colore diverso, talché più che un motorino sembrava trattarsi di un camaleonte. Le cose non stanno peraltro nel modo in cui le prospettano i difensori. Salvo ritornare ancora in seguito sul punto si deve però fin d'ora osservare che il fatto che il motorino abbia potuto assumere un colore diverso a seconda di chi lo abbia visto, può essere indicativo di due distinte circostanze: o non si trattava dello stesso motorino, o il colore del motorino era cambiato nelle diverse circostanze in cui era stato osservato dai testi.

Orbene circa l'origine del motorino, non un "Gilera" ma un "Cimatti Minarelli" anni '60, con le tipiche forme che seguivano i gusti estetici dell'epoca, l'imputato, in sede di dichiarazioni spontanee (vedi fasc. 78 pag. 56 e segg.), ha dichiarato di averlo comprato da certo Bengasi che faceva il fabbro a Montefiridolfi e che lo teneva tra i rottami. Lo aveva fatto poi rimettere a posto sempre a Montefiridolfi dal meccanico, certo Marcellino Gori, e lo aveva verniciato lui stesso. Siccome aveva una tinta celeste e una gialla usata per verniciare porte e finestre, aveva verniciato di celeste il

telaio e di giallo i parafanghi. Lo aveva comprato per la figlia maggiore Rosanna con l'intenzione di farla imparare con quello: se poi lei avesse imparato le avrebbe comprato una piccola utilitaria da donna, la Fiat 126. Le aveva perciò fatto fare due giri, dopo averle insegnato come manovrare la frizione, il cambio ed il cavalletto e la Rosanna, dopo aver fatto i due giri, gli aveva detto che aveva già imparato. La sera tornando dal lavoro era stato però affrontato da una donna la quale, arrabbiatissima, gli aveva fatto vedere il danno che la figlia aveva provocato alla sua auto nuova, andandovi a picchiare col motorino. A seguito di questo incidente, per il quale egli aveva dovuto sborsare 90.000 lire per i danni alla macchina, la Rosanna si era impaurita e non aveva più voluto montare sul motorino: lui allora lo aveva messo in garage chiudendolo con catena e lucchetto, e da allora il motorino non era uscito mai dal garage né vi era più salito alcuno sopra.

La versione data dal Pacciani è certamente mendace poiché non è affatto vero che egli avesse acquistato il motomezzo nelle circostanze e per i motivi che egli intende far credere. Intanto il teste Fanfani Bengasi, il fabbro da cui all'epoca il prevenuto avrebbe avuto il motorino, non ha confermato la circostanza, pur affermando di non ricordare nulla in proposito; ma in precedenza egli aveva recisamente escluso, sentito a s.i.t. dai CC di S. Casciano, che essa corrispondesse a verità (vedi la contestazione del PM, fasc. 46 pag. 97).

Va inoltre tenuto conto che, secondo le affermazioni dell'imputato, egli lo avrebbe comprato per la Rosanna alla quale poi, se avesse imparato, avrebbe comprato la Fiat 126. Dunque si sarebbe trattato di un'epoca attorno agli anni

ottanta poiché, essendo nata la Rosanna nel 1966, solo dopo il compimento del diciottesimo anno, cioè dopo il 1984, sarebbe stata in grado di prendere la patente. Senonché lo stesso Pacciani, quando il 15 luglio 1992 era stato interrogato dal PM, aveva dato una versione del tutto diversa, affermando che il motorino lo aveva da tanti anni, pensava dal 1966: come si vede quindi un'epoca addirittura di circa venti anni precedente a quella dell'asserito acquisto riferito in dibattimento. Non solo, ma nell'interrogatorio menzionato il Pacciani ebbe a fornire anche informazioni più dettagliate in merito alla coloritura del motorino in questione, affermando testualmente: *“Il ciclomotore che ora è di colore giallo, prima era di colore rosso sbiadito tipo minio, come sottofondo e sopra colore grigio ferro”*.

La Corte ha potuto personalmente esaminare in camera di consiglio il motorino del prevenuto, rilevando che il telaio presenta, sotto lo strato di vernice celeste data dal Pacciani, una verniciatura color rosso tenue o rosso ruggine, mentre i due parafanghi sotto la vernice gialla presentano una verniciatura grigio perlacea, sovrammessa alla cromatura originale. Anche il serbatoio a goccia sotto la coloritura gialla presenta la stessa verniciatura grigio perlacea a sua volta sovrammessa all'originale verniciatura rosso ruggine. Una considerazione allora si impone: nel lunghissimo periodo in cui il Pacciani ha avuto a disposizione il ciclomotore, questo ebbe, in tempi successivi, coloriture diverse e, da ultimo, quella celeste e gialla a cui si riferisce l'imputato. Esso pertanto ebbe a presentarsi in maniera diversa in diversi momenti: dall'originale colore rosso ruggine con parafanghi cromati (particolare in voga in quegli anni), a quello successivo quando parafanghi e serbatoio

vengono dipinti con vernice oleosintetica grigio perlaceo, il telaio dipinto con vernice celeste; poi ancora quando alla vernice grigio perlaceo del serbatoio e dei parafanghi viene sovrammessa la vernice gialla. Naturalmente non è possibile sapere in quali successive epoche il Pacciani abbia dato al mezzo le varie coloriture e nemmeno se la coloritura gialla sia coeva, precedente o successiva a quella celeste data al telaio. Certo è che, nell'ipotesi in cui la vernice gialla sia stata data successivamente a quella celeste, vi era la concreta possibilità che il colore del motorino fosse celeste nel telaio e grigio perlaceo nel serbatoio e nei parafanghi, un colore cioè che se guardato senza particolare attenzione, tenendo conto anche della possibile patina da impolveramento e dell'ingombro dato dalla sagoma di chi vi era sopra, poteva ben sembrare allo Iacovacci, la cui attenzione era indirizzata soprattutto all'uomo, di colore celeste più chiaro di quanto in realtà non fosse.

Tale è lo stato del motorino del Pacciani e non appare necessario procedere ad alcuna perizia al riguardo essendo la realtà delle cose perfettamente e direttamente percepibile dalla Corte.

Ovviamente poi, per quel che riguarda lo Iacovacci, il fatto che egli abbia potuto vedere il prevenuto sopra un motorino di quel colore non è inficiato assolutamente dal fatto che altri abbia potuto vedere lo stesso tipo di motorino in altri luoghi e con diversa coloritura. Giocando abilmente sull'equivoco la difesa dell'imputato ha infatti ricordato che il teste Celli Orlando (fasc. 40, pag. 18 e segg.) aveva visto un motorino tipo Beta di colore rosso fermo nei pressi del luogo dove erano stati uccisi i ragazzi tedeschi, due giorni dopo il fatto. Sempre secondo i difensori anche l'Acomanni

avrebbe visto il Pacciani in sella ad un motorino color rosso (fasc. 33, pag. 63); mentre De Giorgio Amelia (fasc. 38, pag. 52 e segg.) un paio di giorni prima dell'omicidio dei giovani tedeschi aveva visto fermo dentro al cancello della villa dove abitava un motorino di vecchio tipo colore rosso sbiadito; ancora la teste Sbraci Adriana (fasc. 43, pag. 6 e segg.) affermava di aver visto nello stesso posto analogo motorino, non ricordava di quale colore, forse grigio. Infine il teste Pratesi Attilio ebbe ad affermare che la mattina del 9 settembre 1983, cioè la mattina immediatamente successiva all'uccisione dei tedeschi, verso le ore 11,30, mentre percorreva a bordo di una Campagnola la via di Giogoli, aveva visto un vecchio motorino, tipo Beta, col serbatoio a barilotto, appoggiato al muretto del campo a tre o quattro metri da dove era stato rinvenuto il furgone, di colore rosso sbiadito. A 5/6 metri di distanza aveva poi visto un uomo dell'apparente età di 45/50 anni, corporatura robusta, capelli radi nella parte occipitale, che guardava verso il campo sottostante voltandogli le spalle.

Rileva la Corte come a confutare gli argomenti della difesa basterebbe la semplice notazione che lo Iacovacci ebbe ad osservare il motorino il sabato 7 settembre 1985, mentre le deposizioni degli altri testi si riferiscono, per quel che riguarda l'Acomanni Benito, a fatti occorsigli prima del febbraio 1981; per ciò che concerne gli altri testi a fatti relativi al settembre 1983, epoca dell'omicidio dei ragazzi tedeschi: come dire che vi è una discrasia temporale nettissima tra i momenti di osservazione del motorino, discrasia che va vista in collegamento con le diverse coloriture sopra descritte attraverso le quali il motomezzo è passato, sicché è assolutamente infondato parlare di un

motorino-camaleonte o di testimoni che vedono chi un colore chi un altro. Al contrario, anzi, sulla base di quello che si è detto, è semmai l'originario colore rosso del motorino a convalidare la versione dell'Acomanni, il quale ebbe appunto a vedere il guardone, che lo aveva seguito nei suoi spostamenti nei boschi, in possesso di un motorino rosso con le ruote raggiate, che lui affermò essere del tutto simile a quello del Pacciani. Quanto ai fatti riferiti dagli altri testimoni menzionati dalla difesa, basta solo aggiungere, per il momento, che la presenza del motorino di vecchio tipo all'interno del cancello della villa, come pure dell'individuo e di un motorino di tipo analogo nei pressi del furgone la mattina successiva all'assassinio dei ragazzi tedeschi, non possono introdurre nella vicenda nulla più se non un elemento di mero sospetto.

È invece la presenza del Pacciani ed il suo modo di comportarsi, così bene descritto dal teste Iacovacci, a far capire con chiarezza quali fossero le intenzioni di costui: basta riflettere che la scena descritta dal teste si svolge il sabato mattina, il giorno precedente cioè alla commissione del duplice omicidio, quando i giovani francesi, che il Bevilacqua Giuseppe aveva visto uno o due giorni prima attendati nella zona della piazzola più vicina alla strada, avevano spostato la tenda nel piazzale più interno, vicino al bosco, forse perché disturbati dal rumore del traffico stradale. Era, come si è visto, l'ultimo spostamento operato dalle due vittime, che non si erano evidentemente accorte di essere seguite e studiate da chi preparava il truce delitto, per commettere il quale era ovviamente necessario attendere il momento propizio, perché assalire due persone, sia pure in piena notte, ma in un luogo che poteva essere facilmente

visto da chi passava per la via degli Scopeti, sarebbe stato certamente troppo rischioso: il momento propizio era invece giunto quando i due giovani avevano arretrato la tenda nel piazzalento interno, nella piccola radura più lontana e meno visibile dalla strada, in un luogo quindi più appartato dove l'azione poteva essere condotta a buon fine con molti minori rischi.

Ed allora è intuitivo lo scopo del comportamento tenuto dal Pacciani quella mattina: egli era sul posto per fare un controllo, un sopralluogo in quella zona dove si era spostato l'obbiettivo designato, la coppia di giovani francesi. È un luogo che d'altronde egli ben conosceva, perché vi si era recato tante e tante volte a far l'amore con la Sperduto ed ancora di più, come si è visto (supra pag. 57 e segg.), a fare il guardone notturno: quel che in quel momento gli serviva era eseguire un ultimo controllo operativo, forse per scrutare meglio le vie di accesso alla piazzola nel bosco immediatamente sottostante, forse per accertarsi che non vi fossero ivi ostacoli sopravvenuti. Perciò si infila nella macchia e procede lentamente dentro la stessa fino a giungere, come afferma lo Iacovacci, fin sotto il piazzalento dove erano la tenda e l'auto dei francesi per poi ritornare indietro dopo aver eseguito il controllo, l'ultimo prima di dare il via alla fase operativa del piano, ormai imminente.

Un altro contributo significativo alla ricostruzione di quel che stava avvenendo nella zona degli Scopeti nei giorni che avevano preceduto l'assassinio dei giovani francesi, è dato dalla deposizione del teste Buiani Italo, indotto dalla difesa delle parti civili Mainardi (vedi verbale udienza 29.6.1994, fasc. 56, pag. 41 e segg.). Costui, abitando a S. Casciano ed avendo svolto per 32 anni le mansioni di autista e

magazziniere presso la ditta Danzas di Firenze, ha narrato che la sera del venerdì 6 settembre 1985 aveva fatto tardi in ditta perché aveva dovuto fare alcune ore in più di straordinario. Era partito quindi da Firenze alle ore 21 o poco più imboccando la strada degli Scopeti in direzione di S. Casciano, alla guida della propria Fiat Uno con i fari anabbaglianti accesi. Ad un certo punto del percorso, che il Buiani colloca circa 350 metri prima della piazzola ove era avvenuto il duplice delitto, da una stradina sterrata posta sulla sua destra era uscita all'improvviso un'auto che, senza minimamente curarsi di lui, si era immessa sulla carreggiata curvando verso sinistra in direzione di Tavarnuzze. Egli era stato costretto ad una brusca frenata per evitare di investire l'inopinato ostacolo e, alla luce dei fari, aveva guardato bene in faccia il guidatore dell'altra auto autore della scorretta manovra ed aveva guardato anche la macchina: questa era con quasi certezza una Ford Fiesta bianca che aveva qualcosa, come una linea rossa, sulla fiancata sinistra. Il Buiani descriveva poi il guidatore come persona non di grossa statura ma di grossa presenza, molto robusto, molti capelli poco grigi, non molto bianchi, pettinati all'indietro, distinto, nel senso di molto ben tenuto, il naso molto accentuato, carnagione scura, nel complesso un uomo in carne, un uomo con una certa mole che, a suo giudizio, poteva aver 40/45 anni. Dopo la scoperta del duplice delitto in danno dei francesi, egli si era recato per due sabati consecutivi in questura dove, sulla base delle sue indicazioni, era stato redatto un identikit che lui però aveva subito contestato perché non era corrispondente alla fisionomia dell'uomo che lui aveva visto.

Erano poi passati gli anni fino a quando sul giornale "La

Nazione” di circa due anni, due anni e mezzo prima, aveva visto una foto che gli aveva fatto fare un sobbalzo: era la foto che raffigurava l’imputato Pietro Pacciani seduto in un’aia con attorno al tavolo la moglie e le figlie, una delle quali suonava il flauto e l’altra la fisarmonica (vedila in allegato al verbale udienza 29.6.1994). Nella persona del Pacciani il teste Buiani dichiarava di aver riconosciuto con certezza l’uomo visto quella sera che gli aveva tagliato la strada con la Fiesta e che rivedeva in aula, anche se un po’ curvo e molto invecchiato.

La difesa ha censurato l’attendibilità del teste sulla base del fatto che i connotati dell’individuo da lui visto quella sera non corrisponderebbero a quelli del Pacciani, mentre poi il Buiani, oltre a varie imprecisioni ed inesattezze, sarebbe stato spinto a presentarsi da amici e congiunti che si sarebbero atteggiati, più o meno propriamente, a cultori di legge.

Rileva la Corte come più che la descrizione degli specifici connotati, è l’immediatezza del collegamento che a suo tempo il Buiani ebbe a fare tra l’uomo visto quella sera e l’immagine del Pacciani pubblicata su “La Nazione” a convincere dell’attendibilità del teste. Questi descrive efficacemente il momento in cui si trovò faccia a faccia con la foto del Pacciani: “...ho trovato questa foto che mi ha fatto fare un sussulto quando l’ho vista” (fasc. 56 pag. 61) ed ancora: “...In quella foto io ho rivisto, ho ritrovato la persona che vidi in quella macchina, che ho dichiarato prima” (ibidem, pag. 88). Del resto la descrizione delle caratteristiche generali dell’uomo fornita dal Buiani non è certo incompatibile con la figura dell’imputato, anzi. Egli vede un uomo dall’aspetto giovanile, tanto vero che parla di

persona di 40/45 anni, ed il Pacciani era, come si è visto, certamente di aspetto ben più giovane dell'età reale; vede un uomo con molti capelli, brizzolati, pettinati all'indietro (dice anche "appiccicati all'indietro"), e questo corrisponde alle caratteristiche della chioma del Pacciani; l'uomo era poi di grossa presenza, un uomo robusto, dice il teste che "ingombrava tutto l'abitacolo", "un uomo in carne"; e poi un uomo "distinto", inteso però non nella comune accezione, di uomo dal vestire e dai modi ricercati, ma nel senso di uomo non curvo né piegato all'indietro (ibidem, pag. 51), tanto che gli dà l'impressione anche di una statura non di grossa taglia ma tutto sommato abbastanza alta. Ora è indubbio che la notazione dell'altezza da parte del teste è in diretta corrispondenza con la mole dell'uomo: come dire che la mole robusta dell'uomo, vista all'interno di un'auto tutto sommato piccola come la Fiesta, ha dato la sensazione che costui dovesse essere anche di una certa altezza, il che poi non è smentito dai risultati della perizia medico-legale cui il Pacciani è stato sottoposto nel corso del dibattimento (vedi infra) e che ha indicato come egli dovesse avere all'epoca un'altezza relativamente normale, comunque vicina alla media. Ancora il naso dell'uomo era molto accentuato, caratteristica propria del naso del Pacciani, mentre il colorito scuro della carnagione era assimilato dal teste a quello proprio e la Corte ha potuto constatare che si trattava di una normale carnagione scura in cui giocava larga parte l'abbronzatura (ibidem pag. 60). Il Pacciani non è scuro di carnagione ma in quella stagione doveva essere certamente abbronzato, come tutti coloro che per necessità del proprio lavoro si espongono al sole e all'aria aperta: le foto scattate alla festa dell'uva sono più che indicative al riguardo.

Anche il riconoscimento dell'auto da parte del Buiani è di tranquillante sicurezza: il teste vide una Ford Fiesta bianca con una linea rossa sulla fiancata, il che corrispondeva poi alla caratteristica di quel tipo di veicolo commercializzato tra il 1978 e il 1986, come risulta dalla documentazione del concessionario Ford di Firenze prodotta in udienza dal PM. Si noti poi che la sottile striscia rossa sulla fiancata era per l'appunto una delle caratteristiche salienti dell'auto del Pacciani.

Resta ancora da sottolineare come il Buiani ebbe agio di vedere con sufficiente chiarezza sia l'uomo che l'auto non solo perché ebbe a guardare bene in faccia la persona, come si fa istintivamente nei confronti di chi sia ritenuto autore di una scorrettezza nella conduzione di un veicolo, ma anche perché, essendosi arrestato bruscamente a pochi metri di distanza, aveva inquadrato nella luce dei fari la fiancata sinistra del veicolo, che svoltava verso Tavarnuzze, e dunque poteva vedere bene la figura del guidatore che, rimanendo dalla sua parte, gli sfilava davanti.

Né dubbi di alcun genere possono sussistere sulla genuinità del teste: il fatto che egli sia stato sollecitato da altra persona a rendersi parte diligente e a presentarsi alla polizia per dire ciò che sapeva non può in alcun modo ingenerare perplessità di sorta. L'esame dibattimentale sul punto ha chiarito la perfetta linearità del comportamento sia del teste sia di chi lo ha spinto, giustamente, a riferire quello che poteva essere utile alle indagini, né la Corte può in alcun modo recepire censure di assoluta genericità e vaghezza. Circa il fatto poi che sul comportamento del Buiani abbia potuto influire la circostanza che un suo fratello fosse agente di custodia, la censura è di macroscopica infondatezza visto

che non esiste alcuna incompatibilità a testimoniare dei congiunti delle forze dell'ordine. Ancora va poi rilevato che una delle motivazioni che indussero il Buiani a non insistere nell'iniziale intenzione di collaborare con la polizia fu l'esito del tutto insoddisfacente dell'identikit redatto con evidente approssimazione, cosa questa che, dati i precedenti, non può sorprendere più di tanto.

Neppure implicazione alcuna può derivare dalla circostanza, riferita dallo stesso Buiani in dibattimento, che suo figlio era stato compagno di scuola media delle figlie del Pacciani. Il teste ha dichiarato di aver appreso la circostanza dal figlio al termine del periodo scolastico, ma di non aver mai conosciuto o visto né il Pacciani né le figlie di costui e di aver seguito anche pochissimo le vicende relative alle violenze che le ragazze avevano subito dal padre.

Alla luce di tutte le circostanze sopra illustrate e di tutte le considerazioni fin qui svolte, una constatazione si impone con chiara evidenza: che, cioè, nella settimana precedente l'assassinio dei due giovani francesi il Pacciani Pietro era continuamente presente nella zona che costoro avevano scelto come sede del loro piccolo accampamento. Era presente poi non in luoghi qualsiasi, ma in luoghi che con la strategia del delitto avevano un preciso collegamento ed uno scopo. Così il Pacciani, che il teste Bevilacqua scambia per un forestale o un operaio dell'Anas, si aggira lungo la via di Faltignano, quella da cui lo stesso Pacciani proveniva la notte del delitto, alla guida della nota Ford Fiesta, quando venne visto dal Nesi Lorenzo all'incrocio con via degli Scopeti. Così, ancor più, quando il Buiani lo vede sbucare il venerdì sera dalla stradina sterrata a lato della strada degli Scopeti. È una strada, ha detto il teste, che distava solo

poche centinaia di metri dalla piazzola dove erano attendati i francesi: di lì attraverso il bosco si poteva dunque avvicinarsi agevolmente a quel luogo e vedere quale fosse la situazione, le abitudini dei due ragazzi, e la possibilità di agire in ora notturna. Poi, la mattina del sabato, forse l'ultimo sopralluogo: è quello riferito con dovizia di particolari dallo Iacovacci. Il Pacciani non usa stavolta la macchina, avvicinarsi troppo in pieno giorno alla guida di un mezzo targato all'obbiettivo prescelto e nell'imminenza dell'azione è evidentemente troppo pericoloso. Usa allora il motorino, quel motorino che ha cambiato tanti colori, forse perché di tanti colori ne ha viste, e che dopo l'ultimo duplice delitto riceverà l'ultima mano di tinta gialla, residuo di quella analoga data alle persiane di via Sonnino. Arriva col motorino e, si noti bene, non perde tempo, non si aggira nella strada sterrata o nella piazzola, ma si infila immediatamente dentro i cespugli, piano piano raggiungendo, sempre all'interno della macchia, la zona sottostante alla tenda dei francesi.

Si è visto quale sia lo scopo di tutto ciò: egli deve mettere a punto gli ultimi particolari di un'azione già programmata ed ormai pronta, controllare che tutto sia in ordine e nulla sia cambiato della situazione che giorno per giorno è stata da lui, ma non solo da lui, seguita e verificata in attesa del momento propizio per la feroce aggressione notturna.

È proprio in questa fase preparatoria della criminosa impresa che si colloca una testimonianza di indubbia importanza, quella del teste avv. Giuseppe Zanetti indotto dalla difesa dell'imputato ed esaminato all'udienza del 14 luglio 1994 (fasc. 50, pag. 6 e segg.).

Narra il teste che, avendo visto in una trasmissione

televisiva un servizio che si riferiva alla deposizione del teste Buiani Italo ed alla Ford Fiesta il cui guidatore gli aveva tagliato la strada la sera del venerdì prima dell'assassinio dei francesi, aveva rammentato che nel settembre 1985, essendo egli un ciclista dilettante e percorrendo per tale motivo quasi ogni giorno la via degli Scopeti, aveva visto svariate volte, forse otto o nove, un'auto di piccole dimensioni, forse una Ford Fiesta, con una profilatura rossa alta circa due centimetri posta lungo la fiancata. Detta auto l'aveva vista ferma sempre in posti diversi, lungo la strada asfaltata, una volta anche nella prima stradina sterrata che si incontra salendo, infilata con la parte anteriore rivolta verso il bosco e quella posteriore verso la strada asfaltata, a due metri di distanza dalla stessa. L'auto era in sosta senza nessuno a bordo ma le ultime due volte, quando il teste Zanetti l'aveva vista ferma una diecina di metri all'interno di uno spiazzo tra i cipressi, posto alla sinistra salendo della strada asfaltata e leggermente al di sotto del livello di questa, vi era accanto il presumibile occupante. Secondo il teste trattavasi di una persona alta poco più di m. 1.70, forse m. 1.75, viso largo ma con guance strette, bocca carnosa, naso tendente all'aquilino ma non troppo, capelli sale e pepe, ma più sale che pepe, leggermente mossi ma schiacciati, leggera stempiatura, carnagione leggermente olivastra, corporatura robusta ma non corpulenta, occhi vividi, penetranti, quasi da aquilotto. Secondo il teste mentre i capelli potevano essere di una persona vicina ai 60 anni, il viso era quello di una persona di 51-52 anni: vestiva entrambe le volte un giubbotto di stoffa azzurro carta da zucchero ed un paio di pantaloni beige chiari.

Il teste si dichiarava in grado di riconoscere ancor oggi le fattezze della persona ed escludeva che potesse trattarsi dell'odierno imputato Pietro Pacciani, anche dopo aver esaminato le foto di costui scattate durante la nota festa dell'uva del 1983. Confermava poi che il periodo in cui ebbe ad osservare l'auto era certamente il settembre 1985, perché nel luglio e nell'agosto aveva interrotto gli allenamenti e poi, dopo avvenuto l'omicidio, non era più andato agli Scopeti in quanto aveva letto sui giornali che il grande accorrere di gente creava ostacoli alla circolazione.

Rileva la Corte come le circostanze riferite dal teste di per sé non scagionino affatto l'imputato Pacciani. Al contrario esse aggravano ulteriormente, se possibile, la sua posizione. Ed infatti non par dubbio che l'auto vista dall'avv. Zanetti sia una Ford Fiesta bianca. Il teste ne è quasi certo (vedi fasc. 70 pag. 8 e segg.), aggiungendovi poi anche la notazione della sottile striscia rossa che percorreva la fiancata, caratteristica questa propria di quel tipo di autovettura in circolazione in quegli anni.

L'avv. Zanetti vede poi l'auto costantemente in pieno giorno, sempre senza conducente, tranne le ultime due volte, sempre posteggiata in punti vari di via degli Scopeti. È evidente allora che l'occupante o gli occupanti della stessa avevano lasciato lì l'auto per addentrarsi nel bosco: non potevano essere cacciatori, poiché in quel periodo la caccia era chiusa, nemmeno potevano essere cercatori di funghi, perché la stagione da lungo tempo asciutta non era certo quella favorevole per tale tipo di svago, soprattutto se praticato quasi giornalmente, come le osservazioni del teste lasciano capire ed in ogni caso l'uomo visto dal teste non aveva nulla che lo facesse ritenere tale. L'avv. Zanetti ha

infatti riferito, come si è visto, di aver ripreso gli allenamenti ciclistici in settembre e di aver osservato almeno sette/nove volte la Ford Fiesta ferma lungo la strada: tenendo conto di una logica imprecisione nel ricordo del teste, dato il lungo tempo trascorso, tenendo conto del fatto che i due giovani francesi furono uccisi la sera dell'8 settembre, se ne deduce che in quel torno di tempo gli avvistamenti dell'auto da parte dell'avv. Zanetti furono quotidiani o quasi. Allora è certo che chi si trovava con così costante frequenza in quei luoghi, doveva avere un preciso interesse agli stessi, un preciso interesse ad addentrarsi nei boschi: un interesse che ben poteva essere connesso, e forse lo era davvero, alla presenza dei giovani francesi, al loro attendarsi itinerante lungo via degli Scopeti, ad un'azione criminosa che si andava preparando, che occorreva studiare nei minimi dettagli e che imponeva di seguire un obiettivo che aveva cambiato più di una volta collocazione, in attesa del momento favorevole per l'azione.

Ma la presenza di un'auto assolutamente identica a quella dell'imputato Pacciani e di un uomo che, secondo l'attendibilissima deposizione del teste Zanetti, non assomigliava affatto né al Pacciani di oggi né a quello di allora, è motivo sufficiente per ritenere che tutto ciò sia escludente la responsabilità di costui? La Corte ritiene meditatamente di no: invero le uniche due volte che lo Zanetti ebbe a vedere lo sconosciuto individuo, questi non era né alla guida dell'auto, né dentro l'auto stessa; dunque si poteva solo presumere che egli ne fosse il proprietario o anche solo il guidatore, ma la circostanza non può essere data per certa perché, quando lo aveva visto lo Zanetti, l'uomo era a terra, a fianco dell'auto e non sembrava fare

nulla di particolare: era dunque nella tipica situazione di chi prendeva aria nell'attesa di qualcuno che si trovava nei pressi, qualcuno che si era addentrato nel bosco con precisi scopi. Ed allora se non si pensa ad una diabolica serie di coincidenze, la presenza della Fiesta bianca, così ben connotata dal rigo rosso della fiancata, è da collegare alla presenza nella stessa zona della stessa auto vista la sera del venerdì 6 settembre dal Buiani Italo, ed alla cui guida vi era per l'appunto il Pacciani Pietro; alla presenza dello stesso Pacciani in motorino nella mattina del sabato 7 settembre nella piazzola del delitto, a quella stessa Ford Fiesta che il Nesi Lorenzo vide transitare all'incrocio con via di Faltignano la notte del delitto ed in ora perfettamente compatibile con la dinamica dello stesso, Ford Fiesta nel cui guidatore egli riconobbe il Pacciani il quale aveva accanto un passeggero che egli non poté identificare ma che non era certamente una donna.

Se allora si pone in doverosa correlazione logica tutta questa serie di dati, se ne trae la conclusione che in termini di certezza l'uomo visto in quelle particolari circostanze dal teste Zanetti altri non fosse se non il complice, o uno dei complici del Pacciani nella organizzazione del duplice delitto che stava attendendo il rientro di costui, e forse non di lui solo, da una delle tante ricognizioni preparatorie della sanguinosa impresa.

Vi è una considerazione ulteriore che la Corte deve fare in merito a tale attività ricognitiva dispiegata dal Pacciani: essa è stata documentata solo per il duplice delitto in esame, sol perché si sono avuti riscontri testimoniali da parte di persone che hanno sentito il dovere civico di farsi avanti e deporre, o che sono state comunque individuate nel corso delle indagini

di P.G.; non si può peraltro escludere in via di principio che anche in altre occasioni il prevenuto, ed eventualmente i suoi complici, abbiano provveduto a svolgere analoga attività preventiva senza che sia stato possibile accertare ciò, anche per la ferrea omertà che lega i viziosi frequentatori di certi luoghi. Deve tuttavia osservarsi che nel caso in esame poteva esservi, in più, un ben preciso motivo che doveva giustificare le ripetute 'ispezioni' fatte dal prevenuto, e non solo da lui, nella zona dove poi sarebbe avvenuto il delitto: va considerato infatti che l'assassinio dei francesi è l'unico avvenuto non all'interno di un'auto, ma dentro una tenda, quindi in un ambiente diverso da quello consueto e tanto particolare da non lasciare intravedere nulla dall'esterno, diversamente da quello che accadeva attraverso i cristalli delle auto. Questo doveva già porre non pochi problemi all'omicida ed ai suoi eventuali complici: problemi che erano aggravati dalla circostanza che i due francesi non avevano posto la tenda in un posto fisso lungo la via degli Scopeti, ma nel giro di pochi giorni si erano spostati almeno in tre luoghi diversi, anche se gli ultimi due erano relativamente assai vicini. Tutto ciò spiega allora convenientemente come l'attività di sorveglianza e di osservazione delle prede designate dovesse essere stata attivata al massimo dal Pacciani e dai suoi possibili complici, non dimentichi, tra l'altro, del sostanziale fallimento del delitto del 1983 in danno dei ragazzi tedeschi, proprio per la carenza di una preventiva ricognizione degli obiettivi da colpire.

Si è visto (supra pag. 18) come l'assassinio della giovane coppia francese avesse avuto un seguito sinistro nella lettera anonima pervenuta il 10 settembre 1985 alla Procura della

Repubblica di Firenze, indirizzata al Sostituto Procuratore della Repubblica dott.ssa Silvia della Monica. Nella busta, il cui indirizzo era stato composto mediante accoppiamento di lettere dell'alfabeto ritagliate da riviste, e dove la parola "Repubblica" era scritta con una "b" sola, vi era un foglio di carta ripiegato in due ed incollato lungo i margini: all'interno di questo vi era un sacchetto di polietilene contenente un frammento di tessuto mammario umano. Si è detto per sommi capi quali fossero stati i risultati dell'analisi chimico merceologica condotta a suo tempo dal Centro di Polizia Scientifica di Roma su incarico del Procuratore della Repubblica di Firenze, risultati che sono stati confermati al dibattimento dal tecnico incaricato, agente Giorgio Trinca (vedi fasc. 64, pag. 2 e segg., udienza 8.7.1994). Il teste ha ribadito che sia la busta da lettera, sia i collanti (destrina e UHU) usati per incollare busta, francobollo e caratteri dell'indirizzo) erano materiali comuni di uso assolutamente corrente, commercializzati dovunque, come tali pertanto privi di possibili caratteristiche individualizzanti. Le lettere erano state ritagliate, poi, non da quotidiani ma da riviste periodiche meno quotate, come dimostravano il minor grado di lucentezza e il minor spessore della carta rispetto a quelle più quotate, dunque presumibilmente un periodico o dei periodici di bassa qualità ma di larga diffusione che, comunque, non era stato possibile individuare.

Ancora la perizia medico-legale esperita su incarico del PM dai periti dott. Franco Marini, prof. Riccardo Cagliesi Cingolani, prof. Francesco Bartoloni di Saint Omer, affermava che il frammento di tessuto contenuto nella busta apparteneva a tessuto ghiandolare e tessuto adiposo che l'indagine ematologica indicava come facente parte di

tessuto mammario umano, di un soggetto avente il gruppo sanguigno del tipo A del tutto analogo, per caratteristiche morfologiche e strutturali, a quello prelevato dai periti dal cadavere della Mauriot, per cui i periti stessi concludevano concordemente nel ritenere ammissibile l'appartenenza del reperto al corpo della ragazza uccisa.

Su tale preliminare punto concorda anche la Corte, rilevando poi che, essendo stato consegnato il frammento di seno in questione nel tardo pomeriggio del giorno di martedì 10 settembre 1985 all'istituto di Medicina Legale, i periti hanno affermato che lo stato di conservazione del reperto indicava una datazione della morte biologica del tessuto che poteva andare da pochissime ore ad uno/due giorni prima del suo recapito in Istituto, o anche oltre nell'ipotesi di una sua conservazione a bassa temperatura. Tutto ciò conferma, anche per questo aspetto, la attendibile coincidenza con la morte dei giovani francesi, collocabile come si è visto nella tarda serata di domenica 8 settembre 1985, e l'appartenenza del lembo di tessuto al seno sinistro della Nadine Mauriot escisso dall'autore del crimine.

La difesa dell'imputato ritiene che con il recapito della missiva l'omicida abbia voluto inviare un messaggio al Pubblico Ministero, messaggio dal contenuto inquietante e cita teorie di non meglio identificati psichiatri e psicanalisti i quali, partendo dalla constatazione che nel primo delitto vi era la presenza di un bambino e, nell'ultimo, all'interno dell'auto dei francesi era stato rinvenuto un seggiolino da bambino, assumono che l'omicida volesse identificarsi con la figura del bambino, quel bambino che veniva sempre salvato, mentre la madre e l'uomo che era con lei, nel quale egli vedeva un nemico, dovevano essere uccisi.

Ritiene la Corte che teorie simili, che peraltro gli ottimi difensori dell'imputato hanno solo citato senza mostrare di farle proprie, rientrano palesemente nel cumulo di enormi sciocchezze che sono state dette e scritte al margine del caso in esame, ma non possono avere cittadinanza alcuna all'interno del presente processo. Premesso questo rileva la Corte come il significato della lettera inviata al P.M. non appaia in realtà così indecifrabile come mostra di ritenere la difesa dell'imputato.

Invero, a parere della Corte, l'invio della busta contenente il frammento di seno della Mauriot ha un significato apparente che ne maschera però un secondo, non rivelato, di importanza sicuramente prevalente rispetto al primo.

Il primo significato da attribuire all'invio del macabro reperto è quello che si appalesa evidente dal tipo di oggetto spedito e dal suo destinatario: esso appare insieme, non tanto una minaccia, ma piuttosto una irrisione ed una sfida diretta agli inquirenti e, tra questi, all'unico di sesso femminile che si era occupato fin dal 1981 della catena di delitti del c.d. "mostro": il Sostituto Procuratore della Repubblica di Firenze dott.ssa Silvia Della Monica. Il motivo di ciò è intuitivo: in lei l'autore degli omicidi vedeva non tanto e non solo il magistrato inquirente, quanto la donna che era alla sua ricerca, che lo incalzava per catturarlo, quasi avesse voluto fare vendetta, lei, donna ancor prima che giudice, delle altre del suo sesso che lui aveva brutalmente assassinato.

Ma l'apparente intento di irrisione e di sfida si coniuga certamente ad un intento diverso, ben più pratico ed a quel punto anche necessitato. Va considerato infatti che dopo il 1974, quando l'omicida aveva ricominciato ad uccidere, ben quattro della serie dei duplici omicidi, a cominciare da

quello Foggi-De Nuccio del 6.6.1981, avevano avuto come teatro una fetta di territorio relativamente limitata compresa tra Mosciano, Baccaiano, la via di Giogoli e la via degli Scopeti, al cui margine si collocava S. Casciano, mentre in Mugello era stato commesso solo il duplice delitto Rontini-Stefanacci del 1984 ed in Calenzano quello Baldi-Cambi del 22.10.1981. L'omicida nella sua perversa scaltrezza non poteva non rendersi conto che l'accentrarsi della maggior parte dei delitti in una zona relativamente limitata di territorio, poteva voler significare per gli inquirenti non solo che in quella zona si erano trovati appoggi logistici, coperture o complicità compiacenti, ma anche che il centro di gravità dell'autore o degli autori degli atroci delitti potesse essersi spostato a ridosso di quella nuova zona operativa: ciò era tanto vero che da tempo in quell'ambito territoriale era scattato l'allarme e manifesti e volantini con l'invito a non isolarsi in luoghi appartati erano stati affissi e distribuiti un po' dovunque.

Allora l'affannosa corsa nella notte con il macabro involucro da depositare prima che facesse giorno in una delle cassette postali di San Piero a Sieve, con il serio pericolo di incappare, durante il non breve percorso, in un controllo di polizia, o di venir coinvolti in un possibile incidente, o anche solo di dar nell'occhio a qualcuno, in tanto poteva apparire un rischio da correre, in quanto vi fosse, a fronte dello stesso, una contropartita della stessa serietà ed importanza. Ebbene, l'unica evidente contropartita di un'azione che, oggettivamente inutile e pericolosa, era però a quel punto ritenuta indispensabile dall'autore dei crimini e dagli eventuali complici, altra non poteva essere se non la fondata probabilità di depistare le indagini,

avviandole sulle orme di una belva che, compiuto il misfatto, era ritornata indenne ed al sicuro nella sua tana di sempre, là dove aveva già lasciato i segni della tragica catena criminosa, e dove pertanto doveva essere ricercata: il Mugello.

Dunque qualcosa di ben più utilitaristico, di più immediato, di più terra terra e concreto della sola e semplice sfida, della sola e semplice derisione, di quel voler dire agli inquirenti, come assume la difesa dell'imputato (vedi arringa avv. Bevacqua, fasc. 90, pag. 26): *“Io sono intelligente, furbo, freddo, io sono uno che vi sfida quotidianamente, io vi sto sfidando! Voi, la giustizia, la polizia, tutti! Perché io sono più bravo di voi, non avete capito nulla in questo processo.”*

È poi evidente che la busta destinata ad essere imbucata con il suo macabro contenuto era stata preparata in anticipo ed in previsione della prossima azione: il ritaglio e l'incollaggio delle lettere destinate a comporre l'indirizzo non essendo chiaramente cosa che potesse completarsi nell'ambito di una nottata, per di più di quella nottata in cui si doveva compiere il duplice omicidio ed il viaggio di andata e, probabilmente, di ritorno dal Mugello.

Sull'impostazione della busta col suo macabro contenuto ha riferito in aula il verbalizzante maresciallo Frillici (fasc. 59, pag. 33 e segg., udienza 4.7.1994). Questi ha confermato che la busta portava il timbro di provenienza datato 9 settembre 1985 dell'ufficio postale di S. Piero a Sieve. Ha precisato il teste che detto ufficio aveva giurisdizione su un territorio molto vasto che comprendeva undici cassette postali, dislocate anche in luoghi di campagna lontani dal centro abitato; che la posta veniva raccolta giornalmente dai

portalettere dalle ore 10 alle ore 12 di ogni giorno feriale e portata all'ufficio postale, dove veniva accatastata alla rinfusa su un tavolo e timbrata singolarmente dall'impiegato addetto dalle ore 12 in poi. Nel caso specifico, secondo quanto riferito dal teste Frillici, era stato il direttore che timbrava la posta ad accorgersi della presenza della busta, che aveva visto in cima al mucchio, per la particolare maniera con cui era stato redatto l'indirizzo. Le indagini intese ad accertare da quale cassetta potesse provenire la busta in questione indicavano come tale una cassetta che si trovava fuori dal centro di S. Piero a Sieve, sulla sinistra per chi va verso Firenze, sulla destra per chi proviene invece dal capoluogo. La portalettere addetta, certa signora Camiciottoli, aveva confermato di aver ritirato la posta tra le ore 10 e le ore 12 di lunedì 9 settembre, di non aver notato la busta e che generalmente la posta di quella cassetta era sempre notevole essendo vicina ad un agglomerato di case. Aveva altresì ricordato che era stata l'ultima a versare la posta sul mucchio e che la lettera era sulla parte superiore dello stesso. Il precedente prelievo era stato fatto il sabato 7 settembre sempre tra le ore 10 e le ore 12 e la posta era stata regolarmente timbrata. La deduzione logica era dunque nel senso che l'omicida per impostare avesse avuto a disposizione, dopo commesso il delitto, forse parte della notte di domenica e la mattina del lunedì almeno fino alle ore 10. Secondo il verbalizzante l'ipotesi che essi avevano fatto era che l'omicida avesse percorso l'autostrada del sole fino a Barberino di Mugello, impostando poi a quella cassetta, che era l'ultima utile, sita a Km 11,800 dall'uscita autostradale: l'intero percorso dal luogo del delitto entrando al casello autostradale di Firenze Certosa era poi di circa 50

Km.

Sulla base di tutto ciò la possibilità che la notte stessa dell'omicidio o nelle prime ore della mattina seguente l'omicida (o il suo complice) possa aver impostato la macabra missiva nella cassetta postale di S. Piero a Sieve appare concreta e ragionevole. È evidente che chi ha ucciso aveva studiato e pianificato tutti i particolari dell'azione criminosa: compiuto il crimine e le cruente mutilazioni, il piano non poteva che prevedere l'allontanamento dal luogo del delitto attraverso il bosco con il favore delle tenebre fino al punto in cui era stata lasciata l'auto. Con quella ci si doveva recare poi ad una struttura di appoggio, presumibilmente la casa (e il Pacciani ne aveva più di una in Mercatale), dove si poteva provvedere a cambiarsi e a lavarsi ed alla preparazione del cruento reperto da inviare al PM. Operazione quest'ultima assai semplice, consistente, come hanno chiarito i periti (fasc. 59 pag. 19 e segg.), nel tagliare con una lama affilata un piccolo quadratino di carne (cm. 2,8 x 2 circa, per 2/3 mm di spessore) nella parte più interna dell'organo escisso (ivi pag. 22), senza necessità quindi di asportare anche l'epidermide; nell'inserire poi il frammento nella bustina di plastica, necessaria per non far trasudare all'esterno liquidi organici e suscitare così sospetti che avrebbero potuto far bloccare il plico prima del suo arrivo al destinatario; nel richiudere infine tutto nella busta già pronta, recandosi in auto in Mugello a S. Piero a Sieve, sfruttando probabilmente la vicinanza di tale località al casello autostradale. A tal punto era sufficiente impostare la missiva nell'anonima cassetta all'imbocco del paese e poi far ritorno al punto base, stavolta con molta maggiore tranquillità e sicurezza, perché in un sol colpo ci si era

sbarazzati della prova del delitto e si era creato un probabile depistaggio delle indagini.

Tutto ciò può averlo fatto con la massima tranquillità lo stesso Pacciani, il quale era del resto ben a conoscenza di quali fossero le distanze e i tempi di percorrenza per il viaggio di andata e ritorno per e da S. Piero a Sieve, visto che aveva più volte diligentemente annotato, in epoche diverse, la distanza, di poco maggiore, per e da Vicchio di Mugello, non essendo poi in grado di spiegare se non, come si è visto, in modo assolutamente inverosimile tale circostanza.

Non può poi accogliersi la rinnovata ipotesi della difesa del Pacciani la quale assume che il fatto che la lettera in questione si trovasse in cima al mucchio starebbe a significare che essa era stata una delle prime ad essere impostata in quella cassetta, e, poiché il precedente ritiro della corrispondenza era avvenuto sabato 7 settembre tra le ore 10 e le ore 12, ben poteva il duplice omicidio essere avvenuto nella notte tra il sabato e la domenica, restando così a disposizione l'intera giornata di domenica e parte della mattina del lunedì per portare il macabro plico fino alla cassetta delle lettere in Mugello e quivi impostarla.

Già dalla sua formulazione l'ipotesi difensiva mostra la sua sostanziale debolezza: in primo luogo il fatto che la lettera fosse tra quelle sopra il mucchio non prova alcunché, perché occorre vedere di quali dimensioni fosse il mucchio stesso ed in qual modo fosse stato svuotato il sacco della posta, perché il collocamento della busta in quella posizione ben poteva essere dovuto a fattori del tutto casuali. In secondo luogo occorrerebbe essere certi di quanta corrispondenza fosse presente nella cassetta al momento del

suo ritiro la mattina del lunedì, tenuto conto che vi era l'intervallo prefestivo e festivo, con chiusura di uffici, fabbriche, banche, intervallo notoriamente destinato più allo svago ed al riposo che non alla tenuta ed all'invio di corrispondenza. Ancora poi vi è un ulteriore elemento che contrasta con la tesi difensiva e conferma invece il dato accusatorio già accertato: nella loro relazione i periti, rispondendo ad uno specifico quesito sul punto, hanno, come si è visto, affermato che l'epoca della morte biologica del tessuto poteva andare da pochissime ore ad uno/due giorni prima del recapito in istituto. Poiché il reperto era stato recapitato all'istituto di medicina legale nel tardo pomeriggio del 10 settembre, alle ore 20 come ha precisato in udienza il prof. Cagliesi Cingolani (fasc. 59 pag. 21), il periodo di massima datazione della morte biologica poteva dunque risalire alla serata della domenica 8 settembre, il che è in perfetta coincidenza con quanto rilevato dall'altro collegio di periti incaricati dell'esame necroscopico i quali avevano concluso, come si è visto, collocando il duplice omicidio in un'ora nettamente prima della mezzanotte tra domenica e lunedì.

La difesa dell'imputato assume ancora che colui che ha agito lo ha fatto con estrema astuzia, freddezza, calcolo: ha prelevato il reperto con uno strumento affilatissimo, potrebbe essere un bisturi, ha usato certamente guanti, poiché non sono risultate impronte, ha usato colla per incollare busta e francobollo invece della saliva: doveva essere quindi persona in possesso di precise cognizioni scientifiche, un uomo abituato a stare tra i cadaveri, che aveva dimestichezza con tali cose, un uomo dunque le cui caratteristiche di astuzia, di freddezza, di lucida pazzia, sarebbero del tutto

incompatibili con quelle del Pacciani.

Rileva invece la Corte come già la confezione della busta, e così pure del suo contenuto, così come appaiono dai particolari evidenziati dal fascicolo fotografico in atti, denunciano “prima facie” una realizzazione quanto mai rozza ed artigianale dell’insieme. Sulla busta le lettere alfabetiche ritagliate sono di diversa grandezza e sono state incollate senza alcun parallelismo tra le righe e tra gli assi delle lettere stesse, mentre, all’interno della busta, il foglio di carta piegato ed incollato è slabbrato, diseguale e sfrangiato. Ancora poi la formulazione del destinatario “DOTT. DELLA MONICA SILVIA”, con l’anteposizione del cognome al nome, è tipico delle persone di scarsa cultura, e se si scorre i tanti elaborati del Pacciani è agevole osservare come il prevenuto vi ricorra sovente per non dire quasi di abitudine.

Vi è poi il dato oggettivo già ricordato rappresentato dalla mancanza della lettera “B” della parola “Repubblica” che denuncia, di per se stesso, bassa estrazione culturale ed è per l’appunto un errore che il Pacciani fa e ripete abitualmente (vedi ad es. nella richiesta di grazia che ebbe ad inviare nel luglio 1989 all’allora capo di Stato Cossiga; trovasi in fascicolo “Materiale rinvenuto nella cella di Pacciani Pietro”; vedi anche il blocco per contravvenzioni venatorie, sequestrato al prevenuto – C.R. n. 55753 – nella cui copertina egli ha scritto “Alla Procura della Repubblica Dott. Canessa...”). Assume la difesa che non di errore si sarebbe trattato nella fattispecie ma di necessità di scorciare la parola che non poteva essere scritta per intero stante l’approssimarsi del margine destro della busta, talché per non cadere nell’errore di scrivere:

“...REPUBB-
LICA...”

si sarebbe abbreviato la parola in:

“...REPUBLI-
CA...”

il che suonava certo meglio (“...*tanto una B in più, una B in meno...*”), anzi denunciava la sua provenienza dal latino “*republica, res publica*”, dunque una cultura classica dell’autore (fasc. 90, pag. 20).

Osserva la Corte che la tesi difensiva non pecca certo di carenza di originalità, semmai è proprio l’eccesso di questa qualità a dimostrarne l’infondatezza: basta osservare che, dovendosi escludere che l’autore dell’elaborato abbia voluto cogliere quell’occasione per rivisitare il proprio bagaglio di reminiscenze classiche, se egli, supposto in possesso di idonea cultura, avesse voluto mantenere l’integrità della parola “Repubblica” sarebbe stato sufficiente scrivere, puramente e semplicemente, sulla busta:

DOTT.
DELLA MONICA SILVIA
PROCURA REPUBBLICA
50100 FIRENZE

con il che si sarebbe salvaguardata l’integrità della parola senza macchinosi “a capo”, mantenendosi la perfetta intelligibilità dell’indirizzo. Cosa che chiunque, in possesso di un bagaglio di normalissima cultura, neppure a livello

classico, avrebbe fatto senza problema alcuno.

Ma se sacrificio si doveva poi fare non era affatto indispensabile abbreviare in maniera rozza una parola, essendo assai più semplice e lessicalmente meno traumatico abolire il trattino di interpunzione tra le due parti in cui rimaneva divisa la parola “Repubblica” lasciando così lo spazio per la lettera “B” mancante. Invece il trattino viene mantenuto, come si conviene in chi sia portatore di una radicata cultura popolare da scuola elementare e la parola “Repubblica” viene scritta così come normalmente si è abituati a scriverla, cioè con una “B” sola: ed allora va sottolineato che il Pacciani non solo è abituato a scrivere in tal modo la suddetta parola, ma non manca mai, mentre scrive, di mettere diligentemente il trattino (anzi il doppio trattino) ogniqualvolta sia costretto a spezzare la parola.

La verità è che la composizione materiale e lessicale dell'indirizzo della busta rivela la provenienza da un soggetto di cultura approssimativa, elementare, popolare, un soggetto dunque che ha tutte le caratteristiche dell'imputato Pietro Pacciani.

Né il ritagliare un lembo di tessuto da quello che era ormai solo un misero pezzo di carne poneva problema alcuno a chi, come il Pacciani, era ben uso ad adoperare coltelli e lame affilate nella normale attività di contadino, per macellare polli e conigli, per preparare il maiale e simili: ritagliare quel piccolo quadratino di carne non era dunque indice di alcuna particolare abilità. Ancora poi non era indice di specifiche cognizioni l'aver usato guanti per maneggiare la busta e non aver usato saliva ma colla per richiudere la busta ed applicare il francobollo. Riguardo alla prima circostanza basterà dire che l'uso di guanti di gomma

era la precauzione minima che chiunque, anche privo di qualsiasi cognizione specifica, ma dotato di comune prudenza, avrebbe preso: e la scaltrezza del Pacciani non ha certo bisogno di ulteriori illustrazioni. Riguardo alla seconda circostanza va considerato che la colla usata per chiudere la busta (tipo UHU) è la stessa usata per incollare i margini del foglietto di carta ripiegato che conteneva il sacchetto di plastica con il macabro frammento; come dire che, essendo tale collante indispensabile per compiere quest'ultima operazione, esso tornava ovviamente comodo anche per la prima, che con questa si poneva in sintonia logica ed in immediata "consecutio" temporale: subito dopo aver incollato i margini del foglio piegato che racchiudevano e proteggevano ulteriormente il sacchetto di plastica e il suo cruento contenuto, il Pacciani aveva logicamente usato la stessa colla per incollare i lembi gommati della busta di carta da lettere.

Diversamente, per ciò che riguarda il francobollo, esso è stato incollato usando un collante diverso a base di destrina, ma anche in questo caso la spiegazione è assai semplice, per non dire banale: infatti la destrina è la stessa colla usata per incollare le lettere ritagliate con cui è stato composto l'indirizzo. Si è visto che la busta recante l'indirizzo era stata certamente predisposta prima della criminosa azione ed in previsione della stessa, ed allora è evidente che quando si sono incollate le lettere si è incollato anche il francobollo, che non vi era motivo alcuno per applicare più tardi, e si è usata naturalmente la colla che in quel momento si aveva sotto mano, cioè la destrina.

Con ciò poi non si vuol recare torto alcuno alla scaltrezza di grado assolutamente eccezionale del Pacciani, abilissimo

nel confondere e nascondere le prove quanto diffidente ed astuto nell'evitare di crearne. Ma è un fatto che il mancato uso della saliva per incollare busta e francobollo è dipeso da fattori certamente casuali e comunque non derivanti da particolari e specifiche cognizioni scientifiche dell'autore. La riprova di ciò sta nel fatto che all'epoca dell'ultimo duplice delitto, neppure a livello scientifico in Italia era conosciuto, o comunque sperimentato, il metodo di ricerca del D.N.A., tanto che neppure i periti vi ricorsero né ne fecero menzione.

Se allora si considera di nuovo la missiva in questione ed il suo significato alla luce delle considerazioni fin qui svolte, se ne deve concludere che essa bene è riconducibile alla mente pensante del Pietro Pacciani ed alla sua mano operante, mentre deve essere certamente rivista la connotazione di sfida che, secondo la difesa dell'imputato, sarebbe implicita nel messaggio: essa, molto più che una sfida, è una provocazione che sottintende però un palese tentativo di sviamento delle indagini verso un ambito territoriale ben lontano da quello, a sud, sud-est di Firenze dove dal 1981 si era ripetutamente colpito. L'anno precedente, nel 1984, si era ucciso a Vicchio, dieci anni prima a Borgo S. Lorenzo, stavolta si è ucciso a S. Casciano, ma si cerca di far credere che l'omicida provenga ugualmente dal Mugello. E questo rientra per l'appunto nella rozza ma efficace tattica mistificatoria del Pietro Pacciani, quella stessa che egli ha usato, spesso con successo, in altri momenti della sua criminosa carriera.

Ma nella cupa notte di domenica 8 settembre 1985 vi è una persona che alla guida di un'auto sta percorrendo la superstrada Siena-Firenze in direzione del capoluogo attorno

alla mezzanotte: è Longo Ivo, titolare di un negozio di cine-foto-ottica a Firenze, sentito quale teste della pubblica accusa all'udienza del 13 luglio 1994 (fasc. 68, pag. 1 e segg.).

Narra il teste che in quel contesto di tempo e di luogo egli stava rientrando a Firenze da Grosseto, dove aveva passato il fine settimana al mare, quando, giunto all'altezza del raccordo stradale che si immetteva nella superstrada all'altezza di S. Casciano, si era visto improvvisamente tagliare la strada da un'auto che si era immessa sulla carreggiata, provenendo dal detto raccordo, senza dargli la precedenza ed anzi invadendo la corsia di marcia ove egli stava transitando. In conseguenza di ciò si era trovato costretto, oltre a rallentare, a spostarsi tutto sulla sua sinistra, per evitare la collisione. A nulla erano poi serviti i ripetuti segnali acustici ed il lampeggio con i fari, perché il guidatore dell'altra auto aveva continuato ad andare dritto come se nulla fosse fino a che, dopo 200/300 metri, si era leggermente spostato sulla destra. A questo punto il Longo lo aveva affiancato per superarlo, se non altro per potergliene dire quattro e, mentre l'altro non si dava per inteso dei rinnovati segnali acustici e luminosi, lo aveva osservato a distanza ravvicinata. Si trattava di un uomo sui 55/58 anni, piuttosto robusto, collo largo, taurino, polsi piuttosto grandi, capelli brizzolati, né completamente bianchi, né neri, corti, tirati leggermente all'indietro. Viso rasato senza né barba né baffi, aveva degli occhiali tipo da vista dalla montatura dorata sottile, tipo Rayban, ma non con lenti scure, il volto come il resto del corpo, era sudatissimo, letteralmente grondava sudore, aveva una camicia bianca a maniche corte. La luce interna dell'abitacolo, posta all'altezza dello

specchietto retrovisore interno, era accesa, e l'uomo guidava come se fosse stato in trance, perché né sembrava aver visto l'auto del teste mentre stava sopraggiungendo da dietro, né aveva dato segno di accorgersi della stessa quando il Longo lo aveva affiancato: aveva proseguito imperterrito per la sua strada.

Il Longo riferiva che l'aspetto dell'uomo, rasato, con gli occhialini e la camicia pulita, gli aveva fatto pensare ad un veterinario che stesse tornando a quell'ora da una casa di campagna dopo aver fatto partorire qualche animale. L'episodio ed il volto dell'uomo gli erano tornati in mente un paio di giorni dopo quando aveva appreso dell'assassinio dei giovani francesi e ne aveva anche parlato con degli amici, anche con qualche poliziotto che era cliente del suo negozio di ottica, ma nessuno aveva dato troppo peso al suo racconto perché a quell'epoca le indagini erano indirizzate sui Vinci e su altri soggetti che non somigliavano affatto fisicamente alla persona che lui aveva visto quella notte.

Senonché un giorno aveva visto in televisione il Pacciani ripreso durante un suo trasferimento ed aveva immediatamente riconosciuto in lui l'immagine dell'uomo visto quella notte nelle circostanze riferite. Il teste ha dichiarato di essere assolutamente certo del riconoscimento (“...l'ho riconosciuto al cento per cento...”) e che, rispetto ad allora, il Pacciani che lui vedeva in aula era più grasso, più cicciottello in viso e con i capelli bianchi. Lì per lì non si era fatto vivo con gli inquirenti, pensando che questi fossero ormai sulla strada giusta; si era fatto avanti solo quando aveva sentito che il Pacciani asseriva che quella sera, a quell'ora, non era da quelle parti ma era andato altrove ad una festa.

A specifiche domande il teste precisava che la montatura degli occhiali era tipo Rayban ma senza lenti da sole, se poi vi fossero state lenti chiare da vista, o se non vi fossero state lenti egli non era in grado di dirlo; aveva poi visto bene l'uomo dal di dietro e di profilo nel tratto in cui lo aveva affiancato, notando anche l'ulteriore particolare somatico del naso aquilino.

Circa il tipo di auto guidata dall'uomo il Longo riferiva che trattavasi certamente di un'auto a tre volumi, di media cilindrata (1100, 1200, 1300), forse una 130, o una 131, o una 128, questo secondo la descrizione che egli aveva fatto due o tre giorni dopo il fatto agli amici e che questi gli avevano poi rammentato. Quanto al colore il teste riferiva trattarsi certamente di un'auto di colore non chiaro, anzi sicuramente scuro, non ricordando però se fosse stata rosso scuro, verde scuro, grigio scuro, marrone scuro o altro colore, comunque sempre scuro.

La deposizione del Longo è di evidente pesantezza per la posizione dell'imputato non solo per l'estrema precisione dei particolari somatici e fisionomia riferiti, che collimano esattamente con quelli del Pacciani, ma anche per il fatto che costui ha riconosciuto con assoluta certezza nell'imputato, prima nelle immagini televisive, poi nelle foto mostrategli dalla P.G., infine all'odierno dibattimento, l'uomo imperlato di sudore autore della spericolata manovra di quella notte. Il teste è stato poi estremamente preciso e lineare nella descrizione di tutti i particolari dell'episodio, di cui conservava memoria o che comunque aveva notato, né può avanzarsi il minimo sospetto per il fatto che tra suoi clienti ed amici vi siano carabinieri e poliziotti: basterà dire che su un particolare di non lieve importanza, il tipo ed il colore

della macchina, il teste riferisce circostanze (auto a tre volumi, colore scuro) che certamente non si accordano con le auto di cui disponeva Pacciani, ma che avrebbero potuto, anche in questo caso, facilmente essergli suggerite, sol che lo si fosse voluto o il teste si fosse dimostrato incline ad essere manipolato o anche solo suggestionato. Nulla, invece, di tutto questo è avvenuto e, dunque, l'attendibilità e la genuinità del Longo non possono essere messe in discussione.

Che il Longo sia poi un teste pesante per la difesa del Pacciani lo dimostra la stessa fragilità delle censure che questa gli muove, poiché, si dice (fasc. 91 pag. 53 e segg.), il Longo così preciso nel vedere gli occhiali tipo Rayban, nel vedere i peli, nel vedere la macchina, non avrebbe scorto l'orologio, che pure doveva stare sul braccio sinistro, cioè dal lato dove il presunto Pacciani gli si presentava. L'argomento difensivo è, in realtà, un non-argomento. A parte che il Pacciani quella notte poteva bene essere privo dell'orologio, sta di fatto che il teste, rispondendo ad una precisa domanda di uno dei difensori di parte civile, non ha escluso che la persona da lui visto avesse l'orologio al braccio, ma ha semplicemente detto di non averlo notato (fasc. 68, pag. 36), come dire cioè che poteva anche esservi ma non aveva attirato la sua attenzione come invece altri particolari dell'abbigliamento e della fisionomia della persona da lui vista quella sera. Come, del resto, per la stessa autovettura, di cui, come si è visto, ricordava il tipo a tre volumi e il colore scuro, ma non quale marca di auto e quale colore.

Ancora la difesa del Pacciani osserva come la deposizione del Longo sarebbe in flagrante contrasto con quella del Nesi Lorenzo, poiché il Longo avrebbe asserito di

essersi recato al mare a Grosseto sabato sera, 7 settembre, passando per la superstrada Firenze-Siena, non ricordando che vi fossero interruzioni, e di aver fatto poi il percorso inverso la domenica sera trovando sempre via libera, mentre il Nesi aveva affermato che la sera della domenica la superstrada era interrotta dall'entrata di Firenze-Certosa fino a S. Casciano. L'argomento difensivo è frutto peraltro di un palese travisamento delle emergenze dibattimentali: il Nesi infatti aveva parlato dell'interruzione del traffico riferendola non all'intera superstrada, ma solo alla corsia di marcia Firenze-S. Casciano, mentre non è affatto vero che il Longo fosse partito sabato sera per andare al mare a Grosseto. Il teste ha detto invece essere partito sabato mattina verso le ore 9-9.30 (vedi fasc. 68 pag. 33 e segg.) e di non poter comunque ricordare se nel tratto tra Firenze e S. Casciano vi fossero o meno delle interruzioni. Come si vede la versione del Longo è agli antipodi con quanto afferma la difesa, dovendosi poi rilevare che, in ogni caso, la circostanza non avrebbe avuto di per sé alcun significato, visto che l'asserito transito del teste si sarebbe verificato ventiquattro ore prima del momento in cui il Nesi aveva riscontrato l'interruzione, sicché mancherebbe quella contiguità temporale tra i due passaggi che sola potrebbe rendere plausibile un contrasto tra le rispettive versioni. Di più e di peggio, poi, il Longo era transitato per la corsia Firenze Certosa-S. Casciano addirittura trentasei ore prima rispetto al Nesi e, si noti, non era neppure in grado di escludere, non avendo ricordi precisi al riguardo, che in quel tratto il traffico fosse già interrotto.

Semmai occorre rilevare, a questo punto, che l'attendibilità del Nesi Lorenzo sulla specifica circostanza non solo non viene smentita ma viene anzi ulteriormente

confermata da un argomento testuale: secondo il Longo quella sera in quel tratto di superstrada non vi era traffico né dall'una né dall'altra parte, mentre nella corsia da lui percorsa, da S. Casciano verso Firenze, non vi erano interruzioni di marcia. È allora evidente che la mancanza di traffico sull'altra corsia (su quella percorsa dal teste circolavano sia lui che l'altro guidatore) poteva stare fondatamente ad indicare solo una cosa: che questa, cioè, era interrotta quella sera alla circolazione dall'unico ingresso di Firenze Certosa, proprio come aveva detto, sia pure "incidenter tantum", il Nesi Lorenzo.

Resta dunque la certezza del riconoscimento da parte del Longo del Pacciani come guidatore dell'auto vista quella sera in quel tratto di superstrada, riconoscimento che si è visto essere del tutto serio ed attendibile. La verifica dibattimentale si è estesa anche all'impianto pilifero sulle braccia e sul petto del Pacciani: costui ha peluria di caratteristiche più o meno normali (fasc. 68, pag. 40), che il teste ricordava solo più scura, forse per effetto del sudore che trasudava dalla pelle, come egli stesso ha ipotizzato, o forse, come fondatamente ritiene la Corte, per via del tempo non breve trascorso da allora.

Vi è peraltro un ulteriore dato che solo apparentemente scollega l'individuo visto dal Longo quella notte dal Pietro Pacciani: il fatto che costui, a differenza dell'imputato, portasse occhiali da vista con le note caratteristiche. Ma tutto ciò è solo ipotetico, perché in realtà ciò che ha visto il teste, che ha una particolare competenza in materia, proprio per il mestiere di foto-ottico che esercita, è solo una montatura metallica dorata tipo Rayban ma senza lenti scure da sole, ed il Longo non è in grado di escludere che, invece di lenti

chiare da vista, non vi fosse alcuna lente (ibidem, pag. 14): come non ricordare allora il Pacciani-guardone che aveva seguito solo pochi anni prima l'Acomanni Benito nel bosco degli Scopeti e che cercava di travisarsi indossando appunto un paio di occhiali da vista senza lenti? Mentre poi, come lo stesso Longo ha confermato (ivi pagg. 15, 16), la forma era quella classica a goccia dei Rayban e dunque quella di un tipico occhiale non da vista ma da sole a cui fossero state tolte le relative lenti.

Altro dato di un certo rilievo è l'aspetto generale del Pacciani, quale lo ha descritto il Longo: un aspetto lindo, ben messo, con gli "occhialini" e la camicia pulita, quello che fa pensare il teste a un veterinario di ritorno da qualche visita notturna. Ma anche questo particolare non può che essere in sintonia con la dinamica del post-delitto, riguardo alla quale, in difetto di elementi di prova specifici, non possono che formularsi ipotesi rigorosamente ancorate alla logica: il Pacciani, tornato a casa o nel luogo deputato a base logistica, assieme allo sconosciuto complice visto dal Nesi Lorenzo, deve avere in primo luogo provveduto a ritagliare il piccolo pezzo di carne da inviare al magistrato inquirente ed a mettere al sicuro le armi e forse i macabri trofei, sbarazzandosi quindi dei vestiti verosimilmente insanguinati.

La confezione del sinistro plico non deve averlo impegnato più di tanto, visto che tutto era ormai predisposto e bastava inserire il frammento di tessuto nella bustina di plastica, chiudere la stessa nel foglio di carta piegato, incollando i margini di questo con la colla tipo UHU, infilare il tutto nella busta, già pronta con indirizzo e francobollo, e richiudere quest'ultima con la stessa colla. Non è detto, naturalmente, che a tale bisogna non fosse invece deputato lo

sconosciuto complice: è evidente poi che, chiunque dei due abbia operato, ha certamente usato, precauzione veramente minima, un comune paio di guanti di gomma.

Essendo peraltro il Pacciani la persona evidentemente deputata ad imbucare la tragica missiva, oltre a lavarsi, per eliminare eventuali tracce di sangue, egli dovette indossare nuove vesti al posto di quelle dismesse e verosimilmente insanguinate, inforcando un paio di occhiali, probabilmente senza lenti, per travisare in qualche modo l'aspetto, dirigendosi infine in auto verso il Mugello.

L'aspetto del Pacciani quale lo descrive il Longo è dunque quello di una persona che si è data una "ripulita", di colui che dopo la strage abbia cambiato pelle. Ma vi sono alcuni particolari che denunciano lo stato d'animo alterato e che il teste non manca di notare: l'abbondantissima sudorazione che gli imperla la fronte, il viso, le braccia ma, ancor più, quel suo immettersi improvviso, quasi alla cieca, nella superstrada tagliando la strada all'auto del Longo, che ricorda da vicino la stessa spericolata manovra posta in essere la sera del venerdì precedente sulla strada degli Scopeti in danno del Buiani Italo. Ed ancora quella sorta di impenetrabile fissità rilevata dal Longo, quel guidare a diritto, "come se fosse in stato di trance", quel non far caso all'altra auto che già circolava sull'Autopalio, che aveva costretto ad una manovra di emergenza per evitare la collisione e la cui presenza, nonostante le segnalazioni acustiche e luminose da questa provenienti, sembrava continuare ad ignorare. Nell'immagine del Pacciani descritta dal Longo rivivono dunque non solo i connotati fisici del prevenuto e l'immagine drammatica dell'autore di un duplice

feroce delitto a cui non è bastato lavarsi e cambiarsi d'abito per cancellare dall'animo le tracce dello stesso, ma anche la figura di chi sia teso fino allo spasimo nel realizzare l'ultima fase del disegno criminoso, quell'operazione sicuramente assai rischiosa, ma indispensabile per sviare le indagini, che imponeva di andare ad impostare quanto prima possibile la macabra missiva nel non vicino Mugello, quasi ad indicare ivi il luogo di provenienza dell'omicida.

Vi è un punto della deposizione del Longo che potrebbe indurre a dubbi, ed è quello relativo all'auto alla cui guida il teste vide quella notte il Pietro Pacciani. Si è visto quali siano i punti fondamentali della deposizione del teste al riguardo: trattavasi certamente di un'auto a tre volumi, abbastanza grande, di colore imprecisato ma sicuramente sullo scuro. Sulla base di ciò un primo punto è certo: non si trattava evidentemente della Ford Fiesta dell'imputato, auto a due volumi, di dimensioni contenute, per di più di colore bianco e con una visibilissima striscia rossa che percorreva le fiancate. Ed allora è altrettanto evidente che il Pacciani, nell'ora e nel luogo in cui ebbe a vederlo il teste Longo, si trovava alla guida di un'auto non sua, di cui aveva avuto la momentanea disponibilità. La domanda che ci si deve porre è allora questa: tale dato appare dissonante o addirittura incompatibile con la figura di un Pacciani che descrive se stesso come pessimo guidatore di auto, più uso a servirsi di passaggi dati da altri, di corriere, di motorini, se non spesso anche dei semplici piedi? Ed ancora: per qual mai motivo il Pacciani avrebbe dovuto usare l'auto di un altro, lui che a mala pena asserisce di saper usare la propria, quando poi la sua auto, la Ford Fiesta, era perfettamente funzionante essendosi rivelata del tutto falsa la storiella del guasto

all'impianto elettrico asseritamente riparato dal Fantoni Marcello?

La risposta a questi quesiti non è affatto impossibile solo che si tengano presente alcuni dati salienti di quella tragica notte, nel contesto già ricordato di una ricostruzione rigorosamente ancorata alla logica dei dati probatori disponibili. Ed uno dei dati salienti è appunto il fatto che, dopo la commissione dell'omicidio, il Pacciani percorre la via di Faltignano avendo accanto lo sconosciuto complice quando, all'incrocio con via degli Scopeti viene avvistato, nelle note circostanze, dal Nesi Lorenzo, dal quale è riconosciuto ma che anch'egli, come si è visto, riconosce. In quel momento scatta evidentemente l'allarme nei due a bordo della Ford Fiesta: l'auto è stata avvistata da persona che il Pacciani sa essere del posto; il prevenuto può certo sperare di non essere stato riconosciuto, ma sicuramente l'auto Fiesta con la riga rossa sulla fiancata non può non aver dato nell'occhio; in questo senso l'avvistamento da parte del Nesi "brucia" la Fiesta, perché essa è stata vista transitare in una zona contigua a quella dove era avvenuto poco prima il duplice delitto e, per ciò solo, non può essere rimessa in circolazione quella notte senza grave rischio.

In una situazione certamente di grave e non prevista emergenza quale deve essersi verificata quella notte per l'inopinato incontro col Nesi, ci si può allora domandare come mai non si sia lasciata cadere l'esecuzione dell'ultima parte del piano criminale, quella che prevedeva appunto la staffetta con il Mugello per imbucare la macabra missiva, stante l'evidente aumento del rischio che l'incontro di cui sopra certamente comportava. La Corte non può, ovviamente, offrire risposte in termini di certezza al riguardo, essendo

poi generalmente assai difficile entrare nella logica di menti criminali, ma una cosa è sicura: proprio l'avvistamento della Ford Fiesta ed il probabile riconoscimento anche del suo guidatore da parte del Nesi Lorenzo, rendeva ancora più, a quel punto, assolutamente indispensabile ed indifferibile deviare le indagini verso luoghi lontani, verso lontane storie, verso personaggi residenti altrove, così da allontanare ogni possibile sospetto da persone e cose più vicine, in modo da evitare il collegamento tra persone e cose viste quella notte in una zona contigua a quella del duplice omicidio. Per fare ciò era ancor più necessario recarsi in Mugello, già teatro di vari delitti, e là impostare la lettera per il Sostituto Procuratore della Repubblica dott.ssa Della Monica, quella lettera dall'apparente aspetto di tragica beffa e feroce sfida, che doveva invece rappresentare, più che mai quella sera, non solo uno specchietto per le allodole da far luccicare davanti ad inquirenti ai quali non aveva arriso fino ad allora la fortuna e dei quali non si sopravvalutava, evidentemente non senza qualche fondamento, la perspicacia, ma anche una vera e propria ancora di salvezza per ovviare ad un imprevisto che poteva avere gravissime conseguenze.

A tal punto il problema poteva essere uno soltanto: con quale auto compiere il tragitto per S. Piero a Sieve, visto che la Fiesta dopo l'avvistamento da parte del Nesi, poteva considerarsi "bruciata". La risposta al quesito è solo apparentemente semplice: con un'altra auto. Altra auto che ben poteva poi essere disponibile, visto che accanto al Pacciani quella sera vi era un altro sconosciuto individuo verosimilmente anch'egli in possesso di adeguato mezzo di locomozione proprio. Ma allora ci si deve chiedere come mai alla guida di tale mezzo si sia posto non il legittimo

proprietario, ma proprio il Pietro Pacciani, che, pur non essendo quello scarso guidatore che egli vuol far intendere, probabilmente con quel mezzo non doveva avere consuetudine e quindi dimestichezza nella guida.

Non è certo obbligo della Corte formulare mere ipotesi, visto che la verità sullo specifico fatto è sepolta, insieme a molte altre, nel profondo del torbido animo dell'imputato e che la cosa appare poi di secondaria importanza a fronte del rilievo, di carattere preminente, che, comunque, quella notte era il Pacciani e non altri alla guida dell'auto vista dal teste Longo. A mero titolo esemplificativo potrebbe pensarsi che lo sconosciuto complice, nella disponibilità del quale era la suddetta auto, di fronte all'imprevisto di un possibile riconoscimento, e della Ford Fiesta su cui erano transitati all'incrocio con via degli Scopeti, e dello stesso Pacciani, non se la fosse più sentita di compiere, da solo o assieme al Pacciani, la gita notturna in Mugello: è un'ipotesi certamente plausibile, ma altre potrebbero farsene, anche con non minore fondamento logico. Così il complice impaurito poteva essersi dileguato, ovvero lo stesso Pacciani poteva averlo minacciato per avere la disponibilità della sua auto, auto "pulita", a differenza della Fiesta ormai "bruciata".

La Corte deve però stare ai fatti processualmente accertati: tale è appunto la circostanza che quella notte, verso le ore 24 circa, il Pacciani si era posto alla guida di un'auto diversa da quelle a lui abituali e con questa aveva imboccato la rampa di accesso che immetteva nella superstrada all'altezza di S. Casciano in direzione di Firenze. Vi sono diversi particolari che dimostrano come il modo sconsiderato di guidare del Pacciani quella sera non sia dovuto certamente al solo stress psicologico conseguente

al delitto ed alle fasi anche imprevedute successive: quell'immettersi improvviso nella superstrada tagliando la carreggiata a dritto, quasi non si fosse padroni assoluti della direzionalità dell'auto, quel proseguire senza quasi neppure accorgersi né curarsi dell'auto del Longo che chiedeva strada, quel guidare quasi in stato di trance, come se ci si fosse aggrappati al volante; tutto ciò testimonia non solo un evidente stato emotivo ma anche un'imperizia di fondo nel trovarsi alla guida di un mezzo evidentemente diverso dal proprio. Vi è un particolare riferito dal teste Longo che la Corte ritiene assolutamente rivelatore: è quello della luce interna dell'abitacolo accesa, che il teste descrive più volte durante il suo esame (fasc. 68 cit., pagg. 4, 12, 37, 38), specificando poi, a domanda del Presidente, che la luce era posta all'altezza dello specchio retrovisore interno. Quella luce accesa, assolutamente inusuale durante la guida, quella luce che rischiarava il guidatore teso e grondante di sudore visto dal Longo, è illuminante anche per un altro verso: indica che chi ha preso la guida dell'auto ha avuto bisogno di accendere la luce interna prima di partire, evidentemente perché non aveva familiarità con i comandi principali e secondari, col cambio, con le levette direzionali, con gli interruttori dei fari, con la posizione di guida; perché non trovava al posto consueto la bocchetta dove inserire la chiave di accensione. Quando poi l'auto è finalmente partita, allo stress per gli avvenimenti di quella notte, si è aggiunto per il Pacciani anche quello di dover guidare un'auto non sua per un tragitto non breve anche se a lui ben noto: l'abbondantissima sudorazione che gli copre il volto, e non solo quello, è uno dei particolari che colpisce di più il teste Longo ed è forse quello che rende meglio l'idea di quanto

intenso e drammatico fosse lo stato di tensione psicologica in cui il prevenuto si trovava in quel momento.

Un problema che non può e non deve interessare in questa sede la Corte è poi quello relativo all'identità del misterioso complice del Pacciani in quella notte. Su costui si sono fatte le più svariate ipotesi, passando in rassegna la rete di amicizie, note e meno note, dell'imputato: si è persino parlato di un'auto a tre volumi, color grigio metallizzato, alla cui guida avrebbe potuto essere il prevenuto quando era stato visto dal Longo. La Corte non ha dato seguito e non può dar seguito a tali ipotesi perché il farlo avrebbe significato e significherebbe appropriarsi di poteri inquisitori del tutto estranei a quelli che istituzionalmente le competono ed il cui esercizio avrebbe comunque esulato ed esula dai limiti e dai fini dell'indagine dibattimentale.

Ciò non toglie che la Corte stessa abbia ben presente la qualità e caratura di certe amicizie del prevenuto, l'altissimo livello di sospetto a cui talune di esse sono collocate, lo sfacciato mendacio di alcune deposizioni dibattimentali ed il loro valore sintomatico nell'economia delle vicende oggetto del processo: ma su tutto ciò non è la Corte ma il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi i relativi atti, a potere e dovere indagare ed inquisire al di fuori del presente processo.

Semmai ci si può interrogare sul ruolo che il misterioso complice di quella notte può avere avuto nell'assassinio dei giovani francesi ed eventualmente in occasione di altri duplici omicidi. Al riguardo i pochi dati probatori disponibili fanno ritenere che costui fosse certamente in posizione del tutto subalterna rispetto al Pacciani: lo indica la circostanza che entrambi si trovavano sull'auto

dell'imputato al momento in cui il Nesi ebbe ad avvistarli, lo conferma il fatto che alla guida del mezzo era lo stesso Pacciani e non altri. Lo ribadisce ulteriormente la circostanza che lo stesso imputato si era posto poi alla guida dell'altra auto, quella su cui lo aveva visto il Longo, forse supplendo alle incertezze di un complice preoccupato per la piega che stavano prendendo le cose quella notte, forse addirittura estromettendolo dalla guida dell'auto da usare per la nota missione in territorio mugellano.

Tutto ciò è poi in linea con le caratteristiche della personalità del Pacciani, la cui protervia, prepotenza, selvaggia brutalità di carattere, superiore forza fisica, aggressività quasi primordiale ne facevano, come si è visto, un personaggio dotato di preminente caratura, temuto e rispettato da tutti, dunque un prim'attore e non un gregario. Il complice di quella notte può avere avuto quindi un ruolo solo subordinato, che può essersi estrinsecato in vari modi: da uno più semplice e meno impegnativo, come, ad esempio, vigilare, restando sulla Fiesta ferma in qualche punto della via di Faltignano, in attesa del ritorno del Pacciani dalla sanguinosa azione. Viene in mente, a tal proposito, il misterioso individuo descritto dal teste avv. Zanetti, che questi vide fermo per ben due volte accanto alla Fiesta del Pacciani, in evidente attesa del ritorno di costui da un sopralluogo nel vicino bosco, nella settimana che aveva preceduto il delitto. Nulla esclude, peraltro, che lo stesso complice abbia invece anche partecipato, in ausilio al Pacciani, all'azione delittuosa, coadiuvandolo nel trascinare i corpi, facendogli luce durante le cruenti mutilazioni, aiutandolo forse a gettare dalla piazzola nei cespugli sottostanti il corpo del francese, o addirittura rendendo vano,

col tagliargli la strada, il disperato tentativo di fuga di costui. Ipotesi che i dati probatori a disposizione non consentono né di confermare né di escludere e che sono poi in linea con un dato di fondo del processo: ferma restando la possibilità astratta che il Pietro Pacciani abbia commesso da solo i duplici delitti, non v'è prova certa che, in concreto, egli abbia agito veramente da solo, cioè senza l'aiuto di complici che possano averlo agevolato prima, durante e dopo l'azione criminosa. Anzi nell'ultimo duplice delitto della serie vi è prova certa dell'esistenza di almeno un complice sul cui possibile ruolo si è dianzi dissertato.

Ciò non implica affatto che, nel caso in esame, il Pacciani non abbia potuto commettere materialmente da solo il duplice omicidio e procedere poi, sempre da solo, a completare le fasi operative successive. È ben vero che il Kraveichvili Michel era rimasto solo ferito dalla serie di colpi sparati dall'omicida, che invece avevano determinato la morte pressoché immediata della Nadine Mauriot, ed aveva cercato poi di fuggire, per cui, secondo la difesa del Pacciani, trattandosi di un individuo giovane, prestante, e sostanzialmente ancora integro, sarebbe stato impossibile per l'imputato riuscire a raggiungerlo e a finirlo. Ciò tanto più di notte e, sempre secondo i difensori, in una situazione di luoghi estremamente accidentata, tanto che la Guardia Forestale aveva anche dipinto di rosso alcune radici affioranti per impedire a chi si aggirava per quei luoghi di giorno di inciamparvi. Ancor più poi la pretesa agilità del Pacciani, necessaria per poter raggiungere ed uccidere il Kraveichvili Michel in un contesto del genere, sarebbe da escludere ove, sempre secondo la difesa dell'imputato, si tenga conto del fatto che costui all'epoca era un individuo di

sessanta anni, reduce da un infarto e dagli esiti dello stesso, e presentava certamente già allora quelle patologie osteoarticolari (artrosi a prevalente localizzazione vertebrale con discopatie multiple, scoliosi dorsolombare e varismo bilaterale delle ginocchia) che sono state rilevate dai periti nominati dalla Corte in sede di esami clinici per accertare la presumibile altezza del prevenuto al momento degli ultimi delitti.

Deve osservare al riguardo la Corte come sia in primo luogo destituita di ogni fondamento l'asserzione che le radici emergenti della piazzola siano state dipinte di rosso dalla Forestale per impedire cadute accidentali di terzi: se così fosse le superfici boschive italiane e le zone finitime sarebbero destinate a una imponente quanto assurda opera di verniciatura. È evidente dunque che la Guardia Forestale ha provveduto a verniciare in quel modo alcune radici emergenti a fior di terra dalla piazzola per scopi curativi o altri simili che nulla avevano a che fare con quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato.

Più articolato è invece il discorso che deve farsi sulla presunta scarsa valenza fisica del Pacciani al momento in cui fu commesso il duplice omicidio in danno dei francesi. In realtà, come emerge chiaramente dalla relazione di perizia collegiale e dall'esame dibattimentale dei periti prof. Carlo Fazzari, prof. Brunetto Chiarelli e dott. Mario Cianciulli (vedi fasc. 43, pag. 22 e segg., udienza 7 giugno 1994), il Pacciani, al momento dell'esame peritale, era portatore di un'artrosi dorso-lombare di media gravità già rilevata, sia pure in modo generico senza indicazione del grado, in occasione di un ricovero del prevenuto al Centro Clinico di Pisa nel corso del 1987. Il perito dott. Mario Cianciulli,

specialista ortopedico, ha poi precisato che la presenza di manifestazioni artrosiche a livello dorso-lombare era indubbiamente favorita nel Pacciani dalla presenza di una scoliosi dorso-lombare sinistra convessa, preesistente e congenita. Ma il perito, rispondendo a precise domande sul punto della difesa dell'imputato, ha sottolineato che una cosa è il reperto radiografico ed altra cosa è la situazione clinica del soggetto (ibidem, pag. 33 e segg.). In altre parole chi ha gravi, medio-gravi, grossolane manifestazioni artrosiche può anche non avere gravi sintomatologie dolorose o anche un serio impegno funzionale e viceversa. Anzi, tanto più strutturata è l'artrosi, tanto meno è sintomatica, ad essa non corrispondendo quindi un quadro clinico fatto di dolore, di impegno funzionale, di scarsa mobilità. Quanto poi al varismo bilaterale delle ginocchia da cui risulta affetto il Pacciani, esso secondo il dott. Cianciulli è, come la scoliosi, una malformazione congenita che, in assoluta assenza di manifestazioni artrosiche specifiche, non incide in alcun modo sulla funzionalità ed agilità del movimento, sia esso a piedi che di corsa, da parte del soggetto che ne è portatore.

Sul punto poi della possibile menomazione delle capacità fisiche del Pacciani a seguito del pregresso infarto da lui subito nel novembre 1978 e dei disturbi che ne seguirono, il prof. Fazzari, a specifica domanda della difesa dell'imputato, ha affermato che non è possibile dare una risposta di carattere generale, dovendosi valutare le capacità reattive della persona, sia quelle di sempre sia quelle del momento. In altre parole chi sia stato vittima di un episodio infartuale potrebbe avere, da un punto di vista teorico, nell'ambito della giornata possibili momenti di difetto nell'ambito della prestazione fisica ma anche, sempre nella

stessa giornata, possibilità di compiere prestazioni fisiche anche notevoli.

Tutto quanto detto sopra dai periti trova poi puntuale conferma in quella che è la pura realtà storica della vita dell'imputato: il quale, secondo le sue stesse affermazioni, ha lavorato ininterrottamente, salvo i periodi di detenzione, come operaio agricolo e addetto al bestiame, in vari luoghi e per numerosi datori di lavoro, da ultimo nel podere di Montefiridolfi alle dipendenze del marchese Rosselli Del Turco, dall'aprile 1973 al 31 dicembre 1983, e poi ancora, sia pur saltuariamente nel 1983/84 e metà del 1985, alle dipendenze di Gazziero Afro nel podere in località Sorripa di S. Casciano, e infine dal 1985 al 1987 per brevi periodi nella fattoria Luiano di Mercatale alle dipendenze del proprietario Palombo Alberto. Non risulta poi in alcun modo che, dopo l'infarto del 1978, l'attività del Pacciani, dopo il periodo di convalescenza e di guarigione clinica, abbia sofferto alcuna apprezzabile interruzione, né che il prevenuto abbia lamentato impedimenti di sorta dovuti a disturbi cardiaci, osteoarticolari o simili.

Che poi l'episodio infartuale non abbia costituito null'altro se non una relativamente breve parentesi, così come l'incipiente artrosi dorso-lombare, in una con la scoliosi e il varismo delle ginocchia congeniti, non abbiano inciso più di tanto sulla sostanziale valentia fisica del prevenuto, lo dimostrano tutti gli episodi acclarati attinenti all'attività extralavorativa del Pacciani, il quale dal 1976 al 1986 ha commesso in modo abituale una serie di scellerate violenze sessuali sulle figlie, con modalità non solo turpi ma anche defatiganti per il fisico, nel mentre poi, contemporaneamente, manteneva e coltivava la relazione

carnale con la Sperduto, si dedicava la notte ad attività di guardone e di cacciatore di frodo, frequentava osterie e feste di paese in varia compagnia, beveva vino e ne offriva agli altri.

È evidente allora che al carattere violento e prevaricatore del prevenuto, alla sua conclamata superiore forza muscolare, non poteva che accoppiarsi una sostanziale salute fisica, uno stato cioè in cui eventuali malanni ed incipienti acciacchi avevano trovato uno stabile equilibrio, tale da consentire al soggetto non tanto e non solo un normale modo di vita ma, ben più, di condurre in porto con successo e su vari fronti una serie ulteriore di attività quanto mai impegnative ed anche stressanti. Fedele testimonianza di ciò è l'immagine dell'imputato, come appariva alla festa dell'uva del 1983: abbronzato, rilassato, in perfetta forma fisica, l'aspetto molto più giovanile della sua età anagrafica.

Questo è dunque il Pietro Pacciani che si presenta sulla scena del delitto degli Scopeti, un uomo nel pieno del vigore fisico e deciso a compiere, dopo giorni e giorni di appostamento e studio dei movimenti delle vittime, la criminosa impresa progettata. Un uomo davanti al quale lo sventurato ragazzo francese non ebbe poi alcuna possibilità di scampo, come non ne ebbe a suo tempo il Bonini Severino, come non ne ebbe il Mainardi Paolo nel disperato tentativo di riportarsi con l'auto fuori dello sterrato, come non ne ebbe la povera Pettini Stefania, anch'essa ferita con la pistola, uccisa a coltellate, e martoriata poi da decine e decine di colpi di coltello.

Sul punto vi è poi la precisa, dettagliata, esauriente deposizione dibattimentale del prof. Mauro Maurri, il quale (vedi fasc. 23, pag. 3 e segg., udienza 3 maggio 1994) ha tra

l'altro ricordato che il Kraveichvili Michel venne raggiunto da tre, forse quattro colpi di arma da fuoco, uno dei quali aveva colpito, entrando tangenzialmente, il braccio destro: in conseguenza di ciò le ossa del gomito destro e le ossa dell'omero erano come "scoppiate", mentre un altro colpo aveva colpito le labbra e un dente senza peraltro penetrare in profondità. Si chiarisce allora quale fosse la tragica situazione in cui lo sventurato ragazzo si era trovato in quella fatale notte: destato all'improvviso da una furiosa sparatoria (non vi è prova alcuna che i due stessero facendo all'amore mentre sul terreno vennero ritrovati dopo accurate ricerche nove bossoli esplosi, per la maggior parte davanti all'ingresso della tenda), senza potersi rendere conto di quel che stava succedendo, cerca scampo fuori della tenda. Ma qui, come viene bene descritto dal prof. Maurri (ibidem pag. 63), si trova alla mercé dell'aggressore: sconvolto dalla sorpresa, in preda al terrore, nel buio della notte, completamente nudo, scalzo su un terreno accidentato e a lui sconosciuto, con il braccio destro che penzola disarticolato dalla spalla, con altre ferite dolorose e laceranti. Non è certamente una fuga quella che può aver tentato la giovane vittima, ma solo un penoso tentativo di sottrarsi alla furia dell'assassino che, esaurite le munizioni, aveva riposto la pistola e impugnato l'altra arma per lui di elezione: il coltello.

Ed è un aggressore feroce, deciso, che vede nell'oscurità perché i suoi occhi sono abituati alle tenebre, che conosce il luogo, perché lo ha frequentato da lungo tempo, perché sa dove appostarsi e come muoversi in una zona a lui familiare: di contro ha un giovane atterrito, terrorizzato, che non sa dove trovare scampo, tanto che si dirige o è costretto a

dirigersi proprio verso il bosco, là dove non può esservi salvezza.

Dunque non era necessaria alcuna abilità né prestanta fisica particolare per aver ragione di una vittima che non aveva più alcuna possibilità di porre in essere alcuna resistenza né un valido tentativo di fuga: sono sufficienti pochi metri e, nel punto dove venne rilevata una vasta macchia di sangue, a ridosso dell'anfratto dove poi fu rinvenuto il corpo (lettera H dello schizzo di PG), sul francese si abbatte una grandinata di colpi di arma bianca. Il prof. Maurri ne conta complessivamente tredici, di cui uno, vistoso ma non mortale, al collo, trapassante da regione laterale sinistra a regione laterale destra; altri tre, tutti mortali, concentrati nella parte anteriore dell'emitorace sinistro che hanno lesa il sottostante polmone, con grave emorragia nel cavo pleurico. La difesa dell'imputato ha insistito nel far rilevare al perito che alcune delle ferite da arma bianca al collo ed al tronco presentano una traiettoria dall'alto verso il basso, mentre poi dal verbale autoptico risulta che uno dei colpi di arma bianca ha attinto la testa della vittima, nel vertice cranico posteriore: essendo il giovane francese alto metri 1.70 (vedi verbale di indagine autoptica, pag. 32) se ne dovrebbe dedurre, secondo i difensori, che l'omicida doveva essere più alto della sua vittima, quindi mai avrebbe potuto essere il Pacciani il quale, secondo quanto aveva riferito il collegio dei periti nominati nel dibattimento, all'epoca non poteva essere più alto di m. 1,67.

Osserva la Corte come la deduzione difensiva sia del tutto ipotetica, dando per scontate modalità di commissione dell'omicidio che in realtà non si sono potute accertare se

non in via meramente presuntiva: il prof. Maurri ha chiarito di non essere in grado di stabilire se il ragazzo francese sia stato attinto da uno o più colpi alla schiena mentre cercava di fuggire, ed era dunque in posizione eretta, o quando già era per terra, perché gettatovi dall'aggressore o dal suo eventuale complice, ovvero perché caduto dopo aver inciampato in uno dei tanti ostacoli del terreno, e se quando era caduto a terra fosse prono o supino.

In quest'ultimo caso la traiettoria dei colpi sarebbe facilmente giustificabile, ma anche nella prima ipotesi la traiettoria dall'alto verso il basso è perfettamente compatibile con l'azione omicida poiché, mentre la differenza di statura tra vittima e aggressore era minima, l'arma bianca veniva azionata dal braccio dell'omicida proteso al di sopra e comunque più in alto del corpo della vittima a scendere verso il basso. Sul punto poi l'approfondimento dibattimentale, a cui il prof. Maurri ha portato un notevole contributo, ha comunque dimostrato come i dati autoptici e gli altri elementi rilevati sul posto non consentano di ricostruire con certezza la dinamica dell'omicidio, restando comunque valide una pluralità di ipotesi anche dissonanti tra loro.

Va ricordato al riguardo che il difensore delle parti civili Mainardi ha sostenuto (vedi avv. Colao, ud. 20.10.94, fasc. 86, pag. 23 e segg.), facendo riferimento alla deposizione del prof. Pierini all'udienza del 15.7.1994 (vedi fascicoli 74 e 75), il quale parla della ferita da punta a stampo ed a sezione triangolare rilevata sul radio del ragazzo francese in sede di perizia autoptica, che essa corrisponderebbe alla sagoma della punta di uno dei due trincetti da calzolaio, nel caso specifico quello più grande, che furono sequestrati al

Pacciani. La Corte non può non apprezzare la solerzia del difensore, il quale poi ha corredato la sua esposizione di un grafico in scala riprodotte le caratteristiche della ferita rilevata sul piano osseo del radio del ragazzo e la sezione triangolare della punta del coltello: le coincidenze che è dato riscontrare al riguardo sono indubbiamente più che singolari, anche per la corrispondenza delle misure, tanto da far pensare che esse possano anche non essere casuali. Occorre però ricordare che il prof. Pierini aveva precisato (fasc. 75, pag. 12 e segg.) che in base alle sue ricerche esistevano vari tipi di coltello, soprattutto di tipo sportivo, che potevano avere una sezione a punta triangolare, in grado quindi di lasciare quella particolare impronta, sicché pare alla Corte che, pur non sottovalutando il dato rappresentato dal difensore di parte civile, esso non sarebbe comunque decisivo per l'identificazione dell'arma bianca usata dal Pacciani per uccidere il Michel Kraveichvili, tenuto anche conto che il trincetto in questione era privo di impugnatura e dunque, anche se non impossibile, meno agevole sarebbe stato vibrare con quello la terribile serie di fendenti che avevano trafitto lo sventurato ragazzo.

Dalla posizione in cui venne trovato il cadavere del ragazzo francese la difesa dell'imputato ha cercato poi di trarre argomento per dimostrare che il Pacciani non avrebbe potuto avere la forza necessaria per gettare il corpo dalla piazzola nei cespugli sottostanti.

Che il cadavere del ragazzo sia stato gettato dall'alto e non strascinato lo si deduce, sia pure in termini di non assoluta certezza, dal fatto che non furono rilevate tracce di trascinamento, né sul corpo né sul terreno né sulla vegetazione. La circostanza è resa ancor più verosimile dalla

posizione assunta dal cadavere che si trovava, come risulta dal verbale di sopralluogo eseguito dai medici legali (pag. 3 e segg. della relazione) e dalle foto scattate dalla Polizia Scientifica, allungato in posizione supina, con la testa rivolta verso lo spiazzo e gli arti inferiori, accostati e paralleli tra loro, sollevati e poggiati su un cespuglio all'altezza di cm. 50 da terra, gli arti superiori lievemente abdotti e poco divaricati dal tronco. Non si hanno dati relativi al peso del ragazzo, ma esso è abbastanza facilmente determinabile se si tien conto della sua altezza, m. 1.70, della sua corporatura che dalle foto sembra normale, e della sua età, 25 anni: il peso dovrebbe aggirarsi più o meno circa sui 70 Kgr. Nessun problema poteva dunque avere un uomo della eccezionale robustezza del Pacciani a sollevare da solo il corpo nudo della vittima e gettarlo nel sottostante anfratto; nessun problema perché si è già visto quali fossero in quel momento le reali condizioni fisiche del prevenuto, a dispetto dell'età e dei malanni sofferti, mentre poi l'anfratto dove fu gettato il corpo era posto quasi in verticale, a m. 1.50 sotto il livello della piazzola ed era dunque sufficiente affacciarsi sul ciglio e scaraventare giù il cadavere, dopo averlo sollevato verosimilmente con un braccio sotto le gambe piegate e l'altro passato a cingergli le spalle.

La manovra sarebbe stata poi ancora più semplice ove ad ausiliare il Pacciani fosse intervenuto il complice: sta di fatto che, secondo il prof. Maurri, non sono state rinvenute tracce di afferramento sugli arti superiori ed inferiori del ragazzo, come sarebbe invece probabilmente accaduto se a gettarlo nell'anfratto fossero stati non una ma due persone: ciò che potrebbe portare poi un argomento, anche se non decisivo, all'ipotesi che il complice di quella notte non

abbia partecipato operativamente alla fase esecutiva vera e propria del delitto.

Sulla tecnica usata dall'omicida per compiere le escissioni basterà ricordare che il prof. Maurri ha confermato in udienza (fasc. 23 cit., pag. 64 e segg.) che non vi sono differenze significative rispetto ai casi analoghi verificatisi in precedenza: l'escissione del pube, descritta in perizia come ampia e decisa, ha avuto forse nel caso concreto minore precisione e regolarità (come del resto è agevole rilevare dalle foto del cadavere), comunque anche nel caso della mammella i tagli sono stati eseguiti con lame affilate da persona pratica nel maneggiare coltelli. È poi quasi certo che, per portare a termine le escissioni, il cadavere della donna fu estratto parzialmente dalla tenda, di circa 70/80 cm, attraverso l'apertura anteriore fino al punto ove è situata la macchia di sangue davanti alla zanzariera (punto E dello schizzo planimetrico) e che fu usata una sorgente di luce artificiale limitata come potenza ma facilmente maneggiabile, probabilmente poggiata per terra.

Va osservato che lo stabilire quale fosse la sorgente luminosa necessaria per compiere le escissioni ha portato alla formulazione di ipotesi le più disparate ed anche fantasiose, tipo il chirurgo folle et similia. Nella specie basterà osservare che, a prescindere dalla possibile presenza di un complice con compiti ausiliari, tra i quali ben potrebbe rientrare quello di far luce con una lampada tascabile durante la fase delle mutilazioni, lo stesso omicida ben avrebbe potuto, in questo come negli altri casi, provvedere alla bisogna in un modo assai semplice, come ipotizza il perito prof. Maurri (fasc. 23 pag. 59), poggiando la lampada a terra sul fondo della tenda, in modo da illuminare a sufficienza il

corpo disteso, permettendo all'assassino di agire con due mani. Ma vi è poi un ulteriore ed ancor più agevole sistema, ben noto a tutti coloro che, siano essi cacciatori, pescatori, gente di campagna, abbiano bisogno di tenere libere le mani e nel contempo farsi luce: esso consiste nel tenere tra i denti, accesa, la lampada tascabile, che può essere così orientata e diretta a piacimento nella direzione voluta con un semplice movimento della testa. Modo poi che il Pacciani ben conosceva, come uomo di campagna, abituato a girare per i boschi col favore delle tenebre, per praticare attività di caccia di frodo o di guardone o altre e ben peggiori imprese. Basterà ricordare che fu lui stesso a raccontare, in una delle varie versioni date all'epoca, di aver portato in spalla, quando era tornato la notte per occultarlo, il cadavere del Bonini Severino, tenendo in bocca la lampada per rischiarare il cammino.

Mette ancora conto di far cenno ad un particolare, apparentemente misterioso, relativo all'escissione della mammella sinistra della Nadine Mauriot: si tratta delle nove lesioncine lineari, con andamento simmetrico e parallelo tra loro, che si distaccano con andamento ad arco di cerchio partendo dalla parte superiore della zona sede dell'escissione, tra ore 10 ed ore 2 (vedi in particolare le foto n. 35 e 36 dei rilievi di Polizia Scientifica). La causa di tali lesioni non è nota ed in sede di relazione i periti affacciano l'ipotesi che esse siano dovute al tentativo di incidere la cute con una lama che, a quel punto, aveva perso parte del filo ed era quindi meno tagliente, ipotesi che peraltro sembra smentita dal fatto che il taglio venne poi praticato con una lama certamente tagliente, anche se alcune sottilissime seghettature rilevate dai periti in corrispondenza

del contorno inferiore della superficie cruentata potrebbero indurre, a loro avviso, il dubbio che il filo cominciasse a smussarsi. La Corte deve a tal proposito ricordare che, in linea di mera ipotesi, nulla vieta di ritenere che l'omicida abbia potuto anche cambiare coltello, una volta resosi eventualmente conto che quello fino allora usato non era più adatto alla bisogna. Altra ipotesi avanzata dai periti è che i solchi suddetti siano indici di insicurezza nei movimenti della lama dovuti a difficoltà di afferramento della mammella che era piuttosto piccola e che pertanto poteva essere stirata verso l'alto con la mano sinistra, forse con una certa difficoltà. In dibattimento poi il prof. Maurri ha anche ipotizzato che potesse essersi trattato dei segni lasciati dalla costola dell'arma, usata di sbieco per compiere l'escissione, ma in tal caso si dovrebbe pensare ad una costola non liscia, ma che avesse delle zigrinature o delle dentellature. L'ipotesi è attendibile, secondo la Corte, visto che esistono numerosi coltelli, soprattutto da caccia ma anche da hobby, che hanno sul rovescio della lama una seghettatura adatta a segare piccoli spessori di legno: in tal caso è evidente che il coltello usato per uccidere il ragazzo era diverso da quello adoperato per poter portare a termine le escissioni, il che rientra, come si è visto in un ambito di ipotesi logiche che, comunque, nulla aggiungono o tolgono in termini di attendibilità alla ricostruzione dei fatti fin qui operata.

Ricostruzione al termine della quale ritiene la Corte di poter ritenere certo, per tutta l'ampia serie di elementi fin qui esposti, per la loro gravità, precisione, univocità e convergenza, che il duplice omicidio in danno della coppia di giovani francesi sia da ricondurre alla mano operante del Pietro Pacciani, ausiliato nell'occasione da un complice allo

stato non identificato, ma in posizione comunque a lui sottordinata e subordinata, sia nella fase di preparazione che in quella di esecuzione materiale del crimine.

Venendo ora ad esaminare più da vicino il duplice omicidio commesso nella notte di venerdì 9 settembre 1983 in danno dei due giovani ragazzi tedeschi Horst Meyer e Rusch Uwe (su cui vedi supra, pag. 13 e segg.), va rilevato come esso si connoti, in particolare, per due fondamentali aspetti. Sotto il primo di essi, di carattere meramente oggettivo, perché vittime della mano omicida furono, per la prima volta, due individui di sesso maschile; sotto il secondo aspetto, più squisitamente processuale, perché all'assassinio dei due giovani tedeschi la pubblica accusa ricollega il ritrovamento in possesso del Pacciani di alcuni oggetti: l'album da disegno Skizzen Brunnen, il portasapone marca Deis, le matite da disegno ed altre cose di provenienza tedesca sequestrate nel corso delle varie perquisizioni domiciliari eseguite negli immobili di pertinenza dell'imputato (vedi supra, pag. 35 e segg.).

Sotto il primo profilo non esistono problemi particolari, visto che tutto dimostra come l'omicida abbia commesso un vistoso errore, scambiando nel buio della notte i lunghi capelli biondi del Rusch Uwe per quelli di una donna. Errore fatale per i due sventurati ragazzi, errore del quale l'assassino si era accorto troppo tardi, a duplice omicidio ormai commesso. Nessun dubbio quindi che anche in questo caso l'obbiettivo del criminale omicida fosse sempre la coppia, e la donna vista in una situazione di coppia. Ed anche stavolta l'omicida aveva scelto il luogo e non le vittime. Il verbalizzante maresciallo Giuseppe Storchi, all'epoca comandante della stazione Carabinieri del

Galluzzo, sentito come teste in dibattimento (vedi verbale udienza 29.4.1994, fasc. 17, pag. 1 e segg.), ha narrato che l'allarme era stato dato da un tedesco, certo Rolf Reinecke, che abitava nei paraggi, il quale la sera del sabato 10 settembre 1983, giorno successivo alla commissione del delitto, mentre passava di lì in auto, si era fermato avvicinandosi al furgone: si era allora accorto che vi era un finestrino forato da una pallottola ed all'interno aveva scorto il corpo del ragazzo biondo macchiato di sangue. Il Rolf aveva raccontato che la sera prima, passando dallo stesso luogo, verso le 19/19,30, non aveva visto il furgone, la cui presenza aveva notato invece la mattina dopo: era anche sceso per parlare con i connazionali, anche perché dalla targa del mezzo gli erano sembrati della sua città, ma mentre si avvicinava, e stava per rivolgersi al ragazzo biondo che aveva visto appoggiato all'interno del furgone nella parte posteriore sinistra, era stato richiamato dal clacson dell'auto di un vicino che aveva trovato la stretta strada di Giogoli ostruita dalla sua auto lasciata in sosta: aveva dovuto quindi tornare indietro e si era allontanato senza accorgersi che gli occupanti del mezzo erano già morti.

Un altro teste, Celli Orlando, aveva notato la presenza del furgone verso le ore 7,45 di venerdì 9 settembre, segno evidente che i due poveri ragazzi, trovandosi di passaggio, si erano fermati in quel luogo solo per passare la notte all'interno del loro furgone-camper che era perfettamente attrezzato alla bisogna e, durante il giorno, erano probabilmente andati in giro, tanto che il Rolf Reinecke la sera verso le 19/19,30 passando non li aveva visti. Le due vittime avevano evidentemente fatto ritorno alla piazzola erbosa in un'ora successiva, intenzionati a trascorrervi la

notte. Non si erano forse neppure accorti che quel piccolo spiazzo erboso che fiancheggiava la via di Giogoli, sulla destra andando verso Chiesanuova, era luogo frequentato da Coppiette, come confermato dal maresciallo Storchi che, passando per quella zona, aveva occasione di vederne, anche se non frequentemente. La cosa risultava poi evidente anche dal tipo particolare di rifiuti, tra cui numerosi resti di riviste pornografiche, sparsi qua e là nello spiazzo dove era parcheggiato il furgone. Sulla presenza in loco di tali riviste, in particolare di una di queste denominata "Golden Gay", si è voluto vedere, da parte di uno dei difensori di parte civile e della stessa difesa dell'imputato, un collegamento diretto con l'omicida e con strani riti di carattere sado-masosessuale descritti nel testo. Basterà dire al riguardo che la presenza sul luogo dell'omicidio di frammenti di riviste porno stracciate, per di più a 10/15 metri dal punto ove si trovava il camper dei tedeschi, non può avere, in difetto di elementi oggettivi di riscontro, la benché minima valenza probatoria, né essere ricollegata ad un segnale di carattere rituale, lasciato dall'assassino: se costui avesse voluto in tal modo contrassegnare la sanguinosa azione o anche solo inviare un messaggio, non avrebbe mancato certo di farlo in maniera inequivoca, magari lasciando le riviste dentro il furgone, senza poi lacerarle, cosa che non appare ispirata da alcun plausibile motivo. Si è visto che ben altri, ben più specifici, ben più cruenti sono i contrassegni che l'omicida ha lasciato sui luoghi dei crimini e altrove, come quello, assolutamente preciso ed inequivoco nella sua materialità, contenuto nel macabro messaggio inviato due anni più tardi agli inquirenti fiorentini.

I frammenti di riviste porno altro non erano dunque se non

un “naturalia loci”, un qualcosa che non era difficile trovare, assieme ad altri rifiuti di vario tipo e specie, nei luoghi dove più o meno abitualmente, sono solite appartarsi coppie, anche queste di carattere assortito. L'ulteriore ma non necessaria riprova di ciò è visibilmente documentata dal fascicolo dei rilievi fotografici eseguiti dal Nucleo Operativo dei Carabinieri di Firenze, su richiesta del G.I. dr. Mario Rotella datata 20 ottobre 1983, in epoca quindi ben successiva a quella di commissione del duplice omicidio. Da molte delle foto scattate (vedi in particolare pagg. 9 e 10) è agevole osservare come lo spiazzo sia letteralmente tappezzato da cartacce e rifiuti di vario genere, a testimonianza di un certo tipo di attività notturna sulle cui caratteristiche non possono sussistere dubbi.

Ancora non può indurre a perplessità alcuna la circostanza che, secondo quanto riferito dal teste m.llo Storchi (fasc. 17, pag. 15) le riviste porno di cui sopra fossero asciutte: il teste ha infatti precisato non solo che in quei giorni non era piovuto, ma anche che le riviste stesse furono rinvenute e sequestrate il pomeriggio del giorno successivo alla scoperta dei cadaveri, come dire che col caldo della giornata estiva esse non avrebbero potuto essere se non asciutte.

La difesa dell'imputato afferma peraltro che dai rilievi eseguiti sul luogo e dalla traiettoria dei proiettili, dalle deposizioni dei testi, in particolare da quella del verbalizzante ispettore Autorino, nonché dalla relazione del collegio dei periti di Modena e da quella dei medici legali, dovrebbe dedursi che l'altezza di colui che aveva esplosa la serie di colpi contro il camper dei ragazzi tedeschi non poteva che essere assai maggiore di quella del Pacciani.

A parere della Corte l'assunto difensivo è infondato per

una articolata serie di ragioni. Va innanzitutto sottolineato che, come è impietosamente risultato chiaro al vaglio dibattimentale, nessuno degli inquirenti né di coloro che quella sera li guidavano ebbe minimamente a curarsi di procedere ad una accurata misurazione sul posto dell'altezza da terra dei fori dei proiettili e di eseguire un diligente riscontro dello stato del terreno circostante. Né, incredibilmente e sciaguratamente, è stata mai disposta una perizia balistica per descrivere le caratteristiche dei fori riscontrati sulle fiancate del camper e ricercare eventuali tramiti dei proiettili sparati. Per buona fortuna alle incredibili inefficienze e carenze, per usare solo un eufemismo, di quel momento dell'indagine, ha in buona parte supplito la diligenza, l'esperienza e l'acutezza dei periti medico-legali, prof. Graev, prof. Maurri, dott.ssa Cucurnia. Essi, quando il camper fu portato all'istituto di medicina legale con il suo macabro contenuto, si sono dati cura di descrivere con esattezza le caratteristiche dei fori dei proiettili e di riscontrare la loro altezza da terra, dati riportati poi nello schizzo grafico prodotto dal PM che raffigura le due fiancate del furgone. Orbene nella fiancata destra sono presenti due fori, di cui uno, nel finestrino posteriore, posto all'altezza di m. 1,40 da terra (soluzione B, foto n. 10 dei rilievi di polizia scientifica), l'altro, nel vetro dello sportello (soluzione A, foto citata), sito presuntivamente a m. 1,45 da terra. Nella fiancata sinistra vi sono invece tre fori di proiettile di cui il primo, posto nella parte posteriore, a m. 1,37 da terra (soluzione C, foto n. 13); il secondo nel finestrino col vetro opaco, a m. 1,40 da terra (soluzione D, foto cit); il terzo nel finestrino col vetro trasparente, a m. 1,37 da terra (soluzione E, foto cit.). Va

precisato che per quel che riguarda il foro A i periti non sono stati in grado di indicare l'altezza effettiva da terra, poiché nel corso dell'affrettata rimozione del mezzo il vetro si era sbriciolato, disperdendo le tracce del foro del proiettile. Tale altezza è però determinabile esattamente in m. 1,50 partendo dalle uniche misurazioni fatte dalla polizia scientifica quella sera e riportate nel fascicolo dei rilievi tecnici. Infatti il foro B era situato a cm. 10 sopra la base del finestrino, mentre il foro A era collocato a cm. 20 sopra la base stessa. Poiché le basi dei due finestrini sono situate alla stessa altezza, come può vedersi dalle foto in atti, è evidente che il foro A era posto dieci centimetri più in alto del foro B, e quindi a cm. 150 da terra, essendo quest'ultimo, come si è visto, posto a cm. 140 da terra. Se si eccettua il foro A vi è, come si vede, una certa uniformità dell'altezza dei cinque fori di proiettile, due dei quali sono collocati a 140 cm di altezza da terra, gli altri due solo pochi centimetri più in basso. Va rilevato inoltre che non furono trovate tracce di affumicatura né sui vetri dei finestrini né sulle fiancate in corrispondenza dei fori dei proiettili, circostanza che, secondo i periti balistici, starebbe ad indicare una distanza minima di 40 cm dalla bocca da fuoco al momento dello sparo, il che ulteriormente dimostra che l'omicida non aveva sparato a contatto o quasi a contatto con le fiancate del furgone.

Altra notazione oggettiva è che tutti, diconsi tutti, i fori dei proiettili rilevati sui finestrini e sulle fiancate sono fori di entrata. Su tal punto sono chiarissimi il processo verbale di sopralluogo redatto dal Nucleo Operativo dei Carabinieri di Firenze, lo stesso teste ispettore Autorino (fasc. cit., pag. 31), ed ancor più la relazione dei periti medico-legali i quali

hanno descritto, una per una, le caratteristiche dei singoli fori: affermano i periti che i fori contrassegnati con le lettere B, C, D, E sui rilievi fotografici hanno svasatura ombelicale, imbutiforme, con direzione dall'esterno verso l'interno, mentre la nettezza dei margini e, in particolare sui vetri, l'assenza di linee di frattura concentriche e la presenza di linee di frattura radiali, indicano trattarsi di proiettili giunti sul bersaglio primario con notevolissima velocità e quindi di colpi esplosivi, comunque, da molto vicino. I periti hanno pure confermato che anche per il foro A sul vetro anteriore destro, andato in frantumi durante il trasporto, valgono le stesse considerazioni, tenuto conto delle caratteristiche rilevate in sede di sopralluogo e desumibili dalle foto in atti.

Ma, posti questi dati di fatto, non si vede bene in qual modo possa mai sostenersi che l'omicida abbia sparato dall'alto verso il basso in direzione delle povere vittime, né tanto meno tale circostanza può desumersi in alcun modo dalla deposizione del teste Autorino. Costui ha in realtà dichiarato (fasc. 16 cit., pag. 32 e segg.) che, poiché da un unico foro possono passare centinaia di rette, per determinare una traiettoria dall'alto verso il basso passante per tale foro sarebbe necessario avere un riscontro del punto di impatto, in modo da tracciare una retta che passi per i due punti, cosa che nella fattispecie non si è verificata. Con particolare riferimento al foro C sulla carrozzeria ed alla sua evidente introflessione (vedi foto 14 dei rilievi), il teste ha poi affermato che in teoria sarebbe stato possibile, inserendo tra le labbra del foro un'asticella cilindrica, vedere in quale direzione questa potesse scorrere, determinando così la direzione del colpo. Il guaio è, però, che ciò non fu fatto, perché tutti avevano pensato quella sera che sarebbe

intervenuto in un secondo momento il perito balistico. Il teste poi, a specifica domanda del P.M., ha dichiarato che dalla foto del foro non era in grado di azzardare nessuna ipotesi (ibidem pag. 33).

Al riguardo vi è poi un'altra considerazione da fare: sia il foro C che il relativo alone determinato dalla sverniciatura della carrozzeria sono perfettamente circolari, così come gli altri fori sui vetri, compresi quelli situati alla stessa altezza da terra del foro C, cioè m. 1,37. Orbene dalla già citata perizia medico-legale Fazzari-Chiarelli-Cianciulli esperita in dibattimento è risultato che l'imputato, alto attualmente m. 1,64, all'epoca dei fatti in questione poteva essere presumibilmente alto m. 1.67. Il prof. Fazzari ha anche precisato in dibattimento di avere di sua iniziativa (assolutamente lodevole) misurato anche l'altezza da terra dell'acromion dell'imputato, cioè in pratica l'altezza dell'estremità della spalla dal terreno, fissata attualmente a m. 1,40. Se a questa misura si aggiungono i tre centimetri in più dell'altezza presunta del Pacciani al momento dei fatti, e si aggiungono ulteriori 3 centimetri quale misura di altezza media delle scarpe (da notare che il prevenuto ha sempre calzato scarpe con suola robusta), si ha che all'epoca dei fatti l'acromion del Pacciani era collocato all'incirca a m. 1,46 da terra, cioè quasi dieci centimetri più in alto del punto in cui era situato non solo il foro C (m. 1,37), ma anche tutti gli altri fori, ad eccezione di quello A. Come dire che in ogni caso la fantomatica e non dimostrata traiettoria dall'alto verso il basso dei colpi sarebbe pienamente compatibile con un Pacciani che gira attorno al furgone esplodendo cinque colpi attraverso i finestrini e le fiancate in direzione delle due vittime.

Ma, ancor più, anche ove i fori dei proiettili si collocassero al di sopra dell'altezza dell'acromion del Pacciani, e si è visto che in tale situazione si presenta solo il foro A, e per soli 4 cm, in nessun modo e per nessun motivo ciò potrebbe essere considerato indice di alta statura dello sparatore. Perché, e questo è un dato che le parti avrebbero dovuto tenere presente fin dall'inizio, l'altezza dei fori dei proiettili non può che essere in diretta connessione con la posizione ed i movimenti dei due ragazzi, bersagli umani il cui comportamento al momento dell'inizio dell'azione omicidaria non è stato in alcun modo possibile ricostruire se non in via del tutto ipotetica. L'unica certezza è che l'omicida sparò cinque colpi in rapida successione attraverso le pareti (vetri e lamiera) del furgone e, con ogni verosimiglianza, due colpi attraverso la portiera anteriore destra aperta, come dimostrato dal rinvenimento all'interno del furgone, da quel lato, di due bossoli. Tutti colpi, poi, sparati da una certa distanza (i periti parlano, naturalmente in via presuntiva, di 80-100 cm.) ma, comunque, da distanza non inferiore a 40 cm., stante, come si è detto, l'assenza di tracce di affumicatura sulle fiancate del furgone.

Si è visto (supra pag. 12) che il Meyer fu attinto da tre colpi di arma da fuoco, uno dei quali lo raggiunse alla regione parieto-occipitale, attraversando unicamente il cuoio capelluto dall'indietro in avanti; un altro colpo lo raggiunse al fianco arrestandosi contro la regione ascellare anteriore, dopo aver attraversato fegato, diaframma, pericardio, cuore e polmone sinistro. L'ultimo colpo attinse la vittima in corrispondenza della regione glutea sinistra e, con direzione dal basso verso l'alto, da sinistra verso la linea mediana e dall'indietro in avanti, andò a fermarsi nella regione

epigastrica bassa (vedi pagg. 38 e 39 perizia medico-legale)

Sempre secondo la perizia medico-legale il Rusch Uwe fu invece attinto da quattro colpi di arma da fuoco, uno alla regione zigomatica sinistra, con tramite da sinistra verso destra, dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro, fermatosi nella regione occipitale destra. Un altro, corrispondente al labbro superiore sinistro, cui aveva fatto seguito un brevissimo tramite corrispondente allo spessore del labbro stesso e dei processi alveolari dell'arcata mascellare sinistra, aveva subito una frammentazione disperdendosi nell'arcata dentaria e sulla superficie anteriore del torace.

Vi era poi un terzo colpo entrato a livello della membrana interdigitale tra il primo e il secondo dito della mano sinistra, con tramite diretto verso il lato ulnare e la regione palmare e foro di uscita in corrispondenza dell'eminanza ipotenare. Infine un quarto colpo aveva colpito di striscio la coscia sinistra: per questo non era stato possibile stabilire la direzione, ovvero se fosse stato esploso dall'avanti all'indietro o viceversa, rispetto all'asse del corpo della vittima.

Già da questa breve descrizione delle caratteristiche delle ferite di arma da fuoco sui corpi delle vittime si comprende come sia mera illusione poter stabilire quale fosse la posizione dei corpi al momento dell'inizio dell'azione criminosa e durante lo svolgimento di questa e quali fossero stati i movimenti corrispondenti dell'omicida. Ed ancor più la circostanza appare evidente ove si consideri che, proprio per la mancata conoscenza della esatta posizione dei corpi, gli stessi medici legali affermano esser possibile solo la formulazione di mere ipotesi. Per il Rusch se ne potrebbero

formulare addirittura tre: la prima, secondo cui il primo colpo che lo attinse sarebbe stato quello sparato alla nuca con chiara intenzione da parte dell'omicida di eliminarlo istantaneamente, colpo che sarebbe stato deviato e rallentato da parte delle strutture del furgone (ad es. l'asta metallica all'interno dei vetri che è stata trovata deformata), perdendo così la forza viva che lo avrebbe fatto penetrare all'interno della scatola cranica. Poiché tale colpo, data la sua direzione e la posizione della testa del cadavere – appoggiata sul lato sinistro in fondo al pulmino – e considerando che l'asta metallica che avrebbe rallentato il colpo trovasi a sinistra, parrebbe sparato dalla parte sinistra del pulmino, così come quello al gluteo sinistro, si dovrebbe ammettere che l'omicida abbia poi girato attorno al mezzo ed esplosivo l'altro colpo – mortale – al fianco destro, dal momento che questo è stato sicuramente sparato da tale lato.

L'altra ipotesi è che, invece, l'omicida abbia sparato il primo colpo al fianco destro dal lato destro del pulmino e, successivamente e rapidamente, si sia portato dal lato sinistro esplodendo gli altri due colpi. Questa seconda ipotesi, secondo i periti, risulterebbe più verosimile sotto il profilo medico in quanto, stante la posizione in cui è stato rinvenuto il corpo del Meyer, potrebbe ammettersi che il giovane sia stato colto in stato di riposo da un primo colpo istantaneamente mortale: il corpo infatti fu rinvenuto prono con maggiore appoggio sul fianco sinistro e con il volto poggiante con la guancia sinistra sul cuscino, ovvero in una posizione "da dormiente". Nell'ambito della ricostruzione del fatto quest'ipotesi renderebbe più "laboriosa" l'azione dell'omicida, il quale avrebbe dovuto prima sparare da destra, poi da sinistra e poi ancora da destra, essendo stati

sparati dallo sportello anteriore destro del pulmino i colpi che hanno attinto l'altro giovane e che parrebbero essere gli ultimi esplosi.

Esisterebbe poi, sempre secondo i periti, una terza ipotesi, ovvero che l'omicida abbia esploso prima tutti i colpi sparati dalla destra del pulmino e quindi anche quelli mortali, quindi si sia portato sulla sinistra ed abbia esploso gli altri colpi, forse per essere ben sicuro di avere ucciso i due giovani.

L'ipotesi più probabile sembrerebbe però quella che vede l'omicida sparare prima da destra contro il Meyer, uccidendolo pressoché istantaneamente; potrebbe quindi aver sparato in rapida successione l'altro colpo attraverso il vetro laterale destro anteriore, colpendo il Rusch alla coscia o alla mano; si sarebbe quindi portato dal lato sinistro sparando gli altri due colpi che hanno attinto il Meyer ed un altro colpo che potrebbe aver ferito il Rusch alla mano o alla coscia. Nel frattempo quest'ultimo, rifugiatosi in fondo al furgone, potrebbe essere sfuggito al campo di azione dell'assassino, costringendo questo, per ucciderlo, a riportarsi sulla destra e a sparare i colpi mortali attraverso lo sportello anteriore.

Come si vede trattasi di ipotesi non solo varie ma alternative più che complementari tra loro e ciò è emerso chiarissimo dal riscontro dibattimentale (vedi deposizione prof. Maurri, fasc. 18 cit.), laddove i fori sui vetri e sulla carrozzeria, a seconda di come e dove si posizionassero le due vittime, erano compatibili con le ferite riscontrate sull'una e sull'altra e con distinte dinamiche di svolgimento dell'azione aggressiva. Il prof. Maurri (pag. 61 fasc. cit.) ha sottolineato più volte come la situazione fosse fortemente dinamica per le due vittime ed andava sviluppandosi in un

continuo temporale brevissimo, per cui non sarebbe stato mai possibile sapere con esattezza quale fosse la posizione dei corpi. Infatti i ragazzi potevano essere stati allarmati dalle grida, dal rumore dei passi, quindi modificare subito la propria posizione: ai primi colpi sicuramente entrambi potevano essersi mossi in maniera vistosa, importante, per cercare di difendersi, di scappare, di nascondersi. Così come potevano essere entrambi svegli e seduti e non essersi accorti dell'avvicinarsi dell'aggressore. Insomma una situazione magmatica che il perito descrive efficacemente con una frase tacitiana: "*Ipotesi: sicurezze assolutamente nessuna*" (ibidem, pag. 57).

Questa essendo sullo specifico punto la situazione probatoria, si comprende bene quale relativa importanza possa aver avuto la collocazione dei fori dei proiettili sulle fiancate del pulmino, ed in particolare la loro altezza da terra, in mancanza, tra l'altro, della prova della traiettoria dei colpi. Perché chi aveva sparato alle due vittime poteva avere abbassato ma anche alzato il braccio, e dunque la canna della pistola, in direzione delle sagome delle vittime, fossero esse sedute, in ginocchio, appoggiate alle fiancate, ovvero in movimento: sicché mentre, come si è visto, tutti gli altri colpi sono addirittura al di sotto della probabile altezza a cui era collocato l'acromion del Pacciani (m. 1,46), l'unico foro di poco al di sopra (foro A: m. 1,50) non può avere significato alcuno per le ragioni già dette. Vi è poi un ulteriore elemento da tenere presente e cioè lo stato del terreno su cui l'assassino si è mosso, che appare dalle fotografie (unico elemento a disposizione della Corte, in difetto di rilievi specifici) tappezzato da un manto erboso qua e là meno folto e certamente irregolare, anche se non

particolarmente sconnesso, sicché l'altezza dei fori dei proiettili è stata evidentemente influenzata anche dalle lievi gibbosità o, per converso, dai lievi avvallamenti del terreno sul quale l'omicida, che si era mosso dall'una e dall'altra parte del pulmino, poggiava in quel momento i piedi. Si noti ancora che neppure una misurazione accurata in loco dell'altezza dei fori dei proiettili da terra (misurazione comunque trascurata nel clima di indecente confusione che regnava quella sera sul luogo del delitto) avrebbe fornito dati del tutto attendibili, perché in realtà l'omicida non aveva sparato a contatto con il furgone, ma stando con la bocca della pistola a non meno di 40 cm. da esso: come dire che non è possibile stabilire dove esattamente costui poggiasse i piedi al momento degli spari e dunque di quanti centimetri si trovasse, più in alto o più in basso rispetto ad una ideale superficie piana.

Quanto alla posizione delle vittime può ragionevolmente pensarsi che esse fossero forse sveglie, almeno una delle due, visto che la radio era ancora accesa al momento del rinvenimento dei cadaveri, ma nessun elemento consente, come si è visto, di stabilire quale fosse la loro posizione. Neppure si sa se all'interno del camper vi fosse la luce accesa, tacendo sul punto il verbale di sopralluogo: si può forse presumere di sì, tenendo conto che la notte doveva essere completamente buia (il novilunio era di appena due giorni precedente) e dovendosi considerare che l'omicida aveva forse sparato in direzione delle sagome dei corpi che si intravedevano all'interno attraverso le superfici vetrate, come fossero ombre cinesi.

Ancora va poi tenuto conto che le due vittime al momento dell'aggressione stazionavano nella parte centro-posteriore

del camper, quella attrezzata a cuccetta, il cui pianale, come è agevole rilevare dai fascicoli fotografici (vedi in particolare quello di color verde del N.O. dei CC di Firenze, foto nn. 21 e 22), si trovava di parecchio sopraelevato, tenuto anche conto del materasso di gommapiuma che vi era steso sopra, rispetto al livello del pavimento del furgone: proprio questo dato ha provocato poi la patente svista dei periti di Modena che li ha portati a determinare la presumibile statura dello sparatore in m. 1,80 (vedi relazione peritale, pag. 83 e segg.): essi infatti, come hanno riconosciuto in dibattimento il prof. De Fazio e il prof. Beduschi (fasc. 74 cit., pag. 40 e segg.), hanno basato i loro calcoli sulla posizione dei cadaveri poggiati sul pavimento del furgone, in ciò tratti in inganno da quanto scritto nel verbale di PG (“...i cadaveri giacciono sul pianale...”). In tal modo essi hanno determinato un’inclinazione dall’alto verso il basso della traiettoria di sparo completamente diversa da quella reale, con conseguente diversa e ben maggiore statura attribuita all’assassino.

Alla luce di tutti gli elementi esaminati e delle considerazioni tutte fin qui svolte deve dunque concludersi che la statura e la corporatura in genere del Pacciani all’epoca dell’assassinio dei due ragazzi tedeschi erano perfettamente compatibili e sovrapponibili con statura e corporatura del feroce assassino autore della cruenta sparatoria di quella sera.

Altra circostanza in merito alla quale si è svolto un vivace contraddittorio tra il rappresentante della pubblica accusa e la difesa dell’imputato è quella relativa alla rilevata presenza nei pressi del luogo del delitto di un motorino la cui forma e le cui caratteristiche ricorderebbero da vicino,

secondo il PM, il noto Cimatti-Minarelli di proprietà del Pacciani. Di ciò si è già brevemente accennato in sede di trattazione dell'omicidio dei giovani francesi (supra, pag. 201 e segg.) a proposito della deposizione del teste Iacovacci Edoardo e del colore celeste del motorino sul quale questi aveva visto circolare il Pacciani. Nella presente sede occorre esaminare più dettagliatamente le deposizioni dei testi indotti sul punto dal P.M., per vedere se esse contengano elementi per qualche verso utili sul piano probatorio.

Uno di questi testi è il già ricordato Celli Orlando (fasc. 40 pag. 18 e segg.) il quale all'epoca del fatto abitava a circa un chilometro dal luogo dell'omicidio e ha riferito in udienza, tra l'altro, di aver notato un paio di giorni dopo il fatto, a 200 metri di distanza dal luogo suddetto, un motorino di vecchio tipo, appoggiato al muro di villa La Sfacciata, all'incrocio tra via Volterrana e via di Giogoli, motorino di cui presentemente ricordava solo il colore rosso del serbatoio e la presenza di qualcosa, forse una corda o un elastico, legato al portapacchi. Tale motorino egli lo aveva notato passando di lì due giorni dopo la scoperta dell'omicidio, non poteva escludere però che il mezzo vi fosse anche prima. Il motorino, a detta del teste, era del tutto simile, a parte il colore, a quello del Pacciani, le cui foto gli erano state mostrate dal personale della SAM nel corso del s.i.t. cui era stato sottoposto il 29.6.1992 (vedilo in allegato al verbale di udienza).

De Giorgio Amelia (fasc. 38, pag. 52 e segg.), che all'epoca abitava nella villa "La Sfacciata", il cui muro di cinta costeggiava la via di Giogoli dirimpetto al punto in cui era stato commesso il duplice omicidio, ha narrato di aver

visto fermo all'interno del cancello della villa che immetteva sulla via Volterrana, qualche giorno prima dell'accaduto, un motorino di vecchio tipo (alla P.G. aveva detto anche: "scalcagnato", vedi verbale prodotto), con un serbatoio rigonfio sul davanti, di un colore rosso sbiadito simile a quello che appariva sul telaio del ciclomotore sequestrato al Pacciani, là dove era stata grattata la vernice superficiale azzurra (vedi foto n. 28 dei rilievi di polizia scientifica, trasmessi con nota 9 agosto 1992) e che ricordava detto motorino anche per la forma complessiva.

Sbraci Adriana (fasc. 43, pag. 6 e segg.), proprietaria della villa "La Sfacciata", ricorda anch'ella di aver visto, una o due volte, un motorino di vecchio tipo appoggiato ad un olivo all'interno del cancello della villa, forse, ma non ne era sicura, nei giorni immediatamente precedenti il fatto; motorino di cui non ricordava il colore, forse grigio, dal serbatoio obliquo ed ovale, e che, per forma e per tipo, somigliava a due motorini, il Beta mod. "Lucciola", e il Beta mod. "Holly T.T.", che in udienza ella individuava tra le numerose foto di motorini marca Beta che la Corte aveva provveduto a mostrarle (vedi fasc. 43, pag. 6 e segg. e serie di foto dei motorini Beta). La teste riferiva di non sapere a chi appartenesse quel motorino e che, d'altra parte, la cosa non era inusuale, visto che all'epoca il cancello rimaneva sempre aperto giorno e notte. Ricordava bene di averlo visto una volta, di mattina, mentre usciva dalla villa, ed un'altra volta il pomeriggio mentre rientrava.

Pratesi Attilio (fasc. 68, pag. 73 e segg.), che all'epoca lavorava presso villa "La Sfacciata", ha dichiarato di essere passato dal luogo ove era avvenuto l'omicidio, la mattina di venerdì 9 settembre 1983 verso le ore 11,30 ed aveva notato

nello spazio dove poi venne rinvenuto il furgone con i giovani uccisi un ciclomotore, tipo Beta di vecchio tipo, col serbatoio a barilotto, colore scuro, appoggiato ad un muretto. Contemporaneamente aveva notato, ad una distanza di 5-6 metri, un po' seminascosto dai cespugli, un individuo dell'apparente età di 45/50 anni, di corporatura un po' robusta, con maglietta a maniche corte a strisce blu e bianche, capelli rari nella parte occipitale, lisci e curati, il quale aveva appoggiato un piede nel piano del campo adiacente, restando semicurvo su una gamba, e guardando attentamente verso il campo, con la schiena rivolta verso la strada. Il Pratesi precisava di non aver visto bene l'uomo, poiché costui gli dava le spalle, e che l'altezza poteva essere tra m. 1,65 e m. 1,70.

Il mattino dopo, ripassando da quel luogo, aveva notato il furgone dei tedeschi fermo nello spiazzo ove aveva visto in sosta il ciclomotore dello sconosciuto. A contestazione il Pratesi confermava quanto detto alla P.G. che gli aveva mostrato le foto del motorino del Pacciani, e cioè che, se quel motorino avesse avuto lo stesso colore rossastro che appariva sotto la sverniciatura del telaio, lui avrebbe detto che era proprio quello da lui visto nell'occasione citata.

Ritiene la Corte che la presenza del motorino in questione, con le caratteristiche descritte, nei pressi del luogo ove era avvenuto il duplice omicidio, non possa portare a nulla di più se non alla formulazione di semplici sospetti, come tali del tutto irrilevanti sul piano probatorio: è certamente lo stesso il motorino che hanno visto la De Giorgio e la Sbraci, perché coincide il luogo, l'interno del cancello della villa, ove costoro lo videro fermo, anche se poi il colore non coincide (ma il ricordo della Sbraci sul punto è, come si è

visto, vago). Non si sa invece se sia lo stesso motorino visto dal teste Celli, il quale poi lo avrebbe visto fermo due giorni dopo il delitto a 200 metri dal luogo dello stesso, circostanza questa che induce a molte perplessità, perché non si vede bene qual mai motivo avrebbe avuto l'omicida per tornare sul posto con lo stesso mezzo notato in precedenza.

Ma ancor meno può attribuirsi una qualche valenza probatoria, come invece vorrebbe il PM, alla presenza dell'uomo visto dal teste Pratesi Attilio la mattina del giorno dell'omicidio: va considerato che se il motorino, che il Pratesi vide benissimo, potrebbe sembrare, dalle parole del teste, davvero quello dell'imputato, considerato che, come si è già avuto occasione di dire (supra pag. 201 cit.), detto motorino aveva originariamente un colore rosso ruggine e i parafanghi cromati (merita ancora ricordare che in tempi non precisati, ma presumibilmente diversi, questi ultimi ed il serbatoio erano stati dipinti dall'imputato con vernice oleosintetica grigia, il telaio dipinto con vernice celeste, infine serbatoio e parafanghi erano stati nuovamente verniciati di giallo), l'uomo avrebbe col Pacciani solo una generica somiglianza, mentre contrasterebbe la descrizione dei capelli, lisci e curati, rari nella parte occipitale. Ma, a parte il fatto che il Pratesi ha riconosciuto di non aver potuto osservare bene le fattezze dell'uomo, perché costui gli volgeva le spalle, resta il problema di fondo che è assai difficile collegare un elemento così vago, come la presenza dell'uomo rilevata dal teste, in un luogo dove è vero che quella notte sarebbe stato commesso un omicidio, ma non vi era in quel momento la minima traccia delle possibili vittime, alla commissione del delitto stesso.

A meno di non ritenere che quello fosse l'assassino o uno

dei suoi complici e che costui si fosse recato sul posto per fare un sopralluogo in vista dell'azione criminosa da compiere: ma è evidente che si entra allora nel campo delle mere ipotesi e della mera opinabilità dove può sostenersi tutto ed il contrario di tutto.

Anche il comportamento dell'individuo che guardava con attenzione in direzione dei campi non sembra poter dar adito di per sé a particolari sottolineature: si noti poi che l'uomo, nonostante dovesse essersi reso conto della presenza del Pratesi, che per osservarlo aveva fermato la "Campagnola" sulla strada asfaltata a pochi metri da lui, aveva continuato a rimanere tranquillamente nella posizione in cui si trovava, senza preoccuparsi né punto né poco della presenza del teste, comportamento questo del tutto inconcepibile in chi stesse compiendo una ricognizione in vista dell'imminente commissione di un delitto.

Del tutto ininfluyente sul piano probatorio è poi l'ulteriore circostanza, riferita dal teste Celli Orlando (fasc. 89 pag. 19 e 30), relativamente alla presenza di un'auto e di un individuo accanto al furgone dei tedeschi la mattina di sabato 10 settembre 1983, giorno della scoperta dell'omicidio. Il teste venne sentito dai C.C. del Galluzzo il 15/9/1983 (vedi il relativo verbale prodotto, utilizzato nella sua integralità per le contestazioni), riferendo che quella mattina verso le ore 9 era passato dalla via di Giogoli diretto sulla via Volterrana. Aveva visto il furgone posteggiato nello spiazzo con le portiere che gli erano sembrate chiuse, pur non avendovi fatto molto caso. A pochi metri di distanza, sulla strada, era ferma un'auto color bianco targata Firenze, forse una A112 o una Mini, in quanto era piuttosto larga e tagliata nella parte posteriore; a lato dell'auto egli aveva visto un

uomo che si stava avvicinando ad essa provenendo dal furgone: era un uomo dell'apparente età di 40/45 anni, molto robusto, capelli radi, forse anche stempiato, alto circa m. 1.75, senza barba né baffi, indossante un paio di pantaloni chiari ed una camicia o una maglietta a mezze maniche. Il Celli descriveva l'atteggiamento dell'uomo che stava tornando verso la propria auto, come assolutamente tranquillo.

Sulla base di tali elementi il PM (fasc. 81, pag. 60) ha inteso sostenere che la persona descritta dal Celli poteva essere il Pacciani, tanto più che, sentito ulteriormente da funzionari della S.A.M. il 29/6/92 (vedi il relativo verbale prodotto), il teste aveva aggiunto nuovi particolari, dicendo trattarsi di un uomo anziano, dai capelli bianchi, che aveva visto fermo accanto al furgone, con la mano poggiata sulla portiera aperta, mentre guardava all'interno: dunque persona che si doveva essere resa ben conto di quanto era accaduto, talché il teste si meravigliava del fatto che costui non avesse avvisato la polizia. Da ciò la deduzione, peraltro logica, del P.M., che ciò non era avvenuto per il semplice fatto che l'uomo era evidentemente intrinseco al delitto, mentre poi gli ulteriori particolari fisionomici lo avvicinavano alle sembianze del Pacciani, come pure il motorino color rosso sbiadito la cui presenza egli aveva notato, come risulta dal verbale della SAM, quella mattina stessa e non due giorni dopo come aveva detto invece in dibattimento.

Di contro la difesa dell'imputato, nel sottolineare le contraddizioni del teste, ha a sua volta sostenuto che l'uomo visto dal Celli quella mattina accanto al furgone, alto, stempiato, con pochi capelli, non poteva essere certamente il Pacciani, pur concordando nella sostanza col P.M. circa il

forte elemento di sospetto insito nella presenza e nel comportamento del misterioso individuo.

Rileva la Corte come le parti siano incorse sul punto in una macroscopica svista: a parte la considerazione che sembra assai strano che l'omicida si faccia trovare e vedere sul luogo del delitto poche ore dopo la sua commissione, per di più in pieno giorno e senza apparentemente motivo alcuno, la persona vista dal Celli Orlando quella mattina verso le 9 non era affatto misteriosa. Dai pochi atti messi a disposizione della Corte risulta infatti che proprio a quell'ora il già ricordato Rolf Reinecke si era fermato con la propria auto, una Innocenti Mini color bianco targata Firenze, per parlare con gli occupanti del furgone, che aveva visto essere suoi connazionali ed aveva anche gettato un'occhiata all'interno, scorgendo il ragazzo biondo, cioè l'Uwe Rusch, appoggiato alla parte posteriore del mezzo, ma si era poi dovuto allontanare perché la sua auto ingombra la via di Giogoli e non si era perciò accorto del delitto commesso (vedi deposizione m.llo Storchi, fasc. 17 cit.). Orbene dal fascicolo dei rilievi fotografici eseguiti dal N.O. dei C.C. di Firenze è agevole constatare come l'auto descritta dal Celli sia evidentemente proprio la Mini bianca del Reinecke (foto pagg. 1, 2, 3). Che poi quest'ultimo sia proprio l'individuo visto dal teste nelle riferite circostanze è lo stesso Reinecke a confermarlo quando, rispondendo al difensore dell'imputato (fasc. 40 cit., pag. 35), egli afferma che erano stati proprio i C.C. a dirgli che il proprietario dell'auto da lui vista era un uomo che stava lì vicino, come appunto il Rolf Reinecke che abitava a breve distanza nella via di Giogoli: un più accurato riscontro degli atti in possesso delle parti avrebbe consentito di chiarire per tempo

l'evidente equivoco, evitando la formulazione di ipotesi chiaramente infondate e l'inutile dispendio di attività processuale.

Occorre, a questo punto, richiamare i dati di fatto già esposti nella parte introduttiva del presente elaborato (vedi supra pag. 31 e segg.) relativi alla perquisizione operata dalle ore 5 alle ore 13 del 2 giugno 1992 negli immobili di pertinenza del Pacciani in Mercatale. In via Sonnino 30 su un ripiano del mobile libreria del salotto era stato sequestrato, tra l'altro, un portasapone di plastica recante il marchio "DEIS", all'interno del quale vi erano collanine ed anellini tipo bigiotteria. Sempre nello stesso mobile era stato rinvenuto e sequestrato un blocco da disegno con copertina rossa e la dicitura "SKIZZEN BRUNNEN", con annotazioni all'interno fatte dallo stesso Pacciani, datate 10 luglio 1980 e 13 luglio 1981. Venivano ulteriormente rinvenuti e sequestrati un dizionario tascabile italiano-tedesco e cartoline illustrate della Germania con scritte in tedesco.

In data 13 giugno 1992 veniva eseguita una ulteriore perquisizione nella casa di piazza del Popolo 7 e, nella stanza adibita a salotto, venivano rinvenuti e sequestrati matite, pastelli da disegno, penne biro, una taglierina di marca tedesca, oltre ad una serie di 10 foto a colori della città di Amsterdam, nonché un foglio staccato dal blocco da disegno Skizzen Brunnen, con due annotazioni autografe del Pacciani in data 15.7.1980 e 13.7.1981.

Si è già visto come il rinvenimento nella disponibilità del Pacciani di oggetti di provenienza tedesca, in particolare il blocco Skizzen Brunnen ed il materiale da disegno, avesse a suo tempo aumentato i già gravi sospetti che si addensavano sul prevenuto, proprio per la circostanza che il Meyer Horst

frequentava una scuola di disegno e grafica ad Osnabrück, l'istituto Superiore di Progettazione al Centro Scuole Professionali e, come emergeva dalle dichiarazioni dei congiunti, sentiti per rogatoria internazionale, in particolare da quelle della sorella Heidemarie, usava blocchi da disegno uguali a quello sequestrato. Due insegnanti del Meyer Horst, Werner Sandhaus e Bernhard Gewers, avevano poi categoricamente escluso che essi stessi o la scuola si fossero mai occupati di fornire materiale da disegno di qualunque tipo agli studenti, o anche solo di consigliare una determinata marca di articoli o un determinato negozio: si trattava di scelte che erano lasciate alla libera determinazione dei ragazzi, senza interferenza alcuna da parte loro.

Dalle ricordate dichiarazioni della sorella del Meyer Horst, Heidemarie Meyer, si apprendeva poi che la vittima era solito acquistare il materiale da disegno ad Osnabrück, nel negozio PELLE Shop o da Farbenkisten Heintzmann. Una rapida indagine permetteva di stabilire che quest'ultimo negozio non aveva mai venduto blocchi del genere. Al contrario la ditta PELLE aveva ancora attualmente in vendita quel tipo di blocchi, prodotti, con la denominazione "Brunnen", dalla ditta Baier & Schneider di Heibronn, che li commercializzava da molti anni.

Altro dato investigativo importante veniva, come si è visto, dai risultati delle analisi grafiche comparative condotte dal Gabinetto di Polizia Scientifica presso la Questura di Firenze che, mentre davano esito sostanzialmente incerto per ciò che riguardava l'attribuibilità al Meyer Horst dei caratteri grafici impressi per decalco sul foglio del blocco contenente le annotazioni a penna biro fatte dal Pacciani, diversamente, per ciò che riguardava la doppia

cifra “424/4,60” scritta a matita sul cartoncino che formava il retro del blocco, aveva riscontrato un’identità grafica degli elementi di scrittura che rapportavano dette cifre all’autografismo di due commesse del negozio Prelle Shop, precisamente la cifra “424” a Klenner Lohmann Mariane e la cifra “4,60” a Etgeton Stellmacher Annegret Magda.

Osserva la Corte come già da questa sintetica elencazione di dati di fatto emerga con chiarezza un elemento di indubbio rilievo sul piano probatorio: in possesso del Pacciani si trova un oggetto, il blocco da disegno Skizzen Brunnen, del tutto identico a quelli che la giovane vittima usava abitualmente nella sua attività scolastica e di studio. Sul punto la deposizione della sorella Heidemarie Meyer, resa il 22.6.1992 in sede di rogatoria internazionale, è chiarissima: il fratello usava spessissimo blocchi di quel tipo e di svariate dimensioni e ne aveva anche a casa, tanto che ella era in grado di consegnarne uno, di maggiori dimensioni (cm. 24x33) di quello in sequestro, che dopo la morte del congiunto aveva riempito di disegni a matita. In dibattimento poi la Heidemarie ha affermato (fasc. 61, pag. 60) che era il fratello stesso a consigliarle assolutamente quei blocchi, perché avevano un’ottima carta e vi si potevano far sopra molto bene disegni a matita. Egli usava sia blocchi di dimensioni uguali a quello in sequestro (cm. 18x24) sia di dimensioni maggiori e nella casa dei genitori disponeva di una piccolissima stanza da letto e di un bagnetto: i blocchi erano tenuti un po’ dovunque (ibidem, pag. 73).

Altrettanto certo è che il Meyer Horst acquistasse quel tipo di blocco unicamente nel negozio Prelle Shop di Osnabrück. È la stessa Heidemarie Meyer a confermare che, avendo frequentato la stessa scuola grafica del fratello,

questi le aveva consigliato di comprare il materiale da disegno in quel negozio o nel negozio Heintzmann, dicendole che lui stesso si riforniva lì, circostanza questa confermata anche da amici di lui. Poiché, come si è visto, il secondo negozio non aveva mai commercializzato materiale di quel tipo, la ineluttabile conseguenza logica è che il Meyer Horst acquistasse i blocchi da disegno Skizzen Brunnen presso il negozio Prelle Shop. Ciò tanto più in quanto ulteriori ricerche condotte dagli investigatori tedeschi nelle altre rivendite di materiale da disegno site in Osnabrück avevano condotto a stabilire che o detto tipo di blocco non era stato mai da loro venduto o, in caso affermativo, mai era stato contrassegnato con le cifre a matita che figuravano sul retro di quello in sequestro.

Sono proprio le suddette cifre a costituire il dato probatorio fondamentale che individua, da un lato, la riferibilità del blocco in sequestro al negozio Prelle di Osnabrück, dall'altra il collegamento tra il Pacciani, che ne era in possesso, ed il Meyer Horst il quale, acquistando abitualmente il detto articolo in quel negozio, era stato vittima assieme al Rusch Uwe di uno degli ultimi episodi delittuosi della serie omicidaria ascritta all'odierno imputato.

Sul significato della coppia di cifre, e di ciascuna di esse singolarmente, sono state fatte accurate indagini in sede di rogatoria internazionale. Una prima considerazione, a parere della Corte, si impone: prima ancora di attribuirne la paternità a questo o a quel dipendente dell'epoca del negozio Prelle, può però certamente affermarsi che le suddette cifre sono state senza dubbio apposte sul retro del blocco da qualcuno di costoro, addetto allo specifico reparto. La

riprova di ciò sta, con tutta evidenza, nelle cifre “10 20” apposte, sempre a lapis, sul retro del blocco Skizzen Brunnen appartenente al defunto fratello che la Heidemarie Meyer ebbe a consegnare agli inquirenti italiani. Si noti che tale doppia cifra, separata da una spaziatura invece che dal trattino trasversale, non solo è scritta anch’essa a matita, ma è apposta anche nello stesso punto, all’estrema sinistra in alto, in cui figura quella analoga sul blocco sequestrato all’imputato. Poiché dunque il Meyer Horst acquistava quel tipo particolare di blocco da disegno, dotato di fogli da disegno di un certo pregio, dal negozio Prelle, è evidente che all’interno della ditta veniva apposto, per lo meno in una certa epoca, quel particolare contrassegno a lapis.

Sul significato della doppia cifra si è indagato a lungo ed è opportuno pertanto precisare che dagli accertamenti esperiti (vedi messaggio-fax in data 23.6.1992 inviato dalla ditta Baier e Schneider alla Polizia Giudiziaria di Osnabrück) il blocco in questione è stato posto in produzione nel periodo gennaio 1974 – novembre 1986. Ulteriore attenzione va posta alle indagini esperite in merito all’organizzazione interna del negozio Prelle all’epoca dei fatti ed al modo con cui veniva contrassegnata e prezzata la merce. Il titolare della ditta, Westerholt Franz Josef, dopo aver dichiarato che fino al maggio 1985 ogni singolo articolo veniva contrassegnato col c.d. “numero di merci” al quale esso apparteneva (ad es.: 2b e così via), ebbe ad escludere l’esistenza di un codice cifrato o qualcosa di simile che si riferisse alla ditta di produzione o di distribuzione. Il numero del gruppo di merci indicava soltanto di che tipo di articoli si trattasse. Ad esempio, il numero 4 designava materiale da disegno, carta, cartonaggio etc.). Peraltro il Westerholt, dopo

aver riflettuto, ebbe a ricordare che, in un periodo di transizione, a partire dal 1982 circa, si era incominciato a formulare nuovi codici, al fine di adeguare al linguaggio del computer le etichette dei prezzi e le operazioni di gestione magazzino. Era quindi possibile che in quel periodo potesse essersi iniziato ad introdurre determinati numeri di contrassegno, in accordo con la ditta commissionata, cosa poi divenuta normale successivamente. La cifra “424” poteva dunque avere il seguente significato: il 4 all’ultimo posto avrebbe potuto indicare il tipo di articoli (articoli da disegno); il numero centrale ed il primo, rispettivamente 2 e 4, avrebbero potuto indicare il momento in cui la merce era pervenuta alla ditta Prella (nel caso specifico aprile 1982).

Le circostanze riferite dal Westerholt hanno trovato sostanziale conferma in quanto asserito da coloro che erano dipendenti della ditta all’epoca dei fatti. In particolare Angelika Becker Hagensieker, che ebbe a lavorare come commessa dal 1980 al 1985, ha precisato che il primo piano del negozio era destinato alla cancelleria ed era diviso in tre reparti: articoli da ufficio, articoli scolastici, articoli da disegno, ma le commesse del piano erano solite darsi il cambio, lei lavorava al reparto articoli scolastici, la Stellmacher Etgeton Annegret al reparto articoli da ufficio, mentre la Klenner Hennig Lohmann era al reparto articoli da disegno. La teste ha riferito che la cifra “424” sul momento non le diceva nulla, mentre la cifra “4.60” avrebbe potuto essere il prezzo. Aggiungeva però una circostanza interessante, che integrava quanto riferito dal Westerholt: costui faceva molta attenzione a che tutti i prodotti fossero contrassegnati con l’apposita etichetta recante il prezzo, però spesso, per via della fretta, non avendo a portata di mano

l'etichettatrice, le merci venivano contrassegnate a matita.

Sentita la Stellmacher Etgeton Annegret Magda il 22.6.1992, costei, nell'osservare la doppia cifra "424/4.60" rilevava immediatamente trattarsi di cifre scritte da mani diverse, la prima delle quali ella non era in grado di individuare, mentre per la seconda si dichiarava quasi completamente certa, al 95%, che si trattasse della propria calligrafia. La teste poi, pur non sapendosi spiegare il significato preciso della cifra "424", pur ritenendola non un prezzo ma un numero di merce e rimandando per competenza al titolare Westerholt, aggiungeva una circostanza che confermava ed integrava quanto riferito dalla Hagensieker: in condizioni normali solo alcuni singoli articoli, come i registri, venivano di regola contrassegnati a mano, mentre sia il prezzo che il numero di merce venivano applicati a tutti gli altri con un'etichettatrice, ma il sistema manuale poteva trovare comunque occasionale applicazione anche ad articoli diversi nel caso in cui l'etichettatrice fosse difettosa o non se ne potesse disporre in quel preciso momento.

Nell'ultima deposizione, in data 16.6.1993, la Stellmacher ha poi fornito un'interpretazione della cifra "424" che coincide esattamente con quella data dal Westerholt, spiegando che a ciò era giunta dopo che l'ufficiale di P.G. di Osnabrück, sign. Klose, due giorni dopo il primo interrogatorio, l'aveva richiamata telefonicamente chiedendole se la composizione della cifra "424" potesse avere quello specifico significato: era bastato quel piccolo spunto e le era tornato tutto in mente con chiarezza, tanto da non avere nessun dubbio in merito, non avendo poi parlato né con ex colleghi della Prella né, tanto meno, col titolare Westerholt.

Osserva la Corte come debba dunque ritenersi molto probabile che il significato della cifra “424” sia quello individuato dal Westerholt e dalla Stellmacher, mentre, per ciò che riguarda la successiva cifra “4.60”, vi è una indicazione quasi concorde, anche se non in termini di assoluta certezza, da parte dei vari testi circa la possibilità che esso costituisse il prezzo di vendita al pubblico, espresso in D.M.. Quel che è incerto è tuttavia l’epoca in cui tale prezzo veniva praticato al pubblico. Sul punto gli elementi più attendibili provengono, come è ovvio, dal titolare del negozio Prella, il già ricordato Westerholt Franz Josef, il quale ebbe a dichiarare (vedi il doppio esame testimoniale in data 16.6.1993), che nel maggio 1982, come risultava dalle vecchie fatture ancora in suo possesso, il prezzo di acquisto del blocco Skizzen Brunnen per la sua ditta era di 2.52 D.M. ed il prezzo di vendita al pubblico era di 5.90 D.M. (vedi le fatture prodotte dal teste in allegato al fascicolo della rogatoria). Purtroppo il Westerholt non era stato in grado di trovare fatture ancora anteriori al maggio 1982, sicché non era in grado di affermare in quale anno fosse praticato il prezzo di 4.60 D.M., sembrandogli tuttavia davvero notevole un aumento di prezzo, nel maggio 1982, fino a 5.90 D.M., rispetto al prezzo eventualmente precedente di 4.60 D.M.. Il Westerholt affermava quindi di ritenere che il blocco in questione potesse essere stato acquistato forse un paio di anni prima, nel 1980 o nel 1981, anche se ripeteva che a sostegno di tale ipotesi non aveva rintracciato alcuna fattura.

Rileva la Corte come, in effetti, se si considera l’aumento di prezzo del blocco in questione, documentato dalle sei fatture prodotte dal Westerholt, che vanno dal maggio 1982

all'ottobre 1984, con un prezzo di vendita al pubblico che dall'iniziale 5.90 D.M. sale fino ai 6.40 D.M. dell'ultima fattura, con un aumento graduale in oltre due anni di soli 0.50 D.M., si può fondatamente dubitare che nell'aprile 1982, epoca a cui corrisponderebbero i primi due numeri della cifra "424", il prezzo fosse ancora di D.M. 4.60, per poi scattare nel mese successivo a 5.90 D.M., con un aumento quindi di 1.30 D.M.. L'ipotesi del Westerholt, che retrodata tale prezzo al 1981 o anche al 1980, sembrerebbe dunque la più ragionevole, ma non si può escludere affatto l'ipotesi contraria, soprattutto in mancanza delle relative fatture, perché il prezzo di un prodotto può essere legato a fattori assolutamente contingenti del mercato che possono produrre, in certi particolari momenti, variazioni anche anomale sul prezzo e non si hanno, d'altra parte, neppure i dati relativi ai prezzi praticati dalla ditta venditrice anteriormente al maggio 1982. In ogni caso ritiene la Corte che la datazione esatta della vendita del blocco Skizzen Brunnen abbia comunque un'importanza del tutto relativa in base alle considerazioni che si faranno in seguito.

Ciò che invece assume rilievo assoluto dal punto di vista probatorio è la attribuibilità della manoscrittura delle cifre scritte a lapis sul retro del blocco Skizzen Brunnen alla Lohmann Klenner Marina ed alla Stellmacher Etgeton Annegret Magda. Si è visto come quest'ultima fin dal primo esame testimoniale (in data 22.6.1992) avesse dichiarato di essere quasi completamente certa ("...per lo meno al 95% ...") che la calligrafia della cifra "4.60" fosse la sua. Nell'ultimo esame, in data 16.6.1993, la teste, nel riconfermare integralmente quanto detto in precedenza sul punto, aveva aggiunto che quando, durante il primo

interrogatorio, le era stato mostrato il blocco, le era venuto quasi “un colpo”, perché aveva avuto subito la netta sensazione, la certezza di avere già avuto tra le mani quel blocco e di averlo contrassegnato, come pure di avere anche scritto la doppia cifra “10 20” che figurava nell’altro blocco consegnato agli inquirenti dalla Heidemarie Meyer.

Del resto alla calligrafia della Stellmacher conducevano in maniera concorde le indicazioni delle altre colleghe di lei, all’epoca impiegate presso la ditta Prella, le quali, poi, avevano rilevato tutte la diversa calligrafia con cui erano state scritte le due cifre. In particolare la Schnathorst Elke, pur affermando di non saper dire chi avesse vergato la cifra “424”, e non ricordando più la calligrafia della Lohmann, ricordava invece assai bene quella della Stellmacher, alla quale pensava fossero da attribuirsi sia la cifra “4.60” che la cifra “10 20”. Anche la Hagensieker Angelika, che aveva lavorato presso la Prella come commessa dal 1980 al 1985, rivedeva nel numero 4 della cifra “4.60” la calligrafia della Stellmacher, che ella un poco ricordava, mentre non ricordava quella delle altre colleghe del tempo. Lo stesso Westerholt Franz Josef ebbe a dichiarare che, pur non potendo escludere che la cifra “424” potesse essere stata vergata dalla Lohmann, riteneva che le due cifre fossero della stessa mano e che fossero riconducibili alla grafia della Stellmacher. Lohmann Wenner Marina, infine, affermava che, avendo lavorato presso la Prella Shop nel settore articoli da disegno nel periodo dal 1980 al 1987, ricordava che spesso gli articoli venivano contrassegnati a mano ed ella, mentre era certa al 50% di aver vergato di suo pugno la cifra “424”, riportava la cifra “4.60” alla calligrafia della Lohmann.

Il reperto costituito dalla doppia cifra “424/4.60” scritta a lapis sul retro del blocco Skizzen Brunnen e le scritture autografe di comparazione fornite dalle testi tedesche, sono state poi prese in esame dal collegio dei periti composto dal prof. Salvatore De Marco di Verona, prof.ssa Susanna Contessini di Milano e dott. Franco Lotti di Firenze i quali, su incarico del G.I.P., in sede di incidente probatorio richiesto dal PM, hanno provveduto ad esperire una superperizia grafotecnica e grafoscopica i cui elaborati disgiunti sono stati depositati il 16 ottobre 1993, dopoché una prima perizia collegiale, conferita ai periti avv. Santi Calleri e avv. Luigi Altamura, aveva condotto a risultati contraddittori per lo scarso coordinamento tra i periti stessi.

I periti De Marco-Lotti-Contessini hanno compiutamente descritto nelle rispettive relazioni e spiegato in udienza quale sia stato il rispettivo compito ed il metodo di indagine: in particolare il dott. Lotti, esperto di elaborazione di immagini, aveva il compito di fornire un ulteriore supporto grafico informativo ad uso dei periti grafologi, mettendo a disposizione del resto del collegio peritale una serie di rilevamenti effettuati con tecniche di tipo spettrofotometrico e con tecniche di tipo computerizzato. Il prof. De Marco, perito grafologo, ha operato su base grafonomica, metodologia che attualmente è considerata di maggiore attendibilità e che, non disattendendo nulla di quanto possono dare di illuminante le altre metodologie, quella grafoscopica e quella psicografica o grafologica, è rivolta alla valutazione di caratteristiche generali e di dettaglio che si possono enucleare da dizioni in accertamento e da dizioni comparative. La dott.ssa Contessini ha operato invece su basi grafologiche e grafonomiche, quindi su quelle che

possono essere anche la gestualità, l'interpretazione della gestualità, oltre a quelli che rappresentano dati prettamente tecnici relativi a dei requisiti che sono facilmente valutabili da un'attenta e rigorosa osservazione dei tracciamenti stessi.

Importa porre in risalto un dato della massima importanza che i periti hanno sottolineato nel corso del loro esame dibattimentale (vedi verbale udienza 29.6.1994, fasc. 57, pag. 4 e segg.) e cioè che sia il prof. De Marco che la dott.ssa Contessini non solo hanno presentato, preventivamente autorizzati dal giudice, elaborati separati, in armonia con la diversità già vista delle metodologie adottate, ma hanno condotto le rispettive indagini in modo del tutto autonomo e separato, giungendo alle rispettive conclusioni senza alcuna reciproca consultazione o scambio di informazioni intermedio, neppure telefonico.

Ebbene, al termine di tali indagini condotte separatamente con assoluta precisione, meticolosità e rigore scientifico, di cui fanno fede gli elaborati depositati corredati da tavole illustrative che sono già di per se stesse più che illuminanti, entrambi i periti hanno concluso nel senso che i caratteri grafici differenziali riscontrati nelle due indicazioni numeriche in accertamento, atteso l'elevato grado di spontaneità dinamografico/esecutiva di esse, indicano inequivocabilmente la riconducibilità delle stesse a due manifestazioni scritte distinte, a due diverse mani scriventi.

In particolare poi il prof. De Marco ha dettagliatamente riassunto il risultato delle sue indagini come segue:

1. la dizione "424" in accertamento, redatta con elevato grado di spontaneità e di naturalezza, anche se quantitativamente breve, è qualitativamente idonea al

riconoscimento della mano che ha scritto.

2. Il saggio reso da Klenner Lohmann Mariane non presenta sintomi di artificiosità redattiva ed è pertanto idoneo alla determinazione delle caratteristiche grafiche personalizzanti (generalì e in dettaglio).
3. La disamina grafonomico/comparativa di cifre omografe ha evidenziato corrispondenze dinamografiche di segni sostanziali (pressione/chiaroscuro, calibro e posizioni reciproche intergrammiche, indici curvimetrici, giacitura reciproca basale) accompagnate da significative concordanze di peculiarità di dettaglio.
4. Dalla disamina grafonomico/confrontuale non scaturiscono divergenze di grafismi attenuanti il valore delle corrispondenze rilevate e descritte.
5. Le concordanze grafiche, scaturite nella totalità degli elementi considerati ed enucleate da scritti non coevi, non possono valutarsi come “casuali”, soprattutto ove si consideri che talune di esse sono spinte fino alla identità di microvarianti nel tracciamento di gramma omografi.

Le corrispondenze di segni sostanziali e di meccanismi di tracciamento sono qualitativamente così significative da motivare il giudizio conclusivo di identità genografica.

Relativamente al numero “4.60”, il prof. De Marco ha così riassunto il risultato delle indagini svolte:

1. La manoscrittura della dizione “4.60” figurante nel reperto in atti, nonché quella acquisita a fini comparativi di pugno di Etgeton Stellmacher Annegret Magda sono manifestazioni personali, spontanee, idonee

al rilevamento delle caratteristiche grafiche di identificazione.

2. Dalla disamina grafonomico/comparativa della dizione numerica “4.60” in accertamento posta in riferimento sia alla manoscrittura dei saggi che alle cifre omografe apparenti nei documenti di comparazione, sono scaturite significative corrispondenze di caratteristiche dinamografiche generali e di meccanismi di tracciamento, indici di “identità gestuale”.
3. In fase di disamina analitico/comparativa non sono state osservate divergenze o peculiarità differenziali di ordine dinamografico/esecutivo e/o di tracciamento grammico.

Le concordanze di grafismi sostanziali e di dettaglio, pur nella brevità della manifestazione scrittoria in accertamento, sono qualitativamente bastanti per motivare il giudizio di identità genografica.

A sua volta la dott.ssa Contessini ha posto in risalto come entrambe le cifre, pur se apposte da differenti mani, siano state vergate entrambe con scioltezza e fluidità di movimento, indicative della spontaneità ed immediatezza esecutiva dell’elaborazione, escludendosi qualsivoglia fenomeno di titubanza o di interruzione e successiva ripresa delle movenze compositive, denunziando le traiettorie formative omogeneità dell’incesso demografico. In particolare poi, per quanto riguarda la cifra “424”, l’impianto strutturale generale, per quel che riguarda i suoi principali aspetti (ritmia esecutiva, motricità elaborativa, impostazione assiale, proporzionalismi, calibratura segnica, dati pressori, sistema basale) confortano e convalidano il

giudizio tecnico di monogenesi esecutiva con le scritture autografe della Klenner Lohmann Marina, mentre per analoghe caratteristiche la cifra “4.60” si pone a sua volta in un quadro comparativo di monogenesi esecutiva con le scritture autografe della Etgeton Stellmacher Annegret Magda.

Ed allora sulla base di tali motivatissime considerazioni le conclusioni a cui giungono separatamente i periti sono assolutamente concordi ed univoche:

1. la dizione numerica “424” manoscritta a lapis nell’ultima pagina di copertina del blocco Skizzen Brunnen sequestrato nel corso della perquisizione effettuata nell’abitazione del Pacciani Pietro è attribuibile alla mano operante di Klenner Lohmann Marina.
2. la dizione numerica “4.60” risultata anch’essa vergata a lapis accanto alla prima è da riferirsi alla mano operante di Stellmacher Etgeton Annegret Magda.

Val la pena a questo punto di notare che anche il perito avv. Santi Calleri, nelle sue conclusioni aggiunte della precedente perizia, aveva precisato che la cifra “424” aveva caratteristiche grafiche convergenti con la grafia della Lohmann, e che la cifra “4.60” non era attribuibile a nessuna delle testi tedesche autrici dei saggi, tra le quali anche la Scnnathorst Elke e la Hagensieker Angelika, ma avrebbe potuto essere stata vergata dalla Stellmacher. Sentiti poi i due primi periti a chiarimenti, dopo il deposito dell’elaborato, era emerso che il contrasto era dovuto al fatto che, ove si fossero considerate le due cifre come vergate da una stessa mano, circostanza che peraltro i periti stessi escludevano, esse non erano rapportabili a nessuna delle

testi tedesche. Diversamente, invece, per l'avv. Calleri, se le mani fossero state due, circostanza confermata dall'esame dei testi tedeschi, la grafia della prima cifra sarebbe stata da rapportare a quella della Lohmann: il contrasto tra i periti e le discordanti conclusioni a cui erano giunti dimostrano la loro scarsa coordinazione e confermano anche "a posteriori" quanto indispensabile fosse la nuova perizia collegiale, condotta, come si è visto, ad altissimo livello scientifico dalla terna di periti De Marco-Lotti-Contessini, le conclusioni dei quali la Corte condivide e fa proprie, avendo poi direttamente osservato e constatato l'evidente corrispondenza delle grafie delle cifre in esame con quelle della Lohmann e della Stellmacher.

Ed allora una conclusione si impone con indefettibile rigore logico: se le cifre apposte sul retro del blocco Skizzen Brunnen sono state vergate dalle due impiegate del negozio Prelle Shop di Osnabrück, è evidente che quel blocco è stato acquistato in quel negozio ed in momento storico coevo o anteriore al 1983, come dimostra il prezzo apposto. Poiché poi è assolutamente certo che il defunto Meyer Horst acquistasse blocchi da disegno di quel tipo presso il negozio Prelle; poiché non è in alcun modo dimostrata la sussistenza di una diabolica quanto improbabile serie di coincidenze che giustifichi la presenza di quel blocco, venduto anteriormente al 1983, non solo nella zona in cui era avvenuto il duplice delitto del settembre 1983 ma, specificamente, nella abitazione del Pacciani, la conclusione non può che essere, inevitabilmente, una ed una sola: il blocco da disegno Skizzen Brunnen sequestrato il 2 giugno 1992 nell'abitazione di via Sonnino 30 del Pacciani apparteneva al defunto Meyer Horst e, insieme forse ad altri oggetti, era stato prelevato

quella notte dall'assassino all'interno del pullmino Volkswagen dopo l'uccisione dei due sventurati ragazzi.

A fronte della contestazione di un elemento di tale gravissimo rilievo sul piano probatorio, la prima difesa del Pacciani (vedi interrogatorio 15 luglio 1992 davanti al P.M.) è nel senso di avvalorare l'ipotesi che il blocco Skizzen Brunnen appartenesse alle figlie, ovvero che egli potesse anche averlo trovato, insieme ad altro materiale cartaceo, nella discarica di S. Anna all'epoca in cui stava costruendo la casa, una diecina di anni prima o anche più: aggiungeva che poi si sarebbe servito di quel blocco, come di altri trovati in discarica, per prendere appunti o per riportarvi dei dati in un secondo momento. Successivamente (vedi interrogatorio 22.2.1993 davanti al P.M.), informato della probabile appartenenza del blocco al Meyer Horst ucciso nel 1983 e del fatto che su pagine dello stesso vi erano annotazioni di suo pugno, il Pacciani affermava che quel blocco lui non l'aveva mai visto e che se sopra vi era la sua calligrafia ciò poteva essere un "trucco" fattogli da qualcuno che gli voleva male.

In dibattimento l'imputato, nel corso delle lunghe dichiarazioni rese spontaneamente all'udienza del 18.10.1994, ha riconfermato ancora di aver trovato quel blocco, assieme ad altri simili, nella discarica sotto Montefiridolfi, quando ancora vi abitava pur avendo già comprata la casa a Mercatale, e di averlo utilizzato per prendere appunti (vedi fasc. 78, pag. 82 e segg.).

Balza agli occhi l'evidente inverosimiglianza delle affermazioni del prevenuto. Vi è, innanzitutto, la circostanza oggettiva che il blocco Skizzen Brunnen non presenta segni

particolari di deterioramento, a parte quelli dovuti al naturale invecchiamento ed al soggiorno per lunghi anni nella casa del Pacciani: un blocco né ammuffito, né sgualcito, né con macchie evidenti o segni di stropicciamento, un blocco quindi in buono stato, come afferma la dott.ssa Contessini (fasc. 57, pag. 44), un blocco vecchio, maneggiato ma non malridotto, come afferma a sua volta il perito dott. Lotti (ibidem, pag. 45). Vi è poi un ulteriore argomento posto in risalto dai periti durante il loro esame: la doppia indicazione numerica apposta sul retro del blocco è stata scritta con una matita di grafite piuttosto tenera, probabilmente una 2B, quindi abbastanza facilmente deteriorabile, soprattutto se il blocco fosse stato sbattuto di qua o di là o esposto a umidità e simili (periti Contessini e De Marco ibidem, pag. 60 e segg.). Orbene è appena il caso di rilevare che, ove il blocco fosse stato gettato in una discarica, esposto dunque al sole, alla pioggia, a tutti gli agenti atmosferici in genere, non solo esso si presenterebbe nella sua totalità visibilmente deteriorato, ma in particolare la prima a soffrirne, per le sue peculiari caratteristiche, sarebbe stata proprio la doppia cifra apposta a matita, che è invece ancor oggi chiaramente e perfettamente leggibile.

Vi è poi una ulteriore considerazione di ordine logico che appare assolutamente insuperabile: ed è che l'assassino, una volta impadronitosi di oggetti personali delle vittime, ed in particolare del blocco Skizzen Brunnen, ove avesse, per un qualsiasi motivo, deciso di disfarsene, avrebbe certo scelto un modo molto più semplice, rapido e definitivo per sbarazzarsene senza lasciare traccia alcuna, ad esempio bruciandolo o distruggendolo in altro modo semplice e definitivo. Invece – seguendo la logica della versione del

Pacciani – l’omicida si sarebbe recato con il blocco, e forse con altre cose provenienti dal delitto, dunque con la prova oggettiva del crimine commesso, correndo un gravissimo rischio, fino alla discarica sotto Montefiridolfi per liberarsi dello scomodo bagaglio, senza poi avere la certezza, per di più, di eliminare in tal modo ogni traccia del delitto commesso, cosa che non può non apparire assolutamente inverosimile.

Osserva peraltro la difesa dell’imputato che sul blocco vi sono annotazioni di pugno del Pacciani datate 1980 e 1981, risalenti quindi ad anni anteriori a quello dell’omicidio, il che porterebbe dunque ad escludere che si possa trattare di un blocco che il defunto Meyer Horst avrebbe portato con sé in Italia nel fatale viaggio del 1983. A sua volta la pubblica accusa ha cercato di dimostrare, inducendo numerosi testimoni al riguardo, che i fatti annotati dal Pacciani sui fogli del blocco (acquisto di sabbia e cemento per murare lo sportello del gas in data 13 luglio 1981; in pari data, su un foglio staccato dal blocco, acquisto dello sportello – “una sportina” – per il gas, con annotazione riguardante l’installazione di un telefono; altra annotazione, sempre su foglio staccato, concernente una domanda per il rilascio della licenza di caccia, ed una visita oculistica con ordinazione di occhiali, entrambi datati 1980) sarebbero in realtà annotazioni di comodo, riferendosi a fatti in realtà del tutto fittizi.

Osserva invece la Corte come, a prescindere dal risultato abbastanza incerto, comunque non decisivo, delle prove testimoniali dedotte dal P.M. sul punto, proprio queste prove apparivano fin dall’inizio di dubbia rilevanza anche se la Corte, come era d’altronde suo preciso dovere, data la natura

eminentemente indiziaria del processo, le ha doverosamente ammesse. Perché sarebbe stato veramente inconcepibile se non addirittura assurdo pensare che un soggetto della consumata scaltrezza del Pacciani dovendo mascherare, si vedrà poi per quale possibile motivo, la prova di un reato, avendo a disposizione una serie imponente di dati di tutti i generi e di tutte le epoche, che egli era solito annotare minuziosamente in quaderni, agende, fogli sparsi e simili, invece di riportare pari pari sui fogli del blocco in questione quelli che potevano fare al caso suo, avesse dovuto addirittura inventarne di sana pianta ed annotarne altri non corrispondenti alla realtà, col rischio, che il furbo Pacciani non avrebbe mai corso, di esporsi alla loro integrale smentita.

Ciò poi è in perfetta sintonia con quanto rilevato dal perito prof. De Marco (vedi prof. De Marco, fasc. 57 cit., pag. 56) il quale, in relazione all'annotazione che compare sul primo foglio del blocco e che inizia con la dizione "Oggi 13 luglio 1981", ha dichiarato che, avendone anche discusso con la dott.ssa Contessini, tale scrittura, attentamente esaminata, presentava un andamento quasi a volte frazionato, senza la continuità che si ha di solito nella scrittura, quindi non un prodotto diretto di pensiero ed azione scrittoria, ma quasi un prodotto indiretto, quale può risultare dalla copiatura di un qualche cosa già predisposto. La sensazione di una scrittura non immediata ma copiata era rafforzata poi dalle virgolette apposte dopo la dizione "lire 8000", dal ritocco di due "r" della parola "murrare", quando le "r" erano ugualmente leggibili anche senza ritocco, ed anche dal ritocco della cifra "8" del numero 8000.

La cosa non sorprende affatto la Corte visto che era stato

lo stesso Pacciani ad asserire che di blocchi come quello in esame egli si serviva per appuntare dati o trascrivere dati già presi (“...io poi mi servivo di questi blocchi per prendere degli appunti o per riportarci dei dati in un secondo momento.”, vedi interr. 15.7.92 cit.).

Assume il P.M. che l’evidente ricopiatura delle annotazioni e la presenza di tracce di scritture latenti sul primo foglio del blocco e sui due fogli staccati da questo proverebbero, da un lato, l’artificiosa trascrizione da parte del Pacciani di dati non solo inventati ma anche assolutamente eterogenei tra loro, quindi ancor meno attendibili, dall’altro l’opera di mistificazione e di copertura operata dal Pacciani una volta che costui si era reso conto che il detto blocco, anche se in un primo momento non sottoposto a sequestro, era stato comunque inquadrato dall’indagine degli inquirenti ed egli non avrebbe potuto perciò disfarsene senza con ciò correre serissimi rischi.

Osserva la Corte come, ferma restando l’assoluta improbabilità, per i motivi già detti, che il prevenuto abbia potuto riportare sul blocco dati non corrispondenti alla realtà, non v’è dubbio che l’evidente ricopiatura di alcune annotazioni prospetti in tutta la sua serietà il problema posto dal P.M.. Se si esamina, ad esempio, il primo foglio del blocco, si nota che esso non solo reca una annotazione (“Oggi 13 Luglio 1981 prendo dal Lotti un ballino di cemento per murrare la porta del gas e due cariole di sabbia e 6 Kg. di cemento a pronto £ 8000”) che è chiaramente ricopiata per i motivi chiaramente e correttamente esposti dal perito prof. De Marco ma, di più, sullo stesso foglio esiste la traccia latente di un’analoga annotazione che il Pacciani aveva probabilmente solo iniziato a trascrivere.

Infatti i consulenti tecnici del PM dott. Claudio Proietti e dott. Francesco Donato hanno proceduto ad un accurato esame delle tracce di scritture latenti sui fogli del blocco in questione ed hanno, tra l'altro, evidenziato come proprio sotto la parola "Prendo" del primo foglio vi sia la traccia della parola "Prendo", spostata leggermente più in basso ed a sinistra della prima, parola evidenziata ad inchiostro rosso come da figura n. 2 della relazione. Non par dubbio che tale parola, ortograficamente errata, appartenga ad una precedente scrittura che doveva ripetere o l'annotazione suddetta o l'altra, quella sul foglio staccato, che pure contiene la parola "Prendo" in una collocazione compatibile con la traccia latente. Nell'uno o nell'altro caso, non essendovi altre tacce latenti di ulteriori parole contenute nelle suddette annotazioni, è probabile che il Pacciani, forse perché accortosi, in questo caso, dell'errore di ortografia, abbia desistito dal proseguire oltre nella copiatura del testo e, strappato il foglio, abbia ricominciato a scrivere su quello sottostante: dunque vi è anche la prova indiscutibile che il prevenuto poneva una particolare cura nella copiatura delle annotazioni sul blocco, tanto da correggere quegli errori ortografici che riusciva a percepire e da ritoccare le lettere e i numeri di parole e cifre, per renderli evidentemente più intelligibili.

Ma vi è un ulteriore indiscutibile dato, sfuggito ai pur attenti consulenti tecnici del PM, che dimostra inoppugnabilmente come i dati che appaiono sui fogli del blocco siano stati con tutta evidenza riportati non secondo la normale e logica successione temporale, come si usa fare quando si voglia tenere memoria, anche se in modo elementare, dei fatti accaduti, ma con evidente

improvvisazione e scoordinamento, come potrebbe fare chi ricopiassse i dati artatamente da altre fonti. Se si osserva infatti il foglio che inizia: “Pagato £ 16.000 alla Sig. della Caccia e Pesca...” e termina “oggi 10 luglio 1980 mi deve arrivare la risposta per esami”, riportato nelle foto nn. 7 ed 8 della consulenza tecnica, è agevole rilevare come nel settore centrale del suddetto foglio esista la traccia latente delle parole “Per mettere il telefono”, che fa parte integrante dell’annotazione relativa comparente nel foglio che contiene in alto l’annotazione: “Oggi 13 Luglio 1981 prendo dal Bruci Franco...”. Se si sovrappongono e si guardano contropagina i due fogli, si può facilmente osservare la perfetta sovrapposibilità e corrispondenza delle due scritture. Ed allora la deduzione da tutto ciò è evidente: in origine i due fogli, prima che il Pacciani li staccasse dal blocco, erano uno di seguito all’altro ed il foglio che contiene la frase: “Oggi 13 luglio 1981 prendo dal Bruci Franco...” precedeva ed era sovrapposto a quello che inizia: “Pagato £ 16.000 alla sig. della Caccia e Pesca...”. Senonché quest’ultimo contiene annotazioni relative non ad un periodo contemporaneo o successivo al 13 luglio 1981, ma relative al luglio dell’anno precedente, cioè il 1980: come dire che il Pacciani aveva riportato nel blocco le annotazioni relative al 1981 prima e non dopo quelle relative al 1980, con evidente macroscopica inversione dell’ordine cronologico.

Tutto ciò non può evidentemente essere sufficiente a costituire piena prova di quello che il PM ritiene essere il tentativo del Pacciani per sviare in qualche modo l’attenzione degli inquirenti dal blocco Skizzen Brunnen e dalla sua origine delittuosa, ma è invece la prova certa ed incontrovertibile che le annotazioni sul blocco, proprio

perché ricopiate da originali diversi e riportate scoordinatamente su questo, non dimostrano affatto che lo stesso fosse in possesso del Pacciani alle date sullo stesso riportate e, dunque, anteriormente al 9 settembre 1983.

Per altro verso la tesi del P.M. potrebbe trovare un possibile avallo probatorio nei dati emergenti dalle deposizioni dei testi dott. Perugini e m.llo Minoliti. Il primo teste (vedi fasc. 48 cit., pag. 86 e segg.) ricorda di aver visto per la prima volta il blocco in questione durante la perquisizione del dicembre 1991 che aveva interessato, tra l'altro, la casa di via Sonnino 30, nella cui camera-salotto, all'interno del coperchio della vecchia macchina da cucire che faceva corpo unico col cassettone, era stata rinvenuta una busta di plastica trasparente contenente documenti, il blocco Skizzen Brunnen, una trousse da bagno grigia dentro la quale vi era un portasapone contenente bigiotteria, penne e matite. Il teste riferiva di aver notato il blocco anche durante la maxi-perquisizione del 27 aprile/8 maggio 1992, ma che questo non era stato sequestrato, anche perché scopo specifico della prima perquisizione era la ricerca della pistola usata dall'assassino, che si sospettava essere in possesso del Pacciani, ma era stato certamente controllato sia da lui, che dirigeva le operazioni, sia dagli altri ufficiali di P.G. che lo ausiliavano, non avendo però evidentemente attirato la loro attenzione.

Ancor più specifico è il teste m.llo Minoliti (fasc. 73 cit. pag. 21 e segg.) il quale ricorda di aver visto per la prima volta il blocco Skizzen Brunnen durante la maxi-perquisizione eseguita dal 27 aprile al 8 maggio 1992: esso era all'interno di un plico dentro al quale vi erano anche i libretti ed i buoni fruttiferi del Pacciani ed era stato

controllato da altro personale di P.G. e dal dirigente delle operazioni dott. Perugini. Il teste non poteva dunque dire se all'interno del blocco vi fossero annotazioni o meno, riferiva comunque che il Pacciani era stato invitato ad essere presente alle operazioni per rilevare personalmente tutte le cose che venivano prelevate durante la perquisizione: da qui la convinzione del verbalizzante che egli si fosse reso conto della presenza del blocco e del fatto che esso veniva sottoposto a controllo, anche perché questo era assieme ai valori dei quali era stato chiesto conto al Pacciani. Da notare che, secondo la deposizione del dott. Perugini, tutte le operazioni della maxi-perquisizione dell'aprile/maggio 1992 erano state accuratamente e minuziosamente filmate da operatori del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Firenze (vedi fasc. 48 cit., pag. 2 e segg.).

L'obiezione che muove la difesa dell'imputato è quella della inaccettabilità logica di una tesi che vedrebbe il Pacciani in possesso di un oggetto che, se proveniente dal duplice delitto in danno dei giovani tedeschi, costituirebbe un gravissimo elemento di prova a suo carico, non approfittare dell'occasione favorevole fornita dal suo mancato sequestro per disfarsene una volta per tutte, distruggendolo in un qualche modo, sì da non lasciarne la più piccola traccia.

Osserva la Corte che ciò che sostiene la difesa risponde con tutta evidenza ai canoni di una coerente e corretta impostazione logica: si è visto però che ben altri e ben diversi sono i canoni di comportamento dell'imputato evidenziati fin dall'inizio dal suo comportamento processuale, dalle sue incredibili e disinvolute menzogne, dal suo spregiudicato svariare tra giustificazioni e difese tra loro

incompatibili, quando non anche di per se stesse illogiche, pretestuose, inaccettabili.

Si è visto poi che, quando il Pacciani è messo alle strette da precise contestazioni egli, lungi dal fornire spiegazioni plausibili, si rifugia in un costante “refrain” difensivo: gli è stato fatto un “trucco”, un imbroglio, da qualcuno che gli vuol male, da qualcuno che trama nell’ombra ai suoi danni, da qualcuno che lo vuole morto. Invero, se ci si cala per un momento nella mentalità sospettosa e diffidente dell’imputato, non pare affatto fuor di luogo ritenere che costui, resosi conto che il blocco Skizzen Brunnen era stato controllato dalla P.G. e dal dirigente di questa e suo acerrimo nemico dott. Ruggero Perugini, che tutto era stato filmato e, dunque, documentato, ma non era stato invece, contro ogni aspettativa, sequestrato, nonostante la copertina rivelasse chiaramente la provenienza tedesca dell’oggetto, abbia potuto pensare alla predisposizione di un possibile “trucco”, di una sorta di imboscata ai suoi danni nel caso in cui egli lo avesse fatto sparire: insomma all’uso del blocco come possibile esca per attirarlo in una trappola senza scampo. Da qui il motivo per cui egli, invece di disfarsene, lo avrebbe a sua volta “truccato”, trasferendovi quelle annotazioni di data anteriore al 1983 che lo avrebbero posto al riparo da ogni sospetto in relazione all’omicidio dei tedeschi: ciò che sembrerebbe indirettamente confermato dal fatto che il Pacciani teneva il blocco nella stessa busta dove custodiva i valori, come qualcosa dunque di importante, mentre poi all’atto della perquisizione del 2 giugno 1992 esso non era più dove l’aveva visto originariamente il dott. Perugini, ma, come riferisce il m.llo Minoliti, venne rinvenuto sul cassetton-biblioteca del salotto dentro una

busta di plastica che conteneva anche altri fogli ed era sotto un grosso vaso con all'interno dei ceci (fasc. 73, pag. 24 e s.), segno evidente che il blocco era stato adoperato e poi collocato in un posto diverso.

Dunque l'ipotesi della Pubblica Accusa non è affatto né peregrina né illogica, come assume la difesa dell'imputato, proprio perché tende a collocarsi essa stessa all'interno del contorto meccanismo comportamentale del Pacciani, nel solco cioè di quella "logica-illogica" che è apparsa ispirare gran parte delle sue azioni.

La Corte, per completezza, deve però aggiungere che, in relazione al dato oggettivo costituito dalla mancata distruzione del Skizzen Brunnen da parte del Pacciani, potrebbe formularsi anche un'altra e diversa ipotesi che appare sostenuta da non pochi e non secondari dati di fatto.

Un primo dato di fatto è costituito dalla circostanza che l'assassino nella notte del 9 settembre 1983 ebbe certamente ad impossessarsi di cose contenute nel furgone Volkswagen, cose di proprietà della giovani vittime.

La riprova di ciò è data, in primo luogo, dal fatto oggettivo che il blocco Skizzen Brunnen di proprietà del Meyer Horst è stato trovato nell'abitazione del Pacciani, dove poi è stato trovato anche quel portasapone Deis ricollegabile anch'esso, come si vedrà, al ragazzo tedesco ucciso. La riprova ulteriore è data poi dallo stato in cui venne trovato l'interno del furgone, al momento della scoperta dei due cadaveri: esso era pieno di effetti personali e di attrezzi da campeggio delle vittime sparsi in completo disordine; era messo a soqqadro, come riferisce il teste ispettore Autorino (fasc. 16, pag. 25); tutto sossopra, come riferisce il teste m.llo Leonardi (fasc. 17, pag. 58) e come poi evidenziano anche le

foto in atti. Tale generale disordine appare chiaramente collegato non solo alla naturale trascuratezza dei due ragazzi ma, proprio per la sua latitudine, anche all'azione dell'assassino, il quale si è dovuto introdurre all'interno del furgone per compiere la seconda parte del suo criminoso programma, rendendosi conto, solo allora, del macroscopico errore commesso nell'individuazione del bersaglio: non la coppia maschio-femmina da lui prediletta, ma due uomini. È allora, evidentemente, che l'omicida si è impadronito di oggetti di proprietà delle vittime: lo ha fatto in quella occasione, come lo aveva fatto altre volte; lo ha fatto perché ne aveva evidentemente tutto il tempo; lo ha fatto perché, probabilmente, il portare via qualcosa lo compensava forse, in qualche misura, dell'insuccesso della criminosa impresa, del mancato impossessamento del "solito" cruento feticcio.

Non è dato sapere, ovviamente, di quali e di quante cose l'omicida si sia impossessato quella notte, poiché non è stato possibile fare un riscontro di ciò che risultava mancante, visto che nessuno dei parenti delle vittime ne era a conoscenza. Certo è che all'interno del furgone si trovava il materiale più vario e disparato (vedi il lungo elenco di quanto inventariato dalla P.G.), compreso, evidentemente, materiale da disegno, tra cui il blocco Skizzen Brunnen. A tale riguardo va ricordato che la Heidemarie Meyer, nel corso dell'esame testimoniale del 22.6.1992 in sede di rogatoria internazionale, ebbe a specificare che normalmente il fratello quando era in viaggio faceva fotografie e non si portava dietro il materiale da disegno. Tuttavia ella affermava che il giorno prima della sua partenza da Lemforde per Firenze, si era trasferito a Munster in un nuovo appartamento: lei era lì quando suo fratello assieme al Rusch

si era messo in viaggio e poteva confermare che nel furgone, al momento della partenza, c'erano ancora diverse cose rimaste da quel trasloco, come mensole e scatole di cartone. Sentita poi in dibattimento, la teste ha confermato (fasc. 61 cit., pag. 68 e segg.) che il fratello doveva fare ancora uno o due viaggi alla casa di Munster per portare col furgone le ultime cose ma, siccome doveva partire per la vacanza in Italia, aveva praticamente interrotto il trasloco ed era partito. A specifica domanda precisava poi che ella, in realtà, non sapeva dire se egli portasse dietro in viaggio blocchi da disegno, perché non aveva mai fatto viaggi insieme a lui ma solo gite giornalieri e, in quelle occasioni, suo fratello era solito fare fotografie. Come si vede dunque la presenza del blocco Skizzen Brunnen e di materiale da disegno in genere era perfettamente in chiave con la situazione di trasloco non ancora compiuto, per il quale era stato utilizzato il furgone, mentre poi l'Horst, a detta della sorella, eccezion fatta per alcune cose che considerava preziose, come bicchieri e vetri antichi o l'attrezzatura fotografica, non era molto ordinato e soleva tenere le cose alla rinfusa. Comunque il fatto che il Meyer avesse portato con sé l'armamentario fotografico, rinvenuto nel furgone, non escludeva affatto che egli avesse portato, deliberatamente o meno, anche il materiale da disegno e, tra questo, il blocco Skizzen Brunnen.

Fatte queste premesse occorre tornare all'obiezione che la difesa dell'imputato pone, del perché, cioè, il Pacciani, pur avendone avuto la concreta possibilità, non si sia sbarazzato per tempo di materiale così altamente compromettente come il blocco Skizzen Brunnen. In verità la questione ne presuppone evidentemente un'altra solo apparentemente simile, in realtà diversa e pregiudiziale alla prima: occorre

in altre parole chiedersi perché in tutti questi anni il Pacciani abbia continuato a detenere materiale proveniente dall'omicidio dei giovani tedeschi, nonostante che le indagini lo avessero a poco a poco inquadrato, prima come semplice sospettato e poi come il ritenuto autore dei delitti del c.d. 'mostro'.

La risposta a tali quesiti non può aversi se non si considera attentamente la situazione generale delle indagini nella loro successione cronologica e nelle implicazioni che esse hanno avuto con i fatti salienti della vita del Pacciani dettagliatamente ricostruiti in sede processuale. È certo che alla data del settembre 1985, dopo l'assassinio dei giovani francesi, l'unico campanello di allarme che poteva essere scattato per il prevenuto ed i suoi eventuali complici era dato dalla ricordata lettera anonima pervenuta al maresciallo Lodato il 18 di quel mese, spedita da Firenze due giorni prima. Per la verità essa, come si è visto, aveva avuto come unico effetto soltanto quello di provocare, il successivo giorno 19, una superficialissima perquisizione nella sola casa di piazza del Popolo con un ancora più superficiale s.i.t., in relazione al quale poi non ci si era neppure preoccupati di fare le necessarie verifiche e riscontri in ordine ai fatti dedotti in tale sede dal Pacciani.

È indubbio però, come si è detto, che la cosa aveva suscitato allarme nell'imputato e lo prova la già ricordata affannosa ricerca di un alibi con il tentativo da parte sua di indurre in errore il Fantoni Marcello circa il fantomatico guasto alla Fiesta e l'asserita presenza congiunta di lui e dello stesso Pacciani alla festa di Cerbaia la sera di domenica 8 settembre 1985 (vedi supra, pag. 168 e segg.). Lo prova ancora, come si ricorderà, la redazione di quei

“fogli di lumi” con la cronologia degli avvenimenti, che il Pacciani compilerà poi successivamente, quando le indagini si indirizzeranno più decisamente verso di lui. Certo nell’ultimo delitto il Pacciani aveva commesso non pochi errori e la stessa fortuna non lo aveva aiutato come sempre: il ragazzo francese stava quasi per fuggire; il Nesi lo aveva visto sulla Fiesta all’incrocio sulla via di Faltignano; era stata necessaria un’affannosa corsa nella notte su una macchina non sua per imbucare in Mugello la macabra missiva destinata a sviare le indagini.

Insomma un quadro generale in cui il Pacciani poteva avere ragionevoli motivi di temere eventuali complicazioni, complicazioni che si erano peraltro focalizzate, al momento, solo sull’ultimo delitto e che comunque erano destinate ben presto a svanire, visto che le indagini avevano ripreso la ormai consueta strada della pista sarda dove si sarebbero fatalmente e nuovamente arenate. È da pensare dunque che il Pacciani in una simile situazione si sia certamente preoccupato di mettere al sicuro e forse anche di distruggere o disperdere le prove più concrete ed importanti dei crimini commessi, come la pistola, le munizioni, forse i feticci, forse anche cose ed oggetti sottratti alle vittime, ma non è affatto detto che egli si sia disfatto di tutto ciò che proveniva o era servito per commettere i delitti. Perché non è affatto certo che egli potesse ricordare esattamente, a distanza di tempo e nel gran bazar delle innumerevoli e più disparate cose che egli aveva accumulato in casa o nei luoghi a sua disposizione, quali fossero con precisione tutte quelle che egli aveva portato via da quei luoghi insanguinati. Ma, mentre il trascorrere del tempo e lo svuotare delle indagini verso altre piste lo rassicurava, facendo scemare ogni

residua preoccupazione, nella sua vita si era verificato all'improvviso un evento, per lui malaugurato ed imprevedibile, che aveva cambiato inaspettatamente il corso degli avvenimenti: il 30 maggio 1987, su ordine di cattura del Procuratore della Repubblica di Firenze, era stato arrestato per i delitti continuati di violenza carnale, atti di libidine ed altro nei confronti delle figlie minori.

Pacciani resta in carcere ininterrottamente fino al 6 dicembre 1991: più di quattro lunghi anni di detenzione che segnano per lui, indubbiamente, una frattura netta con il mondo in cui era vissuto, con le persone che frequentava, con le cose che lo circondavano; un periodo dunque in cui egli forzatamente è costretto ad interrompere i contatti con l'ambiente a lui noto e nel corso del quale viene anche inquisito per i reati di porto e detenzione illegale di armi e munizioni e sottoposto a due interrogatori da parte del Pubblico Ministero (in data 6.7.1990 e 27.11.1990), l'ultimo dei quali verte, in maniera quasi esclusiva, sui fatti relativi al duplice omicidio in danno dei giovani francesi. Si spiega allora come l'attenzione del Pacciani si sia concentrata su quest'ultimo fatto di sangue in relazione al quale l'alibi che egli aveva fornito si mostrava sempre più traballante e la sua responsabilità sempre più evidente. Lo dimostra, come si è visto (supra pag. 180 e segg.), la redazione ripetuta di quella sorta di "fogli di lumi" in cui in maniera nascosta e quasi criptica egli cerca di condensare i fatti relativi a quel delitto e i capisaldi della sua difesa. È in quel periodo poi che si verifica l'episodio raccontato dal teste Nesi Lorenzo (fasc. 25, pag. 107 e segg.) che una sera, mentre il Pacciani era ancora in carcere, si vide capitare il Vanni Mario il quale con fare concitato lo aveva pregato di portarlo

immediatamente a Mercatale dalla Manni Angiolina, alla quale doveva recapitare con urgenza una lettera da parte del marito. Narra il Nesi che il Vanni aveva insistito dicendogli che doveva portarlo in tutti i modi e che nella lettera il Pietro trattava di fatti gravi, di cose bruttissime per le quali egli doveva parlare con la Manni. Non è certo privo di significato che sul punto il Vanni (fasc. 32, pag. 28 e segg.) abbia reso una deposizione reticente e mendace, cercando di eludere le domande sul contenuto della lettera e di sminuirne la portata, confermandone così indirettamente l'importanza.

Sta di fatto poi che, appena scarcerato, il 6 dicembre 1991, il Pacciani si precipita a sbarazzarsi di qualcosa di evidentemente compromettente per lui: è il misterioso episodio, avvenuto circa una settimana dopo, narrato dalle testi Mecacci Lucia e Lalletti Santina in Mecacci, madre della prima (fasc. 37 pagg. 13 e 31) che abitavano a Mercatale in piazza del Popolo, sopra all'appartamento dove il Pacciani era andato a stare con la moglie subito dopo la scarcerazione. Le testi riferiscono di aver sentito dei rumori di primo mattino, verso le 6.30 o anche prima, mentre era ancora buio. Affacciatesi alla finestra avevano visto alla luce dei lampioni il Pacciani il quale, con fare concitato, metteva sulle spalle della moglie un grosso involucri avvolto in una coperta, qualcosa di simile ad una grossa caramella, dicendole: "*Pena poco, moviti, fai silenzio, stai zitta!*". Si erano poi diretti assieme verso il cassonetto percorrendo la strada a quell'ora deserta. Nella tarda mattinata le due testi erano andate al cassonetto ed avevano visto l'involucro depositato dal Pacciani: toccandolo avevano sentito una superficie dura; non avevano insistito anche perché avevano avuto paura per quel che si andava

dicendo sul conto dell'imputato.

Altro dato significativo emerge dalla deposizione del maresciallo Frillici all'udienza del 13 luglio 1994 (fasc. 67, pag. 55 e segg.): il teste ha riferito che dopo la maxi-perquisizione del 27 aprile/8 maggio 1992, tornando nella casa di via Sonnino 30 il 2 giugno successivo per una nuova perquisizione, avevano trovato sul pavimento in mattoni della cucina tracce di striature dovute ai piedini del frigorifero, che aveva subito un recente spostamento dal muro dove era addossato, ed era stato poi rimesso a posto.

È evidente allora che il prevenuto all'uscita del carcere si era venuto a trovare in una situazione di vera emergenza, inquisito, interrogato, perquisito, anche intercettato, cosa quest'ultima di cui non tarderà ad accorgersi quando scoprirà una delle microspie nascosta nel magazzino: una situazione dunque nella quale egli ha sicuramente cercato, riuscendovi, di completare la 'pulizia' già iniziata prima della carcerazione, sbarazzandosi delle cose compromettenti che ancora deteneva e che potevano costituire prove dei delitti commessi; ma una situazione anche in cui egli può aver trascurato o addirittura dimenticato altre cose in apparenza assai meno importanti che, pur provenendo dai delitti commessi, potevano avere ed avevano l'apparenza di oggetti comuni, di cose di tutti i giorni, di cose in possesso di tutti, di cose dunque ormai "familiarizzate", perché adibite da tempo a pertinenze della casa, cose la cui criminosa origine era ormai svanita nella memoria del prevenuto.

Ritiene la Corte che, pur non negandosi la possibile fondatezza delle tesi sostenute dal PM sul punto, non può affatto escludersi che il Pacciani, impossessatosi del blocco Skizzen Brunnen (e di altri oggetti) all'interno del furgone

dei tedeschi, dopo l'omicidio, lo abbia usato per trascrivervi dati da lui segnati in altri luoghi e per altri usi consimili, tenendolo poi e considerandolo come proprio, tanto da non ricordarne più il collegamento con il delitto. Pur dovendosi considerare il possibile uso fattone dal Meyer Horst, che l'aveva acquistato forse un anno o due prima di essere ucciso, sta di fatto che dal blocco, originariamente di 50 fogli, ne mancano complessivamente 19, tenendo conto dei due trovati staccati, e si è visto che il Pacciani ne ha usati un numero certamente superiore a quelli dove figura la sua grafia, come dimostrano le tracce latenti di altre scritture dell'imputato rilevate sui fogli del blocco, che non corrispondono al testo di quelle che figurano sui fogli residui. Come dire che il Pacciani del blocco certamente se ne era servito e se ne serviva, di quello come dei numerosi altri sequestratigli, e ben poteva essersi "sfuocato" in lui, col tempo e con le vicissitudini intercorse, il ricordo della sua sanguinosa provenienza.

La Corte deve poi respingere le richieste di ulteriori perizie sul blocco Skizzen Brunnen avanzate nel corso del dibattimento: assolutamente inutile appare la perizia chimico-merceologica richiesta dalla difesa dell'imputato per stabilire l'epoca esatta in cui sono state redatte le annotazioni sui fogli del blocco, ciò perché, come hanno chiarito in udienza il dott. Lotti ed il prof. De Marco (fasc. 57 cit., pagg. 58 e 72) rispondendo ad una domanda di uno degli avvocati di parte civile, ciò non è possibile allo stato attuale delle conoscenze e dei metodi di indagine, trattandosi poi di annotazioni scritte con la penna biro, cioè con un inchiostro organico che mal si presta a datazioni, come invece sarebbe, a certe condizioni, possibile con inchiostri

contenenti materiali ferrosi.

Ugualmente inutile si appalesa la richiesta di sottoporre a perizia con esame ESDA il blocco Skizzen Brunnen per evidenziare tutte le tracce latenti o solchi ciechi di scritture precedenti che esistono sui fogli del blocco stesso, avanzata dal difensore di parte civile dei congiunti delle vittime francesi ed alla quale si sono opposti i difensori dell'imputato: in realtà tale esame è già stato compiuto dai C.C.T.T. del PM, come risulta dalla relazione a firma dr. Donato e dr. Proietti (incarico del 30 novembre 1993) e, forse per la particolare qualità della carta, non ha consentito di evidenziare tracce di scrittura, che invece sono state rilevate col sistema della luce radente. Sentito in dibattimento il C.T. dott. Donato ha riferito che oltre che in Italia l'esame ESDA era stato eseguito anche in Germania, in un centro di polizia scientifica particolarmente attrezzato come quello di Wiesbaden, ma con esito ugualmente negativo (vedi fasc. 63, pag. 47 e segg.): è evidente quindi l'assoluta inutilità della perizia richiesta.

Si è visto anche come nel corso della perquisizione del 2 giugno 1992 negli immobili di pertinenza del Pacciani, su un ripiano del mobile libreria del salotto della abitazione di via Sonnino 30, venne rinvenuto e sequestrato un portasapone in plastica di colore rosa pallido, all'apparenza molto usato, che recava impresso nella parte posteriore una sorta di marchio triangolare all'interno del quale era stampigliata la parola "DEIS": il portasapone conteneva oggetti di bigiotteria, tra cui collanine ed anellini.

Nell'ambito della rogatoria internazionale il portasapone venne mostrato dagli inquirenti italiani a familiari ed amici del Meyer Horst, assieme ad altri oggetti sequestrati in casa

Pacciani. La Heidemarie Meyer, dopo aver attentamente osservato tutti gli oggetti che le erano stati mostrati, aveva detto che si ricordava solo di quel vecchio portasapone, pensava di averlo visto in casa dei suoi genitori, forse anche nella stanza del fratello (vedi esame testimoniale di Heidemarie Meyer in data 22/6/1992).

Meyer Georg, padre del Meyer Horst, sentito nelle medesime circostanze, dichiarava di ritenere di aver già visto quel portasapone nel bagno di casa loro, probabilmente usato dal figlio, ed aggiungeva testualmente: “Posso qui aggiungere, per integrare la deposizione, che nell’attimo preciso in cui l’Ufficiale di polizia italiana estraeva dalla sua valigia il portasapone, ho immediatamente pensato: “io questo portasapone lo conosco”. In risposta alla domanda rivoltami, posso dire che, vedendolo, ho pensato subito: “è quello che abbiamo nel nostro bagno”. Ho inoltre notato che esteriormente era un po’ sporco. Anche questo elemento mi ha richiamato alla memoria un vecchio portasapone che avevamo”.

Lemke Manfred, amico del defunto Meyer Horst, dichiarava che andava spesso a trovare la vittima, la quale occupava una stanza nell’abitazione dei genitori. Sul davanzale del vano in questione l’Horst teneva poggiati molti oggettini, ed egli riteneva di poter dire che tra questi vi fosse anche un portasapone di quel tipo. Poi il Lemke testualmente aggiungeva: “Alla domanda se si tratti proprio del portasapone che mi viene in questo momento mostrato, non potrei più dirlo con certezza matematica (100%). Ma sono piuttosto sicuro del fatto che fosse proprio quello.”.

Sentita in dibattimento la Heidemarie Meyer (fasc. 61 cit., pag. 63 e segg.) confermava che quando la polizia le aveva

fatto vedere per la prima volta il portasapone aveva subito pensato che era un oggetto di casa loro, non sapeva dire di chi precisamente, ma comunque di casa: la stessa sensazione l'avevano avuta suo padre e l'amico Lemke Manfred che erano presenti.

Il tenore di queste dichiarazioni è stato confermato dal teste m.llo Frillici che faceva parte del gruppo di inquirenti italiani trasferitisi in Germania per l'espletamento della rogatoria e che era presente quando il portasapone era stato mostrato ai familiari del Meyer Horst e all'amico Lemke Manfred. Il teste ha dissertato poi su ulteriori dichiarazioni, non verbalizzate, che il Lemke avrebbe rilasciato circa la presenza di un segno di bruciatura che il portasapone mostratogli aveva sul coperchio e che gli ricordava quello che aveva l'amico Horst, mentre poi, a specifica domanda degli inquirenti italiani, i familiari della vittima avevano detto che il loro congiunto era solito fumare sigarette, affermazioni anche queste non verbalizzate.

Rileva la Corte che tali dichiarazioni del teste Frillici non possono in alcun modo essere utilizzate, perché volte in modo evidente ad integrare la deposizione di testi già sentiti in sede di rogatoria internazionale dei quali era necessario che il PM avesse richiesto tempestivamente la citazione, ove avesse inteso far valere nel processo le circostanze asseritamente non verbalizzate.

Né la Corte ha ritenuto sul punto di far uso dei propri poteri autoritativi poiché, come già esposto nell'ordinanza dibattimentale 13.7.1994 (fasc. 67, pag. 53) che respingeva la specifica richiesta dei difensori in ordine all'ammissione del Manfred Lemke, il dato costituito dalla piccola bruciatura esistente sul portasapone, nella parte centrale

dello spigolo del coperchio, appare di tale scarsa consistenza sul piano probatorio, anche in relazione a quelle che sarebbero state le affermazioni al riguardo del Lemke, così come le riferisce il teste Frillici, da rendere del tutto ininfluyente l'esame del teste.

Esso, poi, sarebbe ulteriormente ininfluyente perché nulla potrebbe aggiungere di più a ciò che già è emerso chiaramente dalle assolutamente concordi deposizioni dello stesso Lemke, della Heidemarie Meyer e del Meyer Georg: che, cioè, si trattava di un oggetto di casa, di un oggetto familiare, di un oggetto che si era impresso nella loro memoria e che essi ricordavano proprio perché usato dall'Horst e dunque appartenente a lui.

Va rilevato sul punto che, pur trattandosi di un oggetto certo di uso comune, il portasapone in questione (vedilo in C.R. n. 55752, busta n. 11) è caratterizzato sia dal particolare disegno del coperchio, che presenta un fregio in rilievo costituito da cinque righe parallele che confluiscono al centro in un anello circolare, sia dal suo colore leggermente rosato: esso dunque ha caratteristiche certamente individualizzanti e sono state evidentemente queste a risvegliare nei congiunti e nell'amico del Meyer Horst il ricordo, che non è affatto vago e generico, come vorrebbe la difesa, ma indicativo e significativo nella convergente concordanza delle rispettive affermazioni.

Sintomatiche per non dire rivelatrici sono poi al riguardo le allegazioni difensive del Pacciani. Interrogato il 15.7.1992 dal PM, e mostrategli le foto del portasapone Deis e del suo contenuto, il prevenuto riferiva di possedere due portasapone, uno che era in casa ed uno che aveva acquistato allo spaccio del carcere durante la sua ultima detenzione e

che consegnava al magistrato, dicendo di non ricordare se fosse proprio quello comprato in carcere o non fosse invece quello già sequestrato. Alla contestazione che quest'ultimo portasapone, secondo quanto riferivano parenti e amici del Meyer Horst, era analogo a quello in possesso della giovane vittima, il Pacciani se ne usciva con la nota frase: "Non dicono la verità. Qui si vuol prendere un agnelluccio e tagliargli il collo".

La cosa non resta poi senza seguito perché in dibattimento, mentre risultava confermata la circostanza dell'acquisto in carcere da parte dell'imputato del portasapone da lui consegnato al PM (vedi teste De Simone Paolo, fasc. 64, pag. 69), durante l'esame del teste m.llo Frillici inopinatamente il Pacciani interviene (vedi verbale udienza 13.7.1974, fasc. 67, pag. 46 e segg.), per affermare, prima attraverso uno dei suoi difensori e poi personalmente, che quello, cioè il portasapone Deis, non era il portasapone che aveva lui. E, con una singolare inversione di rotta, arriva ad affermare che egli nulla sapeva del portasapone Deis, che l'unico portasapone che possedeva era quello acquistato dentro il carcere, che questo aveva sì le rigature, ma non il cerchietto, ed era bianco, pulito, ed era pieno di ninnoli delle figlie, braccialettini rotti, collanine e simili, e lui solo per quel portasapone aveva firmato il verbale di sequestro, perché solo quello gli avevano fatto vedere gli uomini della P.G..

È evidente e trasparente il tentativo dell'imputato di giocare sull'equivoco, di scambiare un portasapone con l'altro, quasi in una sorta di gioco delle tre carte, ammettendo, da una parte, il possesso del portasapone

“pulito”, quello cioè acquistato in carcere e da lui spontaneamente consegnato, e negando invece, dall’altra, il possesso del secondo portasapone, quello di cui era ormai manifesta la provenienza dai delitti. In questo caso poi il tentativo di sviamento posto in essere dal Pacciani è sicuro: asserisce costui che il portasapone sequestrato in casa sua era quello da lui comprato in carcere e proprio dentro a quello erano stati messi i piccoli monili, le piccole bigiotterie delle figlie; ciò in flagrante contrasto con quanto pacificamente risulta dal verbale di sequestro 2 giugno 1992, in esito alla perquisizione eseguita in pari data nell’abitazione di via Sonnino 30, e dalla documentazione fotografica in atti che prova inequivocabilmente come dentro il portasapone Deis e non altrove furono trovati i monili di cui parla il Pacciani.

Allora l’ennesima grossolana menzogna del prevenuto, l’ennesimo gratuito tentativo di mistificare la realtà delle cose non può avere altra logica spiegazione se non nel desiderio del Pacciani di allontanare da sé un’altra prova del delitto commesso, un oggetto anche questo, come il blocco Skizzen Brunnen, di proprietà del giovane Meyer, un oggetto della cui provenienza egli si era, nel corso degli anni e per tutte le vicende già rammentate, probabilmente scordato e che all’improvviso gli riemergeva davanti, carico di tutto il suo significato indiziante.

Osserva la difesa dell’imputato che le indagini svolte hanno escluso la provenienza dalla Germania del portasapone Deis, poiché, come avevano riferito sia il teste dott. Perugini (fasc. 49 cit., pag. 16 e segg.), sia il teste m.llo Frillici (fasc. 64, pag. 57 e segg.), gli accertamenti svolti presso la Camera di Commercio di Colonia per stabilire se

quello fosse un oggetto prodotto da qualche ditta tedesca avevano avuto esito negativo. Uguale sorte aveva avuto il tentativo esperito a Ginevra per vedere se tra i marchi registrati a livello internazionale vi fosse anche il marchio “DEIS”. Solo in Italia era stata trovata traccia di tale marchio, ma riferito ad attività che nulla aveva a che fare con la produzione di portasapone.

Osserva la Corte come le suddette argomentazioni difensive vengano a perdere sostanziale consistenza sol che si rifletta che le pur diligenti ricerche condotte dalla P.G. in Italia e all'estero sullo specifico oggetto, hanno interessato, e non potevano non interessare, soltanto i marchi registrati, non essendo evidentemente possibile una ricerca tra quelli, innumerevoli, non registrati. Ora, se si osserva il marchio DEIS in questione (vedi le macrofotografie dello stesso nel fascicolo dei rilievi fotografici), è abbastanza agevole osservare come non sia possibile capire, prima di tutto, se esso sia un marchio di fabbrica o un marchio di commercio, anche se le caratteristiche morfologiche dello stesso appaiono talmente banali e così poco individualizzanti che ben difficilmente si può pensare ad un marchio registrato al fine di consentirne la tutela a livello nazionale ed internazionale. Ciò senza dire, poi, che il Meyer Horst, come risulta dalla già citata deposizione della sorella Heidemarie, era abituato a viaggiare spessissimo (“sehr häufig”: molto spesso) all'estero, e, tra l'altro, era stato due volte in Olanda, a Groningen e Amsterdam, in Francia e in Spagna. È allora evidente che la mancata prova della provenienza o della commercializzazione tedesca del portasapone “Deis” non ha alcun rilievo sul piano probatorio e non può minimamente intaccare quella che è, invece, la salda valenza

probatoria delle concordi indicazioni fornite dai testi, avvalorate e riscontrate dalle contorte menzogne del Pacciani, che accomunano il portasapone al blocco Skizzen Brunnen come due degli oggetti che l'imputato aveva sottratto quella notte dal furgone delle vittime dopo averle assassinate.

Non può poi avere valenza probatoria, né in senso né nell'altro, il risultato degli esami condotti dal Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Firenze relativamente alla compatibilità della traccia rilevata su uno dei fogli interni del blocco Skizzen Brunnen con la forma del portasapone Deis. Dalla relazione si evince che esiste compatibilità tra la traccia lasciata sul foglio ed i lati esterni del portasapone, come dire che esiste la probabilità che quest'ultimo oggetto sia stato poggiato, ancora umido, sul foglio da disegno (vedi la relazione 18 luglio 1992 e relativo album fotografico).

Trattasi, con tutta evidenza, di elementi troppo sfuggenti per poter dar corpo ad un serio elemento probatorio, che sarebbe comunque svalutato dal fatto che sia il blocco Skizzen Brnnnen che il portasapone Deis sono stati in possesso del Pacciani fin dal 1983 e, almeno quando furono sequestrati, si trovavano entrambi nello stesso mobile, sicché nulla vieta di pensare che, come potrebbe essere stato il Meyer Horst, così potrebbe essere stato invece il Pacciani a sovrapporre i due oggetti, sicché il dato resterebbe comunque equivoco. Semmai si può osservare che il dato stesso, pur con tutte le riserve avanzate, non è affatto incompatibile con gli elementi di accusa a carico del prevenuto, anzi si pone, almeno in astratto, in perfetta sintonia logica con gli stessi.

Un altro dato di non secondaria importanza è dato dal

materiale da disegno, in particolare matite, pastelli colorati, penne biro, taglierine etc. sequestrato nel corso della perquisizione del 13 giugno 1992 nell'abitazione del Pacciani in piazza del Popolo 7. Una prima notazione di ordine generale concerne il fatto che sono state trovate matite e pastelli da disegno marca Faber Castell, Stabilo e Staedtler degli stessi tipi e marche appartenenti al Meyer Horst. Sul punto la sorella di costui, Heidemarie, ha consegnato alla Corte matite, pastelli e gessetti delle suddette marche e anche della marca Goldfaber, appartenuti al fratello ed usati da lui ed a volte anche da lei (vedi fasc. 62, pag. 8 e segg.). La teste ha precisato che il fratello era solito tenere tutto quanto in un contenitore di plastica, della forma di un porta-attrezzi, assieme a gomme da cancellare ed altri piccoli oggetti, esclusi i blocchi da disegno che erano troppo grandi, ma, essendo egli alquanto disordinato, teneva le matite anche nel cruscotto della macchina, oppure anche in una borsa verde che aveva, o nella borsa dove aveva il materiale fotografico, insomma un po' dovunque.

Orbene se si confronta il materiale consegnato dalla Heidemarie Meyer con quello analogo sequestrato al Pacciani (C.R. n. 55749) possono farsi interessanti osservazioni: la busta n. 1 del CR contiene tre matite di grafite STAEDTLER MARS LUMOGRAPH 100 6B e tre lapis STAEDTLER di tipo normale. Ebbene nel mazzetto di matite legate con l'elastico consegnato dalla Heidemarie Meyer ve ne sono due del tutto identiche, ma di gradazione 3H e EE, poi vi è una matita 6B FABER CASTELL e una 7B STABILO che hanno gradazione identica o quasi identica, cioè molto morbida, alla LUMOGRAPH 100 6B sequestrata al Pacciani. Anche la LUMOGRAPH 100 EE portata dalla

sorella del Meyer ha gradazione assai morbida: come dire che si tratta di matite del tutto speciali, aventi caratteristiche del tutto particolari che non potevano essere in possesso di chiunque, ma solo di chi intendeva ottenere certi effetti e certi risultati tecnici.

La busta n. 2 del CR contiene due pastelli colorati STABILO Schwann n. 860 ed un lapis STAEDTLER MARS LUMOGRAPH 100 gradazione 2B. Per quest'ultimo valgono le considerazioni ora fatte, essendo la gradazione 2B solo un poco più dura della 6B. I pastelli colorati sono dello stesso tipo di quelli STABILO portati dalla Heidemarie Meyer e contenuti in numero di 30 nell'astuccio nero.

Nella busta n. 3 del CR vi è la scatolina verde con la raffigurazione di atleti che corrono contenente 12 pastelli colorati FABER CASTELL n. 2145, del tutto simili, se non identici, a quelli contenuti nell'astuccio nero portati dalla Meyer.

La busta n. 4 del CR contiene un pastello bianco FABER CASTELL n. 2145 uguale a quelli contenuti nella busta n. 3 (che peraltro è completa essendo presente anche la matita bianca) ed un pastello celeste marca "Cow-boy". Valgono per il pastello bianco le considerazioni svolte per la busta n. 3.

La busta n. 5 del CR contiene una matita di grafite marca HARDMOTH PROFESSIONAL n. 613, contrassegnata "Austria", che non trova riscontro col materiale portato dalla Heidemarie Meyer, salvo nel fatto che si tratta anche in questo caso di una matita particolare, a grana molto tenera.

La busta n. 6 contiene tre penne biro di cui una marca STABILO, una marca STAEDTLER ed una FABER CASTELL: va ricordato che tra le cose rinvenute nel furgone

dei ragazzi tedeschi vi erano quattro penne biro ed una matita, tutte di tipo e marca non precisata per la trascuratezza degli inquirenti che non si curarono di rilevarlo.

Ancora al Pacciani sono state poi sequestrate una penna biro marca “Gwinner” ed una taglierina marca “Schmidt” (vedi C.R. n. 55752, busta n. 12): nel furgone dei tedeschi vi erano due taglierine, di cui una marca “Olfal”, materiale tutto restituito ai congiunti delle vittime e non documentato fotograficamente.

Osserva la Corte come sarebbe una evidente ed inammissibile forzatura dare per raggiunta la prova che il materiale di cui sopra sia stato prelevato dal Pacciani assieme ad altri oggetti dal furgone delle vittime, subito dopo la commissione del duplice assassinio. Non sussiste infatti al riguardo la stessa situazione di certezza probatoria che esisteva ad es. per il blocco Skizzen Brunnen, e la Heidemarie Meyer non è andata più in là dell’affermazione della somiglianza o anche della identità di certi pastelli o di certe matite sequestrati al Pacciani con quelli delle stesse marche e tipi usati normalmente dal fratello, senza però poter cogliere né indicare alcun dato specificamente individualizzante (vedi deposizione Heidemarie Meyer, fasc. 62 cit., pag. 8 e segg.). Se dunque non può parlarsi di prova raggiunta, certo è però che la sostanziale corrispondenza tra le caratteristiche del materiale da disegno sequestrato al Pacciani e quello portato dalla Heidemarie Meyer inducono a qualcosa di più di un semplice sospetto, soprattutto per quelle matite di gradazione morbida o extramorbida il cui uso non può essere né usuale, né comune, né tanto meno scolastico: con il che si viene poi a rispondere all’assunto difensivo del Pacciani il quale afferma che le matite

appartenevano alle figlie, quando andavano a scuola e non sapeva dire dove le avessero comprate.

Analoghe considerazioni possono poi farsi per il restante materiale di origine tedesca o comunque non italiana sequestrato al Pacciani: così per i piccoli album raccoglitori delle foto del Reno e delle foto di Amsterdam che la Heidemarie Meyer ha detto di non aver mai visto tra le cose del fratello, anche se non ha escluso che questi potesse averle comprate in qualche mercatino delle pulci, mentre ha ricordato i due viaggi fatti dal fratello in Olanda a Groningen e ad Amsterdam.

Anche in questo caso sotto il profilo squisitamente processuale i dati di cui sopra non sono comunque affatto irrilevanti, perché non solo non contengono alcun elemento incompatibile con gli elementi di prova a carico del Pacciani ma anzi sono in perfetta sintonia logica con gli stessi.

L'attento vaglio di tutti gli elementi di prova relativi all'episodio in esame porta dunque ad individuare inequivocabilmente anche in questo caso nell'imputato Pietro Pacciani l'autore del duplice omicidio dei ragazzi tedeschi: quel Pietro Pacciani che si è visto essere già raggiunto da una serie imponente di elementi di prova per l'altro delitto, quello in danno dei giovani francesi, commesso giusto due anni prima. Non è fuor di luogo osservare come il suggello della colpevolezza dell'imputato provenga anche dal fatto che nell'uno e nell'altro episodio la sua responsabilità è emersa nettamente dall'esame rigorosamente separato degli elementi di prova a suo carico, senza che dati probatori di un episodio siano stati utilizzati per supportare o integrare dati probatori dell'altro.

Sulla possibile dinamica del duplice delitto si è già detto

ed è inutile ripetere ipotesi di cui solo il Pacciani è in grado di giudicare la fondatezza. È molto probabile, come già si è detto, che all'interno del furgone vi fosse una luce, forse quella interna della plafoniera, tenuto conto che uno o forse entrambi i ragazzi erano certamente svegli, come dimostra il particolare della radio trovata ancora accesa e che il buio della notte dovesse essere profondo non essendovi luna (il novilunio era solo di due giorni prima), né luce di lampioni. In tali condizioni il Pacciani, da solo o con eventuali complici, può essersi avvicinato non visto al furgone, dopo essere giunto nella zona con un veicolo che poteva essere indifferentemente un'automobile o anche un motorino, stante la distanza relativamente modesta della via di Giogoli da Mercatale dove il prevenuto all'epoca abitava: va osservato al riguardo che lo spiazzo erboso dove si trovava parcheggiato il furgone era raggiungibile con un viottolo che attraverso campi e cespugli portava alla sottostante via di Vingone, strada asfaltata distante in linea d'aria poche centinaia di metri (vedi il relativo fascicolo fotografico eseguito dal N.O. dei C.C. di Firenze), e che poteva costituire anche in questo caso, come aveva costituito per l'aggressione ai tedeschi, un comodo tramite per arrivare non visti da nessuno a ridosso delle vittime, dopo aver lasciato l'eventuale veicolo in sosta o magari nascosto in un punto della strada sottostante.

Arrivato a ridosso del furgone l'azione omicida del Pacciani può essersi svolta in modo diverso a seconda che all'interno del furgone vi fosse o non vi fosse accesa una luce. Nel primo caso egli non aveva bisogno di illuminare le vittime che poteva vedere senza essere visto attraverso gli ampi cristalli dei finestrini, o anche attraverso quelli opachi,

che mostravano comunque le sagome dei corpi in controluce: verso quelle sagome e quei corpi il Pacciani ha indirizzato i colpi della micidiale Beretta cal. 22, serie 70, quell'arma che il Bruni gli aveva visto in mano, forse quella stessa arma con cui egli, come aveva raccontato al Nesi Lorenzo, sparava di notte ai fagiani sugli alberi e li faceva venir giù come sassi: in questo caso solo il bersaglio era diverso ma l'azione è identica, solo che le sagome in controluce non erano più i fagiani ma i corpi di due ragazzi chiusi all'interno di un furgone che rappresentava per loro una tragica prigionia, dove avevano cercato invano di rincantucciarsi in un estremo tentativo di difesa mentre l'assassino girava attorno al mezzo sgranando un tragico rosario di colpi.

L'azione può essersi svolta in modo diverso, ma solo di poco, se l'interno del furgone non fosse stato illuminato: in tal caso il Pacciani, da solo o con complici, avrebbe dovuto rischiare l'interno con una lampada portatile e poi fare fuoco in direzione delle vittime mentre queste, probabilmente allarmate dalla luce improvvisa, si stavano muovendo dentro il furgone per rendersi conto di quel che avveniva: in questo secondo caso la luce proiettata dall'esterno nel buio profondo della notte ha certamente avuto per le vittime un effetto di abbagliamento che le ha esposte, ancor più indifese ed inermi, ai colpi dell'omicida che aveva poi completato l'opera sparando il colpo di grazia dopo aver spalancato uno degli sportelli anteriori.

Non è fuor di luogo ricordare a questo punto l'episodio avvenuto negli anni 1978/79, quando il Pacciani, armato di una torcia elettrica, aveva illuminato l'interno dell'auto ferma nella piazzola degli Scopeti dove Romano Pierini e Daniela Bandinelli stavano facendo all'amore (vedi supra,

pag. 54): e la luce “picchiante” descritta dai due testi, per effetto della quale “si illuminò tutta la macchina dentro”. È un’immagine viva, immediata, incalzante, che da l’esatta sensazione di quello che avveniva nel particolare istante che precedeva lo svolgersi dell’azione omicida (nel caso particolare fortunatamente non verificatasi) e che presentava lo scenario delle vittime rischiarate all’improvviso che si offrivano indifese ai colpi dell’aggressore: così doveva essere avvenuto in tutti gli omicidi e dunque anche in quello in cui furono uccisi i due giovani ragazzi tedeschi.

Il seguito di quest’ultima vicenda è poi facilmente immaginabile: il Pacciani, compiuto il delitto, si era introdotto, solo o con un eventuale complice, all’interno del furgone per compiere il macabro rito dell’escissione e solo allora si era accorto che il corpo dai lunghi capelli biondi creduto di una donna era in realtà di un uomo. Ha certamente rovistato il Pacciani all’interno di quel furgone, con quello spirito predatorio che lo ha portato anche altre volte ad impossessarsi di oggetti delle vittime; ancor più stavolta quando il fallimento della criminosa impresa lo ha lasciato a mani vuote, senza il cruento feticcio. Ciò che egli preleva dal furgone non può evidentemente compensarlo di quello che non è riuscito ad ottenere, ma è pur sempre un qualcosa che in qualche modo gli fa gioco, gli può servire: cose di tutti i giorni, come il portasapone, oppure il blocco Skizzen Brunnen, forse anche altro materiale da disegno, di certo anche altre cose la cui mancanza non si è potuta riscontrare e delle quali il prevenuto si è sbarazzato per tempo. Egli non può immaginare allora che alcuni di quegli oggetti di uso così comune e normale, destinati a perdersi col tempo nel suo ricordo, costituiranno un giorno prova inequivocabile a

suo carico del duplice delitto commesso.

Si è visto (supra pag. 33 e segg.) che il giorno 29 aprile 1992 alle ore 17,45 circa, all'interno del foro di un paletto di cemento da vigna che il Pacciani aveva steso per terra a mo' di cordonatura di un vialetto che passava per il centro dell'orto di via Sonnino 28/30, veniva rinvenuta, compattata con la terra che colmava il foro, una cartuccia cal. 22 LR. Sottoposta ad un primo esame da parte del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, il dirigente di questo dott. F. Donato, con relazione in data 2 maggio 1992, evidenziava che:

1. il reperto esaminato consisteva in una cartuccia cal. 22 L.R. a piombo nudo, marca Winchester, tipo Standard, serie H;
2. la lettera H impressa dal punzone sul fondello del bossolo, pur non trovando esatta corrispondenza con quelle riprodotte nei rilievi fotografici della perizia Iadevito, poteva comunque considerarsi compatibile con le stesse;
3. il fondello del bossolo della cartuccia era interessato da una netta e definita "impronta di spallamento", utile per eventuali successivi confronti balistici;
4. la presenza di detta impronta provava che il reperto era stato caricato in un'arma;
5. le impronte di spallamento sono tipiche per ogni arma e possono essere confrontate sia tra cartucce non sparate sia tra cartucce sparate, sicché poteva essere utile eseguire un confronto tra il reperto in esame ed i vari bossoli sequestrati sui luoghi degli omicidi.

A proposito della c.d. "impronta di spallamento" il dott.

Donato spiegava che essa consisteva in una serie di microstriature lasciate sul margine laterale del cerchio del fondello della cartuccia dalla massa culatta-otturatore, microstriature che vengono impresse al momento del caricamento della cartuccia, prima che questa si alloggi nella camera di scoppio.

Nel caso particolare si riteneva molto verosimile che la cartuccia fosse stata caricata in un'arma nella cui canna era già alloggiata una precedente cartuccia che aveva provocato il non ingresso della prima nella camera di scoppio ed il conseguente slittamento, con urto della parte inferiore della massa culatta-otturatore sulla corona del fondello e l'impatto dell'ogiva di piombo con la cartuccia già in canna: tale ipotesi sarebbe stata anche avvalorata dalla presenza nell'apice del proiettile di una depressione netta a forma circolare e dalla curvatura dell'asse dell'intera cartuccia.

Col rito dell'incidente probatorio, su richiesta del P.M. in data 23.5.1992, il G.I.P presso il Tribunale di Firenze disponeva procedersi a perizia balistica, ponendo ai periti generale Ignazio Spampinato e P.I. Pietro Benedetti una articolata serie di quesiti, in particolare chiedendo loro di ricercare ed eventualmente comparare le microstrie presenti sulla cartuccia sequestrata nell'orto del Pacciani con quelle repertate sui luoghi dei delitti; ugualmente di comparare poi la lettera H punzonata su detta cartuccia con le omologhe lettere punzonate sulle altre; disponeva inoltre procedersi a perizia chimico-strutturale-microanalitica, incaricando il perito dott. Giancarlo Mei di determinare il presumibile periodo di interrimento della cartuccia ed i fenomeni di corrosione relativi: entrambe le perizie venivano regolarmente espletate e depositate. La Corte ne ha potuto

prendere compiuta visione, mentre in dibattimento, su richiesta del P.M., sono stati sentiti a chiarimenti i periti nominati dal GIP.

La trattazione della materia processuale da parte della Corte non può che prendere le mosse dall'esame della perizia balistica, essendo evidentemente preliminare la valutazione dei risultati di questa rispetto alla valutazione di quelli ottenuti con la perizia Mei. Non v'è dubbio che la perizia Spampinato-Benedetti abbia compiuto un esame attento ed approfondito della materia, giungendo a conclusioni sulla cui valenza e portata si è molto discusso tra le parti. Affermano in sostanza i periti che, dopo aver posto a confronto i bossoli e i proiettili repertati sui luoghi degli otto duplici omicidi con la cartuccia cal. 22 L.R. recuperata nell'orto del Pacciani, gli elementi acquisiti nel corso dell'indagine non erano del tutto sufficienti per consentir loro di formulare un giudizio di certezza in ordine alla provenienza di tale cartuccia dalla stessa arma con cui erano stati esplosi i bossoli repertati sui luoghi degli omicidi. Tuttavia la buona coincidenza riscontrata nei singoli fasci di microstrie fra loro adiacenti, presenti sulle superfici non deformate dei vari reperti comparati, non consentiva ai periti di escludere questa possibilità.

Poste in questi termini le conclusioni dei periti potrebbero apparire non esaurienti o addirittura problematiche e sul tenore delle stesse ha fatto leva la difesa per confutare la proposizione accusatoria secondo cui la cartuccia trovata nell'orto del Pacciani sarebbe stata introdotta nella pistola dell'omicida. Ritiene peraltro la Corte che le conflittanti ragioni di accusa e difesa debbano essere attentamente esaminate alla luce delle elaborate argomentazioni dei periti

e della numerosa documentazione fotografica allegata alla loro relazione.

Una prima rilevante osservazione dei periti verte sulle deformazioni rilevate sul corpo della cartuccia: andando in diverso avviso rispetto alle conclusioni del Gabinetto di Polizia Scientifica, i periti affermano che tali deformazioni sono effettivamente dovute ad inceppamento dell'arma dovuto a mancata introduzione della cartuccia in canna, non però perché il proiettile avrebbe urtato contro un bossolo rimasto dentro la canna, bensì perché la cartuccia sarebbe rimasta incastrata tra il vivo della canna vuota e la testata dell'otturatore (vedi fascicolo fotografico allegato alla perizia, foto da n. 51 a n. 63). Causa dell'inceppamento potrebbe essere stato o il cattivo funzionamento dell'arma dovuto ad anomalie della cartuccia sparata in precedenza, ovvero anomalie del caricatore, o, ancora, un'errata manovra compiuta da chi impugnava la pistola. I periti hanno eseguito una serie di prove, documentate dalle foto citate, e sono giunti in effetti a riprodurre sulla cartuccia campione, in modo quasi calligrafico, le stesse deformazioni esistenti sul reperto Pacciani (così è opportuno, per puri motivi di praticità, denominare sin d'ora la cartuccia trovata nell'orto del Pacciani): si vedano al riguardo le foto n. 56, 57, 58 della cartuccia sperimentale, confrontandole con le foto n. 35, 37 del reperto Pacciani. Va poi sottolineato che oltre alle deformazioni del corpo della cartuccia, più o meno profonde ed ampie a seconda della velocità con cui il carrello otturatore aveva urtato la cartuccia, si era anche verificato sulla cartuccia campione un disassamento tra proiettile e bossolo del tutto analogo a quello del reperto Pacciani: si vedrà come tutto ciò sia poi di notevole importanza per

quanto si dovrà poi dire per confutare alcune affermazioni della difesa dell'imputato e del suo consulente tecnico.

Sul punto poi i periti, sentiti in dibattimento, hanno precisato (vedi Spampinato fasc. 60 pag. 48 e segg.) che il probabile motivo dell'inceppamento potrebbe essere stato, come normalmente accade, un errato accompagnamento del carrello otturatore in fase di caricamento manuale, quando cioè, dopo aver tirato indietro manualmente il carrello, invece di lasciarlo andare, favorendo l'azione della molla di ritorno, lo si accompagna con la mano ritardando l'azione dell'otturatore.

Importa ancora osservare che i periti hanno poi escluso che l'impronta a forma di calotta emisferica concava presente quasi sulla sommità dell'ogiva del reperto Pacciani fosse dovuta, come invece riteneva il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, all'urto dell'ogiva stessa contro il fondello di un bossolo ancora presente in canna: in tal caso, come mostrano le foto da n. 62 a n. 65, la superficie della deformazione non sarebbe emisferica bensì piana. La Corte non può che concordare pienamente con le conclusioni dei periti, stante l'assoluta evidenza dei risultati ottenuti in via sperimentale. La presenza di tale deformazione non ha avuto allo stato alcuna spiegazione soddisfacente, ipotizzando i periti che essa possa essersi prodotta dopo l'inceppamento dell'arma, per l'urto dell'ogiva contro la superficie curva di un corpo duro, quando la cartuccia è caduta al suolo in conseguenza della manovra di arretramento manuale del carrello-otturatore compiuta da chi impugnava la pistola. La Corte non può esprimere alcun giudizio in proposito, limitandosi ad evidenziare che, comunque, tale deformazione non può essersi prodotta nell'introduzione della cartuccia nel

caricatore dell'arma ma, come gli stessi periti non escludono, potrebbe anche essersi prodotta accidentalmente ancor prima di tale momento. Essa in ogni caso, ed è quel che più conta, non presenta alcuna caratteristica individualizzante, né in un senso né nell'altro, e non è quindi utile all'esame da compiere.

Altro punto focale dell'indagine compiuta dai periti è quello relativo alla morfologia della lettera "H" stampigliata al centro del fondello del reperto Pacciani, valutata comparativamente con l'analogo lettera impressa sul fondello della cartuccia rinvenuta presso l'ospedale dell'Annunziata, nonché sui fondelli dei bossoli rinvenuti sui luoghi dei duplici omicidi: al riguardo i periti hanno affermato che tutte le lettere H stampigliate sui fondelli dei bossoli di cui sopra hanno caratteristiche morfologiche generali coincidenti su tutti i reperti. In particolare le caratteristiche principali sono le seguenti:

1. il tratto superiore orizzontale destro della lettera H ha il suo settore destro con una larghezza minore rispetto a quella degli altri tratti orizzontali della lettera.
2. Il tratto centrale orizzontale intermedio della lettera H è inclinato dall'alto verso il basso, con direzione da sinistra verso destra.
3. I settori che separano i tratti orizzontali superiore ed inferiore della lettera H hanno il profilo coincidente.

Le differenze rilevate tra la lettera H impressa sul fondello del reperto Pacciani e quella stampigliata sui bossoli dei duplici omicidi sarebbero invece le seguenti:

1. All'interno della lettera H del reperto Pacciani si notano numerose microstrie, fenomeno rilevato soltanto su alcuni dei bossoli repertati, sui quali però le stesse

sono presenti in quantità inferiore.

2. La larghezza dei lati verticali della lettera H stampigliata sul fondello di alcuni bossoli è considerevolmente inferiore a quella dei corrispondenti lati della lettera H impressa sulla cartuccia sequestrata al Pacciani.
3. La profondità e la definizione dei lati della lettera H presente su alcuni reperti è maggiore rispetto a quella della lettera H del reperto Pacciani.

Premesso tutto ciò i periti informano che la ditta Winchester, fabbricante delle cartucce, da essi interpellata, aveva comunicato che la stampigliatura della lettera H sul fondello dei bossoli delle cartucce cal. 22 LR veniva eseguita con una macchina automatica che imprimeva simultaneamente tale lettera su numerosi bossoli (almeno 20), utilizzando punzoni ricavati da una stessa matrice e che ogni punzone poteva eseguire tale operazione su alcune centinaia di migliaia di pezzi, prima di essere sostituito. I bossoli ottenuti con differenti punzoni venivano poi utilizzati per allestire cartucce dello stesso lotto che, sulla base di normative internazionali non avrebbero dovuto superare 1.500.000 pezzi.

La conseguenza che i periti traggono da tutto ciò è che bossoli caratterizzati da una lettera H con caratteristiche morfologiche coincidenti, ossia marcati con punzoni ottenuti dalla stessa matrice, possono essere stati utilizzati per allestire cartucce di lotti differenti. Ciò è poi incontrovertibilmente dimostrato da elementi oggettivi acquisiti nell'esame dei vari proiettili repertati nei vari episodi: infatti i proiettili repertati nei duplici omicidi Lo Bianco-Locci, Gentilcore-Pettini, nonché una delle pallottole

repertate nel duplice omicidio Meyer-Rusch sono ramati, mentre tutte le altre pallottole repertate nei vari episodi criminosi, pur provenendo da bossoli sul cui fondello era impressa una lettera H con caratteristiche morfologiche coincidenti a quelle dei bossoli repertati nei tre casi sopra citati, sono di piombo nudo.

Si comprende allora l'affermazione dei periti secondo cui negli otto episodi criminosi furono utilizzate cartucce Winchester di almeno due differenti modelli, e quindi provenienti da almeno due diversi lotti di fabbricazione. Osserva la Corte come la conclusione dei periti sul punto sia assolutamente ineccepibile, sottolineandosi che, come i periti stessi affermano, i bossoli degli omicidi provengono da non meno di due distinti lotti ma, proprio per le ricordate caratteristiche di fabbricazione, essi potevano provenire anche da più di due distinti lotti di fabbricazione. Si rammenti, a tale proposito, che già il perito dott. Iadevito, nella relazione che accompagnava la perizia espletata in occasione del duplice omicidio Rontini-Stefanacci, poneva in luce come rispetto ai bossoli relativi a tale episodio, uno dei bossoli relativi all'episodio Locci-Lo Bianco (il bossolo V1) presentava la lettera H impressa, a suo giudizio, da un punzone diverso (vedi relazione citata, pag. 14).

In ogni caso se la coincidenza tra le caratteristiche morfologiche particolari della H stampigliata sul fondello dei bossoli degli omicidi e quella impressa sui fondelli delle cartucce rinvenute presso l'ospedale dell'Annunziata e nell'orto del Pacciani non autorizza, da un lato, a sostenere con assoluta certezza che il reperto Pacciani appartenesse ad uno dei lotti di cui facevano parte le munizioni impiegate nei duplici omicidi, dall'altro si può ben ritenere che il bossolo

del reperto Pacciani facesse parte dello stesso lotto di fabbricazione dei bossoli con cui furono allestite le cartucce sparate in occasione degli otto duplici omicidi, nel senso che le lettere H impresse sui fondelli di tutti i reperti sono state ottenute con punzoni ricavati dalla stessa matrice.

Alla luce di tali puntuali conclusioni, che i periti hanno dettagliatamente illustrato, osserva la Corte come, fermo restando il valore relativamente identificativo, per le ragioni e nei limiti già visti, della lettera H impressa sul fondello dei bossoli, sta di fatto che non solo non esistono incompatibilità tra il reperto Pacciani e quelli degli omicidi ma, al contrario, esso si pone con gli stessi in un rapporto di compatibilità e di probabile connessione sia temporale che di fabbricazione.

Ma il punto fondamentale della perizia verte sulla rilevata presenza di microstrie sul collarino della cartuccia rinvenuta nell'orto del Pacciani e sul punto se esse siano comparabili o meno con le microstrie eventualmente presenti sui bossoli repertati sui luoghi degli omicidi.

Occorre premettere che le microstrie in questione, tra loro parallele e presenti su un piccolo settore del collarino dei bossoli, sono causate dal contatto tra detto collarino e lo spigolo della faccia inferiore della testata del carrello otturatore (vedi foto nn. 135, 136, 137): esse riproducono le tracce causate su tale elemento strutturale dell'arma dalla lima utilizzata per rimuovere le bavature causate dalla fresa a taglienti frontali, impiegata per realizzare la sede del fondello del bossolo sulla testata dell'otturatore.

Importa notare che, proprio perché l'uso della lima è diverso da elemento a elemento, diverse sono le tracce che essa lascia sulle singole testate del carrello otturatore e diverse sono quindi, da arma ad arma, le microstrie che

vengono impresse sui collarini dei bossoli. Illuminante è in proposito la relazione peritale (vedi pag. 31 e segg.) ove si dà atto che, avendo comparato le microstrie prodotte su bossoli introdotti nelle canne di tre diverse pistole Beretta serie 70, si è potuto constatare che esse hanno, rispettivamente per ciascuna arma, andamento e posizione reciproca coincidenti (vedi foto da n. 138 a n. 146) ed ineccepibile è pertanto la conclusione dei periti secondo i quali ogni esemplare di pistola Beretta cal. 22 L.R. serie 70 produce sui bossoli di cartucce di una stessa marca microstrie peculiari, riferibili soltanto a quella determinata pistola ed a quella sola. A riprova di ciò i periti hanno comparato le microstrie presenti sul collarino delle cartucce inserite nella canna delle tre armi usate per le prove con quelle esistenti sul collarino del reperto Pacciani con risultato negativo (vedi foto da n. 147 a n. 153).

Ad ulteriore riprova di ciò i periti hanno proceduto ad un esame comparato tra le microstrie presenti sui bossoli repertati in occasione di alcuni dei duplici omicidi: il reperto 7H del delitto Mauriot-Kraveichvili è stato comparato con i reperti 5 e 7 del caso Baldi-Cambi, con il reperto I del caso Foggi-De Nuccio e con il reperto M7 del caso Migliorini-Mainardi, potendosi così constatare che andamento e posizione delle microstrie, in particolare di quelle più profonde, erano coincidenti (vedi foto da n. 154 a n. 161). È questo, a parere della Corte, un dato importante che dovrà essere tenuto nel debito conto nel prosieguo della trattazione.

L'esame dibattimentale dei periti ha consentito poi di approfondire alcuni aspetti eminentemente tecnici della questione (vedi fasc. 59 e fasc. 60): è stato in particolare

confermato (Benedetti, fasc. 60 pag. 53) che le microstrie in esame si producono soltanto quando la cartuccia viene spinta all'interno della canna dalla testata del carrello otturatore. Ma, e la notazione è poi importante per quelle che sono state le osservazioni fatte in proposito dalla difesa del Pacciani, tali microstrie non rimangono incise tutte le volte che il proiettile viene introdotto in canna, ma solo in alcuni casi: così, come risulta dalla perizia (vedi pagg. 28 e 29 cit.), nel caso Locci-Lo Bianco su 5 bossoli repertati nessuno presenta tracce di microstrie; situazione assolutamente identica si verifica per il duplice omicidio Stefanacci-Rontini; nel duplice omicidio Gentilcore-Pettini le microstrie compaiono in 3 bossoli su 5; nel caso Foggi-De Nuccio esse compaiono in 2 bossoli su 7; identica situazione si verifica per il duplice omicidio Baldi-Cambi, mentre per il duplice omicidio Migliorini-Mainardi le microstrie compaiono in un bossolo su 9; nel caso Meyer-Rusch esse sono presenti in un bossolo su 4; infine le microstrie sono presenti solo in 4 bossoli su 9 nel caso Mauriot-Kraveichvili.

Argomenta la difesa dell'imputato che la cartuccia trovata nell'orto del Pacciani sarebbe stata introdotta una prima volta in canna, ed in questa fase si sarebbero prodotte le microstrie; sarebbe stata quindi estratta con scarrellamento manuale e, in un momento successivo, si sarebbe nuovamente cercato di introdurla in canna, anche questa volta con manovra manuale. In quest'ultima fase, in cui, secondo quanto confermato dai periti, non si sarebbero comunque potute produrre le microstrie, si sarebbe invece verificato l'inceppamento che avrebbe lasciato i segni rilevati sul corpo del bossolo e provocato il disassamento tra il proiettile ed il bossolo stesso. Da tali premesse la difesa trae

la conclusione secondo cui, poiché su nessuno dei bossoli degli omicidi è dato riscontrare una doppia serie di microstrie, solo per il reperto Pacciani si sarebbe verificato il caso della doppia introduzione in canna, stranamente non riscontrato per tutti gli altri bossoli, il che porterebbe a concludere che il reperto Pacciani è qualcosa di assolutamente diverso ed atipico rispetto agli altri repertati sui luoghi degli omicidi.

L'argomentazione difensiva ha indubbiamente una sua validità sotto il profilo logico, tanto più che il perito Benedetti ha affermato di non aver trovato sui bossoli provenienti dagli omicidi una doppia serie di strie (fasc. 60, pag. 62). Essa però non tiene conto della circostanza oggettiva sopra rilevata, del fatto cioè che si può avere introduzione della cartuccia in canna senza che restino impresse le microstrie. Se si fa una comparazione tra il numero complessivo dei bossoli repertati sui luoghi dei duplici omicidi ed esaminati dai periti (51 in tutto) ed il numero di quelli tra questi sui quali i periti hanno rilevate le microstrie (in totale 13), il rapporto è assolutamente sfavorevole per questi ultimi, come dire che quasi quattro volte su cinque l'arma in possesso dell'omicida non ha lasciato sul fondello del bossolo quelle tipicissime tracce. Appare allora evidente che non può in alcun modo escludersi che anche talune delle cartucce esplose contro le vittime possano essere state inserite più di una volta nella canna della Beretta mod. 70 senza che in tali occasioni siano rimaste impresse sul fondello le microstrie.

Osserva anche la Corte che l'ipotesi che vede l'omicida inserire il proiettile in canna e toglierlo in un momento successivo, non appare affatto peregrina, anzi risponde alla

precisa logica che deve aver necessariamente presieduto all'agire del criminale nei lunghi anni che lo hanno visto protagonista di tante scellerate imprese. Un dato logico, legato a nozioni di comune esperienza, dalle quali non può assolutamente prescindere in una materia così delicata, è il seguente: l'omicida (e i suoi eventuali complici) in tutto questo lasso di tempo non può essersi limitato a compiere solo le sanguinose spedizioni concluse con l'assassinio delle vittime, ma deve essersi molte più volte aggirato nei luoghi dove egli sapeva poter trovare gli obiettivi desiderati e dove li aveva forse già individuati, pronto ad agire ed in attesa del momento favorevole. Essere pronto ad agire significava avere con sé, oltre a guanti, indumenti con tasche varie, lampadine tascabili etc., anche due tipi di arma, una da punta e taglio, l'arma o le armi bianche con cui egli ha tagliato, martoriato ed anche ucciso le povere vittime; una da fuoco: la pistola, la micidiale Beretta serie 70, cal. 22 L.R..

È assolutamente logico ed addirittura ovvio che tale pistola non poteva essere portata se non pronta all'uso ed in condizione di fare fuoco, dunque col proiettile già introdotto in canna, al momento in cui l'omicida fosse uscito con l'intenzione di compiere la sanguinosa impresa: è assolutamente impensabile che l'assassino rischiasse un inceppamento dell'arma, compiendo sul posto ed un attimo prima di dare inizio all'azione designata, la manovra manuale di scarrellamento per introdurre il proiettile in canna. Ciò tanto più in quanto, come è emerso con chiarezza dall'esame diretto in udienza di un'arma dello stesso tipo (fasc. 60 pag. 89 e segg.), la manovra per introdurre il proiettile in canna avviene tirando indietro il carrello a caricatore inserito: rilasciando il carrello, e sempre

accompagnandolo manualmente, la cartuccia viene sfilata dalla parte superiore del caricatore e spinta verso la canna, dove si posiziona in posizione di sparo nella camera di scoppio. Se poi si vuole reintegrare la capacità del caricatore è sufficiente, a questo punto, sfilarlo ed introdurvi una nuova cartuccia, riposizionandolo poi nel suo alloggiamento all'interno del calcio. In tal modo la capacità di fuoco dell'arma è di 9 colpi complessivi se è inserito il caricatore a 8 colpi, e di 11 colpi complessivi se inserito è il caricatore a 10 colpi, entrambi perfettamente compatibili con la pistola, come la Corte ha potuto verificare di persona. Che tale fosse per l'appunto il comportamento dell'assassino lo prova poi il dato oggettivo rappresentato dal fatto che sia nel duplice omicidio Migliorini-Mainardi che nel duplice omicidio Mauriot-Kraveichvili furono ritrovati sul luogo del delitto 9 bossoli, il che fa fondatamente ritenere che tale fosse il numero complessivo di quelli a disposizione dell'arma e dunque gli otto del caricatore più quello in canna. Ciò che poi non può non corrispondere alla logica precauzione di un criminale, per di più accorto e spietato, di portare con sé l'arma nelle condizioni di massima potenzialità di fuoco.

Per di più, come la Corte ha potuto personalmente constatare, portare quel particolare tipo di pistola con il proiettile in canna non costituiva né un pericolo né un rischio per l'assassino, per possibili spari accidentali, posto che solo armando manualmente il cane esterno dell'arma (protetto da una ulteriore "sicura di monta"), operazione questa rapida e semplicissima, la pistola era in grado di sparare.

Non occorre poi molta immaginazione per ricostruire il

comportamento dell'assassino negli anni che lo hanno visto protagonista di tanti nefandi delitti: egli deve essersi aggirato molte e molte più volte di quelle in cui si sono verificati gli omicidi nelle zone in cui aveva individuato la possibilità di commetterli senza correre troppi rischi. Egli ha certamente compiuto giri di ricognizione in tali luoghi, sia di giorno che di notte, per valutare le possibilità operative: i possibili obiettivi; il possibile modo di porre in essere l'aggressione; come e con quale mezzo raggiungere la località; come allontanarsene dopo aver commesso il delitto. In altri momenti l'omicida deve avere compiuto invece vere e proprie spedizioni con l'intenzione di commettere, se possibile, il delitto: non è dato sapere quante volte ciò sia avvenuto, ma è ovvio che ciò non può che essere avvenuto in più di una occasione, non essendo minimamente pensabile che ogni volta che l'omicida è uscito con l'intenzione di uccidere abbia poi trovato le concrete condizioni che gli abbiano reso possibile il farlo. Ciò comporta poi un'evidente conseguenza: ogni volta che l'omicida è uscito dalla propria casa o dalla propria base con l'intenzione di colpire, non poteva che avere già il proiettile in canna, il caricatore pieno, la pistola pronta all'uso per essere, come doveva, immediatamente "operativo", senza correre il rischio di caricare l'arma in condizioni ambientali precarie. Talvolta con quell'arma ha ucciso, talvolta, forse spesso, ha fatto ritorno con l'arma ancora carica ma, fortunatamente, a mani vuote.

Non è poi assolutamente pensabile che la pistola venisse conservata così com'era, in particolare col colpo in canna, tra una spedizione e un'altra, tra un delitto e un altro: basta considerare che, dovendo stare l'arma nascosta e nascosta

bene, anche per intervalli di tempo non brevi, l'omicida non poteva che avere necessità, riprendendola in mano, quanto meno di verificare il regolare funzionamento del meccanismo di scatto, l'armamento del cane e che nulla ostruisse la canna o potesse provocare in altro modo inceppamenti. Operazioni tutte indispensabili ad assicurare che la pistola fosse in piena efficienza al momento dell'uso: operazioni che non era assolutamente possibile eseguire se non con il caricatore sfilato e la canna libera.

La conseguenza di tutto ciò è allora evidente: non può che ritenersi assolutamente certo che nell'ultradecennale possesso della pistola il suo sanguinario possessore abbia più e più volte introdotto in canna e poi estratto, con le manovre manuali già illustrate, i relativi proiettili. Nel far questo possono essere rimaste impresse o meno microstrie sul fondello, talché non si può affatto escludere, anzi il calcolo delle probabilità lo fa ritenere possibile, che tra quelli usati per uccidere ve ne fosse più di uno che era già stato, prima di quella volta, introdotto in canna e poi estratto, una volta non portata a termine, per i motivi più svariati, l'impresa criminosa. Ciò senza tenere conto che non è dato sapere poi di quante scatole di proiettili disponesse l'assassino, visto che le caratteristiche della "H" rilevata sui fondelli, ottenuta con punzoni ricavati da una stessa matrice, compatibile quindi con più lotti di fabbricazione di cartucce (comunque con non meno di due, di complessivi 1.500.000 pezzi ognuno), rendono del tutto possibile che costui fosse in possesso di ben più di due scatole di cartucce, a palla ramata e non, sicuramente usate negli omicidi, trattandosi poi di munizionamento assolutamente comune e facilmente reperibile all'epoca senza particolari difficoltà.

La conclusione di tutto ciò è allora evidentemente una: la cartuccia rinvenuta nelle note circostanze nell'orto del Pacciani, ancorché già introdotta almeno una volta nella canna della pistola, prima del suo inceppamento, non può solo per tale fatto considerarsi atipica rispetto alle cartucce esplose nei duplici omicidi, anzi essa ben può essere considerata, almeno per tale aspetto, del tutto compatibile con le stesse.

Venendo ad esaminare in particolare la collocazione delle microstrie sui bossoli reperiti sui luoghi degli omicidi è opportuno ricordare la premessa fatta sul punto dai periti (vedi relazione peritale pag. 18), secondo i quali la lunghezza e la profondità delle microstrie è influenzata sia dalla velocità posseduta dal carrello-otturatore al momento del contatto con il collarino del bossolo, che dall'inerzia della cartuccia, che dipende anche e dalla spinta verso l'alto esercitata dalla molla del caricatore, e dal profilo del collarino del bossolo, sicché nel corso degli esperimenti con le cartucce-campione sono stati ottenuti bossoli con microstrie ben evidenti, altri con microstrie poco profonde ed altri ancora senza microstrie.

I periti hanno altresì rilevato che sui bossoli trovati sui luoghi degli omicidi tutte le superfici sulle quali sono state rilevate le microstrie sono situate a destra oppure a sinistra dell'impronta prodotta dal percussore alla periferia del fondello del bossolo; su alcuni bossoli inoltre la differente ampiezza in senso angolare delle superfici interessate alle microstrie è dovuta al fatto che una parte delle stesse è stata obliterata dalla parte superiore della punta del percussore dell'arma che li ha sparati. Poiché tutti questi particolari coincidono con quelli rilevati sui bossoli esplosi durante gli

esperimenti, i periti ne hanno tratto, del tutto correttamente, la conclusione che nella pistola Beretta cal. 22 L.R. della serie 70 la cartuccia, nel percorso labbra del caricatore – camera di scoppio della canna, compie, oltre alla traslazione, anche una breve rotazione in senso orario oppure antiorario rispetto alla posizione angolare in cui si trovava quando è stata sfilata dalle labbra del caricatore.

Vi è poi un altro dato importante che occorre tenere presente nella valutazione della particolare materia oggetto della decisione: partendo dalla constatazione che le microstrie o, se si vuole, i fasci di microstrie, rettilinee e parallele, occupano uno spazio certamente assai ristretto su una superficie alquanto esigua, quale è quella del collarino del bossolo, va evidenziato il fatto che non esiste e non può esistere omogeneità tra i campioni da raffrontare, cioè tra il reperto Pacciani e i bossoli riferentisi agli omicidi. Ciò per il semplice fatto che in questi ultimi parte delle microstrie è stata obliterata dall'impronta del percussore, cosa che non si è invece verificata per il reperto Pacciani: si vedrà in seguito quanto tale elemento abbia pesato nella formulazione delle conclusioni da parte dei periti.

Al momento è opportuno riassumere brevemente i risultati degli esami peritali, tenendo presente che, come si è visto, sui bossoli repertati sui luoghi degli omicidi Locci-Lo Bianco e Stefanacci-Rontini non sono state reperite tracce di microstrie.

Per il duplice omicidio Gentilcore-Pettini i periti hanno rilevato una “buona identità” tra le microstrie presenti a destra dell'impronta del percussore sul bossolo di cui al C.R. n. 52176 e quelle esistenti su reperto Pacciani (foto n. 162, 163). “Buona coincidenza” viene anche rilevata tra le

microstrie più profonde presenti sul bossolo n. 5 del C.R. n. 50958 e quelle del reperto Pacciani, con l'avvertenza che sul bossolo n. 5 le microstrie si trovano in un'area interessata a fenomeni di corrosione che hanno asportato le microstrie meno profonde.

Per il duplice omicidio Foggi-De Nuccio si osserva che il bossolo comparato (reperto I del C.R. n. 50958) presenta microstrie meno profonde rispetto a quelle presenti sul reperto Pacciani, peraltro alcune profonde microstrie presenti sulla superficie comparata si trovano in posizione reciproca coincidente (foto n. 166, 167, 168).

Per il duplice omicidio Baldi-Cambi la quasi totalità delle microstrie presenti sulla superficie del bossolo n. 5 del C.R. n. 50958 hanno andamento e posizione reciprocamente coincidenti con quelle presenti sul reperto Pacciani (vedi foto 169 e 170).

Sul bossolo n. 7 relativo allo stesso delitto le poche profonde microstrie che non sono state obliterate dal percussore hanno posizione reciproca coincidente con quella del reperto Pacciani.

Per il duplice omicidio Migliorini-Mainardi soltanto poche microstrie del bossolo repertato M7 del C.R. n. 50958 non sono state obliterate dal percussore e sono situate all'esterno del lato destro dell'impronta dello stesso: queste hanno una "buona identità" con quelle presenti sul reperto Pacciani.

Per il duplice omicidio Meyer-Rusch le microstrie sul bossolo n. 6 del C.R. n. 52176 sono collocate a sinistra dell'impronta di percussione e in una zona lievemente ossidata: alcune profonde microstrie hanno posizione reciproca coincidente (vedi foto n. 174).

Per il duplice omicidio Mauriot-Kraveichvili il fascio di microstrie esistenti sul bossolo 2C del C.R. n. 50958, a sinistra dell'impronta del percussore, ha andamento e posizione reciproca coincidente con quelle esistenti sul reperto Pacciani. Solo alcune microstrie nella parte inferiore della superficie comparata non sono perfettamente allineate, forse a causa della deformazione della superficie adiacente "stirata" dall'impronta del percussore (vedi foto n. 176).

Sul bossolo 5F, invece, le microstrie si trovano a destra dell'impronta del percussore ed interessano una zona con profilo altimetrico irregolare, tanto che solo nel tratto superiore sono perfettamente parallele. Nonostante tale situazione di partenza anomala, alcune microstrie più profonde sono coincidenti su entrambi i reperti comparati (vedi foto n. 177).

Sul bossolo 7H, a sinistra dell'impronta del percussore, vi sono numerose microstrie che, evidenziate a luce incidente, mostrano come le microstrie più profonde abbiano andamento e posizione reciproca coincidenti (foto da n. 178 a n. 183). Successivamente, interponendo un vetro smerigliato ed un foglio di carta per lucidi tra la sorgente di luce ed il bossolo, per rendere maggiormente uniforme l'illuminazione, si è potuto constatare che le microstrie più profonde hanno posizione reciproca coincidente su entrambi i reperti (vedi foto da n. 184 a n. 190).

Sul bossolo 8A del C.R. n. 52176 il fascio di microstrie è collocato alla destra dell'impronta di percussione. L'andamento e la posizione di quelle più profonde presentano identità con quelle presenti sul reperto Pacciani.

Una prima notazione che si può fare alla luce di quanto sopra esposto è che il dato significativo per valutare i dati

comparativi tra i vari bossoli sta proprio nella coincidenza o meno dei fasci più profondi di microstrie. Se si osservano le foto da n. 138 a n. 146 relative alla comparazione di microstrie presenti su bossoli sparati da una delle pistole cal. 22 L.R. usate per le prove, si nota come la perfetta coincidenza tra microstrie, che rivela l'identità dell'arma che ha sparato, si ha soprattutto tra le microstrie più profonde. È il caso allora di rilevare che, come si è visto, nella comparazione col reperto Pacciani, identica situazione si verifica per il bossolo "I" Foggi-De Nuccio, per il bossolo 7 Baldi-Cambi, per i bossoli 6 Meyer-Rusch, per i bossoli 5F, 7H, 8A Mauriot-Kraveichvili, relativamente ai quali va sottolineato, anche se l'osservazione potrebbe apparire pleonastica, che non esistono poi microstrie profonde divergenti.

È questo il concetto ribadito in modo netto e lineare al dibattito dal perito Benedetti (fasc. 60, pag. 78 e ss.), laddove egli afferma che, ove si proceda alla comparazione di microstrie esistenti su bossoli provenienti da un'unica pistola, a causa dei fenomeni dovuti alla differenza dimensionale, alla differente pressione, alla differente velocità, anche in quel caso non ci sono mai tutte le microstrie coincidenti. Diventa allora basilare l'esistenza di microfascie di microstrie coincidenti e, soprattutto, se all'interno di queste vi siano delle microstrie abbastanza profonde. Queste infatti sono quelle più significative, quelle che risentono meno delle variazioni che possono essere provocate dal fenomeno di balistica interna ed anche dalle differenze dimensionali che esistono tra un bossolo ed un altro. Ed allora, come afferma il perito, nel caso in esame non solo non esistono marcate differenze, nella parte

comparabile, tra il reperto Pacciani ed i proiettili esplosi negli omicidi, ma le microfasce di microstrie e, all'interno di queste, le microstrie più profonde, nella stragrande maggioranza, se non nella quasi totalità, corrispondono.

Ed ancora va rilevato come per il duplice omicidio Baldi-Cambi la quasi totalità delle microstrie presenti sul bossolo n. 5 hanno andamento e posizione reciprocamente coincidenti con quella del reperto Pacciani. Identica situazione si verifica poi per il bossolo 2C del delitto Mauriot-Kraveichvili, mentre per bossoli provenienti da altri duplici omicidi i periti parlano, come si è visto, di “buona coincidenza” o di “buona identità” delle microstrie rilevate sugli stessi in rapporto a quelle esistenti sul reperto Pacciani.

Alla significativa assonanza di tale complesso di dati fa poi riscontro un ulteriore elemento rilevato dai periti che appare di notevole importanza: la presenza sul fondello del bossolo del reperto Pacciani di un'incisione quasi rettilinea (vedi foto da n. 27 a n. 32) che i periti hanno dimostrato essere attribuibile allo strisciamento del fondello contro la parte anteriore di una delle labbra del caricatore nella fase di introduzione della cartuccia nell'astuccio del caricatore stesso (vedi le foto da n. 46 a n. 50), cosa questa che, è bene precisarlo, non avviene però sempre, nel corso del normale caricamento, ma solo in alcuni casi. Orbene, all'interno di tale incisione rettilinea sul fondello del reperto Pacciani esiste un segno del tutto particolare: precisamente una microstria che i periti hanno convenientemente evidenziato (vedi foto n. 31 e 32) e che, secondo quanto da essi affermato al dibattimento (vedi Benedetti fasc. 60 pag. 55 e segg.), dipende dalla particolare conformazione della lama

di acciaio della trancia che in fase costruttiva ha tagliato la lamiera in ferro costituente le labbra del caricatore.

Tenendo presente questi dati deve allora sottolinearsi il fatto che esistono due bossoli, uno proveniente dal delitto Migliorini-Mainardi (bossolo M9 della foto n. 10) e l'altro dal delitto Meyer-Rusch (bossolo 4 della foto n. 12) che presentano sul fondello un solco rettilineo con all'interno una microstria: la larghezza del solco e la posizione della microstria corrispondono, secondo i periti, agli analoghi reperti presenti sul fondello della cartuccia trovata nell'orto del Pacciani (vedi foto da n. 27 a 33 e da n. 173 a 175).

Se così è, e la cosa è assolutamente certa posto che i distinti reperti, come mostrano le foto citate, combaciano in maniera quasi calligrafica, ne viene di conseguenza che la presenza della microstria all'interno del solco ha un'evidente portata individualizzante, che di per sé solo il solco rettilineo non potrebbe avere. Ed invero, ricostruito nel modo che si è visto il particolare movimento che, spingendo il fondello della cartuccia contro la parte anteriore delle labbra del caricatore, ha provocato quella particolare incisione rettilinea sul fondello stesso, quest'ultima non potrebbe considerarsi da sola elemento individualizzante, non solo perché normalmente l'inserimento del proiettile nel caricatore viene fatto senza strisciare il fondello contro le labbra dello stesso, ma anche perché, nei pochi casi in cui ciò avviene, il tipo di solco lasciato dipende dal modo con cui chi opera spinge il proiettile dentro il caricatore, facendo strisciare il fondello contro la parte anteriore delle labbra: è probabile che ciò possa avvenire talvolta quando il caricatore è pieno e l'ultimo proiettile da inserire incontra la forte resistenza

della molla ormai caricata al massimo, occorrendo allora una forte pressione esercitata dall'alto verso il basso sul proiettile, essendo il fondello bloccato contro le labbra anteriori del caricatore. Le foto da n. 46 a n. 50 mostrano come la manovra eseguita dai periti lasci tracce che possono essere leggermente differenti tra loro (vedi foto n. 48 e 49 in rapporto alla n. 50), essendo peraltro la traccia di cui alla foto n. 50 molto simile a quella esistente sul fondello del reperto Pacciani.

Ma su quest'ultimo e sui fondelli dei due bossoli citati provenienti dai duplici omicidi Migliorini-Mainardi e Meyer-Rusch esiste non solo una traccia rettilinea del tutto simile, ma per l'appunto anche un "quid pluris" che tali tracce accomuna ed individualizza: ed è appunto la già ricordata microstria.

Non sfugge, beninteso, alla Corte il valore non assoluto di tale elemento individualizzante: come è stato chiarito in dibattimento, la microstria dipende evidentemente dalla particolare conformazione del labbro anteriore del caricatore contro il quale il fondello del bossolo ha strisciato. Se si considerasse la microstria frutto di una caratteristica singolare e del tutto particolare delle labbra di un caricatore, eventualmente anche un segno di imperfezione o di usura, non v'è dubbio che essa sarebbe indicativa di quel caricatore e di quello solo e dunque, di riflesso, della relativa pistola. Se, invece, si facesse risalire tale microstria ad una caratteristica della lama della trancia che ha tagliato la lamiera in quel punto, ne viene di conseguenza che di caricatori aventi quella particolare caratteristica ne esisterebbe non solo quello della pistola Beretta serie 70 dell'assassino, ma anche evidentemente molti altri. La

circostanza peraltro non è stata chiarita in modo decisivo al dibattimento, restando sul punto i periti in una posizione relativamente possibilista (vedi Benedetti fasc. 60, pag. 57 e ss.).

Osserva al riguardo la Corte che, anche a voler dare per ammessa la seconda ipotesi, il numero dei caricatori che potrebbero presentare quella particolare caratteristica non può essere certo elevatissimo, posto che, come afferma lo stesso perito Benedetti (ibidem pag. 55 e segg.), la lama della trancia, in quanto destinata a tagliare lamiera di acciaio, è soggetta ad evidente usura: con la logica conseguenza che le tracce lasciate sulla lamiera e quelle che, di riflesso, questa può lasciare sui fondelli dei bossoli in particolari casi, sarebbero differenti nei successivi periodi di tempo.

Se allora si procede ad una valutazione complessiva degli elementi fin qui posti in luce, non può sfuggire la concomitanza assolutamente singolare, per non dire eccezionale, per cui nel fondello della cartuccia trovata nell'orto dell'imputato sono collocati, nella zona periferica del collarino, microstrie e fasci di microstrie che presentano le incontestabili caratteristiche di identità e coincidenza che si sono viste con quelle esistenti sui bossoli repertati sui luoghi dei duplici omicidi, mentre nella superficie piana del fondello stesso si trova poi l'incisione rettilinea con all'interno quella particolarissima microstria che presenta caratteristiche di identità con quelle analoghe esistenti su due dei bossoli provenienti da due distinti duplici omicidi e che si caratterizza per potere essere riferita ad un numero comunque limitato di armi. Orbene, per poter affermare che potrebbe trattarsi di un'arma diversa da quella con cui

furono compiuti gli omicidi, occorrerebbe ipotizzare, anche questa volta, una diabolica per non dire inverosimile serie di coincidenze, per cui dovrebbe esistere un'altra pistola Beretta cal. 22 L.R. della serie 70 dotata non solo di un carrello otturatore in grado di imprimere sulla periferia del fondello della cartuccia trovata nell'orto del Pacciani quella serie di microstrie e fasci di microstrie aventi le caratteristiche di identità e convergenza con quelle già evidenziate lasciate dalla pistola dell'assassino, ma dotata anche, contemporaneamente, di un caricatore con una delle labbra conformata in maniera tale da lasciare, in certi casi e nei modi già visti, all'interno del solco rettilineo inciso sul fondello del bossolo, quella particolarissima microstria che appare caratterizzare gli analoghi solchi rettilinei esistenti su due dei bossoli esplosi dalla pistola dell'omicida.

Ritiene allora conclusivamente la Corte che la situazione probatoria sia tale, al di là delle apparenti incertezze dei periti, le cui conclusioni appaiono poi del tutto riduttive e non logicamente allineate con i dati obbiettivi rilevati e con le valutazioni riportate nella motivazione della relazione e nel commento alle singole foto, da far apparire veramente al di là di ogni logica ipotizzare che il proiettile in questione sia stato incamerato da una pistola diversa da quella usata per commettere la serie di duplici omicidi.

Assume peraltro la difesa dell'imputato (vedi avv. Bevacqua, fasc. 96, pag. 22 e segg.) che sul corpo della cartuccia rinvenuta nell'orto del Pacciani esisterebbe un segno particolare, una particolare incisione, proprio al di sopra del collarino, che, anche a giudizio del C.T. di parte Marco Morin, sarebbe da attribuire all'impronta dell'estrattore dell'arma. Il punto è importante perché i periti

Benedetti e Spampinato escludono invece che tale segno (vedi le foto da n. 37 a n. 41) sia da attribuirsi all'estrattore della pistola, argomentando che tale impronta sarebbe molto più larga di quella che quest'organo ha prodotto sui bossoli repertati sui luoghi degli omicidi.

Rileva la Corte come sarebbe stato forse opportuno che i periti avessero proceduto a comparare il segno presente sul corpo del reperto Pacciani non soltanto con quelli presenti sui bossoli degli omicidi ma anche con quelli lasciati sui proiettili esplosi dalle pistole usate per le prove: è però del tutto fuor di luogo affermare, come fa il CT di parte, che i periti sono partiti dal presupposto che l'arma che ha incamerato la cartuccia rinvenuta nell'orto del Pacciani sarebbe stata comunque quella con cui sono stati commessi i vari omicidi. In realtà i periti non hanno ritenuto di procedere alla duplice comparazione con i segni lasciati sui bossoli di prova, oltre che su quelli provenienti dai duplici delitti, perché, come ha chiarito il perito Benedetti al dibattimento (fasc. 60, pag. 22), trattavasi di una deformazione abbastanza accentuata che non era a loro giudizio, per le sue dimensioni, assolutamente riferibile all'azione di un estrattore.

La difesa dell'imputato richiama sul punto la perizia balistica Salza-Benedetti esperita nel corso dell'anno 1987 per conto del G.I. dott. Rotella nel procedimento penale contro Salvatore Vinci, la quale a pag. 4 testualmente recita: "Ognuno dei bossoli sparati reca, ben evidente, l'impronta del percussore dell'arma in cui fu sparato; ogni bossolo mostra inoltre, in misura più o meno marcata, le tracce lasciate dall'espulsore e dall'estrattore, quest'ultima localizzata in un punto del corpo cilindrico proprio sotto il

collarino”. Ed ancora a pag. 17: “Secondo Mathews (vedi l’opera FIREARMS IDENTIFICATION, Vol. III°) gli estrattori e gli espulsori, ove presenti, possono a volte non lasciare tracce sicuramente identificabili sui bossoli sparati di cartucce a percussione anulare. Nel nostro caso queste tracce sono presenti e ben distinguibili, specie quella dell’estrattore.

Quest’ultima si presenta come un’intaccatura, localizzata sotto il collarino sul corpo cilindrico, di forma approssimativamente lenticolare, la cui posizione angolare, se considerata in rapporto a quella dell’impronta del percussore sul fondello, è a circa 90°.

Sulla base di tali precise affermazioni la difesa dell’imputato argomenta che, essendo la traccia lasciata dall’estrattore una delle tre impronte primarie, assieme al percussore ed all’espulsore, da tenersi in considerazione per la comparazione tra proiettili, ed essendo nota sia la sua collocazione che la sua forma, che si riscontrano con ripetitività su tutti i bossoli sparati da una stessa pistola, così come avviene per i bossoli esplosi dalla pistola dell’omicida, ne viene di conseguenza che, dovendosi inequivocabilmente considerare come impronta dell’estrattore quella posta sopra la base del collarino del reperto Pacciani, essa è almeno due volte più larga di quella che è stata riscontrata sui bossoli degli omicidi e non può pertanto riferirsi in alcun modo a quella pistola.

Osserva peraltro la Corte che la perizia Salza-Benedetti attraverso una valutazione approfondita degli elementi che caratterizzavano in modo univoco le impronte di sparo, e cioè dei segni del percussore, dell’estrattore e

dell'espulsore, giungeva a stabilire che i bossoli erano attribuibili tutti ad una medesima pistola Beretta cal. 22 L.R. serie 70.

In particolare poi, per ciò che riguarda l'estrattore, veniva in rilievo la localizzazione sul corpo cilindrico del bossolo, nel senso longitudinale, della relativa impronta (vedi perizia cit. pag. 18 e segg.). È agevole allora osservare che se la localizzazione della supposta impronta dell'espulsore è, come asserisce la difesa, la stessa che si rinviene sui bossoli esplosi da una Beretta serie 70, se a questo si aggiungono i dati più volte richiamati relativi all'identità ed alla coincidenza delle microstrie e dei fasci di microstrie esistenti sul collarino del reperto Pacciani con quelli incamerati in una pistola Beretta cal. 22 L.R. serie 70, ne viene di conseguenza che la cartuccia trovata nell'orto del Pacciani non può essere stata introdotta in un'arma diversa dalla Beretta serie 70 sopra richiamata.

Ma se questo è vero, e i dati obbiettivi riscontrati dalla Corte lo confermano pienamente, sono proprio le argomentazioni contenute nella perizia Salza-Benedetti a dimostrare l'infondatezza della tesi sostenuta dalla difesa. Perché in relazione all'impronta dell'estrattore, oltre alla collocazione sopra il collarino del bossolo, i periti attribuivano, tra l'altro, rilievo anche alla forma ed alle dimensioni dell'impronta stessa (pag. 18, 19 perizia cit.): come dire che un'impronta che avesse dimensioni del tutto diverse non potrebbe mai, anche se in ipotesi localizzazione e forma coincidessero, essere attribuita ad un bossolo proveniente dalla nota Beretta serie 70. Ed ancor più tale elemento viene posto in risalto ove si consideri il grafico allegato alla suddetta perizia che mostra in figura ingrandita

la testata dell'otturatore e la collocazione prospettica su di esso dell'estrattore e dell'espulsore: in particolare poi i periti riportano un piccolo settore tratteggiato sulla raffigurazione grafica dell'espulsore e dell'estrattore corrispondente alla zona ove, nei bossoli sparati, si riscontrano le impronte lasciate dai due organi. È ovvio che, nel caso di specie, i periti si riferivano ai bossoli esplosi dalla pistola dell'omicida, mentre poi nelle foto allegate (n. 24, 25, 26) veniva dimostrato, con una sovrapposizione grafica, come l'impronta di estrazione, (come anche quella di espulsione), era contenuta nella zona delimitata dal relativo organo e nei tracciati costituenti i limiti estremi di oscillazione di questo, ma tutto ciò sottintendeva, beninteso, il postulato di ordine generale che forma e dimensione dell'impronta stessa fossero comunque analoghe a quelle standard lasciate dall'estrattore delle pistole Beretta cal. 22 LR serie 70.

Ed allora se l'impronta asseritamente di estrazione che è collocata sopra il collarino del reperto Pacciani è completamente diversa per dimensioni (due volte più larga secondo la difesa dell'imputato) e per forma da quelle che tale organo lascia ordinariamente sui bossoli esplosi con la pistola Beretta serie 70, e se tale proiettile è stato invece introdotto in una pistola di quel tipo, la conclusione non può che essere una ed una sola: l'impronta in questione non è evidentemente un'impronta di estrazione ma un'impronta di tipo diverso.

Deve al riguardo sottolinearsi l'infondatezza di quanto sostenuto dal C.T. dell'imputato, Marco Morin, il quale nella memoria sul punto testualmente scrive: "Il fatto che si tratti

proprio di impronta di estrazione non è sfuggito al Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Firenze: a pagina 3 della relazione peritale in atti riguardante gli esami strutturali e microanalitici della cartuccia in oggetto, perizia effettuata per il GIP dal dr. Giancarlo Mei e datata 16.11.1992, possiamo leggere:

“3.1 Esame visivo allo stereomicroscopio

In fig. 1 è riportata la rappresentazione schematica del reperto 55357 e la localizzazione per settore dei danneggiamenti rilevati sulla superficie durante l'esame balistico della Polizia Scientifica Gabinetto regionale per la Toscana del 2 maggio 1992”.

E nella figura 1, terzo settore, l'impronta in questione è inequivocabilmente attribuita all'estrazione.

Dunque per la medesima impronta abbiamo due diverse interpretazioni “ufficiali”: di estrazione per la Polizia Scientifica, non di estrazione per i periti Spampinato e Benedetti.

Queste essendo sul punto le argomentazioni del CT dell'imputato, è evidente come esse siano frutto di un palese travisamento dei fatti. Ed invero, come è agevole rilevare dall'esame della relazione 2 maggio 1992, con foto allegate, del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per la Toscana, in tale sede furono semplicemente esaminate le caratteristiche generali della cartuccia, ancora avvolta in residui terrosi (che sarebbero stati poi eliminati nella successiva perizia Benedetti-Spampinato), rilevandosi unicamente i segni di quella che veniva definita “impronta di spallamento o spallettamento”, ma assolutamente non fu rilevata alcuna altra impronta, tanto meno quella di estrazione. Dunque le asserzioni del perito Mei sul punto

sono evidentemente del tutto erronee, mentre poi il disegno a cui egli fa riferimento non proviene né dal Gabinetto di Polizia Scientifica né dai periti e non si vede per qual mai motivo il C.T. Morin abbia preso il tutto per buono senza andare a controllare la fonte diretta, cioè la relazione 2 maggio 1992 del Gabinetto di Polizia Scientifica, col risultato di giungere a conclusioni manifestamente erronee.

Ma vi è un ulteriore elemento che pone il sigillo di definitiva convalida alla tesi sostenuta dei periti, secondo i quali nel caso di specie la particolare incisione esistente poco al di sopra del collarino del reperto Pacciani non può essere attribuita al segno dell'estrattore. Infatti tutta l'argomentazione della difesa dell'imputato e del suo consulente è basata su un presupposto fondamentale erroneo: che, cioè, su una cartuccia non sparata, come quella rinvenuta nell'orto del Pacciani, possano essere rilevate non solo le stesse tracce esistenti su cartucce sparate, ed in particolare quella dell'estrattore, ma anche tracce aventi le stesse caratteristiche di forma e di dimensione che si rinvengono normalmente su queste ultime. Ciò che invece non si verifica affatto, poiché lo scarrellamento manuale non può mai avere le stesse caratteristiche quasi traumatiche di violenza e di repentinità di quello provocato per effetto dei gas sprigionatisi dalla deflagrazione della polvere da sparo: con la conseguenza che, nella prima ipotesi (e si è visto che questo è proprio il caso del reperto Pacciani, il quale era stato introdotto almeno una volta nella canna dell'arma e poi era stato estratto, ovviamente in maniera manuale, senza essere stato sparato), l'estrattore, come anche l'espulsore, possono lasciare, a seconda di come viene azionato il carrello, solo una lieve traccia, ovvero non lasciarla affatto.

A riprova di ciò sta la circostanza, incontestata ed incontestabile, che sulla cartuccia trovata nell'orto del Pacciani i periti non solo non hanno rilevato, come affermano, traccia alcuna dell'impronta dell'estrattore, ma neppure traccia dell'impronta dell'espulsore (vedi perizia cit., pag. 16), pur essendo assolutamente certo, per le ragioni già esposte, che tale particolare organo della pistola è entrato certamente in funzione nell'azione di scarrellamento manuale della cartuccia (vedi anche sul tema le puntuali osservazioni contenute nella memoria del dott. Filippo Donato, C.T. del Pubblico Ministero).

Alla luce di tutto quanto fin qui esposto, mentre appare del tutto ininfluyente l'ipotesi di una ulteriore perizia ventilata dalla difesa, resta invece pienamente convalidata l'ipotesi dell'inceppamento dell'arma nel modo che i periti hanno ricostruito e documentato (pag. 314 e segg). La presunta impronta dell'estrattore sulla cartuccia trovata nell'orto dell'imputato altro dunque non è se non uno dei tre segni, una delle tre incisioni, che si imprimono sul corpo del bossolo nel particolare ma non infrequente caso di inceppamento dell'arma documentato dai periti: segni che, a definitivo suggello della validità della tesi dei periti, si collocano, nelle cartucce usate per gli esperimenti, in perfetta simmetria e con precisione quasi millimetrica negli stessi punti in cui sono situati quelli omologhi rilevati sul reperto Pacciani.

Un elemento apparentemente suggestivo, in realtà soltanto marginale, è introdotto poi dalla difesa del Pacciani, la quale afferma che esiste una contraddizione di fondo tra la tesi della pubblica accusa ed i risultati di una delle perizie, precisamente quella Pelizza-Spampinato-Vassale, disposta al fine di accertare se vi fossero tracce di polvere da sparo e di

quale tipo su stracci ed indumenti sequestrati presso il Pacciani, ed in particolare poi se tali tracce potessero corrispondere alla composizione delle cartucce cal. 22 Winchester. Infatti, secondo la difesa dell'imputato, le conclusioni dei periti sarebbero in contraddizione con quanto comunicato dalla stessa casa fabbricante relativamente ai componenti pirici del munizionamento poiché, mentre i periti hanno rilevato la presenza di antimonio in tutte le cartucce Winchester provate (tra cui quelle della serie "H"), tale componente non rientrerebbe invece tra quelli indicati dalla Winchester, talché sarebbe opportuno disporre una nuova perizia per accertare la presenza o meno di tale specifico componente anche nell'innesco della cartuccia trovata nell'orto del Pacciani.

Osserva la Corte come la questione sia stata evidentemente male impostata perché, semmai, la perizia dovrebbe riguardare, sotto il profilo indicato, non solo il reperto Pacciani ma anche tutti i bossoli repertati sui luoghi dei duplici delitti. Ma, premesso questo, la perizia appare del tutto ininfluyente poiché errata è la premessa da cui la difesa è partita per richiederla: infatti la comunicazione 15 gennaio 1992 della Winchester cui fa riferimento la difesa e che viene espressamente richiamata nel quesito n. 4 posto ai periti Pelizza-Spampinato-Vassale (vedila in allegato alla perizia citata) enumera i componenti della carica di lancio della cartuccia (dai quali manca, indubitabilmente, l'antimonio) ma non quelli dell'innesco. Questi sono stati poi pacificamente riscontrati dai periti (vedi pagg. 10, 12 e segg. della relazione) essere il bario e l'antimonio per tutti i tipi di cartucce Winchester esaminati, compresi quelli della serie "H", sicché anche sotto questo profilo la richiesta della

difesa non può che apparire inutile ed ultronea. Il suggello definitivo viene poi dato dal rilievo, formulato dagli stessi periti, secondo cui l'antimonio è, assieme al bario, componente dell'innesco non solo delle cartucce cal. 22 Winchester, ma anche del munizionamento a salve marca HILTI (in tutto venti cartucce a percussione anulare alloggiate in due contenitori di plastica: vedi C.R. 55148) sequestrato presso il Pacciani: il che equivale a dire che la riscontrata presenza di antimonio sui reperti di tessuto esaminati non può avere alcun specifico significato, tanto meno nel senso voluto dalla difesa dell'imputato.

Uno dei problemi collegati al ritrovamento del proiettile nell'orto del Pacciani è quello relativo all'indicazione del periodo di massima della sua permanenza nel terreno, per determinare cioè da quanto tempo rispetto al momento del suo ritrovamento (29 aprile 1992) esso si trovasse interrato all'interno del foro del paletto di cemento da vigna che il Pacciani aveva steso assieme ad altri per terra per delimitare il piccolo vialetto al centro dell'orto. La questione ha un possibile rilievo anche in rapporto ai movimenti dell'imputato in relazione ai quali non sarà male ricordare ancora, a questo punto, che egli venne arrestato per le violenze alle figlie il 30 maggio 1987, restando ininterrottamente detenuto fino al 6 dicembre 1991, mentre il teste dott. Perugini ha confermato di aver visto i pali di cemento collocati lungo il vialetto al centro dell'orto già all'epoca delle perquisizioni del giugno 1990.

Per cercare di fornire una risposta precisa ai quesiti di cui sopra è stata espletata una perizia mediante esami microanalitici e strutturali sulla cartuccia cal 22 L.R. trovata all'interno del paletto di cemento (il 'reperto Pacciani') da

parte del perito dott. Giancarlo Mei, presso i reparti Strutturistica e Corrosione del Centro Ricerche EM-LMI di Fornaci di Barga di cui lo stesso dr. Mei era direttore.

Osserva la Corte come i risultati della perizia, nonostante l'impegno profusovi dal dr. Mei, non siano del tutto soddisfacenti, non avendo potuto il perito fornire una risposta in termini sufficientemente precisi ai quesiti che gli erano stati posti. Egli ha precisato in dibattimento (fasc. 64, pag. 30 e segg.) di aver condotto le indagini sulla base del dato rappresentato dalla penetrazione della corrosione nel corpo del bossolo di ottone, fenomeno che viene indicato col termine di "dezincificazione" per significare il depauperamento di zinco che si verifica quando una superficie di ottone, che è una lega di rame e zinco, viene attaccata dalla corrosione. Le conclusioni della perizia davano atto che, essendo il pH del terreno in cui era stata rinvenuta la cartuccia compreso tra 7.1 e 8.20, lo spessore medio dello strato di dezincificazione nelle zone corrose era pari a 0,5-2 millimicron; il perito affermava poi che, per avere indicazioni più attendibili circa i tempi di interrimento della cartuccia, avrebbe dovuto conoscere il grado di areazione del terreno, i valori di conducibilità dello stesso in prossimità del proiettile, i fenomeni biologici che avrebbero potuto modificare la velocità di corrosione, dati questi che il dott. Mei dichiarava non essere stato posto in grado di conoscere poiché, oltre alla cartuccia, erano stati rimossi anche il paletto e la terra che la ricopriva. In ogni caso però dai dati riportati in letteratura sulla corrosione degli ottoni interrati si ricavava che, per un tempo di permanenza di cinque anni, per qualsiasi tipo di terreno, la profondità di penetrazione del fenomeno di dezincificazione sarebbe stata

superiore di almeno un ordine di grandezza rispetto a quella misurata sul reperto Pacciani, sicché egli riteneva potersi ragionevolmente affermare che la cartuccia fosse rimasta interrata per un periodo non superiore a 5 anni.

Al dibattito poi il perito ha precisato che in fisica un ordine di grandezza è pari a 10 volte, quindi dal valore di dezincificazione riscontrato sul reperto Pacciani di 0.5-2 millimicron, si passerebbe ad un valore di 5-20 millimicron. Ciò peraltro, sempre secondo il perito, non può portare con certezza a ritenere che la cartuccia fosse interrata sicuramente da meno di cinque anni: questo perché le funzioni non sono lineari, non si può cioè procedere con formula matematica di extrapolazione. Infatti all'inizio le reazioni sono molto lente, poi diventano esponenziali, sia positive che negative: questo dipende dal fatto che i fenomeni corrosivi non è detto che procedano sempre più rapidamente, ma possono procedere lentamente all'inizio, più velocemente in un momento successivo e di nuovo poi lentamente. Questo dipende dalla compattezza del fenomeno di rideposizione del rame che, dopo essersi sciolto assieme allo zinco nella prima fase della corrosione, si rideposita sulla superficie, a differenza dello zinco che invece scompare. Tale fenomeno è regolato da due leggi fondamentali della fisica: la termodinamica e la cinetica. La prima indica se una reazione è possibile o meno in condizioni standard, la seconda in quanto tempo può avvenire. Sussistendo nel caso in esame le condizioni standard (temperatura ambiente, pressione), l'unica regola idonea a generare la corrosione visibile è appunto la cinetica, che è a sua volta influenzata da altri fattori: la compattezza del terreno attorno alla cartuccia; la

conducibilità del terreno in quelle condizioni, specialmente nelle zone molto vicine alla cartuccia e l'areazione, che è fenomeno dipendente dalla compattezza; tutti dati che il perito ripeteva di non aver potuto avere a disposizione. Da ciò egli traeva una conclusione apparentemente logica: se, cioè, la più accreditata bibliografia affermava che, per qualsiasi tipo di terreno, dopo cinque anni di interrimento della superficie di ottone, la minima profondità di corrosione era di 20/25 millimicron, i valori riscontrati nel caso in esame (0,5/2 millimicron) portavano a concludere che il periodo di interrimento non poteva comunque essere superiore a cinque anni.

Tutto ciò poi, secondo quanto affermato dal perito nel rispondere alle domande poste dalle parti e dalla Corte, non cambierebbe anche nel caso in cui l'interrimento fosse stato progressivo poiché, quando si modificano gli equilibri termodinamici superficiali, ad esempio, oltre che con l'interrimento, anche con l'esposizione all'atmosfera inquinata, oppure battendovi sopra, si innesca immediatamente un'azione corrosiva (nel caso in esame dunque un'azione di dezincificazione), nell'ambito della quale possono certamente giocare un ruolo decisivo anche l'acqua o l'umidità, essendo la corrosione un fenomeno essenzialmente galvanico. Ma, proprio perché non in possesso dei noti parametri riguardanti il terreno, il dott. Mei affermava di non essere in grado di stabilire quanto la passivazione della superficie avesse durato nel tempo, in altre parole quale potesse essere stato il periodo minimo di interrimento: avrebbe potuto essere di un giorno come di un anno, due, tre o più ma, comunque, mai più di cinque anni.

Questa essendo, in estrema sintesi, la valutazione effettuata

dal perito sulla materia oggetto del suo esame, osserva la Corte come appaiano obiettivamente ingenerose ed ingiuste le critiche mosse da più parti al suo operato. Sotto tale profilo si è distinto il già ricordato C.T. dell'imputato, Marco Morin, il quale (vedi fasc. 72, pag. 49 e segg.), dopo aver premesso di non avere alcuna competenza specifica nella particolare materia, ha parlato di perizia fatta con lo 'spannometro', affermando che la collocazione della cartuccia in un foro del paletto di cemento la differenziava dall'ipotesi di una cartuccia normalmente interrata, poiché, scaldandosi al sole il cemento, anche l'evaporazione sarebbe divenuta molto più rapida (ivi pag. 51). Senonché, a contestazione da parte di uno dei difensori di parte civile, il Morin era costretto ad ammettere (ivi pag. 69) di non essere in grado di affermare se tale particolare collocazione agisse in senso positivo o negativo, accelerando ovvero ritardando il fenomeno di corrosione.

Ancora il C.T. dell'imputato ha affermato che la bibliografia citata dal perito non teneva conto del fatto che nel caso specifico alla superficie di ottone era unita anche una di piombo, talché, per la differenza di potenziale tra i due metalli, lo spostamento di correnti galvaniche avrebbe provocato un processo di ossidazione molto lento all'inizio, per poi aumentare in proporzione esponenziale (ivi, pag. 54), sicché, a suo dire, tenendo conto del grado di corrosione del reperto riscontrata dal perito, la cartuccia poteva essere stata interrata per un periodo che poteva variare da un massimo di quattro anni ad un minimo di due. Ma, alla contestazione del PM, circa la lamentata, da parte del perito, mancata disponibilità dei dati relativi al terreno ed alle modalità di conservazione della cartuccia prima dell'interramento, il

C.T. Morin ha riconosciuto (ivi pag. 59) che sarebbe bastato un fatto casuale (“...*se lì passava un cane e faceva la pipì...*”) per cambiare il pH del terreno e tutti i parametri del fenomeno corrosivo, mentre poi, a richiesta dello stesso difensore dell'imputato, ha affermato che la sua valutazione relativa ai 2/4 anni di interrimento della cartuccia era fatta con lo 'spannometro', così come era fatta con lo stesso strumento la perizia Mei (ibidem, pag. 66).

Come si può vedere, al di là delle contestazioni mosse da più parti alla perizia Mei, resta il fatto obbiettivo dell'estrema difficoltà di stabilire un dato sicuramente attendibile circa il periodo di interrimento massimo e quello minimo della cartuccia, mentre poi ognuna delle parti ha cercato di offrire una interpretazione più confacente ai propri interessi processuali, restringendo o dilatando a piacere la misura di quel periodo, senza fornire peraltro giustificazioni razionali a supporto delle rispettive tesi, ma cercando di speculare sulle supposte lacune o inconcludenze della perizia, dovute non certo a negligenza o a deficienza dei metodi usati (nessuno poi ne ha indicato di migliori...), ma all'impossibilità per il perito di avere a disposizione dati informativi essenziali

La Corte non può ovviamente collocarsi su un piano così apertamente dialettico, né dare indicazioni temporali precise in una materia così magmatica ed aperta ad ogni soluzione: basterà osservare che, considerando l'ipotesi di durata massima del periodo di interrimento, dunque un periodo di cinque anni o di pochissimo inferiore, essendo avvenuto il ritrovamento della cartuccia il 29 aprile 1992 ed essendo stato arrestato il Pacciani il 30 maggio 1987, resterebbe pur sempre un mese di tempo, dalla fine di aprile alla fine di

maggio 1987, in cui egli, essendo ancora completamente libero nei movimenti, avrebbe potuto “perdere” la cartuccia all’interno del proprio orto. Se invece si considera la cosa sotto l’aspetto opposto, quello cioè della durata minima del periodo di interramento, poiché il Pacciani era stato scarcerato in data 6 dicembre 1991, lo smarrimento della cartuccia avrebbe potuto tranquillamente avvenire nel periodo successivo e fino, in teoria, al giorno precedente alla data del ritrovamento. Quest’ampia forbice temporale, che d’altronde è in chiave con quelle che sono state sul punto le risultanze dibattimentali, mostra già di per sé quanto aleatoria possa essere ogni ipotesi avanzata in merito da questa o da quella parte processuale. Ma ancora deve osservarsi che stabilire se il periodo di interramento fosse di un giorno, un mese, un anno, due anni, cinque anni, in tanto avrebbe senso in quanto si intendesse dimostrare che la cartuccia ritrovata nel foro del paletto di cemento fosse stata perduta dal Pacciani personalmente, circostanza che, beninteso, nulla esclude possa essersi verificata anche se, in relazione alle sue modalità, possono avanzarsi soltanto ragionevoli ipotesi.

Sembra da escludere che la cartuccia possa essere caduta per terra durante la manovra di scarrellamento manuale e conseguente inceppamento dell’arma: difficile pensare che il Pacciani abbia intrapreso una manovra simile all’aperto, col rischio di essere visto da qualcuno, rischio sempre presente pur trovandosi egli in una corte interna sulla quale si affacciavano però abitazioni di terzi. È possibile, anzi possibilissimo, che invece la cartuccia sia caduta dalla tasca di un qualche indumento ove il prevenuto poteva averla riposta dopo che l’arma destinata ad accoglierla in canna si

era inceppata; come pure è possibile che essa sia caduta da un indumento del Pacciani, che la Manni Angiolina poteva avere scosso o spazzolato fuori di casa durante l'ultima detenzione del marito, ovvero anche, ipotesi non del tutto remota, la cartuccia poteva essere stata perduta da un complice dell'imputato che faceva capo alla casa di via Sommino.

Come si vede è tutta una serie di ipotesi che si possono avanzare e che hanno, ciascuna, un proprio ambito di ragionevolezza ma che, proprio per questo, mostrano la loro globale insufficienza non essendo ancorate a dati rigorosamente obbiettivi. Ed allora la Corte non può che ancorarsi all'unico dato obbiettivo che la paziente analisi dei dati processuali consente di considerare acquisito con tranquillante sicurezza: il dato rappresentato dal fatto che la cartuccia cal. 22 L.R. trovata il 29 aprile 1992 nell'orto del Pacciani era stata inserita in epoca non nota nella pistola Beretta serie 70 usata per commettere la serie di duplici omicidi e, successivamente, in data anch'essa non nota ma collocabile tra l'aprile 1987 e l'aprile 1992, era finita interrata dentro il foro del paletto di cemento dove poi è stata rinvenuta.

Questa affermazione ne postula ovviamente una immediatamente consequenziale sul piano logico: e cioè che esiste una relazione diretta tra la cartuccia in questione ed il Pacciani, relazione che non è meramente di fatto ma, per le ragioni che si vedranno, si pone sul piano logico-giuridico come ulteriore elemento gravemente indiziante a carico dell'imputato.

L'atteggiamento del Pacciani sul punto è stato fin dall'inizio, come di consueto, recisamente ed ostinatamente

negativo. Fin dal primo interrogatorio davanti al P.M. in data 15 luglio 1992 (doc. cit., pag. 8) il Pacciani ebbe a negare di aver a che fare in qualunque modo con la cartuccia, evidenziando che lui nella casa di via Sonnino era andato ad abitare all'inizio del 1992, un mese dopo la sua scarcerazione, mentre durante la sua detenzione vi abitava la figlia Rosanna, aggiungendo poi che egli non sarebbe mai stato così sciocco da tenere cose riferibili ai delitti, né da mettere la cartuccia nel colonnino di cemento, concetto sviluppato poi nel successivo interrogatorio del 29 gennaio 1993 ove egli afferma che, se avesse saputo della presenza del proiettile nell'orto, lo avrebbe fatto sparire, consapevole com'era che, date le indagini in corso sul suo conto, esso avrebbe rappresentato un indizio a suo carico.

Sull'argomento il Pacciani ritorna poi nel corso del dibattimento, una prima volta in modo assai conciso nel corso dell'udienza 23 maggio 1994 (vedi fasc. 25, pag. 97), una seconda volta diffusamente nelle lunghe dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 18 ottobre 1994 (fasc. 78, pag. 25). Egli, in sostanza, accusa la polizia di avere introdotto la cartuccia nel foro pieno di terra del paletto e di aver poi provveduto ad irrorarla con acido muriatico per simulare un invecchiamento che di per sé non poteva avere (*"...Lascionno perfino il flacone dell'acido muriatico, ci fu buttato sopra per l'invecchiamento... L'acido muriatico corrode il sasso, figuriamoci il metallo... L'è ancora lassù, se non è stato portato via, il flacone dell'acido muriatico..."*).

La tesi del Pacciani è, a giudizio della Corte, manifestamente pretestuosa ed infondata. Basta considerare che, se fosse attendibile, si dovrebbe pensare che la polizia

giudiziaria, essendo in possesso, se non della pistola, almeno di una cartuccia già incamerata nella pistola dell'omicida, se ne sarebbe servita per "incastrare" il Pacciani, simulando calunniosamente a suo danno le tracce di gravissimi reati. Ma la tesi dell'imputato non regge neppure ad un vaglio critico che presupponga, in via di ipotesi, l'accettazione delle sue proposizioni difensive. Se, infatti, fosse stata intenzione della polizia giudiziaria "seminare" tracce dei delitti seriali nei luoghi di pertinenza del Pacciani, si sarebbe potuto ricorrere più agevolmente ad una delle tante cartucce Winchester serie H che, priva di tracce primarie o secondarie, da un lato non poteva essere sottoposta a controlli di compatibilità con quelle esplose dall'arma omicida, dall'altra, proprio perché ritrovata nelle appartenenze dell'abitazione del Pacciani, avrebbe comunque acquisito un indubbio significato indiziante. Ancor più, poi, non si sarebbe certo collocato il reperto in un luogo così insolito ed atipico come il foro del paletto di cemento, dove ne sarebbe stata difficile se non addirittura problematica l'individuazione, ma lo si sarebbe potuto mettere in qualsiasi altro luogo, per esempio in una delle abitazioni del Pacciani, dove avrebbe potuto essere molto più facilmente ricercato e ritrovato e molto più sicuramente attribuito a lui. Assolutamente umoristica appare poi la storia dell'acido muriatico che sarebbe stato versato dalla polizia giudiziaria sulla cartuccia per simulare l'invecchiamento: sarebbe come dire che, essendo in possesso di un reperto recante un'impronta della pistola dell'omicida, così delicata e deteriorabile come le microstrie, gli inquirenti vi avrebbero versato sopra un liquido altamente corrosivo, rischiando così di cancellare quelle preziose ma labili tracce

che, uniche, avrebbero potuto collegare la cartuccia alla catena di omicidi seriali.

Ma la pretestuosità delle affermazioni dell'imputato emerge ugualmente anche ove si supponga, come mostrano di credere lo stesso Pacciani e, soprattutto, i suoi difensori, che a tramare nell'ombra contro costui non siano gli inquirenti, o comunque non solo loro, ma o il vero assassino, o qualcuno che, collegato o meno a costui, sia interessato comunque, per odio o per altri inconfessabili motivi, a manovrare dietro le quinte per gettare sul Pacciani la responsabilità degli omicidi: prova di ciò sarebbe non solo il rinvenimento della cartuccia, ma anche dell'asta guidamolla e degli stracci che la avvolgevano (vedi avv. Bevacqua, fasc. 96, pag. 30 e segg.). Rinviando ad un momento successivo l'analisi di quest'ultimo reperto, è appena il caso di rilevare che, per quanto riguarda la cartuccia, la tesi difensiva del Pacciani appare chiaramente improponibile: poiché, se colui che tramava nell'ombra contro l'imputato fosse stato il vero assassino, non avrebbe mancato, essendo in possesso dell'arma e di altri oggetti provenienti o comunque riferentisi ai delitti, di collocare l'arma o i bossoli sparati da questa o gli altri oggetti in luogo e modo tali da 'incastrare' il Pacciani definitivamente e senza scampo. Ma, ugualmente, se chi aveva "seminato" la pallottola non era l'assassino ma solo uno che aveva in odio l'imputato, come avrebbe potuto costui essere in possesso di una cartuccia proveniente dall'arma omicida? Ed ancor più, perché, essendo in possesso di un elemento indiziante di tale portata, avrebbe dovuto collocarlo in un luogo così particolare, dove avrebbe potuto essere ritrovato, come in effetti è avvenuto, solo per puro caso?

Tutto ciò evidenzia, ‘ad abundantiam’, l’inverosimiglianza e l’improponibilità delle giustificazioni fornite dall’imputato e dimostra come la collocazione della cartuccia nell’orto dell’abitazione di via Sonnino non sia frutto di una perfida macchinazione a suo danno ma trovi la sua ragion d’essere nell’identità fisica tra il Pacciani e l’autore della serie di duplici delitti.

La difesa del Pacciani, con la consueta capacità e talento professionale, ha cercato di insinuare il sospetto che il ritrovamento della cartuccia non fosse stato casuale, ma solo il momento finale di un’accorta regia che prevedeva, come epilogo, appunto la ‘scoperta’ del reperto che sarebbe stato in precedenza accortamente celato (vedi arringa avv. Bevacqua, fasc. 96, pag. 42 e segg. e controesame del teste Perugini da parte dello stesso difensore all’udienza del 15.6.1994, fasc. 51, pag. 106 e segg.). La Corte non può ovviamente accogliere tale prospettazione dei fatti, non solo per gli evidenti motivi logici fin qui esposti ma anche perché arrivare a pensare che, per dare un’apparenza di verosimiglianza al ritrovamento della cartuccia, si sia ricorsi ad una messinscena così pletorica e macchinosa, sembra cosa francamente grottesca. Basta ricordare, come risulta pacificamente dalle deposizioni dei verbalizzanti (teste Perugini cit., testi Frillici e Scriccia, fasc. 53) e dai rilievi fotocinematografici in atti, che il paletto di cemento era stato rimosso dai Vigili del fuoco che dovevano iniziare gli scavi ed in tale fase, probabilmente perché i tondini di ferro che ne costituivano l’armatura erano ormai corrosi, il manufatto si era rotto in due tronconi che gli stessi Vigili avevano collocato appaiati in un punto di passaggio, dove vi era ammucchiata terra smossa, per evitare di sprofondare nella

fanghiglia. Tale punto infatti era in corrispondenza della parte di orto che ancora doveva essere scavata e che quel giorno era stata coperta con una tettoia improvvisata con teli di plastica, un pezzo di vetroresina ondulata ed elementi tubolari in ferro: se ne può avere un'idea osservando la foto n. 1 dei rilievi di Polizia Scientifica e la parte iniziale del filmato video realizzato durante la perquisizione. Si può anche comprendere come il reperto non potesse essere rilevato con i metal-detector in dotazione agli inquirenti, poiché la presenza dell'anima in ferro all'interno dei manufatti metteva in allarme continuo gli strumenti. Non deve allora sorprendere se il ritrovamento della cartuccia sia avvenuto casualmente ad opera dello stesso dr. Perugini il quale racconta (fasc. 51 cit., pag. 112 e segg.) che, mentre camminava abbassato sotto la copertura, di altezza inferiore a quella di un uomo, aveva notato all'uscita di questa uno scintillio metallico provenire da uno dei fori interrati dei paletti di cemento ed era stato proprio questo scintillio a rivelare per la prima volta la presenza del proiettile. La cosa non può certo meravigliare, poiché mentre la luce del giorno, come affermano tutti i testi e come può facilmente verificarsi dalla ripresa filmata, era più che sufficiente (erano le 17,45 del 29 aprile, circa un'ora e mezzo prima del tramonto del sole), le foto mostrano come parte del corpo cilindrico di ottone della cartuccia affiorasse dalla terra compatta che riempiva il foro del paletto. Tutto ciò era dovuto poi, probabilmente, al fatto che i due tronconi del paletto, dopo essere stati collocati in sito, erano stati evidentemente calpestati ripetutamente nel corso del giorno dagli addetti alle ricerche sicché, come ipotizza il teste Frillici (fasc. 53, pag. 51), parte della terra che ricopriva il proiettile, che pur

non sporgendo dal foro era però interrato abbastanza superficialmente, era stata asportata mettendolo parzialmente in vista.

Tutto questo non può che essere meramente casuale poiché occorre considerare, ancora una volta, che per mascherare una eventuale frode processuale non sarebbe stato certo necessario ricorrere ad una messinscena così complicata, col rischio di rendere poco credibile l'eventuale successivo ritrovamento, se non addirittura di vedere distrutto o deteriorato l'oggetto nascosto, essendo invece evidentemente assai più semplice collocarlo in un luogo dove avrebbe potuto molto più agevolmente essere rilevato dagli appositi strumenti. Ancora poi non vi sarebbe stato motivo alcuno di limitarsi a "seminare" un solo proiettile, avente per di più le insolite caratteristiche evidenziate, ma sarebbe stato certamente possibile distribuirne in loco anche altri, in modo da rendere più sicuro il ritrovamento e più concludenti gli elementi a carico del Pacciani.

Tutto ciò mostra come debba ritenersi infondata l'ipotesi difensiva e come sia invece ben comprensibile il primo stato d'animo degli inquirenti al momento del ritrovamento della cartuccia, sulla quale in quel momento non erano percepibili né microstrie né altre tracce identificative, stato d'animo che è ben sintetizzato da quanto afferma il teste Perugini (fasc. 51 cit., pag. 118 e segg.): *"...Non che mi potesse insospettare il trovare un proiettile nell'orto del Pacciani, in considerazione dei fatti per cui procedevamo alla perquisizione, però, vede, quando dico che tutto avrei voluto trovare, meno che una cartuccia integra, lo dico perché è immaginabile che qualcuno avrebbe pensato che qualcun altro – possibilmente gli operatori di polizia – ce*

l'avesse messa: o per giustificare le indagini, o per creare colpevoli...".

È appena il caso di rilevare poi che a spingere gli inquirenti ad una ricerca approfondita nell'orto di via Sonnino che venne rovistato e scavato in ogni zona per la profondità di un metro e mezzo, era stato proprio il comportamento sospetto dell'imputato dopo la scarcerazione del 6 dicembre 1991. Sul punto, oltre alle intercettazioni ambientali, di cui si dirà in appresso, esistono le deposizioni degli agenti Pizzo Giuseppe (fasc. 50, pag. 55 e segg.) e Colagiaco Enrico (fasc. 51, pag. 1 e segg.) i quali svolgevano un servizio di osservazione dei movimenti del Pacciani nell'orto di via Sonnino, restando celati all'interno della casa di un vicino le cui finestre si affacciavano sulla corte interna: le osservazioni si riferiscono in particolare alle giornate del 23 e 27 gennaio 1992. Nella prima occasione i testi riferivano di aver visto il Pacciani verso le ore 17 circa intrattenersi nell'orto per circa un'ora, senza aver in mano alcun attrezzo da lavoro: egli guardava insistentemente per tutto l'orto, come se cercasse qualcosa, si chinava verso terra ma senza far nulla di particolare, rimanendo sempre nei pressi di una catasta di tegole che si trovava subito sulla destra entrando nella corte interna dove era situato l'orto (vedi lo schizzo redatto dal dott. Perugini ed allegato al verbale di udienza 15.6.1994).

I testi riferivano pure che il vicino di casa del Pacciani, quello nel cui appartamento si erano installati per compiere il servizio di osservazione, aveva riferito loro di aver visto nei giorni precedenti l'attuale imputato sondare il terreno per diversi giorni con un'asta di ferro, tipo tondino, che in effetti essi avevano constatato essere ancora conficcata in terra nei

pressi della catasta di tegole.

Il giorno 27 gennaio i verbalizzanti avevano visto nuovamente il Pacciani presente nell'orto verso le ore 14, intento questa volta ad un'attività di tipo diverso: egli infatti si trovava chino per terra, nelle immediate vicinanze della catasta di tegole, aveva accanto un piccone ed in mano un attrezzo da muratore, forse una cazzuola, e con quello stava scavando una buca. Il prevenuto aveva continuato a scavare per circa un'ora. La buca, a giudizio dei testi, poteva avere un diametro di 30/40 centimetri e profonda quel tanto sufficiente a che il braccio del Pacciani vi affondasse fino al gomito o a metà avambraccio. Ad un certo punto era sopraggiunta la figlia Rosanna che si era intrattenuta a parlare mezz'ora con il padre, il quale aveva interrotto il lavoro della buca lasciando le cose così come stavano.

A fronte delle indicazioni di tali precise attività fornite dai testi, il Pacciani è intervenuto spontaneamente, al termine dell'esame del teste Colagiacomo (fasc. 51 cit., pag. 25 e segg.), per spiegare che all'uscita dal carcere egli aveva trovato nell'orto una pianta di acacia (una "cascia", come egli la chiama in puro vernacolo toscano), che era nata da un seme portato dal vento ed era considerevolmente cresciuta durante la sua detenzione. Egli allora aveva tagliato il tronco al pari del terreno, poi aveva fatto una buca, quella che i verbalizzanti lo avevano visto scavare, per togliere la ceppaia e, in particolare, tutte le radici, onde evitare che da quelle potessero rinascere nuove piante: con un palanchino di ferro egli svelle le radici, poi le tirava su tagliandole.

La giustificazione del Pacciani non apparirebbe di per sé inverosimile, sia perché, in concreto, dai documenti cinefotografici esistenti, sembra in effetti vi fosse nell'orto

una pianta di acacia, anche se non nella zona dove il Pacciani fu visto scavare, sia perché, in astratto, è vera la circostanza riferita dal prevenuto circa la necessità di svellere la ceppaia e le radici della pianta per evitare il rinascere di nuovi germogli. Sta di fatto però che di questa specifica attività, che comportava l'uso di più di un attrezzo (vanga per scavare, palanchino per svellere, forbice per tagliare), e che non sarebbe certo sfuggita all'attenzione dei verbalizzanti, non ve n'è la minima traccia nelle loro deposizioni ed anzi il teste Colagiaco, a specifica domanda del difensore del Pacciani, ha escluso di aver visto alcunché del genere, in particolare la ceppaia di un albero divelta.

Sull'argomento il Pacciani è poi ritornato in sede di dichiarazioni spontanee finali (fasc. 78 cit., pag. 25 e segg.) nelle quali egli mostra di credere tanto poco a quanto in precedenza affermato da moltiplicare per tre il numero delle buche scavate: non più soltanto la buca fatta per svellere la ceppaia e le radici dell'acacia, ma anche un'altra buca vicino alla porta della cantina, dove esisteva una piantina di melograno che lui aveva preso col pane di terra, scavando la terra tutta attorno, per poi trapiantarla in altra zona dell'orto. Infine, ancora, una terza buca che, secondo il Pacciani, poteva essere proprio quella di cui avevano parlato i verbalizzanti, originata dalla necessità di riparare un tubo di scarico delle acque nere che era stato rotto, a dire dell'imputato, durante i precedenti sondaggi che gli inquirenti avevano fatto nell'orto. Narra l'imputato di aver fatto una bella buca grande nell'orto, vicino alla catasta di tegole, di aver sostituito il pezzo di tubo rotto e di avervi fatto sopra una gettata di cemento in modo che nel lavorare

non lo si potesse più rompere, lasciando poi la buca aperta cinque o sei giorni per fare asciugare il cemento.

Sta di fatto però che di tutte queste attività non esiste traccia agli atti, come sarebbe invece dovuto avvenire trattandosi di attività significative tanto più che i movimenti esterni del Pacciani, dopo la sua scarcerazione, erano tenuti sotto osservazione da parte della P.G., pur se non in modo continuativo. Rileva allora la Corte che quanto riferiscono i testi circa lo strano aggirarsi del Pacciani nell'orto, l'ancor più strano sondaggio che era stato visto compiere col tondino di ferro, lo scavo di una buca di dimensioni e profondità non certo minime, non trova nelle circostanze riferite dal prevenuto alcuna convincente giustificazione: anzi in relazione allo scavo della buca è lo stesso imputato, come si è visto, a contraddirsi, parlando prima dell'acacia e poi del tubo rotto delle acque nere.

Ma, ancor più, lo strano contegno dell'imputato appare significativo ove si tenga conto che nel corso delle intercettazioni ambientali e pochi giorni prima dei fatti riferiti dai testi Pizzo e Colagiacomo, vi è una conversazione in data 7.1.1992 tra il Pacciani e il dott. Perugini che era andato a trovarlo, in cui il prevenuto si mostra preoccupato della visita che aveva ricevuto da parte di don Cubattoli ("don Cuba"), cappellano del carcere, il quale aveva portato con sé un certo Sgangarella Giuseppe, ex ergastolano, da lui conosciuto durante la detenzione ed un'altra persona non meglio identificata. Motivo della preoccupazione del Pacciani era che lo Sgangarella, che aveva rilasciato dichiarazioni dicendo di sapere cose attinenti agli omicidi, gli potesse giocare un brutto tiro sotterrandogli nell'orto una qualche cosa ("...un gingillo...") per poi comprometterlo.

La storia raccontata dal Pacciani evidentemente non regge ad un minimo vaglio critico, perché il motivo della visita fatta da don Cubattoli e gli altri due accompagnatori, come emerge dal tenore dei discorsi fatti dallo stesso imputato, era quello di rimettere in moto proprio la sua auto, essendosi scaricata la batteria. La cosa non aveva poi sortito l'effetto sperato poiché, come spiegava lo stesso Pacciani, la batteria di ricambio che don Cuba aveva portato si era scaricata a sua volta dopo un'ora di vani tentativi per far partire l'auto, sicché il sacerdote e gli altri due se ne erano andati, promettendo di tornare con una batteria più grossa dopo le feste di Natale.

Non si vede bene allora come ed in qual modo lo Sgangarella avrebbe potuto in quel breve lasso di tempo (il Pacciani dice testualmente: “...*Stettero un'oretta a cianciare con la macchina...*”), per di più sotto il controllo visivo dell'imputato, recarsi nell'orto a sotterrare “un gingillo”. Ancor più, poi, se scopo dello Sgangarella fosse stato quello di creare tracce calunniose in danno del Pacciani, per poi fornire indicazioni alla polizia, egli lo avrebbe fatto in modo da non lasciare possibilità di equivoci, per cui ben difficilmente si sarebbe limitato a nascondere un solo proiettile (ed a parte le assolutamente eccezionali caratteristiche di questo...), ma ne avrebbe certamente dovuto collocare più di uno se non, addirittura, anche armi o parti di armi e comunque mai nel nascondiglio più illogico che si potesse immaginare all'interno dell'orto.

Stando così le cose è evidente che le confidenze che il prevenuto andava facendo al dott. Perugini circa le sue preoccupazioni per una possibile azione calunniosa in suo danno hanno in realtà una precisa connotazione: poiché la

lingua batte dove il dente duole, egli sapeva bene che nel corso degli anni qualcosa di compromettente era transitato per l'orto di via Sonnino, qualcosa che vi poteva essere caduto, ovvero poteva esservi stato smarrito, ovvero anche interrato. Qualcosa che l'intensificarsi dei controlli poteva arrivare a scoprire: da qui la necessità di mettere le mani avanti, di erigere tempestivamente un possibile baluardo difensivo, mettendo in campo per tempo, ancora una volta, la storia di un possibile "trucco" che poteva essergli stato fatto. Poi la ricerca, i ripetuti sondaggi con il tondino di ferro riferiti agli agenti dal vicino di casa, lo scavo della buca, fatto poi con una cazzuola, un arnese da muratore piuttosto piccolo, quando il Pacciani aveva a disposizione piccone e vanga: ma un arnese che serviva egregiamente a scavare piano piano in modo da controllare bene la terra mentre la si scavava e la si estraeva, terra di quell'orto nel quale l'imputato sospettava evidentemente fosse rimasta qualche traccia dei delitti commessi, forse qualcosa che un tempo sapeva esservi stato nascosto o perduto da lui o da altri e che egli temeva potesse essere ritrovato.

È proprio il comportamento sospetto del Pacciani ad attirare l'attenzione degli inquirenti sull'orto, tanto che il teste dott. Perugini parla di "pulce nell'orecchio" a proposito dei discorsi dell'imputato sullo Sgangarella: ed è sicuramente anche per questo motivo che il controllo sull'orto ebbe ad assumere le massicce caratteristiche che si sono viste. Certo è che gli inquirenti, come riconosce lo stesso dott. Perugini (fasc. 51 cit., pag. 40), speravano di trovare l'arma del delitto, la pistola; trovarono invece solo una cartuccia all'apparenza muta e quindi per loro deludente se non addirittura, come ha riferito il teste Perugini,

controproducente: è invece, ben diversamente, un “proiettile velenoso”, così come lo chiama il Pacciani, il quale ne ha afferrato immediatamente il valore indiziante e che, ancor prima, temeva evidentemente che qualcosa del genere potesse essere trovato in quell’orto dal quale era stato lontano per troppi anni.

Anche il comportamento dell’imputato così come riscontrato dai testi si salda e si spiega allora alla luce del successivo ritrovamento della cartuccia. Quello che, noto solo a lui, il Pacciani stava cercando con insistenza nel proprio orto era evidentemente qualcosa che aveva diretto riferimento ai delitti commessi: e infatti ciò che viene trovato è appunto una cartuccia che reca impressi i segni della pistola omicida. Può darsi che il prevenuto si fosse accorto di averla persa, può darsi invece che, come si è visto, essa sia caduta in quel luogo a sua insaputa o anche in modo del tutto casuale; può darsi che egli temesse di avervi dimenticato o perduto, lui stesso o anche un suo complice, qualcosa di diverso ed anche di più direttamente compromettente, certo è che il comportamento tenuto dal Pacciani, sia nel colloquio col dott. Perugini, sia con le ricerche e gli scavi nell’orto, si colloca come ulteriore elemento che lo collega, sul piano logico e su quello probatorio, alla cartuccia cal. 22 L.R. trovata nel paletto di cemento e, dunque, alla pistola Beretta serie 70 strumento dei duplici omicidi.

Contrariamente alla cartuccia cal. 22 L.R. rinvenuta nell’orto del Pacciani, un elemento che sembrerebbe all’apparenza segnalarsi per un oggettivo grado di incertezza sul piano probatorio è la piccola asta metallica che,

accompagnata da un biglietto anonimo, era giunta per posta alla stazione dei C.C. di S. Casciano Val di Pesa il 25 maggio 1992, avvolta in due strisce di tessuto di cotone con motivi floreali color verde. Sottoposta, come si è visto (supra pag. 31), ad accertamenti dalla Polizia Scientifica presso i laboratori della fabbrica di armi Beretta di Gardone Val Trompia, era risultata essere una parte di arma semiautomatica di fabbricazione Beretta e precisamente un'asta portamolla (o guidamolla) di recupero, montata su pistole semiautomatiche: in particolare su due modelli di pistola cal. 7.65, su alcuni modelli della pistola semiautomatica Beretta cal. 22 L.R. e, fra questi, sul modello 74 della serie 70: in altre parole essa era perfettamente compatibile con la pistola omicida.

Il collegamento tra l'asta guidamolla e la persona del Pacciani è costituito unicamente dai due pezzi di stoffa rettangolari in cui essa era avvolta, non potendosi in questa sede prendere in esame il testo dell'anonimo che accompagnava il plico, anonimo che la Corte ha espulso dal processo in ossequio al preciso disposto di cui all'art. 240 C.P.P. Va infatti ricordato che il 31 maggio 1992 personale della S.A.M. aveva sequestrato presso l'abitazione del Pacciani in piazza del Popolo due pezzi di stoffa uguali a quelli che avvolgevano l'asta guidamolla, mentre un altro brandello dello stesso tessuto era stato rinvenuto e sequestrato presso il garage della stessa abitazione: la parte sfilacciata di uno di tali reperti combaciava perfettamente con quella analoga di uno dei due stracci che avvolgevano l'asta in questione. Sul punto è stata sentita in dibattimento la teste Vieri Bruna (vedi fasc. 42, pag. 90 e segg.), conoscente della Graziella Pacciani, la quale ha confermato di aver

regalato a costei, per il Natale di qualche anno prima, un lenzuolo a fondo verde con motivi floreali bianchi che aveva poi riconosciuto essere quello da cui erano state prelevate le strisce di stoffa che le erano state mostrate in Questura.

Alla prima contestazione in merito, fatta dal PM nel corso dell'interrogatorio in data 15 luglio 1992, il Pacciani ha affermato che senza dubbio quei pezzi di tessuto che accompagnavano l'asta guidamolla doveva averli messi qualcuno a sua insaputa e che, pur avendo egli le chiavi del garage, questo era accessibile anche dall'interno. Sull'argomento il Pacciani ritorna poi nel corso delle sue dichiarazioni spontanee all'udienza del 18.10.1994, in cui peraltro si diffonde, come hanno fatto peraltro spesso anche PM e difensori, sullo scritto anonimo, del quale tuttavia la Corte non può occuparsi, nemmeno "inciderent tantum", non potendosi reintrodurre surrettiziamente nel fascicolo del dibattimento il contenuto di un documento che, per espressa disposizione di legge, non può essere né acquisito né utilizzato nel processo, non costituendo corpo di reato né provenendo comunque, allo stato degli elementi probatori a disposizione, dall'imputato.

Tutto ciò significa poi che neppure sono utilizzabili quegli atti del procedimento, come ad esempio le deposizioni testimoniali, nell'ambito in cui essi facciano riferimento a circostanze, fatti o elementi comunque contenuti nel testo dello scritto anonimo espulso dalla Corte.

Pur in questi limiti è evidente che il reperto in sequestro conserva, al di là delle apparenze, una indubbia portata indiziante nei confronti dell'imputato, visto che le strisce di stoffa che avvolgevano l'asta guidamolla provengono indiscutibilmente da quel lenzuolo regalato un tempo alla

Graziella Pacciani dalla teste Vieri Bruna ed i cui resti, ormai ridotti a cenci di varia misura, sono stati sequestrati presso l'abitazione dell'imputato in piazza del Popolo. La difesa del Pacciani obietta che chiunque avrebbe potuto procurarsi quei pezzi di stoffa con cui cercare di "incastrare" l'imputato avvolgendovi l'asta guidamolla poi spedita ai C.C.: osserva la Corte che l'argomento è valido ma non pare del tutto ineccepibile visto che, perché ciò fosse possibile, l'anonimo mittente avrebbe dovuto avere a disposizione almeno due elementi essenziali. Il primo di questi era l'asta guidamolla di una pistola Beretta che fosse compatibile con quella usata per gli omicidi. Cosa certamente non facile, perché si è visto che tale parte di arma è compatibile solo con due modelli di pistola Beretta cal. 7.65 e con alcuni modelli di pistola Beretta cal. 22 L.R. e, fra questi, con quelli della serie 70 mod. 74: quindi una prima non indifferente limitazione che diviene ancora maggiore ove si pensi che l'arma da cui è stato prelevato il pezzo non può che essere, necessariamente, un'arma clandestina, quindi di assai più difficile reperibilità.

Secondo elemento essenziale sono, evidentemente, i due pezzi di stoffa che avvolgevano l'asta guidamolla e che provengono indubitabilmente dall'abitazione del Pacciani in piazza del Popolo 7: a tale riguardo va rimarcato che non sembra affatto cosa né semplice né facile per chicchessia introdursi in casa dell'imputato, vincendo la diffidenza e la resistenza, istintive e quasi selvatiche, dei familiari del prevenuto e, soprattutto, della Manni Angiolina. Anche per questo motivo fra le ipotesi vagliate dagli inquirenti vi era quella che lo sconosciuto mittente potesse individuarsi tra i familiari dell'imputato o tra gli stretti conoscenti (la Manni

Angiolina, la Pacciani Rosanna e altre due persone che hanno rilasciato i saggi grafici allegati al fascicolo del dibattimento), o, addirittura, che potesse essere lo stesso Pietro Pacciani, in un estremo quanto vano tentativo di depistaggio delle indagini il cui cerchio si stava sempre più stringendo a lui attorno.

Vi è poi un ulteriore elemento di ordine logico che conflitta apertamente con l'ipotesi di un'artificiosa predisposizione a carico dell'imputato di un elemento di prova così grave: se lo sconosciuto mestatore, nemico del Pacciani, che tramava nell'ombra per "incastrarlo", avesse veramente voluto finalizzare le sue riprovevoli intenzioni, non avrebbe avuto motivo alcuno di ricorrere alla messinscena del plico e della lettera esplicativa spedita ai Carabinieri, con i rischi relativi, non ultimo quello di essere identificato o anche di una possibile perdita accidentale del tutto. Molto più logicamente e semplicemente chi, essendo in possesso di un'asta guidamolla idonea allo scopo, avendo anche la possibilità di accedere a casa del Pacciani, tanto da potervi prelevare tranquillamente e senza difficoltà i due pezzi di stoffa con cui questa era stata poi involtata e spedita, costui avrebbe potuto, ben più tranquillamente, agevolmente ed elementarmente, portare con sé l'asta guidamolla, mescolandola poi con estrema facilità al "mare magnum" di oggetti che l'imputato deteneva nella propria abitazione. Sarebbe poi stata sufficiente una semplice telefonata ed un'indicazione anonima per provocare una perquisizione e l'agevole ritrovamento di un reperto che avrebbe avuto conseguenze certamente gravissime a carico del Pacciani, stavolta veramente "incastrato" da un elemento che, in un simile contesto, avrebbe avuto sul piano probatorio

un'importanza veramente eccezionale.

Tutto ciò dimostra poi l'inconsistenza dell'interrogativo retorico che la difesa dell'imputato pone sul punto, sul come cioè avrebbe potuto l'anonimo mittente capire che quella piccola astina di ferro, dalle dimensioni e dalla forma assolutamente banali, era non solo un'asta guidamolla di una pistola ma, in particolare, l'asta guidamolla di "quella" pistola. È evidente che chi avesse deciso di creare calunniosamente una prova a danno altrui, non avrebbe potuto non essere a perfetta conoscenza degli ingredienti che egli stesso doveva adoperare per porre in essere il fraudolento disegno. Ancora, tale conoscenza poteva risalire a cognizioni non specifiche ma occasionali: vedasi sul punto l'esploso della pistola Beretta serie 70 che in precedenza era stato pubblicato sul giornale La Nazione di Firenze, raffigurante, tra gli altri pezzi dell'arma, anche l'asta guidamolla. Infine l'anonimo mittente poteva essere venuto a conoscenza in un modo qualsiasi del rapporto tra il Pacciani e quel piccolo manufatto di acciaio.

La tesi difensiva dell'imputato appare ancora più assurda ove si ipotizzi che a "fabbricare" un elemento indiziante di tale portata possa essere stata, direttamente o indirettamente, la polizia giudiziaria: basta considerare che proprio gli inquirenti, se avessero disposto di quell'asta guidamolla, avrebbero avuto, né più né meno che come per il proiettile, tutto il tempo e l'agio di collocarla in una qualunque delle dimore del Pacciani, durante uno dei tanti accessi che vi andavano a fare per motivi di giustizia, per poi "ritrovarla" e naturalmente sequestrarla nella successiva perquisizione.

Neppure può sollevarsi infondatamente ulteriori sospetti

sulla correttezza degli inquirenti, come sembra lasciar intendere la difesa del Pacciani, sia nel corso dell'esame del teste Perugini (fasc. 25, pag. 33 e segg.), sia in sede di arringa difensiva (avv. Bevacqua, fasc. 94, pag. 12 e segg.), cercando di accreditare l'ipotesi che costoro, quando si erano recati a casa del Pacciani in piazza del Popolo, per controllare se vi fosse una qualche traccia della stoffa da cui provenivano le pezze che involtavano l'asta guidamolla, erano in pratica attesi sia dalla Manni Angiolina che dalle figlie del Pacciani, ansiose o quasi di consegnar loro, anticipandone le intenzioni, ciò che essi avevano in animo di cercare.

Le cose stanno in realtà in modo molto diverso e sono state spiegate in maniera piana e convincente al dibattimento dal teste dott. Ruggero Perugini (vedi verbale udienza 23.5.1994, fasc. 33 cit): questi ha narrato che, dopo pochi giorni dall'arrivo del plico con lo specifico contenuto, si era recato a Mercatale assieme ad alcuni uomini della S.A.M. nell'abitazione del Pacciani in piazza del Popolo 7, per verificare se vi fosse stata traccia dei pezzi di stoffa trovati nella lettera e che peraltro non avevano portato con loro, visto che erano ancora in possesso del Gabinetto di Polizia Scientifica per i relativi esami. Avevano perciò descritto sommariamente alle due figlie del Pacciani il tipo di tessuto che stavano cercando, ma queste avevano risposto di non ricordare nulla in proposito. Mentre erano sul punto di andarsene l'assistente Venturini, che era appoggiato allo stipite del salotto confinante con la cucina, aveva visto all'interno di questa uno strofinaccio il cui tessuto era identico a quello che stavano cercando. A tal punto era stato mostrato alle due ragazze ed alla Manni Angiolina, le quali

spontaneamente avevano detto che in casa vi erano altri frammenti di stoffa di quel tipo ed in effetti li avevano reperiti dentro uno sgabuzzino per le scarpe, dove ve ne erano cinque o sei, e in garage dentro l'anta di una credenza, consegnandoli tutti alla P.G..

Sulla base di questa ricostruzione dei fatti, che pare assolutamente convincente e logica, non si vede bene qual mai orditura possa essere stata posta in essere dagli inquirenti ai danni dell'imputato: semplicemente costoro ebbero a notare, non certo per caso, visto che erano andati lì con quel preciso proposito, un pezzo di stoffa uguale a quello che stavano cercando e che non poteva che essere ben presente alla loro memoria, sia per le particolari caratteristiche di colore e di disegno (sfondo verde con motivi floreali bianchi), sia perché l'accesso a casa Pacciani era avvenuto il 31 maggio 1992, cioè appena sei giorni dopo l'arrivo del plico e non è assolutamente pensabile che gli stessi inquirenti, che ne avevano visto e rivisto il contenuto per tutti quei giorni, potessero aver dimenticato le caratteristiche delle strisce di stoffa.

Ugualmente infondata è poi la tesi che il comportamento dei familiari del Pacciani possa avvalorare l'ipotesi di una sorta di complotto interno per affossare definitivamente l'odiato paterfamilias. La realtà dei fatti è invece estremamente semplice ed è quella già descritta del teste Perugini: al momento in cui l'assistente Venturini aveva individuato il pezzo di tessuto avente le stesse caratteristiche di quello che stavano cercando, questo era stato mostrato alle figlie del Pacciani ed esse avevano detto che di pezzi di stoffa come quello ne avevano parecchi in casa (*"...Ma di questa ce n'è un monte di pezze di questo tipo qui"...*) e,

successivamente, ne avevano trovato alcuni in casa ed altri in garage. Dunque un comportamento chiaro, conseguente, lineare, che segue e non precede la scoperta del pezzo di tessuto, tessuto che era poi ben noto alle due ragazze proprio perché proveniva da quel lenzuolo che per il Natale di due anni prima la Vieri Bruna aveva regalato alla Graziella Pacciani.

Se dunque l'ipotesi di un complotto ordito dai familiari o dagli organi di P.G. contro l'imputato non regge ad un rigoroso vaglio critico; se ugualmente insostenibile sul piano logico appare l'ulteriore ipotesi di uno sconosciuto, sia esso il supposto vero assassino, sia esso un nemico personale del Pacciani, intento a seminare in lungo e in largo elementi di prova della di lui colpevolezza relativamente agli omicidi, non resta, evidentemente, che un'unica possibilità: ritenere cioè che chi ha inviato quel particolarissimo plico ai carabinieri fosse a conoscenza del collegamento tra quel piccolo pezzo di acciaio ed il Pacciani, forse per averlo visto in una contestualità di spazio e di tempo prossima l'imputato, forse, addirittura, per aver visto lo stesso Pacciani mentre stava occultandolo. Ciò può spiegare anche come l'ignoto mittente fosse a conoscenza che l'astina di ferro era un pezzo della pistola del Pacciani e, dunque, dell'assassino. Tutto ciò poi indipendentemente dalla circostanza, già ricordata, che l'esplosione della pistola, comprendente anche l'asta guidamolla, fosse stato pubblicato qualche tempo prima sul giornale La Nazione di Firenze e chiunque potesse averne preso visione ed identificato il pezzo.

Chiunque sia lo sconosciuto mittente non ha comunque alcuna importanza sapere se egli abbia o meno motivi di

odio verso l'imputato: certamente non lo ama, ma, cosa ben più importante, sa o è venuto a sapere, casualmente o meno, direttamente o indirettamente, qualcosa che il Pacciani ha fatto e che gli inquirenti non sanno. È però certo anche che, per le ragioni già evidenziate, non aveva motivo alcuno per impossessarsi del tessuto, che dunque accompagnava fin dall'inizio l'asta guidamolla e la qualificava come oggetto proveniente da casa del Pacciani. Si noti al riguardo che dal 6 dicembre 1991, data della scarcerazione dell'imputato, al maggio 1992, quando pervenne ai C.C. di S. Casciano il plico anonimo contenente l'asta guidamolla, il Pacciani avrebbe potuto facilmente sbarazzarsi della pistola, disperdendone i pezzi in vari nascondigli fuori degli immobili di sua pertinenza, non essendo poi sottoposto nella fase iniziale a sorveglianza o pedinamento assidui da parte della P.G..

Il motivo per cui lo sconosciuto mittente abbia preferito restare sotto copertura dell'anonimato può trovare poi spiegazione in vari ordini di motivi: nel fatto che costui, probabilmente, conosceva il Pacciani e provava anch'egli, come molti altri, quel sentimento di genuina paura che il prevenuto incuteva a tutti coloro che avevano a che fare con lui; nel timore di future ritorsioni; nella stessa preoccupazione di essere comunque coinvolti in un'inchiesta dai contorni clamorosi e dai possibili esiti impensati.

Sulla base di tutto quanto sopra esposto è dunque evidente che, lungi dall'essere uno dei tanti "trucchi" che il Pacciani lamenta essere stati posti in essere ai suoi danni, il contenuto del plico arrivato il 25 maggio 1992 ai carabinieri di S. Casciano ha un significato indiziante preciso e non equivoco nei confronti dell'imputato, significato che, saldandosi e

sommandosi con gli innumerevoli altri esistenti a suo carico, lo collega in via primaria e diretta alla lunga serie di duplici delitti commessi.

Le argomentazioni fin qui svolte portano dunque ad indicare inequivocabilmente nella persona dell'imputato Pietro Pacciani l'autore non solo dei due duplici delitti di cui furono vittime il 9 settembre 1983 i cittadini tedeschi Uwe Rusch e Meyer Horst e due anni dopo, l'8 settembre 1985, i cittadini francesi Kraveichvili Michel e Nadine Mauriot, ma anche della serie degli altri duplici omicidi che ebbe inizio il 14 settembre 1974 con l'assassinio di Pasquale Gentilcore e Stefania Pettini in località Sagginale di Borgo S. Lorenzo.

Legame inequivocabile tra tutti gli omicidi è certamente l'identità dell'arma, la nota pistola Beretta cal. 22 L.R. della serie 70, che ha sparato in tutti i delitti, compreso quello del 21 agosto 1968 in danno di Barbara Locci e Antonio Lo Bianco, del quale peraltro la Corte ritiene opportuno occuparsi successivamente.

Non è solo l'identità dell'arma a collegare i duplici omicidi, ma anche le occasioni ed il modo con cui essa è stata usata: si è visto nella parte introduttiva che obbiettivo dell'omicida non erano persone qualunque, ma una coppia e, nell'ambito di questa, la donna: la donna vista all'interno di una situazione di coppia che viene bruscamente e sanguinosamente smembrata da una rapida successione di spari. Anche nell'uso dell'arma da fuoco l'aggressore è sempre uguale, ripetitivo: l'azione omicida si rivolge inizialmente contro l'uomo, l'elemento sulla carta apparentemente più forte, l'ostacolo da eliminare per primo; poi contro la donna, l'elemento ritenuto più debole, che

viene eliminata per ultima con la pistola e, se questa ha fallito parzialmente il bersaglio, anche col coltello, come accaduto nel 1974 per la Pettini Stefania.

Solo una volta, come si è visto, il fuoco dell'arma ha mancato il bersaglio grosso dell'uomo, ferendo soltanto al braccio, anche se in modo grave, il Kraveichvili Michel, ma in quella occasione è intervenuta l'altra arma in dotazione all'assassino: l'arma bianca, la lama, il coltello, coltello che in quella occasione si è sostituito come strumento mortale all'arma da fuoco, così come era già avvenuto nel 1974 quando la Stefania Pettini era stata attinta e solo ferita da tre colpi di pistola all'arto superiore destro ed era stata poi finita e letteralmente crivellata con 96 colpi di arma bianca.

È proprio dal duplice delitto Pettini-Gentilcore che si comincia a notare, insieme all'accanimento sul corpo della vittima, l'interesse dell'omicida verso la zona pubica della donna, che viene attinta da una serie di trafitture di una lama affilata inferte post mortem, quasi a delimitare con un sanguinoso perizoma una zona erogena per eccellenza: ed in quest'ottica va anche rilevato che nella vagina della ragazza era stato infilato un ramo di vite.

È questa la premessa alle fasi successive dell'iter criminale che vede una progressione sempre più decisa, cruenta e morbosa verso le zone erogene della donna. Sette anni dopo, l'8 giugno 1981, una vittima, la De Nuccio Carmela, subisce per la prima volta l'escissione del pube ed identica sorte tocca pochi mesi dopo, il 22 ottobre di quell'anno, alla Cambi Susanna. L'omicida è costretto poi a lasciare anzitempo il luogo del delitto nel successivo episodio del 19 giugno 1982, per l'imprevista reazione del Mainardi Paolo, mentre scambia un uomo per una donna nel

duplice omicidio Meyer-Rusch, ma in entrambi i casi la tecnica dell'aggressione non cambia: le vittime vengono raggiunte, mentre si trovano dentro un veicolo in zona appartata, da una serie di colpi di arma da fuoco sparati dall'esterno verso l'interno che le feriscono mortalmente.

Si giunge così al 29 luglio 1984 quando, in occasione del duplice omicidio Rontini-Stefanacci, alla ragazza vengono escissi il pube ed il seno sinistro, mentre entrambi i corpi risulteranno poi attinti da numerosi colpi di arma bianca. Infine l'ultimo duplice delitto, quello dell'8 settembre 1985 in danno dei due giovani francesi, in cui, come si è visto, il Kraveichvili Michel viene ucciso a colpi di arma bianca, dopo essere stato ferito ad un braccio a colpi di pistola, mentre la ragazza subisce, come la Pia Rontini, l'escissione del pube e della mammella sinistra.

Vi è dunque nell'agire dell'omicida non solo una costante unitaria di mezzi, di azione, di obbiettivi, ma anche una precisa sottolineatura a sfondo sadico-sessuale, con una progressione criminosa che si interrompe solo per fattori casuali (la tentata fuga del Mainardi, l'errore di persona nell'assassinio dei tedeschi), per riprendere poi in crescendo con la duplice asportazione pube-seno sinistro, operata nei due ultimi episodi delittuosi. Ed in tutti i casi tutti i periti hanno confermato essersi trattato di un'unica mano, di un unico soggetto, destrimane, che ha usato la pistola e maneggiato il coltello, con maggiore o minore precisione, anche e soprattutto in considerazione delle migliori o peggiori condizioni ambientali in cui si è trovato ad operare. Lo affermano tutti i periti medico-legali (vedi in particolare le già citate deposizioni del prof. Maurri e della dott.ssa Cucurnia) anche in relazione alle escissioni compiute sui

corpi delle vittime di sesso femminile, le cui modalità o, se si vuole, la cui “tecnica”, appare sempre la stessa: una lama affilata, ma non un bisturi, che inizia l’incisione del pube ad ore 11 circa, compie una incisione circolare in senso orario, con tagli abbastanza regolari eseguiti in più riprese successive e, contemporaneamente o subito dopo, avviene l’escissione vera e propria, eseguita tirando con la mano i tessuti molli e scollandoli col filo del coltello messo di piatto. Identica tecnica viene applicata per l’escissione del seno sinistro della Pia Rontini e della Nadine Mauriot: operazioni che hanno visto dunque in azione un’unica mano ed un unico individuo, le cui capacità tecniche nell’uso di lame taglienti sono state dai periti ridimensionate in dibattito da assolutamente eccezionali, come improvvidamente affermato per l’escissione praticata sulla De Nuccio, a quelle di una buona pratica nell’uso del coltello, mentre la particolare maestria che in tali occasioni avrebbe mostrato nell’escindere la ragione mammaria e/o quella pubica delle vittime, è stata riportata a quella, ben più consona alle singole fattispecie, di una approssimativa conoscenza dell’anatomia umana.

Come si è visto (supra pag. 19 e segg.) ad identiche conclusioni era poi giunto, per proprio conto, il collegio dei periti criminologi di Modena, che aveva individuato precise analogie nella dinamica materiale e psicologica della serie di delitti, in particolare dal 1974 in poi. Val la pena di ricordare che i suddetti periti hanno poi ulteriormente esaminato le escissioni pubiche praticate alle vittime con il metodo dell’analisi elettronica delle relative immagini, concludendo che l’ipotesi che fosse stato uno stesso individuo a provocare tali lesioni, già attendibile per le

peculiari caratteristiche “tecniche” di produzione delle stesse, trovava un riscontro obbiettivo in tale particolare analisi che documentava inequivoche analogie tra le lesioni in questione.

La Corte non può ripetere in questa sede concetti e valutazioni già espressi ed a cui si rimanda (supra pag. 42 e segg.), limitandosi a sottolineare che il dato assolutamente rilevante ed inequivoco emerso in modo pacifico dalle carte del processo è quello dell'unicità dell'autore della serie di delitti dal 1974 in poi: dato che può essere senza dubbio alcuno accettato nel senso e nei limiti che si vedranno in prosieguo.

Occorre allora, a questo punto, riportarsi a quelle che sono state le premesse iniziali ed in particolare a tutti quegli elementi (vedi supra pag. 47 e segg.) che rendevano il personaggio Pacciani non incompatibile con la figura dell'autore dei duplici omicidi e con quelle che si sono definite “caratteristiche minimali” di costui. Pacciani era dunque individuo sessualmente anormale, un iposessuale, nel senso spiegato dai periti criminologi, che abusava delle figlie minori, costringendole ai più turpi rapporti con violenza e minaccia. E il prevenuto era anche un guardone, un guardone abituale, pertinace, che agiva sia di giorno che di notte, con improntitudine e sfrontatezza: tanto da non esitare a seguire gli spostamenti dell'Acomanni Benito, o da illuminare senza paura alcuna l'interno dell'auto dove stavano amoreggiando il Pierini e la Bandinelli, anche solo per cogliere un breve attimo della loro intimità. Ma il Pacciani è anche un guardone certamente pericoloso: annota targhe di auto e le contrassegna con una parola, “coppia”, che non ha bisogno di alcun commento e, soprattutto, gira

armato. L'episodio narrato dalla Salvadori Antonella e dallo Iandelli Luca (supra pag. 64) che vede un uomo, riconosciuto poi per il Pacciani, abbarbicato di notte al parabrezza della loro auto in sosta sul piazzale del cimitero di S. Casciano, non si discosterebbe troppo dal cliché abituale del prevenuto, se non fosse che in quella occasione costui era armato di una pistola.

Non è qui il caso di ripetere concetti già noti ed approfonditi (supra pag. 80 e segg.) circa la dimestichezza che il Pacciani aveva con armi da punta e da taglio e con armi da fuoco e come egli fosse uso a possedere ed a maneggiare non solo fucili ma anche pistole: non certo l'innocua Mari sottratta al Gazziero, ma pistole ben più efficienti e micidiali, come quella con cui egli si vantava di sparare la notte ai fagiani sugli alberi, forse quella stessa Beretta cal. 22 serie 70 che il guardiacaccia Bruni sapeva essere in suo possesso e della quale aveva parlato col Cairoli Giampaolo. E poi, come si è visto, il Pacciani era feroce, violento, sanguinario: aveva ucciso selvaggiamente il Bonini, infierendo con una grandinata di coltellate su un corpo ormai indifeso; aveva quasi massacrato il Bruni per un futile motivo; era temuto da tutti per il suo carattere prevaricatore e collerico, la sua prepotente forza fisica, la sua indole incline all'ira.

Ed ancora note caratteristiche del Pacciani erano la sua collocazione sul territorio e la conoscenza dello stesso; la possibilità che aveva di muoversi sullo stesso con i più svariati mezzi di locomozione, da lui guidati senza particolari difficoltà; la libertà di cui aveva sempre goduto mentre venivano commessi i duplici omicidi (supra pag. 99 e segg.); la sua propensione al delitto contro il patrimonio, più

che significativamente indicato dal furto commesso sul cadavere del Bonini, che trova un riscontro non casuale nei non pochi furti commessi dall'assassino in danno delle vittime.

Se allora nei confronti di un individuo come il Pacciani, che presenta tali particolarissime caratteristiche, esiste tutta una serie di elementi probatori gravi, precisi e concordanti, che dimostrano inequivocabilmente come egli sia stato l'autore materiale dei due duplici efferati delitti in danno dei ragazzi tedeschi e della coppia di giovani francesi, e se, come ancora si è visto, unico deve ritenersi l'autore materiale di tali crimini, la conseguenza sul piano logico non può che essere una ed una sola: l'imputato Pietro Pacciani deve essere ritenuto responsabile anche degli altri duplici omicidi della serie, con esclusione, come già si è detto e per i motivi che si vedranno, del primo di essi, quello commesso nel 1968.

Un punto certamente non secondario dell'inchiesta verte sul concorso di eventuali complici nella commissione dei delitti ascritti al Pacciani. Affermare infatti che l'imputato ne è stato l'unico autore materiale vuol dire semplicemente che lui e soltanto lui ha sparato, lui e lui soltanto ha colpito col coltello, ha infierito sui cadaveri, ha praticato le escissioni. Sotto altro profilo poi tutti i crimini commessi si connotano per un dato indiscutibile: l'ipotesi che l'assassino abbia agito da solo non trova ostacoli di principio nella dinamica materiale dei delitti, che è perfettamente compatibile con la presenza della sola persona dell'autore. Questa è poi anche la tesi che i periti criminologi tendono ad avallare (vedi la 1^a relazione, pag. 113 e segg.), traendo argomento dal fatto che nelle situazioni impreviste verificatesi nel 1974

(sopravvivenza della Stefania Pettini dopo i colpi di arma da fuoco) e nel 1982 (quando il Paolo Mainardi era riuscito a rimettere in moto l'auto e quasi a raggiungere la strada asfaltata), l'intervento di eventuali complici sarebbe valso a ridurre i maggiori rischi derivanti dal condurre a termine l'azione da parte di una sola persona.

Rileva la Corte come le affermazioni dei periti criminologi siano basate su argomenti che evidentemente astraggono dalla dinamica concreta degli episodi delittuosi che è stato possibile ricostruire sulla base dei rilievi di P.G., delle perizie necroscopiche e delle deposizioni testimoniali. Ed invero in tanto l'intervento di possibili complici avrebbe potuto avere un peso decisivo ed una manifestazione obbiettiva negli episodi sopra citati, in quanto si possa ipotizzare che anche costoro potessero essere dotati di una propria arma da fuoco di potenziale offensivo almeno pari a quella in possesso del Pacciani. Non altrimenti, infatti, se non usando un'arma da fuoco, sarebbe stato possibile sbarrare il passo all'auto del Mainardi: ed in effetti l'arma da fuoco venne usata e riuscì a bloccare il tentativo di fuga dello sfortunato ragazzo, solo che si trattava della nota pistola Beretta della serie 70, usata dal Pacciani, e non di altra arma. Ugualmente dicasi per la Pettini Stefania che venne attinta da tre colpi di arma da fuoco nell'arto superiore destro e poi uccisa a colpi di arma bianca: le prime ferite non erano certo mortali (vedi prof. Maurri, fasc. 8, pag. 31 e segg.) e dunque la ragazza era viva e vitale, mentre l'assassino aveva finito i colpi della Beretta (i cadaveri presentavano in tutto otto o nove ferite da arma da fuoco, nonostante che, causa le deficitarie condizioni in cui si svolsero i rilievi e le prime indagini, fossero stati

rinvenuti solo cinque bossoli).

In tale situazione un complice che avesse avuto in mano un'altra pistola non avrebbe certo mancato di usarla per eliminare nel modo più rapido e decisivo ogni resistenza da parte della ragazza. Uguale intervento si sarebbe poi reso addirittura indispensabile in occasione dell'aggressione ai giovani francesi, per stroncare nel modo più semplice e definitivo la tentata fuga del Michel Kraveichvili.

Se allora sulla scena dei delitti non risalta in maniera obbiettiva l'intervento di eventuali complici, ciò, di per sé solo, non implica affatto che essi, uno o più, non possano essere stati presenti al momento della commissione di uno o di più episodi criminosi. Se, infatti, come si è visto, l'analisi della dinamica materiale dei delitti non è affatto incompatibile con la presenza e l'agire della sola persona dell'assassino, bisogna pur dire che, inversamente, neppure sono emersi elementi che possano far escludere in via di principio la presenza, sul luogo del delitto o in luoghi vicini, di possibili complici del Pacciani, con funzioni di appoggio e di ausilio. Al contrario, anzi, di tale presenza vi è una prova sicura ed inequivoca nella ricordata deposizione del teste Nesi Lorenzo (supra, pag. 147 e segg.), il quale la notte dell'uccisione dei giovani francesi aveva visto sfilare davanti a sé sulla via di Faltignano, in orario che si è visto essere perfettamente compatibile con quello di commissione del duplice omicidio, la Ford Fiesta del Pacciani, il quale aveva accanto a sé un individuo che il Nesi non era stato in grado di riconoscere ma che, stante la particolare situazione di tempo e di luogo, non poteva che essere strettamente intrinseco a lui e, dunque, al crimine da poco commesso.

Significativa è poi, al riguardo, anche la già esaminata

deposizione del teste avv. Giuseppe Zanetti (supra pag. 216 e segg.), il quale ha narrato di aver visto più volte, nei giorni immediatamente precedenti l'assassinio dei francesi, una Ford Fiesta, che la Corte ha stabilito essere con ogni verosimiglianza quella del Pacciani, posteggiata in varie zone lungo via degli Scopeti, ed un paio di volte fermo accanto ad essa un individuo che non era certamente l'imputato e che non sembrava far nulla di particolare se non, come ritenuto fondatamente dalla Corte, attendere il rientro di costui da una delle numerose ricognizioni che aveva fatto nei boschi in preparazione del duplice delitto.

Deve dunque concludersi che, almeno per tale ultimo episodio, vi è prova certa del fatto che il Pacciani avesse accanto a sé quella sera altra persona, quella vista dal teste Nesi Lorenzo, probabilmente ma non necessariamente la stessa vista dal teste Zanetti. Sull'identità di tale persona nessuna ipotesi, è bene ripeterlo, è ovviamente lecita, né avrebbe potuto la Corte di Assise svolgere attività processuale in tal senso, se non deviando gravemente dalle proprie attribuzioni istituzionali. Su quale sia stato poi il ruolo e quale il possibile contributo dato da tale individuo nella consumazione del delitto è evidente che solo il Pacciani potrebbe fornire indicazioni precise, ma è certo che il ruolo di assoluto protagonista spettante all'imputato, la sua personalità assolutamente dominante, l'assoluta preminenza dell'azione aggressiva da lui posta in essere, non avrebbe potuto che lasciare al complice, nel delitto in oggetto come forse anche in altri, se non un ruolo meramente subalterno e di puro fiancheggiamento: come, ad esempio, quello di ausilio durante o dopo la commissione del crimine, quando si trattava di illuminare gli interni delle auto (o della tenda)

dove si trovavano le vittime e poi di spostarne i corpi all'esterno, o di far luce mentre il Pacciani portava a compimento le cruente escissioni.

In quest'ottica non è improbabile che qualche ipotetica traccia di un intervento diretto sul luogo del delitto di un possibile complice possa anche desumersi da elementi induttivi sul piano logico. Si è visto che la difesa dell'imputato ha sostenuto l'impossibilità per l'imputato di sollevare di peso e scaraventare nella scarpata il cadavere del Kraveichvili Michel: cosa che sarebbe stata certo molto più facile ed agevole se ad ausiliare il Pacciani vi fosse stata, in quel momento ed in quel luogo, altra persona a lui legata da vincoli scellerati. Sta di fatto però che, mentre si è visto (supra pag. 256 e segg.) che in realtà il Pacciani era perfettamente in grado di compiere da solo l'intera manovra, sugli arti del ragazzo, come ha confermato il perito prof. Maurri, non furono rinvenute tracce da afferramento.

La possibile presenza di un complice, che potrebbe avere aiutato il Pacciani a trascinare fuori il corpo delle vittime dopo la commissione dell'omicidio, potrebbe trovare indiretta conferma nelle impronte digitali e nelle altre tracce che furono riscontrate sulla Fiat Panda all'interno della quale, nella notte del 29 luglio 1984 sulla via Sagginalese di Vicchio di Mugello, erano stati assassinati Pia Rontini e Claudio Stefanacci. Il teste ispettore Autorino ha ricordato in dibattimento (fasc. 19, pag. 39 e segg., fasc. 20 pag. 1 e segg.) di aver rilevato nel montante superiore dello sportello destro, sopra la cornice del finestrino, due serie di frammenti di impronte digitali, che peraltro risultarono non utili per confronti. Sulla fascia paracolpi di plastica nera, che all'atto del sopralluogo era uniformemente ricoperta da una

pulverulenza bianca (polvere di campagna secondo il teste), si notavano poi due aloni da spolveratura, appaiati, di forma semicircolare, aventi una base di circa dieci centimetri ed un'altezza di sei centimetri, che distavano da terra circa 60 centimetri, misurati dal bordo inferiore.

La difesa ha preso spunto da questi dati per affermare che tali tracce erano per certo da attribuirsi all'omicida e che, secondo la ricostruzione fatta dai periti criminologi di Modena (vedi la 1^a perizia cit., pag. 120 e segg.), trattavasi dell'impronta di un ginocchio della persona che si era appoggiata alla fiancata dell'auto, poggiando la mano sul tetto della stessa in modo da lasciare anche i frammenti di impronte digitali rilevati sulla cornice superiore dello sportello destro. I periti in questione avevano infatti affermato che, tenendo conto di un'altezza da terra del punto medio dell'impronta, che poteva corrispondere al punto medio rotuleo, di 55-56 cm., con riferimento alle tavole antropometriche di Rollet che consentono una sia pur generica determinazione dell'altezza, ove si conosca l'esatta misura di un osso lungo, nel caso in esame la tibia, e tenuto conto che il valore riscontrato comprende, oltre la tibia, parte del ginocchio, il calcagno e la scarpa, avrebbe potuto fondatamente presumersi un'altezza notevole di chi ebbe a lasciare la predetta impronta, sicuramente superiore a cm. 180, forse addirittura di cm. 185.

Osserva prima di ogni altra cosa la Corte come non vi sia alcuna prova sicura che le tracce in questione siano da porre in collegamento col possibile comportamento dell'omicida di quella notte: nulla infatti conferma che si trattasse di impronte recentissime. Non la pulverulenza bianca che copriva la fascia paracolpi e che era stata asportata in

corrispondenza dei due aloni: basti considerare che era estate, il clima assolutamente asciutto, le strade di campagna, che i ragazzi erano abituati normalmente a percorrere in cerca di intimità, naturalmente polverose, sicché la polverulenza poteva essere pregressa, anche di parecchi giorni, e così anche le impronte. Sul punto poi il teste Autorino, nonostante le pressanti sollecitazioni della difesa, ha dichiarato (fasc. 20 cit., pag. 29 e segg.), che mai egli avrebbe potuto affermare che quegli aloni erano stati lasciati dall'assassino, perché nessuno aveva visto chi si era avvicinato in precedenza all'auto ed essi quindi potevano essere pregressi al fatto.

Ritiene peraltro la Corte che, mentre la presenza delle tracce di impronte digitali sulla cornice superiore dello sportello, ma non, si noti, sul tetto della macchina, potrebbe in teoria essere compatibile con l'azione dell'omicida che vi si fosse appoggiato, forse nell'introdursi all'interno, forse mentre trascinava fuori il corpo della Pia Rontini, la presenza degli aloni, intesi come segni di appoggio o di contatto delle ginocchia di una persona, non sembra sia in chiave con quella che può ritenersi fondatamente essere stata la dinamica dell'azione posta in essere dall'omicida. Se si osserva infatti la foto n. 6 dei rilievi fotografici fatti dalla Polizia Scientifica è agevole notare che le tracce in questione sono estremamente ravvicinate, quasi appaiate, come se qualcuno si fosse appoggiato alla portiera tenendo le gambe unite e quasi in aderenza alla superficie della stessa. Ciò è assolutamente assurdo ove lo si riferisca all'assassino perché, ammesso e non concesso che costui fosse alto cm. 180/185, le ipotesi che si possono prospettare sotto un profilo logico sono le seguenti:

1. è un dato certo che l'omicida abbia sparato i colpi mortali stando a lato dello sportello destro. Il primo colpo è stato sparato dal di fuori dell'auto ed ha mandato in frantumi il vetro (il bossolo è stato rinvenuto all'esterno, vedi bossolo Z, foto n. 1 dei rilievi di P.G.). Durante questa prima fase, l'omicida era evidentemente ad una qualche distanza dall'auto con la bocca della pistola vicinissima al vetro, che doveva essere alzato perché era andato completamente in frantumi. In una fase immediatamente successiva l'assassino ha introdotto, come aveva fatto altre volte, il braccio armato di pistola all'interno dell'auto, facendo fuoco altre quattro volte (tanti sono i bossoli reperiti dentro l'auto) contro le vittime, fulminandole (lo Stefanacci venne raggiunto da tre colpi di arma da fuoco, la Rontini da due). In tale posizione del corpo, anche tenendo conto della sua alta statura, non è pensabile che egli abbia avvicinato le ginocchia unite allo sportello, anzi, al contrario, per favorire la manovra di introduzione del braccio armato attraverso il finestrino, egli deve essersi ulteriormente curvato col busto, tenendo le gambe leggermente divaricate per mantenere l'equilibrio e certamente non a contatto dello sportello, ma ad una certa distanza dallo stesso. Neppure l'ipotesi che l'omicida si sia spenzolato all'interno dell'auto, introducendosi oltre che col braccio armato di pistola, anche con la testa e il busto, potrebbe spiegare i due segni di spolveratura sulla fascia paracolpi. Infatti, in tal caso, sarebbero restati impressi sulla pulverulenza bianca, ulteriori e maggiori segni di spolveratura dati dall'intero corpo appoggiato massicciamente all'intera

superficie dello sportello, mentre poi, per mantenere l'equilibrio, l'omicida avrebbe dovuto necessariamente appoggiarsi col braccio sinistro alla parte superiore dell'auto, che non reca invece traccia alcuna, poiché i frammenti di impronte sono stati reperiti sulla cornice superiore dello sportello dell'auto, ma non sul tetto della stessa ed essi non si trovano poi spostati sulla sinistra rispetto alla verticale dei due aloni di cui si sta parlando, ma esattamente al di sopra ed in parte anche spostate sulla destra rispetto ad essi.

2. Neppure è pensabile che tali segni siano rimasti impressi nella fase anteriore, quando cioè l'omicida si era avvicinato all'auto per spiarne l'interno: anche in tal caso, data la sua statura, egli non poteva che stare con il corpo a distanza, anche se breve, dall'auto, alla quale aveva invece avvicinato il viso e gli occhi. Se si volessero attribuire all'omicida, sempre ricordando che non vi è alcuna prova in tal senso, la doppia serie di frammenti di impronte digitali rilevate sulla cornice sovrastante lo sportello, potrebbe ipotizzarsi che costui possa essersi appoggiato ivi con la mano mentre avvicinava il volto al vetro del finestrino per scrutare all'interno, ma è di tutta evidenza che, mentre l'appoggio ad un settore così ristretto sarebbe stato scomodo ed innaturale, in tal caso il resto del corpo sarebbe stato comunque inarcato all'indietro e le gambe non certo in aderenza, per di più frontalmente, con la fiancata-sportello destro dell'auto.

Dunque l'ipotesi che le due spolverature appaiate a forma semicircolare appartengano all'assassino non solo non trova conferma ma anzi è nettamente smentita da una ricostruzione

dei fatti che rispetti rigorosamente i canoni logici e non si avventuri per i sentieri fantasiosi prospettati, con diversità di intenti, dalle contrapposte parti processuali. Semmai un'ipotesi possibile potrebbe essere quella che vede, successivamente alla commissione del duplice omicidio, quando si tratta di trascinare fuori dell'auto il corpo della ragazza, l'intervento ausiliatore di un complice che tiene aperto lo sportello destro mentre l'omicida provvede alla bisogna: ipotesi che non pare affatto fantasiosa, tenendo conto che la Fiat Panda, come mostrano le foto in atti e come risulta dal verbale di ispezione dei luoghi, era ferma nella parte terminale del breve viottolo che si arrestava contro le pendici di una piccola collina. In tale luogo l'auto era ridossata con la sua parte sinistra contro la scarpata, tanto da rendere impossibile il passaggio da quel lato; ugualmente dicasi per la parte posteriore addossata alla collina, mentre sulla destra, dalla parte cioè dove aveva operato l'assassino, vi era spazio sufficiente per passare ma, come mostrano le foto, vi era presenza di cespugli ed arbusti che in qualche modo certamente potevano interferire con la manovra di apertura dello sportello che invece doveva stare aperto al massimo mentre l'omicida estraeva dall'auto il corpo della vittima. Ciò tanto più in quanto proprio in corrispondenza dello sportello destro, nella siepe di arbusti che divideva il viottolo dal sottostante campo di erba medica dove venne rinvenuto il corpo della Rontini, vi era un'apertura, che il verbale di ispezione dei luoghi descrive come insistente su un terreno un po' accidentato per la presenza di radici, che consentiva però agevolmente di passare dal viottolo al campo. Non par dubbio che un eventuale complice che avesse tenuto completamente aperta la portiera destra

dell'auto mentre l'omicida trascinava fuori il cadavere della Rontini, avrebbe certamente agevolato e non di poco il compito di costui, tanto più che dalla foto n. 5 dei rilievi fotografici (come al solito abborracciati ed insufficienti), che è stata scattata proprio dall'apertura in questione, si nota come la stessa non sia perfettamente a filo con la luce della portiera destra aperta ma spostata leggermente in avanti rispetto ad essa.

Se allora si riflette su quale avrebbe potuto essere in quella situazione la posizione del possibile complice nel tenere aperto lo sportello della Panda, viene naturale pensare che costui si sia piazzato a lato della portiera, tirandola verso di sé al massimo, onde facilitare all'altro l'estrazione dall'interno dell'auto del corpo della vittima, operazione che ha lasciato, come mostrato dalla foto n. 12, tracce evidenti nelle striature di sangue sulla lamiera interna della portiera stessa, proprio in corrispondenza del bordo esterno, dove evidentemente il corpo ha forzato durante lo strascinamento. Non sarà male sottolineare che, nel particolare contesto, la manovra per trascinare fuori dalla macchina il corpo della vittima era sicuramente più laboriosa di altre volte, perché l'auto era accessibile solo dallo sportello destro e il corpo giaceva nel pianale posteriore dell'auto.

Tale ipotesi può trovare poi una possibile conferma proprio nella ricordata presenza della doppia serie di frammenti di impronte digitali collocate nella parte superiore dello sportello, sopra la cornice del finestrino ed in corrispondenza, o quasi, con le due sottostanti spolverature sulla fascia paracolpi di plastica: viene spontaneo pensare alle tracce di una afferratura. Se si osservano infatti le impronte evidenziate dai rilievi di polizia scientifica (vedi

foto 17, 18, 19), è agevole rilevare come esse sembrano raffigurare i polpastrelli di due mani che siano stati premuti in quel punto contro il montante della portiera, come chi l'avesse afferrata in quel punto per tirarla verso sé. Ed allora può non infondatamente ipotizzarsi che chi stava in piedi accanto alla portiera, o per averla tirata verso sé per aprirla al massimo, o perché la stessa, mentre egli la reggeva, era stata spalancata del tutto da colui il quale stava facendovi passare il corpo della vittima, possa essere venuto in contatto con le gambe, che dovevano essere pressoché parallele all'asse verticale della portiera, e dunque con la parte prominente delle stesse, cioè con le ginocchia, con la fascia paracolpi che era rilevata di alcuni centimetri rispetto al livello della carrozzeria, e vi abbia così lasciato impresse le due spolverature che si notano al centro della stessa.

Tutto ciò ovviamente fa parte di una ricostruzione che dà per ammesso quello che in realtà non è né ammesso né oggettivamente provato: che, cioè, sia gli aloni da spolveratura sulla fascia paracolpi della portiera, sia la doppia serie di impronte digitali sul montante superiore della stessa, siano da attribuire ad uno degli autori del duplice omicidio. È bene però ricordare ancora che, come si è detto, nulla vieta invece di pensare che tali tracce fossero preesistenti al delitto e dovute a cause o a persone le più diverse e varie.

Certo è però che, se si avalla la prima ipotesi, tali impronte non possono essersi prodotte nel momento immediatamente precedente o contemporaneo alla commissione del fatto, ma in quello di poco successivo e nel modo che si è descritto. Dunque tali impronte, in particolare quelle di spolveratura, non possono comunque appartenere

all'omicida ma, eventualmente, al possibile complice che, subito dopo il delitto, lo avrebbe aiutato nel modo che si è visto, agevolandogli l'operazione di estrazione del corpo della Rontini dall'interno dell'auto, mentre egli teneva spalancata la portiera. Vi è, tra l'altro, un particolare non trascurabile, confermato in dibattimento dal teste Autorino: la doppia serie di impronte digitali non presentava tracce di sangue, che invece si rilevava in gran copia all'interno dell'auto e sulle vesti delle vittime. Dunque chi aveva ucciso si era certamente macchiato, forse anche non poco, di sangue. Inversamente chi non aveva ucciso e non era venuto materialmente a contatto con le vittime ma solo con parti della carrozzeria non contaminate, non aveva lasciato evidentemente tracce di sangue. Se si disponesse dei dati obiettivi che potessero riscontrare la validità di questa ipotesi, dovrebbe dunque ritenersi che quella notte accanto al Pacciani si trovava, in veste di fiancheggiatore e di aiutante, altra persona la cui statura, secondo le valutazioni, sul punto certamente attendibili, dei periti di Modena, doveva oscillare tra i cm. 180 e i cm. 185.

Se gli elementi fin qui descritti possono prestare adito a contrastanti interpretazioni, ciascuna con possibili elementi di fondatezza, del tutto infondate appaiono invece le valutazioni che la difesa dell'imputato ha inteso trarre da un altro episodio che è stato esaminato sempre in relazione al duplice delitto Rontini-Stefanacci: trattasi di quanto avrebbe narrato il gestore di un bar situato in una località a mezza strada tra Vicchio e Borgo S. Lorenzo, tale Bardazzi Baldo, il quale, il giorno successivo all'omicidio, aveva creduto di riconoscere nelle foto delle vittime pubblicate dai giornali due giovani che il pomeriggio del giorno prima erano stati

nel suo esercizio verso le ore 16,45.

I dati relativi al fatto sono stati riferiti in dibattimento dapprima dal teste colonnello Emanuele Sticchi, all'epoca comandante la Compagnia dei C.C. di Pontassieve, il quale era intervenuto sul luogo del delitto ed aveva compiuto le prime indagini. Secondo il teste (fasc. 19, pag. 15 e segg.) la Pia Rontini quel pomeriggio era uscita di casa verso le ore 16, incaricata dal padre di portargli una birra. Era tornata dopo cinque minuti recando la birra e se ne era poi andata via col fidanzato, rientrando verso le ore 16,50 circa. Il Bardazzi avrebbe affermato che nel suo bar verso le ore 16,45 erano entrati due ragazzi, che egli aveva creduto di riconoscere nelle vittime, ed un individuo del quale descriveva le caratteristiche somatiche, che aveva attratto la sua attenzione per il modo insistente, continuo e quasi truce con cui guardava i due giovani ed anche perché, non appena questi erano usciti, aveva bevuto d'un fiato la birra che fino ad allora aveva sorseggiato ed era uscito a sua volta: non era stata notata alcuna autovettura in possesso dell'individuo, forse perché non parcheggiata nei pressi.

La difesa dell'imputato sostiene che costui sarebbe stato l'assassino che già in quel momento stava seguendo i due ragazzi: un uomo descritto come alto, distinto, che aveva al dito della mano un grosso anello, vistoso, forse con uno stemma, di forma forse quadrata, fronte ampia e stempiata, capelli molto corti, biondi con intonazione rossiccia. Un uomo che, secondo le affermazioni del Bardazzi, scrutava i ragazzi con intensità, amarezza, rabbia e che, quando questi se ne erano andati, aveva la mano destra davanti alla bocca, come se avesse voluto coprire il movimento che faceva con quella.

Successivamente è stato sentito il teste Bardazzi Baldo, indotto dalla difesa dell'imputato (vedi fasc. 68, pag. 45 e segg.) il quale, nel riconfermare nelle grandi linee la deposizione richiamata, ha precisato che il bar dove era avvenuto l'episodio descritto si trovava in località Torre di Borgo S. Lorenzo, a circa due o tre chilometri di distanza da Vicchio, e, a contestazione del P.M., ha confermato che l'ora doveva essere verso le 16,45, come risultava dalla sua deposizione avanti ai C.C. ai quali egli si era spontaneamente presentato il lunedì mattina, appena appresa dai giornali la commissione del delitto. Il teste aggiungeva anche che i due ragazzi avevano una Panda posteggiata davanti al negozio, con la quale si erano allontanati, e che a lui, quando aveva visto le foto apparse sui giornali, era sembrato che la coppia di ragazzi fosse proprio quella, o comunque avesse una forte somiglianza con quella da lui vista all'interno dei bar.

Rileva la Corte come l'episodio riferito dal teste Bardazzi, per quanto carico di suggestione, abbia un significato ed una portata di per sé non univoci. In primo luogo, infatti, non è assolutamente certo che si trattasse proprio della coppia dei giovani assassinati, visto che il Bardazzi non li conosceva personalmente ma ha creduto solo di ravvisarli nelle foto apparse sui giornali. In secondo luogo anche gli orari non corrisponderebbero, poiché, come risulta dalle affermazioni del PM e della difesa della parte civile Rontini (vedi avv. Pellegrini, fasc. 68 cit., pag. 76 e segg.), alle 16,45 di quel giorno la Pia Rontini era già rientrata a casa ed alle 17 era già al lavoro, mentre, come emerge dalla contestazione fatta dal PM al teste (ibidem, pag. 56), costui aveva affermato che i ragazzi si erano trattenuti all'interno

del locale circa una mezz'ora (vedi il verbale di s.i.t. prodotto). Sul punto degli orari la difesa della PC Rontini aveva richiesto l'ammissione a testi dei genitori e dello zio della ragazza uccisa, richiesta che aveva avuto il consenso di tutte le parti con la sola, significativa, opposizione della difesa dell'imputato.

La Corte, con propria ordinanza in data 13 luglio 1994, ha poi respinto tale richiesta per motivi di rito e per motivi di merito, non ritenendo l'esame dei testi richiesti assolutamente necessario ai fini del decidere. Tale convincimento deve essere ribadito anche nella presente sede, poiché, a parere della Corte, l'episodio in questione non può avere né il significato né la valenza che la difesa dell'imputato vuole attribuirgli. È infatti proprio il verbalizzante, teste col. Sticchi, a riferire (fasc. 19 cit., pag. 27) che l'individuo in questione non era nuovo a manifestazioni del genere, tanto che nei giorni precedenti era stato notato in un altro bar della zona mentre "mostrava interesse" per altre due ragazze, tali Bazzi Manuela e Lelmi Luciana, ed era stato fatto anche un identikit di costui (vedilo in allegato al verbale dell'udienza 2/5/1994), avviando indagini che poi non avevano dato ulteriore esito.

È certamente evidente la forza suggestiva dell'immagine dell'uomo, apparentemente tormentato dalla presenza di una coppia di giovani, nel quale la difesa crede di vedere l'inizio dello scatenarsi di un "raptus" che avrebbe trovato poi il suo sanguinoso sfogo nel duplice omicidio di quella sera; ma ugualmente è evidente che alla carica suggestiva dell'immagine non corrisponde, sul piano strettamente probatorio, alcun elemento obbiettivamente rilevante al di là di quello che altro non è se non un mero sospetto. Perché è

pacifico che l'episodio del bar, anche a voler esser certi che si trattasse proprio della Pia Rontini e dello Stefanacci Claudio, era avvenuto verso le 16,45 di quel giorno, mentre il duplice omicidio era stato consumato verso le 21,40-21,45 (ora in cui, come riferisce il teste Sticchi, erano stati uditi alcuni spari da persone che si trovavano nelle vicinanze), dunque ben cinque ore più tardi e non vi è assolutamente prova che lo sconosciuto individuo abbia seguito i due ragazzi in tutti i loro spostamenti, né che sapesse in anticipo dove si sarebbero recati dopo cena. Ancor più, poi, nella lunga serie di duplici omicidi oggetto del presente processo non è mai stata constatata, in riferimento ai movimenti delle vittime nei giorni o nelle ore precedenti l'assassinio, la presenza di un individuo il quale manifestasse, per di più in modo così eclatante, di essere in preda a presunti 'raptus' sessuali o a qualcosa del genere, tanto più che, nel caso di specie, l'uomo sembrava non curarsi, almeno in apparenza, di nascondere il suo stato e, addirittura, si rendeva ancor più riconoscibile, sfoderando anelli di foggia e dimensioni tanto vistose. Tutto ciò senza considerare, infine, che proprio lo stesso individuo si era fatto notare nella zona nei giorni precedenti per il particolare "interesse" dimostrato verso altre ragazze all'interno di un altro pubblico esercizio, dunque in spregio di ogni minima precauzione, il che è in dissonanza totale ed assoluta con quanto emerge dalla storia degli altri duplici delitti. L'episodio riferito dal Bardazzi, come tanti altri presi in esame nel corso delle indagini, non può avere dunque, sul piano strettamente probatorio, alcun collegamento obbiettivo, se non sul piano processualmente irrilevante del semplice sospetto, con l'episodio criminoso in esame e, più in generale, con i consimili altri oggetto del

presente giudizio.

Ancor più evanescente è poi l'ulteriore elemento portato dalla difesa del Pacciani relativamente al ritrovamento di una bustina di un medicinale denominato "Norzetam" nell'area della piazzola situata lungo la via Virginio Nuova in località Baccaiano di Montespertoli, dove nella notte del 19 giugno 1982 erano stati uccisi i giovani fidanzati Paolo Mainardi e Antonella Migliorini. Tale ritrovamento viene messo dai difensori in possibile correlazione con la persona dell'omicida, il quale sarebbe dunque giunto sul posto portando con sé il medicinale a lui necessario per affrontare lo stress della sanguinaria impresa che si apprestava a compiere e, nel trambusto seguito al tentativo di fuga del Mainardi, lo avrebbe perduto nell'area della piazzola dove era stato poi ritrovato il giorno successivo (vedi testi Ghiselli e Dell'Amico, fasc. 14, pagg. 71 e 86).

Osserva la Corte come, a prescindere dalle specifiche qualità del Norzetam ed agli effetti che esso può provocare sui singoli soggetti, si debba prima di tutto ricordare che la piazzola dove era avvenuto il tragico fatto era nota per essere comunemente meta di coppie in cerca di intimità ed era dunque guarnita, né più né meno di tutti i luoghi consimili, dei più svariati residui da queste lasciati, sicché non si vede bene qual mai correlazione possa seriamente individuarsi tra la bustina in questione e l'autore del duplice omicidio in oggetto.

La tesi difensiva è poi oltretutto illogica perché presupporrebbe che l'omicida, invece di assumere per tempo la sostanza, se la sia portata dietro per farne uso poco prima di entrare in gioco. Ciò appare totalmente assurdo per l'assoluta impraticità della cosa in un momento in cui tutto

avrebbe dovuto essere già accuratamente predisposto per la buona riuscita dell'azione. In altre parole assieme al corredo "normale" comprendente la pistola Beretta, uno o più coltelli, guanti di gomma, lampada tascabile e altro, l'omicida avrebbe dovuto portare con sé anche un set di pronto impiego comprendente l'acqua ed il bicchiere necessari per sciogliere la polvere contenuta nella bustina; avrebbe dovuto poi assumere poi la soluzione così preparata, lasciar cadere per terra l'involucro ormai vuoto e, così rinfrancato, passare finalmente all'azione. È facile cogliere l'assurdo e il grottesco di una simile situazione che farebbe anche sorridere, assomigliando più ad una "gag" di fantozziana memoria che alla cupa anticamera di un truce delitto.

Senonché, ove si consulti un volume della farmacopea ufficiale, può facilmente constatarsi come la specialità farmaceutica denominata "Norzetam" non sia affatto uno psicofarmaco, o comunque un preparato usato per curare sindromi di tipo psichico o psichiatrico: esso è invece semplicemente un rimedio inteso a normalizzare la circolazione del sangue a livello cerebrale, in ausilio della memoria e della normale attività mentale. È pertanto un medicinale per cure di lunga durata, i cui effetti sono destinati a prodursi non immediatamente ma in un lasso di tempo prolungato, il che è in insanabile contraddizione logica con la prospettiva di un omicida il quale dovrebbe assumere "in continenti" una sostanza per ricevere subitaneamente da questa la carica propulsiva necessaria per l'imminente azione da compiere.

Ma ancor meno, poi, si può pensare che un criminale indubbiamente scaltro e avveduto abbia potuto lasciare sul

terreno una traccia evidente di sé come la bustina di quel particolare medicinale, che avrebbe fatto da esca a possibili indagini (che infatti furono svolte anche se senza esito) e la cui presenza, comunque, non si rileva in nessuno degli altri episodi delittuosi. Al contrario, potrebbe, semmai, più ragionevolmente pensarsi ad un possibile tentativo dell'autore dei delitti di lasciare sul terreno qualcosa che servisse a sviare le indagini. Ma tutto ciò appartiene, come la bustina vuota del medicinale, al campo delle mere ipotesi, supposizioni e fantasie che nulla hanno a che fare con l'effettività probatoria del presente processo.

Si è detto, riassumendo brevemente quelli che sono i dati storico-processuali della vicenda legata al duplice omicidio di cui furono vittime la notte del 21 agosto 1968 Barbara Locci ed Antonio Lo Bianco, che la sentenza 25 marzo 1970 della Corte di Assise di I grado di Firenze, sostanzialmente confermata in grado di appello e passata in giudicato, ritenendo Mele Stefano unico colpevole di tale duplice delitto, oltreché dei reati di calunnia aggravata nei confronti di Vinci Francesco, Vinci Salvatore e Cutrona Carmelo, aveva fornito una soluzione apparentemente definitiva dell'intera vicenda.

La Corte si trova dunque dinanzi ad una decisione divenuta definitiva la quale ha sanzionato con autorità di giudicato non solo la colpevolezza esclusiva di un soggetto, il Mele Stefano, ma anche e soprattutto una ricostruzione dei fatti che aveva visto l'imputato di allora divenire il solo protagonista della vicenda, essendo stata espressamente esclusa dalla sentenza "l'eventuale compartecipazione di persona rimasta sconosciuta" nei delitti a lui ascritti.

Sarebbe stato dunque assolutamente illegittimo, irrituale, oltreché del tutto improprio se la Corte, accedendo alle estese e conflittanti argomentazioni e richieste, di merito ed istruttorie, delle parti, avesse proceduto, all'interno del presente procedimento, attraverso l'ammissione di testi o l'acquisizione di atti non consentiti, ad effettuare un vero e proprio "remake" della fase processuale originaria. Tutto ciò non era e non è né possibile né lecito e, di conseguenza, sotto questo profilo la Corte ha recisamente respinto tutti i tentativi in tal senso, da chiunque operati, limitando l'ammissione dei mezzi di prova a quelli strettamente funzionali al tema processuale odierno che vede il Pacciani Pietro imputato anche del duplice delitto per il quale era già stato condannato, quale unico colpevole, il Mele Stefano. In tale ambito è ovviamente consentito l'approfondimento di dati probatori del giudizio di allora e, eventualmente, anche una diversa valutazione di fatti e situazioni all'epoca emersi, ma non la sostanziale nuova celebrazione di un processo già definito con sentenza passata in giudicato a carico di un soggetto formalmente estraneo alle imputazioni per cui oggi si procede.

Altro punto, che non può e non deve evidentemente riguardare la Corte, è poi quello relativo alla conciliabilità o meno dei fatti, delle valutazioni e delle statuizioni della presente sentenza con i dati omologhi contenuti nella sentenza di condanna emessa a suo tempo contro il Mele Stefano: spetterà eventualmente agli interessati trarre le dovute conseguenze nelle sedi che riterranno opportune.

Ciò premesso, venendo a trattare in particolare la vicenda processuale legata al duplice omicidio Locci-Lo Bianco, la Corte non può che richiamare integralmente in questa sede i

molti e gravi elementi che legano il Pacciani a quel delitto ed al territorio in cui esso era stato commesso, per il tramite di colei che aveva rappresentato per l'imputato il sogno e, insieme, l'ossessione di tutta una vita: la Bugli Miranda, che proprio in Lastra a Signa aveva risieduto dal 1962 al 1969 e della quale l'imputato da sempre era alla perenne ricerca (vedi supra, pag. 103 e segg.).

Al momento è tuttavia sulla ricostruzione accusatoria operata dalla sentenza 25 marzo 1970 della Corte di Assise di Firenze, emessa contro il Mele Stefano, che occorre soffermarsi per valutare, sempre nei precisi limiti consentiti dal ricordato quadro processuale odierno, se essa sia consona o meno non solo a quelle che erano state le risultanze probatorie di allora, ma anche all'approfondimento che delle stesse, e di talune in particolare, è stato operato nel corso dell'odierno dibattimento. In quest'ottica va sinteticamente ricordato che la sentenza passata in giudicato, a suo tempo emessa contro il Mele Stefano, poneva a fondamento della riconosciuta colpevolezza di costui i seguenti motivi:

1. la confessione dell'imputato, con la ricostruzione delle modalità di esecuzione del delitto fatta dal Mele nell'interrogatorio davanti ai Carabinieri alle ore 21 del 23 agosto 1968;
2. la circostanza che il Mele Stefano, senza averne avuto preventiva conoscenza, avesse accompagnato i Carabinieri sul luogo del delitto, fermandosi pressappoco nel punto in cui era stata rinvenuta l'Alfa Romeo Giulietta del Lo Bianco Antonio;
3. la circostanza che lo stesso Mele, durante la

ricostruzione delle manovre da lui eseguite all'interno del veicolo per mostrare come aveva ricomposto i cadaveri, avendo urtato inavvertitamente con il braccio la levetta del lampeggiatore di destra, che si era acceso, avesse affermato che la notte del delitto era avvenuta la stessa cosa: ed in effetti quando il carabiniere Giacomini, assieme al De Felice Francesco ed al coinquilino di costui, Manetti Marcello, erano giunti sul luogo del fatto, avevano trovato la Giulietta del Lo Bianco Antonio con il lampeggiatore di destra in azione;

4. nella ricomposizione del corpo del Lo Bianco Antonio, secondo il racconto del Mele Stefano, era sfuggita dal piede sinistro di costui una scarpa che era poi finita contro la parete della portiera sinistra: ed effettivamente quando i Carabinieri avevano aperto la predetta portiera tale scarpa era caduta a terra;
5. il Mele Stefano aveva poi indicato esattamente il numero di colpi sparati contro le vittime (otto), quando ancora neppure gli inquirenti ne erano a conoscenza;
6. il piccolo Mele Natalino, nelle scarse ma non per questo meno attendibili dichiarazioni rese, aveva detto di essersi svegliato a seguito delle detonazioni e di aver visto sul luogo del delitto solo il padre che poi lo aveva accompagnato alla casa del De Felice;
7. il risultato della prova del guanto di paraffina, anche se solo in parte positivo, aveva valore di grave indizio di colpevolezza se valutato assieme agli altri elementi;
8. la descrizione dell'arma del delitto fatta dal Mele Stefano corrispondeva alle caratteristiche ricostruite dal perito balistico sulla base dei bossoli e delle

pallottole repertate.

Sul punto poi della ricostruzione del momento consumativo del delitto, la citata sentenza testualmente recita: “...*La morte... colse il Lo Bianco Antonio e la Locci Barbara mentre stavano congiungendosi carnalmente all’interno dell’autoveicolo di proprietà del primo: i primi quattro colpi di pistola, esplosi a distanza non ravvicinata, con traiettoria dall’alto in basso e da sinistra verso destra, furono diretti contro l’uomo quando questi si trovava evidentemente sdraiato sul sedile anteriore destro del veicolo, reclinato per agevolare la congiunzione con la Locci, mentre la traiettoria dei successivi quattro colpi palesa chiaramente che la donna, al momento del delitto, giaceva sul corpo del suo amante.*”

La conformazione dei fori di entrata e di uscita sui corpi delle vittime, nonché la traiettoria dei complessivi otto colpi sparati, lasciano ancora ritenere che la mano assassina esplose i colpi all’interno dell’auto attraverso lo spiraglio offerto dal vetro abbassato della portiera posteriore di sinistra”.

Questa essendo la ricostruzione della dinamica del delitto secondo i giudici di 1° grado del tempo, ricostruzione che la sentenza emessa in grado di appello aveva poi puntualmente confermato e ribadito, osserva questa Corte di Assise come essa appaia sicuramente non corrispondente al reale svolgimento dei fatti, avendo recepito senza alcun riscontro critico la versione che il Mele Stefano ebbe a fornire nella primitiva confessione ai Carabinieri: “...*Io presi la pistola, percorsi a piedi il tratto di strada fino al posto ove era ferma l’autovettura di Enrico (il Lo Bianco Antonio) e,*

giunto a pochi metri, mi abbassai e, camminando carponi, raggiunsi la macchina dal lato sinistro... e poiché il vetro dello sportello posteriore sinistro era abbassato, visto che mia moglie era in atteggiamento intimo con Enrico, preciso: Enrico era sdraiato sul sedile anteriore destro che aveva la spalliera abbassata e mia moglie si trovava sopra di lui, presi la mira e feci fuoco, esplodendo tutti i colpi che conteneva il caricatore in direzione dei due amanti. I due non dissero una parola, evidentemente morirono sul colpo...”.

In effetti dalla perizia necroscopica eseguita dal prof. Biagio Montalto risulta che la Locci Barbara era stata raggiunta da quattro colpi di arma da fuoco, di cui uno, penetrato a livello della faccia posteriore della spalla sinistra, si era fermato dopo aver attraversato la testa omerale e la cavità glenoidea della scapola; un secondo proiettile era penetrato nella faccia posteriore dell'emitorace sinistro, all'altezza del 6° spazio intercostale e, con decorso leggermente obliquo dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra, era fuoriuscito in corrispondenza della regione antero-superiore dell'emitorace destro; un terzo proiettile era penetrato in corrispondenza della base dell'emitorace sinistro, con percorso leggermente obliquo dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra, fuoriuscendo attraverso la parete addominale all'altezza della linea alba; il quarto colpo infine era penetrato a livello della regione lombare sinistra, con decorso obliquo dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra, attraversando il corpo della seconda vertebra lombare, la grande ala del fegato ed arrestandosi infine nel sottocute della parete addominale.

Il perito medico-legale prof. Biagio Montalto, sentito

quale teste in dibattimento (fasc. 6, pag. 24 e segg.), nel confermare i dati dell'accertamento necroscopico a suo tempo eseguito, ha precisato che la direzione dei colpi e la collocazione delle ferite di ingresso di questi nel corpo della Locci Barbara sono certamente incompatibili con la versione degli spari attraverso il finestrino posteriore sinistro data dal Mele Stefano, poiché la donna risultava attinta da una serie di colpi nel settore posteriore sinistro dell'emitorace, nel tratto immediatamente sottostante e confinante con la regione lombare, ed alla faccia posteriore della spalla sinistra, cioè in una parte del corpo che, data la posizione della Locci, doveva trovarsi sul versante esattamente opposto a quello che ella mostrava all'assassino.

Osserva la Corte come tale dato probatorio sia assolutamente inequivoco: è certo che la Locci Barbara, come del resto mostrano con assoluta chiarezza le foto sul tavolo anatomico, venne raggiunta dai colpi nella parte sinistra del tronco, come dire che quello era il settore del corpo che ella volgeva verso l'assassino al momento in cui questi aveva iniziato a sparare. Ciò è assolutamente incompatibile con la versione fornita dal Mele Stefano, il quale assume di aver sparato dal finestrino posteriore sinistro dell'auto mentre la moglie era distesa prona sopra il Lo Bianco: se così fosse stato i colpi a lei diretti avrebbero dovuto attingerla non nel fianco sinistro ma in quello destro, cioè in quello esattamente opposto a quello che fu invece colpito. E il prof. Montalto ha infatti confermato che, quando era stata colpita, la donna volgeva le spalle e mostrava il fianco sinistro all'assassino.

La difesa dell'imputato (vedi avv. Bevacqua, fasc. 89, pag. 36 e segg.) sostiene che molto probabilmente al

momento degli spari la Locci Barbara si trovava sulla parte sinistra dell'auto, sul sedile lato guida dove poi venne rinvenuta cadavere, e che da lì doveva essersi avvicinata al corpo del Lo Bianco Antonio per consumare una "fellatio": in tal modo ella avrebbe offerto il fianco sinistro all'assassino, ricevendo da quella parte, come pure il Lo Bianco che stava abbracciandola, la scarica di colpi che avevano fulminato sia lei che l'uomo. La riprova di ciò sarebbe poi obbiettiva, costituita dal fatto che tutti i bossoli erano stati trovati sulla parte sinistra dell'auto. Ancora poi si afferma (vedi avv. Fioravanti, fasc. 87, pag. 37) che la circostanza secondo cui al momento degli spari la donna si sarebbe trovata sopra l'uomo, a sua volta disteso sul sedile anteriore destro reclinato, risulterebbe solo dalle affermazioni del Mele Stefano, ben diversa essendo la ricostruzione che in merito al fatto ebbero a fare i periti.

Osserva la Corte come la possibilità che al momento degli spari la donna si trovasse sul sedile anteriore, spostata verso il corpo dell'uomo, nell'atto di consumare una prestazione sessuale particolare, sembra del tutto improbabile, soprattutto se posta in relazione alla posizione dello sparatore secondo la versione del Mele Stefano. Ed infatti, come ha rilevato lo stesso prof. Montalto (fasc. 6 cit., pag. 61), la donna nella posizione descritta avrebbe avuto le spalle coperte dalla spalliera del sedile, che peraltro non risulta perforato dal alcun proiettile, come invece sarebbe inevitabilmente accaduto se i colpi fossero stati esplosi, come il Mele Stefano ha affermato, dal finestrino posteriore sinistro. Ciò senza dire poi che solo tre del totale dei cinque bossoli rinvenuti furono localizzati all'esterno dell'auto, sul lato sinistro della stessa, come mostra la foto n. 18 dei

rilievi fotografici, mentre i restanti due furono trovati all'interno dell'auto, sotto la spalliera del sedile posteriore (vedi foto n. 20): il che ulteriormente conflitta con il tenore della confessione fatta dal Mele Stefano, secondo cui egli avrebbe sparato tutti i colpi in un'unica soluzione attraverso il finestrino posteriore sinistro abbassato, sicché pare improbabile che i bossoli siano stati trovati alcuni all'interno, altri all'esterno dell'auto.

Ed ancora la Corte non può che riconoscere la validità delle obiezioni mosse dalla difesa del Pacciani alle ipotesi che il perito balistico colonnello Zuntini ebbe ad avanzare in relazione alla reciproca posizione dello sparatore e delle vittime al momento della consumazione del delitto: anche il perito infatti (vedi pag. 18 e segg. della relazione), per gli stessi motivi spiegati dal prof. Montalto, ritenne incompatibile la collocazione della Locci Barbara seduta sul sedile anteriore sinistro, con la posizione di sparo dell'omicida descritta dal Mele Stefano, escludendo poi che lo sparatore si trovasse sulla parte destra dell'autovettura, dove non furono trovati bossoli, e conseguentemente che la Locci potesse essere stata uccisa mentre si trovava sopra il Lo Bianco. Secondo il colonnello Zuntini la ferita che la donna presentava alla spalla sinistra, senza le caratteristiche del colpo esplosivo a bruciapelo, indicava che la vittima era stata colpita mentre, con la spalla sinistra in posizione avanzata, cercava di uscire dallo sportello anteriore sinistro dell'autovettura con il busto leggermente flesso a sinistra. In tale posizione lo sparatore avrebbe potuto agevolmente colpirla anche dalla originaria posizione in cui si trovava quando aveva sparato sul Lo Bianco. In ipotesi alternativa il perito prospettava la possibilità che la Locci, trovandosi

sopra il Lo Bianco, sorpresa dai primi colpi esplosi, abbia cercato di ritornare sul sedile anteriore sinistro per tentare di uscire da quel lato e che quindi l'omicida, aperto lo sportello anteriore sinistro, la abbia colta in tale atteggiamento mentre era col busto flesso verso sinistra, colpendola quindi alla spalla. Dopo tale ferita, quasi per un senso di difesa, la Locci si sarebbe volta leggermente a destra, verso la parte centrale dell'autovettura, mostrando il fianco e la parte sinistra del dorso allo sparatore, il quale, dallo sportello anteriore sinistro spalancato, avrebbe potuto raggiungerla con gli altri tre colpi nei punti in cui furono effettivamente rilevati i fori di entrata dei proiettili.

Sulla base di tutto quanto sopra è dunque agevole rilevare l'estrema difficoltà di ricostruire posizioni e movimenti reciproci dello sparatore e delle vittime al momento della consumazione del delitto, ciò in particolare poi per quel che riguarda la dinamica dell'azione diretta contro la donna. Va osservato tuttavia che, in linea con le premesse poste all'inizio (supra pag. 463 e segg.), non spetta alla Corte operare a sua volta una ricostruzione più o meno attendibile di tali momenti, non essendo tutto ciò strettamente finalizzato ai compiti che le competono nel presente processo. Ciò che importa invece rilevare, e che è emerso in maniera incontrovertibile nel presente dibattimento (ma, per la verità, era già evidente anche nel processo in cui il Mele era imputato), è che costui ha grossolanamente mentito nel descrivere le modalità con cui avrebbe fatto fuoco contro le vittime ed in particolare contro la donna.

È palese allora che alle numerose e conclamate menzogne raccontate dal Mele Stefano se ne aggiunge una la cui portata è certamente di notevolissima gravità, proprio perché,

attenendo al punto cruciale del crimine, cioè al momento della sua consumazione, si colloca evidentemente ad un livello in cui la valutazione critica delle resultanze probatorie avrebbe dovuto essere condotta con il massimo rigore. Ancora più poi tale rigorosa valutazione era richiesta in quanto la condotta di quella sera del Mele Stefano doveva apparire, anche sotto altri aspetti, del tutto incredibile, sol che si tenga conto della particolare situazione, ben nota al prevenuto, esistente quella sera sul luogo scelto quale teatro del delitto. Il Mele infatti, per sua stessa ammissione, era ben consapevole che in quel luogo ed in quel momento assieme alla moglie ed al Lo Bianco vi era anche il figlioletto Natalino e che il medesimo doveva dunque essere presente all'interno dell'auto al momento in cui egli avrebbe iniziato a sparare contro i due amanti.

Si dovrebbe allora ipotizzare che il Mele, per portare a compimento una vendetta che avrebbe potuto consumare in un qualsiasi altro momento, avrebbe accettato la probabilità di porre a gravissimo rischio l'incolumità del proprio figlio, il quale, all'interno dell'angusto abitacolo, avrebbe potuto essere colpito da un proiettile di rimbalzo, ovvero avrebbe potuto alzarsi e muoversi ponendosi involontariamente sulla traiettoria dei colpi. Riesce davvero difficile pensare che lo Stefano Mele possa essere passato a cuor leggero su un fatto di così grande importanza, tanto più che anche il suo comportamento successivo è stato sempre, a quel che è dato sapere, estremamente protettivo verso il figlio Natalino. Ma a tutto ciò ostava poi, sotto il profilo logico, un motivo ulteriore di portata non certo irrilevante: non poteva infatti sicuramente sfuggire al Mele Stefano che il figlioletto, ancorché di tenera età, avrebbe potuto essere in grado di

percepire, capire e ricordare fatti e avvenimenti di quella notte; in altre parole questi avrebbe potuto essere un testimone quanto mai scomodo del delitto che egli andava a commettere.

Ad ulteriori apprezzamenti critici si presta poi la conclamata affermazione, contenuta nella sentenza che condannava il Mele Stefano, circa il valore gravemente indiziante attribuito all'esito della prova del guanto di paraffina eseguita sulle mani dell'imputato, in relazione alle tracce di nitrati rilevate in una zona di tre millimetri in corrispondenza della piega della pelle, tra il pollice e l'indice, della sua mano destra. Non può infatti dimenticarsi che tale prova aveva dato esito assolutamente positivo anche per il Cutrona Carmelo, uno di coloro che erano stati accusati dal Mele del duplice assassinio. Costui era stato sottoposto alla prova contemporaneamente al Mele, a circa sedici ore dal fatto, col risultato che entrambe le mani avevano presentato colorazione azzurra di tipo puntiforme, indicativa della presenza di nitrati, per quasi tutta la parte interna dei due calchi (mano destra e mano sinistra). Senonché nel valutare i risultati della prova non era stato tenuto nel debito conto il fatto che sulle mani del Mele e del Cutrona esistevano, come avevano riferito i Carabinieri, ampie zone callose idonee a trattenere residui di prodotti nitrati, tipo fertilizzanti ed altri materiali, con i quali i soggetti potevano essere venuti a contatto e che avrebbero prodotto, allo specifico esame, gli stessi effetti della polvere da sparo.

Ulteriori dubbi nascono poi nel valutare, alla luce delle acquisizioni odierne, alcuni degli elementi di fatto che la Corte di Assise aveva posto a fondamento della sentenza di

condanna del Mele Stefano: in particolare la circostanza che egli avrebbe indicato esattamente il numero dei colpi (otto) sparati contro le due vittime, quando ancora neppure gli inquirenti ne sarebbero stati a conoscenza. In realtà il Mele aveva riferito la cosa come appresa dal Salvatore Vinci, il quale, dopo averlo condotto con la propria auto sul luogo ove stavano intrattenendosi i due amanti, aveva aperto una borsa dandogli una pistola e dicendogli: “Guarda che ci sono otto colpi” (cfr. interrogatorio Mele Stefano ad ore 21 del 23.8.1968), ed è inutile ricordare che il Mele era poi passato ad incolpare dello stesso delitto altri soggetti, cioè il Vinci Francesco ed il Cutrona Carmelo, via via scagionando i precedenti accusati. Ma, circostanza da non sottovalutare, è poi quella che, come risulta dal verbale di affidamento dell’incarico, la perizia necroscopica sui corpi delle vittime era stata eseguita lo stesso giorno 23 agosto 1968 alla presenza del sostituto procuratore della Repubblica di turno e che dunque doveva considerarsi altamente probabile se non addirittura certo che chi interrogava il Mele la sera di quel giorno (il verbale di interrogatorio risulta sottoscritto da sei ufficiali di P.G.) fosse già stato posto, sia pure informalmente, a conoscenza del risultato degli esami e dunque del numero totale dei colpi esplosi contro le vittime.

Ancor meno convincenti appaiono poi le ulteriori affermazioni del Mele circa il tipo di pistola che il Vinci Salvatore gli avrebbe consegnato per uccidere la moglie. Ebbe a riferire testualmente il prevenuto (cfr. interr. cit.): *“Non conosco il tipo di pistola che Vinci mi diede, però in relazione a quella che oggi mi avete mostrato e che mi dite essere una Beretta calibro nove, preciso che quella del Vinci aveva la canna molto più lunga, tanto che penso si*

tratti di una pistola per tiro a segno. Preciso anche che la pistola che il Vinci mi diede era pronta per sparare perché io non feci altro che tirare il grilletto.”

È agevole rilevare come il Mele sia stato indirizzato proprio da coloro che lo interrogavano su un tipo di pistola, la Beretta, che, a parte la differenza di calibro, aveva caratteristiche assai simili, per forma ed impostazione generale, a quella della stessa marca, cal. 22 L.R., usata nel duplice omicidio. Ma, ancor più, come osserva acutamente il G.I. Rotella nella ricordata sentenza-ordinanza 13.12.1989 (ivi pag. 29), la successiva supposizione, apparentemente espressa dal Mele Stefano, che potesse trattarsi di un'arma per tiro a segno, non è palesemente farina del suo sacco, ma con tutta evidenza mutuata da domanda suggestiva, corrispondente ad un'idea approssimativa che della pistola, per via del calibro dei proiettili, si era fatto chi lo stava interrogando.

Anche per questo verso dunque altri punti su cui la decisione della Corte di Assise di 1° grado del tempo basava i presupposti della condanna del Mele Stefano quale colpevole del duplice delitto mostrano la loro intrinseca debolezza.

Un contributo non indifferente all'approfondimento di vari aspetti della vicenda è stato portato in dibattimento dal teste colonnello Olinto Dell'Amico (fasc. 5, pag. 15 e segg.), all'epoca comandante della Sezione Operativa del Gruppo Carabinieri Firenze, dalla quale dipendeva anche il Nucleo Investigativo che si era interessato alle indagini sul duplice omicidio. Tra le altre cose riferite dal teste, che era subito intervenuto sul luogo del delitto ed aveva seguito personalmente le indagini, emergono dati di una certa

rilevanza in relazione al sopralluogo che i verbalizzanti assieme al Mele ebbero a compiere la sera stessa del 23 agosto 1968, subito dopo ricevuta la confessione da parte di costui. In particolare il Mele dopo aver ripercorso, non senza qualche incertezza, l'itinerario che quella sera lo aveva portato nei pressi del cimitero, si era fermato quasi nel punto preciso dove quella mattina era stata rinvenuta la Giulietta con i cadaveri a bordo. Era stata allora sistemata sul luogo una Alfa Romeo Giulia di colore bianco ed era stata consegnata al Mele una pistola Beretta cal. 9 scarica. Il teste ha riferito (fasc. cit., pag. 57) di aver avuto l'impressione che il Mele, lì per lì, non sapesse nemmeno da che parte si impugnasse una pistola, poi però si era acquattato vicino all'auto e, camminando carponi, era passato davanti alla parte anteriore della stessa fermandosi all'altezza del finestrino posteriore sinistro ed aveva mimato l'azione di sparo attraverso il vetro semiabbassato del finestrino stesso, azione che si è visto non essere compatibile con il reale svolgimento dell'azione omicidaria.

Tutti i dati fin qui esposti evidenziano dunque in modo inequivoco che il Mele ebbe a mentire in maniera flagrante sullo svolgimento dei fatti di quella notte ed in particolare su quello che era stato momento culminante dell'episodio: le modalità di commissione dell'omicidio. Rileva la Corte come il mendacio sul punto sia di portata estremamente grave sotto il profilo probatorio poiché il Mele, mentre poteva avere più che buoni motivi per tacere l'eventuale presenza di altri soggetti sul posto, ovvero di indicare la presenza di un soggetto invece di un altro, non avrebbe avuto alcuna ragione plausibile per accreditare una versione dell'omicidio diversa da quella realmente avvenuta: l'averlo

fatto induce dunque fondatamente a ritenere che egli potesse non essere effettivamente a conoscenza del reale svolgimento dei fatti e che egli, quella notte, possa non avere sparato, possa non essere stato presente sul luogo al momento del delitto e dunque possa non essere stato lui l'assassino.

Per altro verso deve però considerarsi assolutamente certo che il Mele Stefano fosse sicuramente presente sul luogo dopo la commissione del duplice delitto. A confermare tale dato di fatto stanno i riscontri probatori indicati, già evidenziati dalla Corte di Assise del tempo: l'aver il Mele accompagnato gli inquirenti sul luogo esatto dell'omicidio, fermandosi pressappoco nel punto in cui era stata rinvenuta la Giulietta con i corpi delle vittime; l'aver, durante la ricostruzione delle manovre compiute all'interno del veicolo per ricomporre i cadaveri, urtato inavvertitamente con un braccio la levetta che comandava il funzionamento del lampeggiatore di destra, affermando subito che quella notte era avvenuta la stessa cosa: ed in effetti l'auto era stata trovata col lampeggiatore destro funzionante; nella ricomposizione del corpo del Lo Bianco, il Mele ebbe ad affermare che si era sfilata una scarpa del cadavere che era finita contro lo sportello anteriore sinistro: ed infatti i Carabinieri nell'aprire detta portiera avevano visto cadere a terra la scarpa che il Lo Bianco calzava al piede sinistro.

Ma il dato probatorio che induce a ritenere assolutamente certa la presenza del Mele sul luogo del delitto, ad un certo momento della notte, è il fatto che non poteva che essere stato lui e nessun altro a portar via di là il piccolo Natalino fino alla casa del De Felice. È oggettivamente accertato infatti che il Natalino non avrebbe mai potuto compiere da solo e senza scarpe il tragitto di oltre due chilometri fino alla

casa del Francesco De Felice, per di più in piena notte, su una strada accidentata che, come riferisce il teste Dell'Amico (fasc. 6, pag. 8), era piena di ciottoli e di mucchi di ghiaia, arrivando poi, come conferma lo stesso teste (ibidem, pag. 12), con i calzini addirittura puliti e senza ferite ai piedi. Lo stesso Natalino poi, riportato sul luogo del delitto pochi giorni dopo, mentre ripercorreva a piedi assieme al maresciallo dei C.C. Ferrero la strada che aveva fatto quella sera, aveva detto al sottufficiale che era stato il babbo in quei frangenti a portarlo sulle spalle 'a cavalluccio' fino alla casa del De Felice. Alla contestazione di tali dichiarazioni fatte dal Natalino, il Mele aveva ammesso di essere stato effettivamente lui ad accompagnare il figlioletto fino a casa del De Felice dopo aver ucciso e poi ricomposto i corpi.

Non è ovviamente questa la sede per ripercorrere la “via crucis” delle contrastanti dichiarazioni rese sul punto dal Mele Stefano, e poi anche dal Mele Natalino, nel successivo svolgersi delle vicende giudiziarie che ebbero a trarre origine dal duplice delitto e da quelli successivi, con le indagini sulla “pista sarda” (vedi su questo la ricordata sentenza-ordinanza del G.I. Rotella): ritiene però la Corte che ragioni non solo di ordine affettivo ma anche di ordine logico militino a favore della attendibilità della circostanza che fosse stato il padre e non altri a portare il Natalino quella sera fino alla casa del De Felice. Sotto il primo profilo era più che verosimile che il padre e non un estraneo qualsiasi si prendesse cura del bambino nella tragica situazione in cui questi era venuto a trovarsi quella notte: l'omicida non poteva avere alcun interesse a ciò, anzi la sorte del piccolo non poteva che essergli del tutto

indifferente. Sotto un profilo logico poi non può sottacersi che, seppure in tenera età, il Natalino era però certamente in grado di ravvisare e ricordare fatti e persone, sicché egli era, e non solo potenzialmente, un testimone pericoloso e scomodo in grado di riconoscere eventualmente chi lo avesse accompagnato: dunque un soggetto della cui sorte un estraneo mai si sarebbe occupato, men che meno poi l'assassino di quella sera, per il quale anzi la presenza del bimbo rappresentava certamente un grave elemento di rischio.

Se allora, sulla base degli elementi probatori che la Corte ha acquisito nel presente dibattimento, si effettua una valutazione complessiva circa il possibile svolgimento dei fatti di quella tragica notte, si giunge a conclusioni che solo apparentemente possono sembrare in contrasto tra loro, nel senso che esiste la concreta probabilità per non dire la quasi certezza che il Mele Stefano non sia l'assassino della moglie e del suo amante ma che egli sia sopraggiunto sul posto a duplice omicidio già consumato da altri e che, dopo aver ricomposto i cadaveri, si sia dato cura di portare in salvo ed al sicuro il figlio Natalino.

In ogni caso, come ha ricordato in aula la difesa dell'imputato (avv. Bevacqua, fasc. 6, pag. 23), precisando meglio la risposta del teste Dell'Amico (ivi, pag. 20), gli stessi Carabinieri nel rimettere il rapporto giudiziario sul caso, pur indicando nel Mele Stefano l'unico responsabile del duplice omicidio, avevano rilevato che la vicenda presentava comunque qualcosa di strano e di sconcertante.

D'altra parte la presenza del Mele sul luogo del delitto poco dopo il suo verificarsi non è affatto incompatibile con la commissione dello stesso da parte di altro e diverso soggetto, anche a lui totalmente sconosciuto. La Corte di

Assise ebbe a mettere in rilievo la sussistenza di più di un valido motivo per cui il Mele Stefano bene avrebbe potuto essere quella sera sulle tracce della moglie e di come egli avrebbe potuto agevolmente, anche senza l'ausilio di mezzi di trasporto, raggiungere la località Castelletti, che gli era ben nota quale luogo nel quale la moglie era solita incontrare i suoi amanti.

Non necessariamente però, ritiene questa Corte, l'intenzione del Mele di rintracciare la donna doveva coniugarsi in lui anche con una volontà omicida: basta riflettere che, come già si è detto, egli era ben consapevole della presenza a bordo dell'auto, assieme ai due amanti, anche del figlio Natalino, la cui incolumità poteva essere posta gravemente a rischio nel corso di un'eventuale azione omicidaria scatenata nell'angusto spazio dell'abitacolo dell'auto. Ancor più egli non poteva non avere presente che gli inquirenti avrebbero incolpato lui e lui per primo del delitto avvenuto: cosa che in effetti era poi puntualmente avvenuta.

Viene allora da domandarsi se, al di là dei motivi di mortificazione e di rabbia per la vita licenziosa della moglie, che la sentenza dei primi giudici ebbe giustamente a sottolineare, non vi sia stato un motivo diverso, più immediato e concreto per cui egli quella sera era uscito di casa con l'intenzione di rintracciarla, nonostante le sue affermate non buone condizioni di salute. Ritiene la Corte che tale motivo ben possa esistere e che esso possa chiaramente individuarsi dalla motivazione della sentenza dei giudici di primo grado e da quella dei giudici di appello.

Venendo infatti a trattare il punto relativo al movente che avrebbe spinto il Mele a commettere il duplice omicidio la

Corte di Assise di primo grado ebbe testualmente ad affermare: “...l'azione omicida del Mele trova, a parere di questa Corte, una valida motivazione, tenuto conto della sua gretta e rozza mentalità, non tanto nella mortificazione per la vita licenziosa della moglie, alla quale era ormai abituato, quanto nel risentimento che egli dovette sentire vivo ed impellente per lo sperpero che questa aveva fatto di quel peculio di lire 480.000 acquisito a seguito di un indennizzo per un incidente stradale appena due-tre mesi prima del delitto. Non a caso il Mele nei suoi primi interrogatori amaramente ebbe a commentare: “Il peggio è che mia moglie, oltre ad avere amici, spendeva anche per loro e così, in definitiva, dovevo lavorare per mantenere gli amici di mia moglie”. Egli, che aveva sofferto sempre ai limiti tra la povertà e l'indigenza, non rimase certo indifferente alla scoperta che la sera del 21 agosto 1968 la moglie aveva portato via con sé le ultime 24.000 lire di quel capitale, che certamente aveva dato al Mele un sentimento di sicurezza economica che ora vedeva definitivamente sgretolato per opera della moglie e dei suoi amanti. E là dove per il passato aveva tollerato la presenza di tanti drudi in casa sua, ora non tarda ad identificarli tutti quali fonte delle sue miserie e li accomuna tutti nello stesso destino dirigendo nei loro confronti le sue accuse calunniose, per spirito di vendetta.

E ritiene la Corte che fu proprio la scoperta della sparizione di quella residua somma di lire 24.000 (quanta poi ne venne rinvenuta nella borsetta della Locci) a scatenare nel Mele l'idea criminosa portata a compimento nel giro di due ore. Idea sicuramente insorta dietro la spinta di uno stato d'animo alimentato da continue

mortificazioni che nel tempo si erano sommate fino al punto di rottura di ogni equilibrio interiore di cui esso Mele poteva essere capace, date le sue minorate attività intellettive e volitive. Cosicché ben può ritenersi che, assalito dal rancore per quelli che lo avevano fatto ricadere nel baratro della miseria da cui aveva ritenuto di essersi ritratto per qualche tempo, sotto la concitazione del sentimento di collera, appena la moglie si allontana per l'ultimo incontro col Lo Bianco, segue le sue vittime incapace a distogliersi dall'idea omicida, come prova il fatto che a trattenerlo non valse nemmeno il pensiero, che pure egli deve essersi rappresentato, di dover consumare l'atto criminoso alla presenza del piccolo Natalino”.

Fin qui la sentenza della Corte di Assise di primo grado le cui valutazioni si basano su una ricostruzione psicologica del movente che, a prima vista, sembrerebbe non prestare il fianco a grosse censure di fondo, ma che, per altro verso, non appare del tutto soddisfacente. Se, infatti, lo stato d'animo del Mele fosse stato davvero quello descritto dai primi giudici, quello cioè di un uomo esasperato per le tante umiliazioni sofferte, un uomo per il quale la sottrazione dell'ultimo piccolo peculio residuo avesse rappresentato la classica goccia destinata a far traboccare il vaso, potrebbe certamente spiegarsi lo scatenamento nel prevenuto della volontà omicida, il suo porsi alla ricerca dei due amanti nella notte ed il successivo duplice delitto, ma difficilmente potrebbero spiegarsi due circostanze che sono con tutto ciò in trasparente dissonanza:

1. dopo l'assassinio il Mele ricomponi i due cadaveri con un gesto che è sicuramente di pietà ed anche di affetto

verso la moglie e, manifestamente, non certo di odio verso il Lo Bianco. Cosa assolutamente inconcepibile se davvero egli avesse covato nei confronti della donna e, soprattutto, del suo amante quel feroce risentimento, quella esplosiva volontà di vendetta che gli aveva armato fino ad un attimo prima la mano;

2. se la sottrazione del piccolo peculio residuo fosse stata davvero la miccia di innesco della reazione a catena che aveva portato il Mele all'omicidio, non si spiega come mai costui, una volta portata a termine la sua vendetta, non avesse poi provveduto a recuperare subito la somma che la donna deteneva nella sua borsetta, trattenendosi invece sul luogo del delitto per ricomporre i cadaveri, rivestendoli entrambi sommariamente e trasportando la moglie sul sedile anteriore destro, attività tutto sommato inutili ed ultronee ed anche contraddittorie, date le premesse, mostrando invece totale disinteresse per quel denaro che per lui tanto aveva significato.

È evidente allora che la giustificazione del movente dell'omicidio secondo la ricostruzione dei primi giudici lascia adito a dubbi di non lieve rilevanza ed appare scarsamente coerente sotto il profilo logico.

Proprio partendo dagli elementi forniti dai giudici di primo grado ritiene la Corte che possa giungersi invece ad una diversa ricostruzione dei fatti di quella tragica notte forse maggiormente in linea con quelle che erano state le emergenze probatorie a suo tempo acquisite. Se infatti si può ben condividere la corretta e coerente motivazione data dai primi giudici circa l'importanza che il Mele Stefano

annetteva al piccolo peculio residuo, a quelle 24.000 lire scampate agli sperperi della moglie, che costituivano per lui un'ancora di salvezza in un'esistenza sempre al limite del bisogno, non può invece fondatamente ritenersi che la sottrazione del piccolo capitale, pur sommandosi alle mille umiliazioni patite, possa aver costituito la goccia che aveva provocato nel Mele l'innescò di una reazione omicidaria. Perché il Mele ormai da anni era talmente assuefatto ai tradimenti della moglie da esserne divenuto quasi complice, tanto da avere accettato come naturale la presenza in casa propria di questo o di quell'amante di costei, come si fosse trattato di un male minore e quasi inevitabile: non si spiega quindi una reazione così feroce ed improvvisa, in un contesto poi in cui, come si è visto, tutto concertava per rendere l'idea di uccidere la donna ed il suo amante del tutto illogica ed assurda, senza dire poi che nei confronti del Lo Bianco egli non poteva certo avere i motivi di astio e risentimento che poteva avere nei confronti dei Vinci o di altri antichi e protervi amanti della moglie.

Meno illogico ed assurdo sembra invece alla Corte l'intero quadro dell'episodio ove si ipotizzi che il Mele Stefano quella sera poteva, molto più verosimilmente, essersi posto sulle tracce dei due amanti, nel modo che i primi giudici ebbero con molta attendibilità a ricostruire, non per consumare un'atroce vendetta, ma, molto più semplicemente e concretamente, per cercare di recuperare l'ultimo residuo della somma che la donna gli aveva inopinatamente portato via: ciò spiegherebbe come mai quella sera egli, scoperta la sottrazione, sia uscito di casa ponendosi alla ricerca della coppia e, dal cinema di Signa, ove egli sapeva che i due si erano recati, sia poi giunto fino

alla località Castelletti che gli era ben nota come sede degli incontri dei due. Seguendo il racconto del Mele, la Locci sarebbe uscita di casa dopo le ore 22 ed egli era invece uscito circa un'ora e mezzo più tardi. Il delitto, secondo le resultanze delle perizie necroscopiche, sarebbe stato commesso all'incirca tra le ore 1 e le ore 1,10: in quel lasso di tempo il prevenuto avrebbe raggiunto (forse con la propria bicicletta, come ipotizzano i primi giudici) il cinema di Signa nei pressi del quale era parcheggiata l'auto del Lo Bianco; tra le ore 24 e le ore 0,30 avrebbe visto uscire i due amanti con il piccolo Natalino e salire tutti sulla Giulietta: forse non aveva fatto a tempo a raggiungerli o, forse, molto più semplicemente, voleva evitare una scenata in pubblico in un luogo affollato come l'uscita da un cinema, per cui si era limitato a guardare la direzione presa dall'auto, seguendola a piedi verso la destinazione a lui ben nota.

Senonché, raggiunto a questo punto il luogo ove si trovavano i due amanti, il Mele Stefano, lungi dal commettere un duplice omicidio con le inconferenti modalità già illustrate, nello spiare ciò che stava avvenendo all'interno dell'auto per decidere il da farsi, può essersi invece trovato dinanzi ad un delitto già avvenuto e commesso da altri prima del suo arrivo. Altri che non era più sul posto, probabilmente perché l'inopinata presenza del bambino sul sedile posteriore, forse svegliato dal rumore dei colpi e dal trambusto, lo aveva costretto a fuggire.

Vista in quest'ottica l'intera dinamica della vicenda appare, sotto un profilo logico, assai più aderente al probabile reale svolgimento dei fatti. Il Mele Stefano si rende conto che la moglie e il Lo Bianco sono stati uccisi, circostanza che non può non sconvolgerlo: a quel punto egli

dimentica lo scopo della sua ricerca, il recupero della somma, ricomponi i cadaveri, in particolare quello della moglie, togliendola da sopra al Lo Bianco, tirandole su le mutandine che erano abbassate, cercando di coprirle le gambe con la veste, con atti dunque che altro non sono se non estremi e patetici gesti d'affetto. In quest'ottica si colloca anche il tentativo di ricomporre e rivestire il cadavere del Lo Bianco: quasi a cercare di nascondere la realtà cruda del convegno amoroso nel corso del quale entrambi avevano perso la vita.

Ma sul luogo del delitto era presente anche il piccolo Natalino, forse già sveglio, forse già addirittura sceso dalla macchina (non si dimentichi che lo sportello posteriore destro dell'auto venne trovato semiaperto, come se da quella parte fosse uscito il bimbo), che per il Mele costituiva un ulteriore problema; problema che egli risolve poco dopo portando via il figlio dal luogo del delitto a cavalluccio sulle spalle e lasciandolo in vista della casa del De Felice, non senza prima averlo indottrinato su quello che avrebbe dovuto dire per spiegare la sua presenza in quel luogo a quell'ora di notte, gettando così le basi per quello che sarebbe stato l'alibi che lui stesso avrebbe fornito ai Carabinieri che di lì a non molto sarebbero venuti a cercarlo: essere egli a letto ammalato mentre altri stava consumando il delitto.

Anche il successivo comportamento del prevenuto trova, in questa lettura dei fatti, una connotazione più logica e coerente: nel primo interrogatorio di P.G. egli incolpa sostanzialmente del delitto il Vinci Francesco ed il Cutrona Carmelo, due degli amanti della moglie a lui noti. Il comportamento del Mele Stefano è solo apparentemente incoerente e calunnioso: in realtà egli deve aver pensato fin

dal primo momento ad un delitto compiuto da uno degli amanti traditi dalla moglie, dei quali fino a pochi giorni prima aveva certamente raccolto i più o meno specifici propositi di vendetta, da lui narrati ai Carabinieri che lo interrogavano. Neppure la sua confessione è in contraddizione logica con tutto ciò: il Mele Stefano confessa perché in quel momento si è forse reso conto che la sua presenza sul luogo del delitto non può essere ulteriormente negata, forse si è rassegnato, forse ha ceduto alle pressioni degli inquirenti, ma in quello stesso momento egli, confessando, accusa come correo un altro amante della moglie, il Vinci Salvatore, cercando di trascinare anche lui sotto il peso della responsabilità dell'omicidio, dopo aver in precedenza rivestito le accuse con particolari che possono farle ritenere più verosimili, come la gelosia e le minacce di morte profferite recentemente nei confronti della donna, ed infine il possesso da parte del Salvatore di quella pistola cal. 22 L.R. che proprio costui gli avrebbe messo in mano per uccidere la Locci. Ancora poi il Mele, a distanza di tempo, scagionerà il Vinci Salvatore accusando al suo posto il Vinci Francesco, quale autore materiale dell'omicidio. Difficile dire se in tutto ciò abbia giocato un ruolo determinante il tentativo di attenuare in quel modo, riversandola in parte anche su altri, quella responsabilità che non riusciva più ad allontanare da sé o non invece il desiderio di vendetta verso coloro i quali egli, a torto o a ragione, sospettava essere gli autori dell'assassinio della moglie, della donna alla quale egli era, nonostante tutto, profondamente legato, di un delitto che poi veniva addossato ingiustamente a lui.

Che la ricostruzione fin qui operata non sia meramente

ipotetica, ma seria e logicamente fondata, ritiene la Corte possa essere dimostrato anche da un ulteriore elemento che non sembra fin qui essere stato sufficientemente approfondito: il mancato ritrovamento dell'arma del delitto. Quell'arma le cui caratteristiche sembrano essere state, assieme a non pochi altri elementi, letteralmente suggerite dagli stessi inquirenti al Mele Stefano. Val la pena di riflettere che se davvero costui fosse stato l'autore, anzi l'unico autore dell'omicidio, quale senso avrebbe mai avuto la sua falsa indicazione di aver gettato via l'arma subito dopo il delitto? E se egli davvero avesse saputo in possesso di chi era restata l'arma, perché avrebbe dovuto accusare alternativamente più soggetti dello stesso delitto, rendendo così praticamente vane le ricerche dell'arma e l'individuazione del colpevole, screditando così ulteriormente la validità delle sue chiamate di correo?

Esiste allora addirittura la quasi certezza che il Mele Stefano non abbia mai impugnato o addirittura anche solo visto l'arma del delitto, il che è poi in perfetta sintonia logica con le precedenti conclusioni di questa Corte, in base alle quali tutto induce a ritenere che quella notte il Mele non abbia sparato, perché non presente sul luogo al momento del delitto, e quindi non sia stato lui l'assassino.

Non sarà male a questo punto ricordare che, nel corso del processo conclusosi con la condanna del Mele, le numerose e discordanti versioni date da costui, in una con i dati probatori che facevano ritenere comunque oggettivamente certa la sua presenza quella notte sul luogo del delitto e la sussistenza di un movente in apparenza del tutto plausibile, ebbero a rappresentare elementi che, visti nel loro insieme, indussero gli inquirenti prima ed i giudici poi a trascurare le

gravissime lacune, dissonanze e contraddizioni già manifestatesi a livello probatorio nel corso delle indagini. Tutto ciò fu ritenuto superabile o comunque non meritevole di approfondimento, essendosi ritenuta comunque certa la penale responsabilità del Mele Stefano, pur non dovendo sfuggire che proprio durante le indagini a costui erano state sicuramente fornite convincenti indicazioni sulle cose da dire per rendere meglio credibile la propria versione dei fatti.

Purtroppo tutto ciò ha pesato certamente in maniera decisiva sullo svolgimento delle ulteriori tragiche vicende legate alla nota pistola Beretta cal. 22 L.R. serie 70.

Se allora, tenendo conto di quanto fin qui detto, si considera la posizione del Pacciani Pietro in relazione al duplice omicidio per il quale Mele Stefano ebbe a riportare condanna con sentenza definitiva, è agevole rilevare come il possibile legame tra quel delitto, quel territorio ed il prevenuto sia costituito dalla Bugli Miranda, che, si ripete ancora, in Lastra a Signa aveva risieduto dal 1962 al 1969 e che il Pacciani non aveva mai cessato di ricercare, come si è già visto dettagliatamente (vedi pag. 103 e segg. cit.).

Ma, ancor più il Pacciani è legato al duplice delitto dalla pistola Beretta cal. 22 L.R. serie 70, quella pistola che aveva ucciso quella sera in località Castelletti di Signa e che poi, impugnata da lui, aveva nuovamente colpito nel 1974 in località Sagginale di Borgo S. Lorenzo e poi, via via, in tutte le altre località teatro della sanguinosa catena di duplici omicidi. Se, come si è dimostrato, dal 1974 in poi un'unica mano omicida, quella del Pacciani, ha impugnato l'arma usata per commettere i delitti, e se tutto lascia fondatamente pensare che lo Stefano Mele sia estraneo all'assassinio della moglie e del suo amante, deve fondatamente concludersi che

non esistono ostacoli di principio che impediscano di ritenere che la stessa mano abbia impugnato la stessa pistola per uccidere anche Barbara Locci ed Antonio Lo Bianco.

Non può infatti negarsi che le circostanze di tempo e di luogo in cui furono uccisi i due amanti erano quelle tipiche in cui erano stati commessi gli altri delitti: strada di campagna, solitaria, luogo di abituale ritrovo di coppie, notte fonda, un uomo e una donna che stanno consumando un amplesso dentro l'angusto abitacolo di un'auto. L'azione omicida non dà loro scampo, ma l'assassino non aveva posto in conto l'esistenza di un elemento imprevisto ed imprevedibile: la presenza del piccolo Natalino addormentato sul sedile posteriore. Questa gli si manifesta con evidenza a crimine ormai compiuto, forse perché il bambino viene risvegliato dagli spari e dal trambusto, o forse nel mentre l'assassino ha aperto una portiera dell'auto ed è già passato alla seconda fase dell'azione criminosa, iniziando a rovistare all'interno: val la pena, a questo proposito, ricordare il particolare della borsetta della Locci trovata aperta sul pavimento dell'auto, a lato del sedile anteriore destro (vedi supra, pag. 124 e segg.), che in questo caso, come in altri successivi, avrebbe potuto attirare l'attenzione del criminale, poi costretto a desistere per la constatazione dell'inopinata presenza del Natalino.

Se questa ricostruzione dell'azione criminosa è fondata si comprende facilmente come tale fatto inaspettato abbia potuto avere sull'autore dei delitti lo stesso effetto che ebbe la reazione del Mainardi Paolo in occasione dell'omicidio di Baccaiano: l'omicida è costretto ad abbandonare anzitempo il campo, prima ancora forse di poter dedicare alla donna le sue perverse attenzioni, anche perché, poi, sulla scena del

delitto sta arrivando per proprio conto e per i motivi che si sono visti, un altro soggetto, il Mele Stefano, del cui sopraggiungere è probabile che l'assassino si sia reso conto per tempo, dileguandosi nel buio della notte.

Vista la vicenda in questa diversa ottica, si spiegherebbe allora come il Mele Stefano, una volta giunto sul luogo del delitto, si sia trovato alla presenza di un duplice omicidio commesso da altri (che egli ben può aver poi ragionevolmente addebitato ad una vendetta per gelosia di uno o più amanti della moglie) ed al piccolo Natalino che si è svegliato e lo ha riconosciuto: da ciò il suo successivo comportamento, che si è già ampiamente analizzato e descritto, ma che trova, a parere della Corte, in questa ricostruzione dei fatti una sicura maggiore aderenza alla realtà.

Ma, di contro, la Corte di Assise non può ignorare l'esistenza di un dato insormontabile che emerge in modo chiarissimo dalle carte processuali ed al quale non è possibile sfuggire: esso è il duplice profilo, quasi un Giano bifronte, che l'intera vicenda del delitto Locci-Lo Bianco può assumere, a seconda della lettura che se ne faccia, poiché delle due l'una: o la genesi di tale omicidio è veramente maturata nel torbido ambiente della donna e dei suoi tanti amanti e nelle perversioni morali e sessuali che facevano loro adeguata cornice, e quindi esso è un delitto di "clan", un delitto "sardo", perché sardi erano la maggior parte dei protagonisti, o tale delitto è il primo delitto del c.d. "mostro".

Si è visto che la prima ipotesi, sulla quale per tanti anni e con tanto impegno hanno lavorato inquirenti e giudici, si è dimostrata sostanzialmente improduttiva, pur se scandagliata

e sviscerata in ogni suo possibile aspetto ed implicazione, come emerge dalla ricordata sentenza-ordinanza del G.I. dott. Rotella del 13 dicembre 1989. Ciò ancor più poi oggi quando l'accurato riscontro dibattimentale ha consentito di acclarare che il Mele Stefano non poteva aver commesso quel delitto con quelle modalità e che anzi, con ogni verosimiglianza, egli non aveva commesso alcun delitto, ma era soltanto sopraggiunto sulla scena di un assassinio ancor 'caldo' commesso da altri.

La seconda ipotesi è invece quella che, ovviamente, non solo è in trasparente sintonia con il quadro probatorio generale, ma su di esso si innesta in maniera logica e convincente. Basta considerare che, nel primo caso, dovrebbe ipotizzarsi o la sussistenza di rapporti, pregressi o successivamente venuti in essere, tra il gruppo sardo ed il Pacciani, o, quanto meno, il passaggio dell'arma da quelli a costui: del che non si è per la verità trovata fino ad ora traccia o prova alcuna. Nella seconda ipotesi il duplice delitto del 1968 si inserirebbe, in maniera logica e coerente, in sintonia con gli abbondanti dati probatori raccolti, come primo anello della catena dei sanguinosi omicidi che ad esso sono seguiti.

Vi è, a tal proposito, un ulteriore elemento scaturito dall'indagine dibattimentale che getta ombre sinistre sull'odierno imputato anche in relazione al duplice omicidio del 1968. Esso è rappresentato dalla circostanza riferita dai testi Cairoli Giampaolo e Consigli Emanuela (vedi supra pag. 91 e segg.) secondo cui il guardiacaccia Bruni Gino era a conoscenza del fatto che il Pacciani era in possesso di una pistola Beretta cal. 22 L.R. serie 70 del tutto uguale a quella che lui stesso aveva in dotazione e che aveva regolarmente

denunziata. In questa sede non importa tanto ritornare sulla deposizione falsa e reticente del Bruni, il quale ha cercato disperatamente di negare anche l'evidenza nel drammatico confronto col Cairoli (fasc. 45 cit., pag. 78 e segg.), quanto sottolineare l'epoca in cui costui ebbe a vedere, come aveva raccontato al Cairoli, la pistola Beretta nelle mani del Pacciani. Tale epoca è, per l'appunto, il 1969/1970, dunque immediatamente successiva a quella del duplice delitto Locci-Lo Bianco, quando il Pacciani abitava a Badia a Bovino, lavorando come contadino presso Ceseri Costantino, nella zona in cui il Bruni faceva il guardiacaccia nella riserva di S. Martino a Scopeto (sul punto vedi Bruni, *ibidem*, pag. 17). Pacciani emigrerà poi per il comune di Rufina, località Casini, il 22 dicembre 1970, ma il Bruni farà in tempo a vedergli in mano quella pistola identica alla sua che lui aveva acquistato e denunciato alla stazione Carabinieri di Dicomano il 13 ottobre 1969, quella pistola identica anche a quella usata dall'autore dei duplici omicidi, della quale il pavido Bruni ha negato contro verità di sapere e di aver detto qualcosa al riguardo.

Senonché all'affermazione di colpevolezza del Pacciani anche per il delitto in esame osta il muro di impenetrabile silenzio che sul punto hanno conservato tutti i principali personaggi della vicenda, gli unici che avrebbero potuto fornire i decisivi riscontri probatori: dall'odierno imputato, al Mele Stefano, allo stesso Natalino Mele, la cui condotta nel presente dibattimento, comunque la si voglia interpretare, non può non apparire estremamente dimostrativa di un dato di cui la Corte non può che prendere oggettivamente atto e cioè che la verità di quella tragica notte è tuttora chiusa nelle bocche silenziose dei suoi protagonisti e la ragionevole

convinzione che è possibile raggiungere sulla colpevolezza del Pacciani anche in ordine al duplice delitto in questione non è evidentemente sufficiente per consentire di addivenire alla condanna di costui.

Tale insufficienza probatoria, ancorché ben delimitata, impone pertanto la assoluzione dell'imputato da tutti i reati relativi all'episodio in oggetto con la formula che, per espressa disposizione di legge, deve in ogni caso essere: "per non aver commesso il fatto".

La riconosciuta colpevolezza del Pacciani Pietro in ordine a tutti i reati a lui ascritti, con eccezione di quelli relativi al duplice omicidio Locci-Lo Bianco, consiglia alla Corte di anteporre al momento della definizione e della successiva applicazione della sanzione punitiva quello della necessaria e preventiva verifica della capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento della commissione dei fatti a lui addebitati. Tale verifica non è stata, per verità, richiesta da alcuna delle parti, né il Pacciani ha mai dato la sensazione di avere particolari problemi sotto tale profilo, ma la Corte, che non può che riportarsi al contenuto delle proprie ordinanze dibattimentali per ciò che riguarda altre istanze istruttorie delle parti, che non fossero state espressamente trattate nella presente sede, ritiene che l'approfondimento sullo specifico punto trovi la sua ragione giustificativa nelle particolarissime caratteristiche dei delitti in esame, nel loro sfondo sadico-sessuale, in quella marcata anormalità, secondo il comune metro di giudizio, che li distaccano dai fatti delittuosi ordinari.

Come si è visto (supra, pag. 20 e segg.) il problema si era già posto all'epoca della perizia medico-legale criminologica affidata al gruppo dei periti di Modena (vedi

pag. 163 e segg. della relazione peritale) che aveva diligentemente esaminato ipotesi varie legate all'interpretazione psicoanalitica di comportamenti abnormi in campo sessuale, anche in relazione a casi concreti noti in dottrina, concludendo che le dinamiche omicidarie facevano propendere il giudizio sull'omicida in direzione di una iposessualità, anziché una ipersessualità, nel senso che il prof. De Fazio ha chiarito in dibattimento (fasc. 74 cit., pag. 64 e segg.): certamente una personalità con connotazioni psicopatologiche ma assolutamente non un malato di mente, come dimostrava tutta l'organizzazione del suo comportamento nella ideazione, programmazione, esecuzione dei delitti e la capacità di gestirsi tra un delitto ed un altro (ibidem, pag. 43).

Si sono visti peraltro (supra pag. 22) quali fossero i limiti e la valenza di tale perizia, ancorché svolta col massimo impegno e ad alto livello professionale e come la ricerca e l'individuazione di un ipotetico "tipo di autore" non potesse avere rilevanza alcuna sul piano probatorio nel presente processo. Ancor più tale affermazione deve essere evidentemente ribadita quando si tratti di apprezzare il profilo psicologico e psichiatrico di un soggetto che non era noto nella sua identità fisica al momento della effettuazione della perizia e che pertanto non è stato sottoposto all'esame dei periti, fermo restando però che resterebbero pur sempre valide tutte le connotazioni di ordine psicologico o anche psichiatrico descritte in quella sede che corrispondano a reali caratteristiche riscontrate in concreto sul soggetto individuato come autore della serie di delitti in esame.

In quest'ambito di indagine non può certo negarsi che nella vita del Pacciani abbia pesato come un'ossessione il ricordo

dell'omicidio da lui commesso nel 1951, non tanto e non solo per la pesante condanna che egli ebbe a subire per l'assassinio del Bonini Severino, quanto per lo sfacciato tradimento che sotto i suoi occhi aveva compiuto la Bugli Miranda, quell'"orrendo spettacolo" che gli si era parato dinanzi quando la donna, la sua donna, quella che egli amava ed era sua promessa sposa, quella di cui egli era furiosamente geloso, tanto da spiurlarla in continuazione di nascosto, si era stesa supina a terra allargando le gambe e tirando fuori la mammella sinistra, per concedersi alle voglie del Bonini, come ebbe a narrare a quel tempo lo stesso imputato.

Non occorre ripetere in questa sede argomentazioni già abbondantemente trattate (vedi supra pag. 103 e segg.), ma è certo che la figura della Bugli Miranda ha avuto un ruolo dominante nella vita del Pacciani: per lei che lo aveva tradito egli ha ucciso selvaggiamente un uomo, per lei ha scontato lunghi anni di carcere, ha subito l'umiliazione di vederla sposata con un altro; di lei è sempre stato alla ricerca, e non solo a Rincine di Londa, dove era riuscito ad incontrarla, tra il 1969 e il 1970, ma ancora nel 1986 quando era comparso improvvisamente nella zona dell'Impruneta dove vivevano Metafonti Palmiero e Martelli Iris, parenti della donna, cercando senza successo di farsi dire da loro dove costei abitasse (supra pag. 106 e ss.).

Per il Pacciani la Bugli rappresenta dunque un'ossessione legata alla passione che egli ha sempre nutrito per lei, passione carnale, passione feroce, passione selvaggia che lo spinge addirittura a possederla vicino al cadavere martoriato ed ancor caldo del Bonini. Occorre in proposito ricordare che nel momento immediatamente successivo all'omicidio il

Pacciani aveva minacciato di far pagare anche alla donna con la vita il suo tradimento, ma non era riuscito ad alzare le mani su di lei ed anzi, significativamente, si era fatto promettere dalla Bugli che lo avrebbe sposato. Le cose non erano poi andate così: il processo li aveva visti su posizioni contrapposte, con la donna che aveva cercato disperatamente di salvarsi, riuscendovi in parte, accusandolo di essere l'unico responsabile del delitto. Poi i lunghi anni di ininterrotta detenzione che il prevenuto sconta in vari penitenziari della penisola.

Quando, il 4 luglio 1964, Pacciani viene scarcerato, la situazione è completamente cambiata. La Bugli non lo ha atteso e ancora una volta non ha mantenuto le sue promesse: si è sposata infatti l'11 settembre 1957, mentre lui era in carcere, con un altro uomo. Neppure il matrimonio con la Manni Angiolina celebrato il 26 giugno 1965 e la nascita delle figlie Rosanna (5.3.1966) e Graziella (3.12.1967) può servire a sanare una situazione che è con tutta evidenza profondamente alterata da cause endogene: anzi i segni di squilibrio psichico manifestati quasi subito dalla moglie non possono che aver contribuito ad aggravare il senso di delusione, di frustrazione e di rabbia che il Pacciani covava in sé per l'ulteriore tradimento della Miranda.

Vi è nel comportamento dell'imputato, che cerca costantemente la donna amata, che porta le figlie, asseritamente, a vederla stando in disparte, che mostra loro le foto ravvicinate di un rapporto orale, fingendosi protagonista assieme a lei, quasi un gratuito e patetico tentativo di possederla ancora in qualche modo, di starle vicino, di averla ancora per sé e per sé soltanto.

È, forse, proprio il definitivo abbandono del Pacciani al

suo destino da parte della Miranda ad esaltare ancor più nella mente dell'uomo il ricordo del tradimento originario a cui ebbe ad assistere stando nascosto nel folto dei cespugli quel lontano 11 aprile 1951 e nel quale verosimilmente risiede la chiave degli ulteriori delitti. La Miranda vista nel suo invitante concedersi al Bonini, nel suo dischiudergli il grembo, nel suo scoprirgli il seno sinistro, è l'“orrendo spettacolo” ricordato dal Pacciani che segna con un marchio di fuoco l'animo di lui, che gli fa rivivere negli incontri notturni delle coppie il tradimento consumato quel giorno dalla propria donna, in un quadro sessuale alterato da abitudini turpi e degenerate. Assalendo la coppia il Pacciani rivive, ripetendolo, il dramma di quel giorno e lo completa uccidendo anche la donna, come avrebbe voluto fare anche allora ma non poté, perché troppo grande ed inibente era la passione amorosa che nutriva per la Miranda.

Uccidendo la donna il Pacciani si vendica così, rivivendolo, dell'antico tradimento subito. Non è un caso che fino dal 1974 col tralcio di vite infilato nella vagina della Pettini Stefania e con la delimitazione del pube della ragazza con un feroce triangolo di colpi di coltello, che all'epoca poteva anche sembrare semplicemente uno spregio, il Pacciani indica il suo particolare “interesse” per le zone erogene femminili. È invece il comportamento successivo a qualificare ed in un certo qual modo a “spiegare” le ragioni di quegli atti: nel 1981 si ha l'escissione del pube prima alla De Nuccio Carmela, poi alla Cambi Susanna; poi dopo gli intervalli del 1982 (reazione del Mainardi Paolo che costrinse alla fuga l'aggressore) e del 1983 (errore nell'individuazione delle vittime), nel 1984 di nuovo alla Pia Rontini viene esciso il pube e stavolta anche il seno

sinistro, mentre nel 1985 uguale trattamento sarà riservato alla Nadine Mauriot. In tutta questa serie di cruente azioni, al di là delle molteplici fantasiose ipotesi avanzate (per una approfondita dimostrazione sul punto vedi la relazione del C.T. dell'imputato, prof. Francesco Bruno), appare evidente l'allucinata intenzione del Pacciani non solo e non tanto di recare oltraggio alla donna, incrudelendo sulle sue parti più intime, ma soprattutto quella di vendicare l'oltraggio subito 'espropriandola' di quelle che sono per lei le zone erogene per eccellenza. In quest'ottica non può certo considerarsi un caso che alle due ultime vittime sia stato escisso in entrambi i casi sempre e solo il seno sinistro: era quello e non altro il seno che la Bugli aveva scoperto offrendolo alle bramosie del Bonini Severino, era quel seno sinistro che il Pacciani aveva visto biancheggiare mentre la sua donna si preparava all'amplesso con un altro uomo e che gli si era impresso indelebilmente nella memoria e nell'animo.

Solo una visione altamente riduttiva della complessa e certamente anche tormentata personalità del Pacciani può ricondurre costui alla dimensione di un rozzo contadino della campagna toscana, quale egli per primo intende essere considerato. Certo del contadino il Pacciani ha l'antica scaltrezza, retaggio millenario di una vita sempre esposta al mutevole atteggiarsi del tempo e delle stagioni, come pure della subordinazione a questo o a quel padrone; ma dietro l'apparente "rusticitas" egli nasconde un intuito sicuro ed orientato che gli consente di fiutare per tempo il pericolo e correre ai ripari per sventarlo o, se ciò non è possibile, affrontarlo con immediatezza e decisione; il suo patrimonio culturale è condensato in massime di esperienza, motti e proverbi arguti, che trovano poi nel vernacolo toscano

un'espressione sempre colorita e puntuale.

Ma a quest'aspetto, che oggi si chiamerebbe "folk", del Pacciani fa da contrappunto il lato nascosto dell'uomo, la sua personalità sommersa, la sua immagine occulta. Vi è qualcosa di ancestrale, di primitivo, di selvaggio nella ferocia, nella violenza, nella sopraffazione, nel terrore e nella paura imposti agli altri dall'alto di una superiore forza fisica e di una brutalità di carattere che hanno da sempre contraddistinto l'agire del prevenuto: dagli stretti congiunti agli estranei, dal Bonini, al Bruni, dalla Manni Angiolina alle figlie Rosanna e Graziella, sono tanti coloro che hanno portato il segno e patito le conseguenze, anche quelle estreme, della furia e della violenza dell'uomo e non può dunque meravigliare se costui si sia reso autore dei tanti e tali nefandi delitti per cui è processo.

Ma ancora Pacciani è l'uomo che evoca intorno a sé misteriose presenze, quasi oscure entità che si materializzano nei suoi sogni notturni: egli racconta (vedi intercettazioni ambientali, via Sonnino 30, 16.5.1992 ore 5,15, bobina copia 59/b) a più riprese di un "spirito guida" col quale è in contatto, che gli parla, lo rassicura, gli predice il futuro, un'arcana presenza che lo segue come un'ombra. Ed ancora il Pacciani è l'uomo che non disdegna nozioni di magia nera e che è in possesso di ricette per fare magie di morte, per ammaliare una donna e legarla a sé, per guarire dalle fatture e dal malocchio (vedi la relativa documentazione in C.R. n. 55747).

Non può dunque sorprendere che il prevenuto avesse in casa, assieme ad altri, anche il quadro da lui intitolato "Mercatale un sogno di Fatascienza", da lui firmato per esteso e datato 10/4/1985, sul quale molto si è discusso nel

corso del presente processo. Al riguardo il Pacciani nell'interrogatorio 6 luglio 1990 davanti al P.M. aveva affermato che trattavasi di un "fumetto di fantascienza", da lui riprodotto in scala maggiore dell'originale. Nel successivo interrogatorio del 15 luglio 1992 egli ebbe a precisare che il quadro era nel magazzino del Gazziero Afro e che questi o la moglie gli avevano detto di buttarlo via quando erano state fatte le pulizie. Egli allora aveva preso il quadro e ricordava di averlo colorato. In dibattimento poi il Pacciani, intervenendo nel corso dell'esame del teste dott. Perugini (fasc. 25, pag. 93 e segg.), spontaneamente affermava: *"Io lo ritenevo un quadro di fantascienza. Invece questo quadro è stato specificato che l'ha fatto un autore di fama e si riferiva alla guerra là del Cile contro Pino Sceffe (Pinochet) e compagnia bella, rivoluzionari, insomma. Ora io questo qui l'ho colorato, come ho dichiarato sempre in tutti i memoriali. Io non ho fatto di certo questo qui"*.

Fin qui le affermazioni dell'imputato a riguardo del quadro in questione che, come è emerso in dibattimento, altro non è che la copia di un originale creato da un artista cileno (tale Christian Olivares, secondo quanto affermato dalla difesa dell'imputato, vedi avv. Fioravanti, fasc. 99, pag. 8) rappresentante una raffigurazione allegorica della situazione del Cile dopo la caduta e l'uccisione del Presidente Salvador Allende e la presa del potere da parte dei militari comandati dal generale Pinochet.

Osserva la Corte come, a prescindere dal come il Pacciani sia entrato in possesso del quadro (il Gazziero Afro ha negato di averlo mai posseduto e di averlo dato al Pacciani, vedi fasc. 39, pag. 34 e segg.), il possibile significato di

quest'ultimo non può in alcun modo essere dilatato, spingendolo fino ad interpretazioni che appaiono chiaramente suggestive. È il caso, ad esempio, delle sei piccole croci che compaiono in basso assieme a due fiori stilizzati e nelle quali il teste dott. Perugini (fasc. 24, pag. 123 e segg.) vede un preciso riferimento alle sei donne uccise alla data del 10 aprile 1985, partendo ovviamente dalla Locci Barbara uccisa nel 1968, mentre poi la datazione del quadro rappresenterebbe quasi un anniversario dell'assassinio del Bonini Severino commesso l'11 aprile 1951. È evidente la forza suggestiva di questa interpretazione che presta peraltro il fianco a non poche censure di fondo: intanto la datazione del quadro (10 aprile) non corrisponde con la data dell'uccisione del Bonini (11 aprile) e non si vede perché il Pacciani, se davvero avesse voluto darle un tale significato, avesse poi apposto una data diversa, anche se solo di un giorno. Ancor più va considerato che, se il Pacciani avesse voluto dare risalto all'assassinio del Bonini, quasi come gemma iniziale del suo sanguinoso "palmares", non si vede perché mai abbia poi pretermesso tutti gli altri uccisi di sesso maschile dei quali nel contesto della raffigurazione pittorica non si rinviene apparentemente alcuna traccia. Quanto alle piccole croci è il Pacciani che ne offre un'interpretazione a suo modo autentica ("*...Poi si riferisce alle crocette: sono goccioline dell'ombrello che cadono, con l'acqua luccicando col sole sembrano siano crocette, stelle*", vedi fasc. 25 cit. pag. 94), anche se poi alla sollecitazione del Presidente ("*...Lei dice, le crocette non le ha fatte lei?...*") il prevenuto glissa temendo probabilmente un tranello. Certo è comunque che a tale particolare non può attribuirsi alcun specifico significato, soprattutto in difetto di

un approfondimento sul tema che avrebbe comportato, da parte della pubblica accusa, il reperimento di copia dell'originale dell'opera (ma sembra che ve ne siano diverse versioni di mano dello stesso autore) per constatare ciò che il Pacciani possa avervi eventualmente aggiunto di mano propria: il che peraltro non è stato fatto.

Sotto altro profilo però il quadro in questione non è del tutto sprovvisto di rilevanza, soprattutto se esaminato alla luce dell'interpretazione che, in tempi non sospetti, lo stesso Pacciani ne aveva dato parlando con altre persone, in particolare con Scardigli Angelica e Betti Elena, indotte come testi dell'accusa in dibattimento (vedi fasc. 36, pag. 47 e segg. e fasc. 37, pag. 46 e segg.). La Betti Elena ha ricordato che il Pacciani le aveva spiegato il contenuto del quadro dicendole che stava a significare la nascita, la vita e la morte, mentre la Scardigli ha narrato che il Pacciani le aveva detto che il contenuto del quadro corrispondeva ad un sogno che lui faceva spesso, un sogno ricorrente del quale lui aveva messo insieme tutti i vari elementi; che la figura centrale col teschio rappresentava il Generale della Morte e che la spada luminosa che impugnava serviva per fare giustizia; le grosse scarpe, come da tennis, che costui calzava, gli servivano perché doveva correre, doveva essere molto veloce. Nel quadro c'erano delle frecce ed egli le aveva raccontato che quello era il percorso che il Generale faceva dentro una stanza senza tetto con dei cadaveri sopra, simboleggiati dalle mummie.

Orbene sulla base di questi elementi ritiene la Corte che al quadro in questione non possa evidentemente attribuirsi un significato descrittivo e quasi rivelatore della catena di truci delitti che il Pacciani aveva commesso, anche se alcuni dati

potrebbero deporre in tal senso: si vedano le sei piccole croci nell'accezione che hanno dato loro gli inquirenti; si veda la mammella del Generale-Mucca, il personaggio centrale del dipinto, al quale il Pacciani ha cancellato tale appendice (che pure si intravede nettamente sotto la vernicetta di copertura) operando così un'immaginaria ablazione che ricorda quella praticata sul seno di alcune delle vittime; si vedano gli occhi della mucca e l'occhio all'interno della stella, sulla destra del disegno, che il Pacciani ha dipinto di rosso sangue facendoli assomigliare alla forma di un pube escisso. Tutto ciò peraltro è in linea con un'interpretazione che la Corte non può evidentemente condividere, perché basata sulla pura suggestione e priva di riscontri probatori oggettivi: quel che viene invece indubbiamente in rilievo è che il contenuto del quadro, agevolmente percepibile da chiunque, verte sulla raffigurazione di una scena esaltata dalla violenza, dall'aggressività, dalla morte, in uno scenario da incubo in cui si muovono personaggi mostruosi: il Generale-Mucca, con in evidenza il doppio sesso e la doppia testa, di mucca da una parte, un teschio umano dall'altra; il serpente col cappello che allunga lubrificamente la lingua verso il doppio sesso del Generale-Mucca; mummie di varie dimensioni e tipi collocate qua e là; una luna che compare quasi ghignando sopra le pareti spalancate della stanza. È indicativo ricordare che il Pacciani, contrariamente a quel che aveva affermato davanti al P.M., ad entrambe le testi sopra ricordate aveva detto di essere lui l'autore del quadro, spiegandone poi, come si è visto, il riposto significato: ciò che è in perfetta coerenza logica con l'aver egli datato, firmato e intitolato il dipinto, ma non solo. Tali affermazioni

rappresentano un dato di fatto assolutamente sintomatico perché, così facendo, il prevenuto si è in un certo qual modo “appropriato” dell’opera, l’ha fatta sua, le ha dato una sua interpretazione, la ha resa, cioè, rappresentativa di un suo singolarissimo modo di sentire: nel mostro proteiforme che egli chiama Generale della Morte, nella spada luminosa che questi impugna per fare, come egli aveva detto, giustizia, l’immaginario particolare del Pacciani raffigura evidentemente un personaggio vindice dei torti subiti, sterminatore dei suoi nemici, che giacciono cadaveri tutto attorno come falciati dal raggio luminoso della spada. Non dunque un “puzzle” che raccolga e riordini i frammenti di un delirio onirico, come il Pacciani quasi con compiaciuta vanteria ha raccontato alla Scardigli ed alla Betti, ma una raffigurazione dovuta all’immaginario altrui in cui il Pacciani ha però evidentemente ritrovato ed ambientato l’immaginario proprio. Inutile ed addirittura ozioso, comunque arbitrario, sarebbe a questo punto disquisire sulle altre possibili sottintese interpretazioni che un personaggio contorto, controverso, organizzato su vari livelli, taluni dei quali oscuri ed impenetrabili, come il Pacciani potrebbe aver dato al quadro, al di là di quella riferita dalle due testi: si può semplicemente dire che nello scenario di aberrante violenza e di morte, di mostruosità e di incubo che anima il dipinto egli deve aver evidentemente ritrovato e rivissuto sentimenti, visioni e sensazioni a lui congeniali, forse quegli stessi delle allucinate notti che lo avevano visto sterminare le giovani coppie di amanti.

Ma le oscure presenze che animano le notti dell’imputato, gli sconfinamenti nel campo delle scienze occulte, le immagini di mostruosità e di violenza che albergano dentro

di lui non possono in alcun modo costituire indice di un deterioramento o di un deficit mentale, anche solo parziale del Pacciani. Egli infatti si è da sempre comportato con assoluta logicità e coerenza, con perfetta programmazione delle azioni criminose, muovendosi con circospezione ed abilità in un territorio ed in un ambiente a lui ben noti e congeniali, pur se agevolato dai non pochi errori commessi dagli avversari. Il suo agire in dibattimento è stato, come si è già detto, speculare a quello sempre tenuto: abile, avveduto, contorto, dissimulatore, sempre pronto a nascondersi dietro l'immagine del povero contadino, rozzo e timorato di Dio, vittima predestinata della malvagità e della persecuzione altrui: giunge addirittura al punto da mettere in dubbio di essere lui quello che profferisce le bestemmie più varie all'indirizzo della Divinità registrate nelle intercettazioni ambientali (“...*Inoltre poi, queste, queste intercettazioni c'è un monte di bestemmie da far paura, mi segnava io, mi facevo il segno della croce quando sentivo di tutte quelle..., io, che bestemmio, io?*”, vedi fasc. 78, pag. 24). Ed ancora è pronto ad insorgere con violenza ed arroganza appena comprende che la sua posizione processuale sta per essere pregiudicata, come in occasione della deposizione del teste Nesi Lorenzo, o anche è pronto a mettere in campo i “trucchi” di cui sarebbe stato vittima, quando l'incalzare delle contestazioni lo mette con le spalle al muro senza via di scampo.

Pietro Pacciani è dunque attualmente, così come lo era al momento della commissione dei fatti delittuosi, pienamente capace di intendere e di volere. In relazione a ciò ha poi un mero valore documentale, pur se indubbiamente significativo, la relazione di perizia psichiatrica affidata nel

1987 al dott. Massimo Marchi dal G.I. dott. Antonio Banci nell'ambito del procedimento penale che vedeva il Pacciani imputato dei delitti relativi alle violenze sulle figlie minori, relazione che concludeva per la piena capacità di intendere e di volere del prevenuto.

Alla luce delle considerazioni tutte fin qui esposte Pietro Pacciani va dichiarato colpevole di tutti i delitti a lui ascritti in imputazione, ad eccezione di quelli di omicidio e di porto di arma comune da sparo relativi al duplice omicidio in danno di Lo Bianco Antonio e Locci Barbara, escludendosi inoltre anche la contravvenzione di cui al capo D dell'imputazione, in ordine alla quale deve dichiararsi non doversi procedere perché estinta per prescrizione.

Tutti i delitti come sopra indicati devono essere poi riuniti sotto il vincolo della continuazione, giusta il disposto dell'art. 81 cpv. C.P., essendo evidente la sussistenza del medesimo disegno criminoso nella commissione degli stessi nelle diverse epoche da parte del medesimo autore.

Superfluo aggiungere poi che, per tutte le ragioni fin qui dette, in relazione al disposto dell'art. 133 C.P. ed ai criteri di valutazione in esso contenuti, massima appare la gravità dei reati commessi dal prevenuto e massima la capacità a delinquere di costui. Né potrebbero valere a giustificare una, peraltro non richiesta, concessione di circostanze attenuanti generiche, le condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato: proprio queste anzi il Pacciani ha sfruttato e volto pertinacemente a suo favore, usando in particolare la copertura della struttura familiare, brutalizzata, terrorizzata, intimidita, per mascherare all'esterno il suo feroce agire criminoso.

A sensi dell'art. 72 C.P. la pena da infliggere per ciascuno dei delitti di omicidio volontario aggravato di cui sub A e per i delitti sub B e C, tutti in continuazione tra loro, è quella unica dell'ergastolo, con isolamento diurno per anni tre.

Il Pacciani deve essere inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, nonché, ai sensi degli artt. 29, 32, 36 C.P., alle pene accessorie:

- dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena, dichiarandolo decaduto dalla potestà di genitore;
- a quella della pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto, mediante affissione nel Comune di Firenze, nonché nei Comuni dove i delitti furono commessi ed in quello di ultima residenza dell'imputato;
- alla pubblicazione della sentenza di condanna, sempre per estratto, una sola volta, sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "La Repubblica".

Pacciani Pietro va inoltre condannato al risarcimento danni in favore delle parti civili costituite Elfride Meyer, Waltraud Sorensen-Rusch, Nencini Rina, Georg Meyer, Cambi Cinzia, Rontini Marzia, Rontini Renzo, Winnie Kristensen in Rontini, Frosali Pierina in Mainardi, Mainardi Adriana, Mainardi Laura, Cardini Iolanda ved. Baldi, Bonini Tiziana, Kraveichvili Serge Fernand, Mauriot Maryse in Durin, da liquidarsi in separata sede, liquidandosi a ciascuna delle parti civili costituite la somma di lire 100 milioni, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, ad eccezione delle parti civili Bonini Tiziana e Rontini Marzia alle quali si liquida, per ciascuna, la somma di lire 20

milioni a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, da computarsi per tutte nella liquidazione definitiva;

il Pacciani va altresì condannato al pagamento delle spese di assistenza delle parti civili, che si liquidano in lire:

15 milioni, di cui £ 10 milioni a titolo di onorari, a favore dell'avv. Guido Puliti;

25 milioni, di cui £ 17 milioni a titolo di onorari, a favore dell'avv. Luca Saldarelli;

16 milioni, di cui £ 10 milioni a titolo di onorari, a favore dell'avv. Eriberto Rosso;

25 milioni, di cui £ 17 milioni a titolo di onorari, a favore dell'avv. Aldo Colao;

15 milioni, di cui £ 11 milioni a titolo di onorari, a favore dell'avv. Manuele Ciappi;

20 milioni, di cui £ 15 milioni a titolo di onorari, a favore dell'avv. Patrizio Pellegrini;

15 milioni, di cui £ 10 milioni a titolo di onorari, a favore dell'avv. Luca Santoni Franchetti;

spese comprese, oltre IVA e CAP come per legge.

A sensi dell'art. 240 C.P. va ordinata la confisca degli oggetti in sequestro.

P. Q. M.

La CORTE di ASSISE di PRIMO GRADO di FIRENZE, Sez. I; visti gli artt. 533, 538 e segg. C.P.P., 29, 32, 36 C.P.;

dichiara

PACCIANI Pietro colpevole dei delitti a lui ascritti come in imputazione, ad eccezione di quelli di omicidio e di porto

di arma comune da sparo relativi all'omicidio in danno di Lo Bianco Antonio e di Locci Barbara, esclusa inoltre la contravvenzione di cui al capo D dell'imputazione, riuniti per continuazione, e lo condanna alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per la durata di anni tre, al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare;

lo condanna inoltre alle pene accessorie:

- dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena, dichiarandolo decaduto dalla potestà di genitore;
- a quella della pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto, mediante affissione nel Comune di Firenze, nonché nei Comuni dove i delitti furono commessi ed in quello di ultima residenza dell'imputato;
- alla pubblicazione della sentenza di condanna, sempre per estratto, una sola volta, sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "La Repubblica";

condanna altresì il Pacciani al risarcimento danni in favore delle parti civili costituite Elfride Meyer, Waltraud Sorensen-Rusch, Nencini Rina, Georg Meyer, Cambi Cinzia, Rontini Marzia, Rontini Renzo, Winnie Kristensen in Rontini, Frosali Pierina in Mainardi, Mainardi Adriana, Mainardi Laura, Cardini Iolanda ved. Baldi, Bonini Tiziana, Kraveichvili Serge Fernand, Mauriot Maryse in Durin, da liquidarsi in separata sede, e liquida a ciascuna delle parti civili costituite la somma di lire 100 milioni, a titolo di provvisoria immediatamente esecutiva, ad eccezione delle parti civili Bonini Tiziana e Rontini Marzia alle quali

liquida, per ciascuna, la somma di lire 20 milioni a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, da computarsi per tutte nella liquidazione definitiva;

condanna altresì il Pacciani al pagamento delle spese di assistenza delle parti civili, che liquida in lire:

15 milioni, di cui £ 10 milioni a titolo di onorari, a favore dell'avv. Guido Puliti;

25 milioni, di cui £ 17 milioni a titolo di onorari, a favore dell'avv. Luca Saldarelli;

16 milioni, di cui £ 10 milioni a titolo di onorari, a favore dell'avv. Eriberto Rosso;

25 milioni, di cui £ 17 milioni a titolo di onorari, a favore dell'avv. Aldo Colao;

15 milioni, di cui £ 11 milioni a titolo di onorari, a favore dell'avv. Manuele Ciappi;

20 milioni, di cui £ 15 milioni a titolo di onorari, a favore dell'avv. Patrizio Pellegrini;

15 milioni, di cui £ 10 milioni a titolo di onorari, a favore dell'avv. Luca Santoni Franchetti;

spese comprese, oltre IVA e CAP come per legge.

Visto l'art. 240 C.P. ordina la confisca degli oggetti in sequestro;

visto l'art. 530 C.P.P. assolve PACCIANI Pietro dal delitto di omicidio continuato in danno di Lo Bianco Antonio e di Locci Barbara, e dal connesso delitto continuato di porto e detenzione illegale di arma comune da sparo di cui al capo C, per non aver commesso il fatto;

visto l'art. 531. 1 C.P.P. dichiara non doversi procedere contro PACCIANI Pietro in ordine alla contravvenzione di cui al capo D, perché estinta per prescrizione.

Firenze, 1 novembre 1994

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI ASSISE
estensore della sentenza
(dott. Enrico Ognibene)

Note

[← 1]

A procedimento formale o per citazione diretta